

# *Consiglio Superiore della Magistratura*

*Seduta del 13 novembre 2019 – ore 10.00*

## **ORDINE DEL GIORNO**

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA

PRATICHE DEL COMITATO DI PRESIDENZA Pag. 1

PRATICHE DELLA TERZA COMMISSIONE Pag. 7

PRATICHE DELLA QUINTA COMMISSIONE Pag. 15

PRATICHE DELLA OTTAVA COMMISSIONE Pag. 149

PRATICHE DELLA SETTIMA COMMISSIONE Pag. 187

PRATICHE DELLA QUARTA COMMISSIONE Pag. 201

VARIE ED EVENTUALI.



**COMITATO DI PRESIDENZA**

**ORDINE DEL GIORNO**

**INDICE**

1) 2241/CN/2019 - Procedura per l'affidamento dei servizi di Rassegna Stampa, Cartacea, Audio, Video e Web nonché di monitoraggio dei flussi di agenzie di stampa mediante concentratore di notizie.

Aggiudicazione gara.....1

2) 2241/CN/2019 - Affidamento di servizi congressuali, di ristorazione ed alberghieri integrati, da fornirsi in Roma nei giorni dal 26 al 27 febbraio 2020 in occasione dell'assegnazione delle sedi ai MOT.

Avvio della procedura di scelta del contraente.....2

*OdG 476*

1) - **2241/CN/2019** - Procedura per l'affidamento dei servizi di Rassegna Stampa, Cartacea, Audio, Video e Web nonché di monitoraggio dei flussi di agenzie di stampa mediante concentratore di notizie.

Aggiudicazione gara.

Il Comitato di Presidenza delibera di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea plenaria la seguente delibera:

“Il Consiglio Superiore della Magistratura,

richiamata la delibera dell'Assemblea Plenaria del 24 luglio 2019 con la quale è stato autorizzato il Segretario Generale ad adottare tutti gli atti necessari ad avviare la procedura aperta per l'affidamento dei servizi di Rassegna Stampa, Cartacea, Audio, Video e Web nonché di monitoraggio dei flussi di agenzie di stampa mediante concentratore di notizie per un periodo di 36 mesi ed un importo complessivo dell'appalto da porre a base d'asta di euro 150.000,00 IVA esclusa, da esperirsi tramite Richiesta di Offerta lanciata sul MePA e da aggiudicarsi con il criterio di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

dato atto che, in ottemperanza alla delibera citata, il Segretario Generale, con determina del 31 luglio 2019, ha disposto l'avvio della procedura in premessa;

visto che nel termine del 12 settembre 2019, assegnato come scadenza per la presentazione delle offerte, sono pervenute quattro offerte;

preso atto che, ai sensi del punto 5.2 delle Linee guida n. 3 emanate dall'ANAC, di attuazione del Codice dei contratti, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», l'esame della documentazione amministrativa è stato condotto dal Responsabile unico del procedimento;

vista la delibera, in data 24 settembre 2019, con la quale il Comitato di Presidenza ha nominato, ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche nelle persone del cons. Michele Ciambellini, Componente del Consiglio, in qualità di Presidente e dei dottori Stefano Sargenti, Domenico De Rinaldis, Antonella Pinto e Antonio Lombardo, in qualità di Componenti;

letta la nota del 5 novembre 2019 con la quale il Presidente della Commissione ha trasmesso i verbali del 10, 18, 24 ottobre e 4 novembre 2019, attestanti le attività espletate e le valutazioni effettuate;

dato atto che la Commissione giudicatrice, al termine delle operazioni di gara, ha proposto l'aggiudicazione della procedura alla società DATA STAMPA SRL;

considerato che, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2006, la verifica dei prescritti requisiti aggiunge efficacia all'aggiudicazione definitiva e che per espressa previsione del successivo comma 10, lettera b), l'utilizzo della piattaforma MePA consente di non applicare l'obbligo di rispettare il termine di "stand still" per la stipula del contratto;

visto l'esito positivo della verifica condotta dall'Amministrazione nei confronti della società DATA STAMPA SRL, operatore economico cui la Commissione di gara ha aggiudicato provvisoriamente l'appalto di cui trattasi, con riferimento all'accertamento dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del ripetuto decreto legislativo n. 50/2016;

constatata la regolarità degli atti della procedura di gara;

tenuto conto che le spese del presente appalto trovano copertura finanziaria nell'ambito degli stanziamenti di bilancio, come attestato dal Direttore dell'Ufficio Ragioneria;

atteso che, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 e sm.i., occorre provvedere alla nomina del Direttore dell'esecuzione del contratto;

delibera

- di aggiudicare in via definitiva, alla società DATA STAMPA SRL la procedura di affidamento dei servizi di Rassegna Stampa, Cartacea, Audio, Video e Web nonché di monitoraggio dei flussi di agenzie di stampa mediante concentratore di notizie per un periodo di 36 mesi, all'importo complessivo di euro 84.000,00 oltre IVA 22%;

- di autorizzare il Segretario Generale alla sottoscrizione del contratto stante l'efficacia immediata dell'aggiudicazione per effetto dell'avvenuta verifica dei requisiti;

- di nominare, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la dott.ssa Silvia Grassi, funzionario addetto all'Ufficio stampa, quale direttore dell'esecuzione del contratto.

Gli atti della procedura di gara, contenenti informazioni oggetto di tutela della riservatezza secondo la normativa vigente, sono consultabili presso la Segreteria Generale – Ufficio Contratti.”

2) **2241/CN/2019** - Affidamento di servizi congressuali, di ristorazione ed alberghieri integrati, da fornirsi in Roma nei giorni dal 26 al 27 febbraio 2020 in occasione dell'assegnazione delle sedi ai MOT.

Avvio della procedura di scelta del contraente.

Il Comitato di Presidenza delibera di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea plenaria la seguente delibera:

“Il Consiglio Superiore della Magistratura,

vista la delibera della Terza Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura in data 6 novembre 2019 con la quale stante la necessità di provvedere all'organizzazione dell'evento per la scelta delle sedi di servizio dei 333 MOT nominati con D.M. 12.02.2019, richiede al Comitato di Presidenza di valutare l'opportunità di organizzare l'incontro presso una struttura ricettiva idonea all'esigenze organizzative dell'evento;

dato atto che la predetta Commissione ha comunicato che l'incontro si terrà nelle giornate del 26 e 27 febbraio 2020, con la previsione di due pernottamenti per un numero di 281 partecipanti;

considerato che il costo relativo ai servizi alberghieri, di ristorazione e congressuali richiesti dalla Terza Commissione, avuto riguardo ad analoga prestazione, può stimarsi in € 130.000,00 IVA esclusa;

visto il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., recante la disciplina del nuovo Codice dei contratti pubblici e visti in particolare:

- l'articolo 32 comma 2 che prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'articolo 60, che prevede che qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara;

ritenuto pertanto di procedere all'acquisizione dei servizi congressuali, di ristorazione ed alberghieri integrati, da fornirsi in Roma nei giorni 26 e 27 febbraio 2020, per un importo fino alla concorrenza massima di Euro 130.000,00 più IVA mediante indizione di procedura ordinaria, invitando le strutture presenti nel comune di Roma dotate di capacità di ricezione per l'evento;

ritenuto di procedere alla valutazione delle offerte con il criterio di selezione del minor prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma b) del D. Lgs. 50/2016;

considerata la necessità di nominare, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del ripetuto D.Lgs 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento;

accertata la copertura finanziaria nel bilancio di previsione del Consiglio, come da attestazione del Direttore dell'ufficio ragioneria;

delibera

- di autorizzare il Segretario Generale ad adottare tutti gli atti necessari ad avviare la procedura, ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo n. 50/2016, per l'affidamento di servizi congressuali, di ristorazione ed alberghieri integrati per l'organizzazione dell'evento per la scelta delle sedi di servizio dei 333 MOT nominati con D.M. 12.02.2019 che si terrà a Roma nelle date del 26 e 27 febbraio 2020, per un importo fino alla concorrenza massima di Euro 130.000,00 più IVA da aggiudicare con il criterio del minor prezzo;
- di nominare Responsabile unico del procedimento la dott.ssa Roberta Spizzica, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- di dare atto che le risorse finanziarie necessarie all'affidamento dei servizi sono integralmente disponibili, come specificato in premessa.”





**ORDINE DEL GIORNO**  
**TERZA COMMISSIONE**

**INDICE**

<b>VARIE</b> .....	<b>1</b>
1.- Fasc. n. 472/VF/2019. Conferma del collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura della dott.ssa Raffaella CALO' (Relatore Consigliere Braggion).....	1
2.- Fasc.n. 484/VT/2019. Riassegnazione del dott. Alessio MARANGELLI alla sede di provenienza ai sensi dell'art. 5 comma 2 L.133/98 (Relatore Consigliere Braggion).....	4
3.- Fasc.n. 446/VT/2019. Riassegnazione del dott. Giampiero NASCIMBENI alla sede di provenienza ai sensi dell'art. 5 comma 2 L.133/98 (Relatore Consigliere Cavanna).....	5
4.- Fasc.n. 210/VT/2019. Riassegnazione della dott.ssa Maria Cristina GARGIULO alla sede di provenienza ai sensi dell'art. 5 comma 2 L.133/98 (Relatore Consigliere Ciambellini) .....	6
5.- Fasc.n. 445/VT/2019. Riassegnazione del dott. Massimiliano ROSSI alla sede di provenienza ai sensi dell'art. 5 comma 2 L.133/98 (Relatore Consigliere Pepe).....	7

## TERZA COMMISSIONE

### Ordine del Giorno

#### VARIE

La Commissione propone, all'unanimità, l'adozione delle seguenti delibere:

1.- Fasc. n. 472/VF/2019. Relatore Consigliere BRAGGION

Il Consiglio,

vista la nota prot. n. 40116.U in data 15 ottobre 2019 con la quale il Ministro della Giustizia, ai sensi dell'art. 15 della legge 24 marzo 1958, n. 1195, ha chiesto la conferma del collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura della **dott.ssa Raffaella CALO'**, magistrato ordinario che ha conseguito la II valutazione di professionalità, attualmente in servizio presso la Direzione generale magistrati del Ministero della Giustizia, per essere destinata, con il suo consenso, all'Ufficio del Capo Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, con funzioni amministrative;

osserva

La dott.ssa Raffaella CALO', entrata in magistratura con D.M. del 5 agosto 2010, ha svolto le funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Livorno dal 2.5.2012 e giudice del Tribunale di Livorno dal 20.9.2017.

Con delibera in data 9 gennaio 2019 è stata collocata fuori ruolo presso la Direzione generale magistrati del Ministero della Giustizia.

Con l'istanza in esame il Ministro della Giustizia richiede la conferma del collocamento fuori ruolo della dott.ssa CALO' per essere destinata all'Ufficio del Capo Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, con funzioni amministrative.

L'attività cui la dott.ssa CALO' è chiamata è stata analiticamente descritta dal magistrato nella relazione prevista dall'art. 112 della circolare n. 13778 del 25 luglio 2014 e succ. mod., ove si legge: *“il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei*

*servizi esercita le funzioni e i compiti inerenti all'organizzazione ed ai servizi della giustizia secondo quanto disposto dall'art. 16 co.3 lett. b) del d.Lgs 30 luglio 1999 n. 300; organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia; gestione amministrativa del personale amministrativo e dei mezzi e strumenti anche informativi necessari; attività relative alle competenze del Ministro in ordine ai magistrati; studio e proposta di interventi nel settore di competenza. La scrivente pertanto come componente dell'Ufficio del Capo Dipartimento è chiamata a coadiuvare il Capo Dipartimento nelle funzioni e compiti di cui sopra".*

Tenuto conto delle competenze del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia, risponde senz'altro all'interesse dell'amministrazione giudiziaria che la dott.ssa CALO' prosegua la sua esperienza fuori ruolo, trattandosi di incarico con positive ricadute per l'esercizio della giurisdizione, anche sotto il profilo dell'ulteriore arricchimento professionale del magistrato, conseguente all'espletamento dell'incarico stesso.

Inoltre, tenuto conto del fatto che la dott.ssa CALO' è fuori ruolo dal 9.1.2019, deve rilevarsi che la richiesta in disamina non trova ostacoli nella disciplina di cui alla L. 190/2012. In proposito va evidenziato che la normativa primaria in materia di collocamento fuori ruolo dei magistrati prevede che *"salvo quanto previsto dal comma 69, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati e procuratori dello Stato non possono essere collocati in posizione di fuori ruolo per un tempo che, nell'arco del loro servizio, superi complessivamente dieci anni, anche continuativi. Il predetto collocamento non può comunque determinare alcun pregiudizio con riferimento alla posizione rivestita nei ruoli di appartenenza"* (comma 68 dell'art. 1 della legge 190/2012).

Anche le ulteriori condizioni di autorizzabilità poste dalla disciplina secondaria sulla materia del fuori ruolo di cui agli artt. 103 e segg. della Circolare n. 13778 del 24 luglio 2014 e succ. mod. sono rispettate nel caso di specie. Infatti, trattandosi di conferma, deve rilevarsi che l'ulteriore destinazione all'incarico non incide sul limite numerico dei magistrati collocabili fuori del ruolo organico della magistratura come determinato dall'art. 1 bis co. 3 e 4 della legge n. 181/2008.

Sussistono, dunque, tutte le condizioni per autorizzare la conferma del fuori ruolo della dott.ssa CALO' ad un incarico di particolare rilievo ed accrescimento professionale, quale

quello cui è chiamato presso il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, del Ministero della Giustizia.

Tanto premesso, il Consiglio

delibera

la conferma del collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura della **dott.ssa Raffaella CALO'**, magistrato ordinario che ha conseguito la II valutazione di professionalità, attualmente in servizio presso la Direzione generale magistrati del Ministero della Giustizia, per essere destinata, con il suo consenso, all'Ufficio del Capo Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, con funzioni amministrative.

2.- Fasc.n. 484/VT/2019. Relatore Consigliere BRAGGION

Il Consiglio,

- vista la nota, del 14 ottobre 2019, con la quale il Procuratore generale della Repubblica di Perugia trasmette l'istanza, pervenuta depositata data 10 ottobre 2019, con la quale il **dott. Alessio MARANGELLI**, magistrato ordinario che ha conseguito la III valutazione di professionalità, attualmente magistrato distrettuale requirente presso la Procura Generale presso la Corte di Appello di Bari, ha chiesto di essere riassegnato alla sede di provenienza, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, con le precedenti funzioni di sostituto procuratore, ai sensi dell'art. 5 comma 2 L.133/98;
- rilevato che il dott. MARANGELLI, con delibera in data 23 settembre 2015, è stato trasferito d'ufficio, a seguito della disponibilità manifestata, alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari con funzioni di magistrato distrettuale richiedente, ai sensi dell'art. 1 comma 5 L. 133/98;
- considerato che il magistrato ha preso servizio presso il predetto ufficio in data 9 dicembre 2015, così che alla data del 9.12.2019 avrà maturato quattro anni di effettivo servizio presso una "sede disagiata" ex art. 1, comma 2 della L. 133/98;
- considerato che l'art. 5, comma 2, della Legge 4 maggio 1998, n. 133 prevede: "*Se la permanenza in effettivo servizio presso la sede disagiata supera i quattro anni, il magistrato ha diritto ad essere riassegnato, a domanda, alla sede di provenienza, con le precedenti funzioni, anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze*".

Tanto premesso,

delibera

la riassegnazione del **dott. Alessio MARANGELLI**, magistrato ordinario che ha conseguito la III valutazione di professionalità, attualmente magistrato distrettuale requirente presso la Procura Generale presso la Corte di Appello di Bari, alla sede di provenienza della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, con funzioni di sostituto procuratore, ai sensi dell'art. 5 comma 2 della l. 133 del 4 maggio 1998, con decorrenza dal 10.12.2019.

3.- Fasc.n. 446/VT/2019. Relatore Consigliere CAVANNA

Il Consiglio,

- vista l'istanza, pervenuta in data 26 settembre 2019, con la quale il **dott. Giampiero NASCIMBENI**, magistrato ordinario che ha conseguito la VI valutazione di professionalità, attualmente magistrato distrettuale requirente presso la Procura Generale della Corte di Appello di Lecce, ha chiesto di essere riassegnato alla sede di provenienza, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, con le precedenti funzioni di sostituto procuratore, ai sensi dell'art. 5 comma 2 L.133/98;
- rilevato che il dott. NASCIMBENI, con delibera in data 23 settembre 2015, è stato trasferito d'ufficio, a seguito della disponibilità manifestata, alla Procura Generale della Corte di Appello di Lecce con funzioni di magistrato distrettuale requirente, ai sensi dell'art. 1 comma 5 L. 133/98;
- considerato che il magistrato ha preso servizio presso il predetto ufficio in data 30 novembre 2015, così che alla data del 30.11.2019 avrà maturato quattro anni di effettivo servizio presso una "sede disagiata" ex art. 1, comma 2 della L. 133/98;
- considerato che l'art. 5, comma 2, della Legge 4 maggio 1998, n. 133 prevede: *"Se la permanenza in effettivo servizio presso la sede disagiata supera i quattro anni, il magistrato ha diritto ad essere riassegnato, a domanda, alla sede di provenienza, con le precedenti funzioni, anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze"*.

Tanto premesso,

delibera

la riassegnazione del dott. Giampiero NASCIMBENI, magistrato ordinario che ha conseguito la VI valutazione di professionalità, attualmente magistrato distrettuale requirente presso la Procura Generale della Corte di Appello di Lecce, alla sede di provenienza della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, con funzioni di sostituto procuratore, ai sensi dell'art. 5 comma 2 della l. 133 del 4 maggio 1998, con decorrenza dal 1.12.2019.

4.- Fasc.n. 210/VT/2019. Relatore Consigliere CIAMBELLINI

Il Consiglio,

- vista l'istanza, pervenuta in data 12 luglio 2019, con la quale la **dott.ssa Maria Cristina GARGIULO**, magistrato ordinario che ha conseguito la V valutazione di professionalità, attualmente magistrato distrettuale requirente presso la Procura Generale presso la Corte di Appello di Potenza, ha chiesto di essere riassegnata alla sede di provenienza, Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli, con le precedenti funzioni di sostituto procuratore generale, ai sensi dell'art. 5 comma 2 L.133/98;
- rilevato che la dott.ssa GARGIULO, con delibera in data 23 settembre 2015, è stata trasferita d'ufficio, a seguito della disponibilità manifestata, alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Potenza con funzioni di magistrato distrettuale requirente, ai sensi dell'art. 1 comma 5 L. 133/98;
- considerato che il magistrato ha preso servizio presso il predetto ufficio in data 2 dicembre 2015, così che alla data del 2.12.2019 avrà maturato quattro anni di effettivo servizio presso una "sede disagiata" ex art. 1, comma 2 della L. 133/98;
- considerato che l'art. 5, comma 2, della Legge 4 maggio 1998, n. 133 prevede: *"Se la permanenza in effettivo servizio presso la sede disagiata supera i quattro anni, il magistrato ha diritto ad essere riassegnato, a domanda, alla sede di provenienza, con le precedenti funzioni, anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze"*.

Tanto premesso,

delibera

la riassegnazione della dott.ssa Maria Cristina GARGIULO, magistrato ordinario che ha conseguito la V valutazione di professionalità, attualmente magistrato distrettuale requirente della Procura Generale presso la Corte di Appello di Potenza, alla sede di provenienza della Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli, con funzioni di sostituto procuratore generale, ai sensi dell'art. 5 comma 2 della l. 133 del 4 maggio 1998, con decorrenza dal 3.12.2019.

5.- Fasc. n. 445/VT/2019. Relatore Consigliere PEPE

Il Consiglio,

- vista l'istanza, pervenuta in data 26 settembre 2019, con la quale il **dott. Massimiliano ROSSI**, magistrato ordinario che ha conseguito la VI valutazione di professionalità, attualmente magistrato distrettuale requirente della Procura Generale presso la Corte di Appello di Catania, ha chiesto di essere riassegnato alla sede di provenienza, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, con le precedenti funzioni di sostituto procuratore, ai sensi dell'art. 5, comma 2 L.133/98;
- rilevato che il dott. ROSSI, con delibera in data 23 settembre 2015, è stato trasferito d'ufficio, a seguito della disponibilità manifestata, alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catania, ai sensi dell'art. 1 comma 5 L. 133/98;
- considerato che il magistrato ha preso servizio presso il predetto ufficio in data 1 dicembre 2015, così che alla data del 2.12.2019 avrà superato i quattro anni di effettivo servizio presso una "sede disagiata" ex art. 1, comma 2 della L. 133/98;
- rilevato che l'art. 5, comma 2, della Legge 4 maggio 1998, n. 133, prevede: *"Se la permanenza in effettivo servizio presso la sede disagiata supera i quattro anni, il magistrato ha diritto ad essere riassegnato, a domanda, alla sede di provenienza, con le precedenti funzioni, anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze"*;

Tanto premesso,

delibera

la riassegnazione del dott. Massimiliano ROSSI, magistrato ordinario che ha conseguito la VI valutazione di professionalità, attualmente magistrato distrettuale requirente della Procura Generale presso la Corte di Appello di Catania, alla sede di provenienza della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, con funzioni di sostituto procuratore, ai sensi dell'art. 5 comma 2 della l. 133 del 4 maggio 1998, con decorrenza dal 2.12.2019.



**QUINTA COMMISSIONE****CONFERIMENTO UFFICI DIRETTIVI E SEMIDIRETTIVI****ORDINE DEL GIORNO ORDINARIO****INDICE**

<b>PRATICA RINVIATA DALLA SEDUTA PLENARIA ANTIMERIDIANA DEL 06.11.2019.....</b>	<b>1</b>
1R.- Fasc. n. 33/CO/2018. Conferimento dell'ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica di SALERNO - vac. 14/09/2018 - dott. Corrado LEMBO - pubblicato con telefax n. 16954 del 18/10/2018 - Relatore: cons. DAVIGO.....	1
Proposta, all'unanimità, in favore del dott. Giuseppe BORRELLI.....	2
Concerto in favore del dott. Giuseppe Borrelli.....	26
<b>PRATICHE DI NUOVA ISCRIZIONE.....</b>	<b>27</b>
<b>CONFERIMENTO UFFICI DIRETTIVI.....</b>	<b>27</b>
1.- Fasc. n. 41/CO/2018. Conferimento dell'ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di ROMA - vac. 05/11/2018 - dott.ssa Amalia SETTINERI - pubblicato con telefax n. 16954 del 18/10/2018.....	27
Proposta A - in favore del dott. Giuseppe SPADARO (votanti i consiglieri Gigliotti, Miccichè, Basile, Davigo). Relatore: cons. GIGLIOTTI .....	28
Proposta B - in favore della dott.ssa Giuseppina LATELLA (votanti i consiglieri Mancinetti e Suriano). Relatore: cons. MANCINETTI.....	63
Concerto in favore del dott. Giuseppe Spadaro e della dott.ssa Giuseppina Latella. ....	89

**CONFERIMENTO UFFICI SEMIDIRETTIVI..... 90**

1.- Fasc. n. 12/SD/2019. Conferimento dell'ufficio semidirettivo di Presidente Sezione Tribunale TERNI - vac. 16/09/2019 - settore civile - Dott. Massimo Zanetti - pubblicato con telefax n. 4458 del 21/03/2019 - Relatore: cons. MICCICHE' ..... 90

Proposta, all'unanimità, in favore della dott.ssa Monica VELLETTI. .... 91

**CONTENZIOSI AMMINISTRATIVI..... 99**

1.- Fasc. n. 47/AQ/2017. Dott. Ettore COSTANZO: decreto n. 5595/2019 del TAR Lazio che ha dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso proposto per l'annullamento della delibera consiliare 7 giugno 2017 di conferimento dell'ufficio semidirettivo di Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Palermo al dott. Sergio DEMONTIS (presa d'atto decreto TAR Lazio) - Relatore: cons. SURIANO..... 99

2.- Fasc. n. 11/AQ/2018. Dott.ssa Olga TARZIA: sentenza n. 7394/2019 con la quale il Consiglio di Stato ha accolto gli appelli, previa loro riunione, proposti dal Consiglio Superiore della Magistratura e dalla dott.ssa Concettina Epifanio, avverso la sentenza del TAR Lazio n. 93/2019 (pronunciata nell'ambito del giudizio introdotto dalla dott.ssa Olga Tarzia per l'annullamento della delibera consiliare 22/11/2017 di conferimento dell'ufficio direttivo di Presidente del Tribunale di Palmi alla dott.ssa Concettina Epifanio), respingendo quello della dott.ssa Tarzia, dichiarando improcedibile quello incidentale dalla stessa proposto; e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, respinto il ricorso proposto dalla medesima dott.ssa Tarzia (presa d'atto sentenza CdS) - Relatore: cons. MANCINETTI ..... 100

3.- Fasc. n. 11/AQ/2019. Dott. Giuseppe TANISI: motivi aggiunti al ricorso al T.A.R. del Lazio per l'annullamento, della delibera dell'8 maggio 2019, con la quale il C.S.M., in esecuzione della sentenza n. 97/19 del Consiglio di Stato, ha nominato il dott. Lanfranco VETRONE Presidente della Corte di Appello di Lecce, del successivo decreto di nomina, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale (costituzione motivi aggiunti) - Relatore: cons. SURIANO ..... 101

## QUINTA COMMISSIONE

O.D.G. n. 1481  
13.11.2019 – Ordinario

**PRATICA RINVIATA DALLA SEDUTA PLENARIA ANTIMERIDIANA DEL  
06.11.2019**

1R.- Fasc. n. 33/CO/2018. Relatore: cons. DAVIGO

Conferimento dell'ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica di SALERNO -  
vac. 14/09/2018 - dott. Corrado LEMBO - pubblicato con telefax n. 16954 del 18/10/2018.

La Commissione, di concerto con il Ministro della Giustizia, all'unanimità propone al  
Plenum di deliberare:

la nomina a **Procuratore della Repubblica di Salerno**, a sua domanda, del dott.  
**Giuseppe BORRELLI**, magistrato di VII valutazione di professionalità, attualmente  
Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Napoli, previo conferimento delle funzioni  
direttive requirenti di primo grado.

Proposta, all'unanimità, in favore del dott. Giuseppe BORRELLI.

*Conferimento dell'Ufficio direttivo di*  
**PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI SALERNO**  
*(magistrato uscente dott. LEMBO, vacanza del 14.9.2018)*

1. Il relatore, Cons. Piercamillo Davigo, riferisce che hanno presentato domanda per l'ufficio *direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno* i seguenti magistrati:

**Antonio Rosario Luigi GUERRIERO, Leonida PRIMICERIO, Luigi D'ALESSIO, Nunzio FRAGLIASSO, Francesco PRETE, Cuno Jakob TARFUSSER, Giuseppe BORRELLI e Domenico AIROMA.**

Si rileva preliminarmente che i dott.ri Antonio Rosario Luigi GUERRIERO, Leonida PRIMICERIO, Francesco PRETE e Cuno Jakob TARFUSSER hanno revocato la domanda.

2. Ciò premesso, illustra quindi il percorso professionale dei candidati – individuati ai sensi della circolare consiliare P-14858-2015 del 28 luglio 2015, recante il nuovo Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria – secondo l'ordine di anzianità nel ruolo.

**2.1.** Il dott. Luigi **D'ALESSIO**, nominato con D.M. 12.11.81; è stato Sostituto Procuratore della Repubblica del Tribunale di Busto Arsizio dal 1983; Sostituto Procuratore della Repubblica del Tribunale di Salerno dal 16.10.1989; Procuratore della Repubblica del Tribunale di Locri dal 6.2.2013.

**2.2.** Il dott. Nunzio **FRAGLIASSO** nominato con D.M. 19.3.1983, è stato Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Foggia dal 15.6.1984; Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Napoli dal 28.7.1986; Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Napoli 25.10.2010; Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Napoli dal 25.10.2018.

**2.3.** il dott. Giuseppe **BORRELLI**, nominato con D.M. 30.4.1986, è stato Pretore presso la Pretura di Aversa con funzioni promiscue dal 1986; Sostituto Procuratore presso la Procura Circondariale della Repubblica di Napoli dal gennaio 1990; Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli dal 12.01.1995; Ispettore Generale presso l'Ispettorato generale del Ministero della Giustizia dal 25.06.2007; Procuratore Aggiunto

della Repubblica di Catanzaro dal 12.01.2009; Procuratore Aggiunto della Repubblica di Napoli dal 27.2.2014 (dal 29.10.2018 a oggi Vicario del Procuratore della Repubblica di Napoli, con ordine di servizio n. 143 del 29/10/18).

**2.4.** Il dott. Domenico **AIROMA**, nominato con D.M. 25.2.1989, è stato Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Avellino dal 12/03/1990; Sostituto Procuratore della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli dal 15/11/1993; giudice del Tribunale di Napoli dal 04/08/2003; fuori ruolo come Consulente presso la Commissione Parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e attività connesse dal 17.12.2004; giudice al Tribunale di Napoli dal 6.12.2006; fuori ruolo come Consulente presso la Commissione Parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e attività connesse dal 2.5.2007; Procuratore della Repubblica Aggiunto presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza dal 13/01/2009; Procuratore della Repubblica Aggiunto presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Napoli Nord dal 02/05/2014.

**3.** Occorre in primo luogo rilevare che la normativa consiliare applicabile al concorso in esame è quella contenuta nella circolare Consiliare P-14858-2015 del 28 luglio 2015, recante il nuovo Testo Unico sulla Dirigenza giudiziaria che individua nella Parte I, sui *Principi generali*, le precondizioni (indipendenza, imparzialità ed equilibrio) e i parametri generali per il conferimento di tutti gli incarichi dirigenziali.

I parametri generali sono costituiti dal merito e dalle attitudini.

Il profilo del merito investe la verifica dell'attività giudiziaria svolta e ha lo scopo di ricostruire in maniera completa la figura professionale del magistrato.

Quanto alle attitudini, il nuovo T.U. affianca agli indicatori generali, disciplinati nella Sezione I della Parte II, degli indicatori specifici, ai quali è dedicata la Sezione II.

Gli indicatori generali (artt. 7-13) sono costituiti da esperienze giudiziarie ed esperienze maturate al di fuori della giurisdizione, che hanno consentito al magistrato di sviluppare competenze organizzative, abilità direttive, anche in chiave prognostica, e conoscenze ordinamentali. Rispetto a tali indicatori, fondamentale rilevanza assume la previsione di cui all'art. 7 (*Funzioni direttive e semidirettive in atto o pregresse*) con la quale viene introdotto il principio per cui ciò che rileva non è il formale possesso della carica direttiva o semidirettiva quanto, piuttosto, i risultati conseguiti.

Gli indicatori specifici (artt. 15-23) si differenziano in ragione della tipologia degli uffici messi a concorso, individuando, per ogni tipologia di incarico, le esperienze giudiziarie che siano espressione di una particolare idoneità a ricoprire quelle funzioni.

Il Capo II fissa i criteri per la valutazione comparativa dei candidati, allo scopo di individuare il miglior candidato da proporre all'ufficio. Il giudizio deve essere complessivo e unitario sull'intero profilo professionale del magistrato. Quanto specificamente al profilo attitudinale, il giudizio comparativo attribuisce "speciale rilievo" alla valutazione degli indicatori specifici in relazione a ciascuna delle tipologie di ufficio, fermo restando che gli indicatori generali devono essere sempre valutati quali ulteriori elementi costitutivi del giudizio condotto secondo gli indicatori specifici.

Nella specie, l'ufficio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno consta di una pianta organica costituita – oltre che dal Procuratore della Repubblica – da 3 Procuratori aggiunti, da 29 sostituti Procuratori e da 28 vice procuratori onorari.

L'articolo 18, riguardo agli Uffici direttivi giudicanti e requirenti di primo grado di grandi dimensioni (ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Circolare, considerato che il Tribunale di Reggio Calabria presenta in pianta organica 6 Presidenti di Sezione), individua, in primo luogo, come indicatore specifico di attitudine direttiva, lo svolgimento, in atto o pregresso, di funzioni direttive o semidirettive, precisando che la valutazione di tale elemento è effettuata con riferimento ai concreti risultati ottenuti nella gestione dell'ufficio o del settore affidato al magistrato in valutazione, desunti dalla gestione dei flussi di lavoro e delle risorse, accertati in particolare sulla base dei documenti allegati ai progetti tabellari o organizzativi, dei pareri della commissione flussi, delle relazioni di cui all'articolo 37 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111 ed eventualmente dalle relazioni ispettive

Secondo indicatore specifico di attitudine direttiva è costituito dalle capacità relazionali dimostrate dall'aspirante all'interno dell'ufficio, attraverso: l'adozione di moduli in grado di valorizzare la professionalità e le competenze dei singoli componenti dell'ufficio e dei magistrati, favorendone la specializzazione; il coinvolgimento dei magistrati nell'attività organizzativa; la verifica e la risoluzione delle problematiche connesse allo svolgimento dell'attività istituzionale, la gestione e la soluzione dei conflitti.

Terzo indicatore specifico di attitudine direttiva è rappresentato dalle capacità relazionali dimostrate dall'aspirante nei rapporti esterni, funzionali al buon andamento dell'ufficio, nonché alla trasparenza, all'efficienza e all'accessibilità del servizio. Rilevano a

tal fine anche le capacità di reperire le risorse e di rapportarsi con le altre istituzioni, pubbliche o private, anche sovranazionali, con il foro e le categorie professionali, la cittadinanza e i mezzi di comunicazione. Assumono rilievo le attività di collaborazione con l'avvocatura, l'implementazione di protocolli e buone prassi, le convenzioni organizzative stipulate con gli enti locali; la predisposizione di sportelli polifunzionali adibiti a una migliore fruizione del servizio giustizia; la predisposizione di rendicontazione attraverso i cd. bilanci sociali.

Infine, ultimo indicatore specifico di attitudine direttiva è la specifica formazione dell'aspirante dirigente nelle scienze dell'organizzazione e nelle competenze dirigenziali maturata, anche su base volontaria, presso organismi di riconosciuto rilievo scientifico.

Tanto considerato, osserva il relatore che, esaminati approfonditamente i fascicoli personali degli aspiranti e la documentazione depositata nel presente concorso, il dott. **Giuseppe BORRELLI** risulta senza dubbio il magistrato più idoneo, per attitudini e merito, al conferimento dell'ufficio a concorso.

### **3.1 Parametro del “merito”.**

Dall'esame degli atti emerge che il dott. Giuseppe BORRELLI è un magistrato di notevole valore e preparazione giuridica. Egli ha iniziato il suo percorso professionale presso la Pretura di Aversa dove ha svolto funzioni giudicanti promiscue quale giudice civile, penale e del lavoro e ha redatto numerose sentenze nonché provvedimenti civili a carattere cautelare, uno dei quali pubblicato su rivista specializzata.

Dal 1990 ha iniziato la sua attività di Sostituto Procuratore presso Procura della Repubblica della Pretura Circondariale di Napoli. Assegnato alla sezione di indagine con competenza in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali e di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro, ha istruito numerosi procedimenti penali, affrontando, in particolare, le tematiche relative alla applicabilità della normativa in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro nella pubblica amministrazione (con particolare riferimento alla sanità pubblica e privata). In tale contesto, ha ottenuto (e, il provvedimento è stato tra i primi concessi in Italia) il sequestro preventivo di parte o di intere strutture ospedaliere. Ha affrontato, altresì, le problematiche connesse all'individuazione dei responsabili di sinistri verificatisi nelle imprese riconducibili alla categoria di quelle altamente a rischio (es. raffinerie di prodotti petroliferi), con particolare riferimento a taluni gravi incidenti verificatisi

nel circondario e, segnatamente, presso lo stabilimento della Q8 di via Argine, che avevano determinato la morte di diverse persone.

In seguito ha svolto le funzioni di Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli inizialmente è stato assegnato alla III Sezione di indagine, competente sui reati di cd. “criminalità comune”. In questo periodo ha coordinato significative attività di indagine su sodalizi criminali dediti alla commissione di reati contro il patrimonio e, in taluni casi, si è scoperta la riconducibilità delle condotte illecite oggetto di investigazione ad ambienti legati alla camorra. Ciò lo ha portato ad essere coassegnato a procedimenti seguiti dalla Direzione distrettuale antimafia, ha quindi adottato numerose misure cautelari ed ha partecipato a numerosi dibattimenti, tra i quali quelli riguardanti le attività associative poste in essere dal clan Alfieri.

Proprio in ragione della esperienza già maturata nel 1996, il dott. Borrelli è stato assegnato alla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli dove, fin da subito, è stato impegnato in delicatissime indagini sulle attività svolte dalla criminalità organizzata di tipo camorristico che opera nell’area occidentale della città di Napoli e nelle cittadine di provincia, quali Marano (clan Nuvoletta - Polverino), nonchè si è occupato delle attività illecite svolte dai gruppi collegati al clan Alfieri; va specificato che, fino a quel momento il sodalizio criminale veniva condiviso anche con il clan dei casalesi, in questo modo avveniva il diretto controllo di larga parte del territorio campano, l’influenza di questi gruppi camorristici si estendeva fino alla provincia di Salerno sino ad arrivare al basso Lazio. Il contributo nell’attività di indagine svolto dal dott. Borrelli è stato determinante per giungere alla sostanziale disgregazione di due tra i clan camorristi oggetto delle indagini, il clan Grimaldi e il clan Contino, clan impegnati nell’attività di riciclaggio di capitali illeciti in vari paesi europei.

L’importanza dell’attività svolta dal dott. BORRELLI risulta efficacemente riassunta dal fatto che le investigazioni, per la prima volta, hanno avuto ad oggetto la struttura e le attività di una tra le più antiche organizzazioni camorristiche operanti nel distretto, nei cui confronti mai in precedenza erano stati emessi provvedimenti giudiziari. Tali attività hanno condotto che alla cattura del capo clan, irreperibile e poi latitante da oltre 10 anni (il quale era stato condannato all’ergastolo per l’omicidio del noto giornalista Giancarlo Siani, cronista del quotidiano “Il Mattino” di Napoli), alla redazione di numerosi provvedimenti cautelari e ad altrettanto numerose successive condanne, che hanno evidenziato i legami tra il sodalizio



camorristico ed i settori dell'imprenditoria e delle istituzioni.

Tra le attività di indagine condotte sul clan Alfieri, meritano menzione, le attività investigative svolte sui gruppi Autorino e Cesarano, si tratta di due pericolosi capi zona del sodalizio criminale, a carico dei quali erano state emesse plurime sentenze di condanna all'ergastolo e sui quali, a partire dalla primavera del 2008, si sono concentrate le attenzioni dell'opinione pubblica e delle forze di polizia, a seguito della loro evasione, avvenuta il 22 giugno 1998, dall'aula bunker del Tribunale di Salerno, mentre era in corso la celebrazione di un dibattimento. Immediatamente dopo tali episodi, il dott. BORRELLI è stato designato alla direzione delle indagini aventi ad oggetto la ricerca dei due evasi, coordinando i vari uffici di polizia giudiziaria impegnati nelle investigazioni. Le attività di ricerca di Autorino si sono concluse il 20.3.1999 con la localizzazione del latitante e la sua uccisione, nel corso di un conflitto a fuoco cagionato dal suo tentativo di sottrarsi all'arresto. Quanto a Ferdinando Cesarano, le indagini si sono esaurite con l'arresto dell'evaso avvenuto il 10.6.2000.

Grazie allo svolgimento dell'attività di coordinamento, in data 12.6.2000 il dott. BORRELLI riceveva una nota di merito per "i risultati davvero lusinghieri del suo difficile lavoro segno ulteriore - ma non ultimo - dell'alta professionalità che caratterizza la sua attività di sostituto procuratore" dal Dirigente dell'Ufficio, il quale, nella circostanza, si faceva latore degli apprezzamenti e delle congratulazioni del Ministro dell'Interno che venivano inviati a seguito di sua espressa richiesta.

Il materiale acquisito durante tali investigazioni ha condotto, in seguito, alla redazione di una serie di richieste di misura cautelare che contenevano: la completa ricostruzione delle attività del sodalizio criminale, l'individuazione delle ricchezze illecite dallo stesso accumulate e delle attività imprenditoriali esercitate attraverso le quali l'associazione mafiosa aveva creato un vero e proprio monopolio in un settore strategico dell'economia locale, quale quello della coltivazione, della importazione e della commercializzazione di fiori e piante.

Proprio in considerazione delle particolari conoscenze acquisite nel corso delle indagini sul clan Cesarano, il Procuratore nazionale antimafia disponeva, tra il 7.1.2003 ed il 30.11.2004, l'applicazione del dott. BORRELLI presso la Direzione distrettuale antimafia di Salerno, per la trattazione del procedimento n. 6628/2002 RGNR mod. 21, avente ad oggetto le infiltrazioni di un'organizzazione criminale e delle imprese alla stessa legate, nei lavori di realizzazione dell'ampliamento dell'Autostrada Salerno - Reggio Calabria, per il tratto Torre Annunziata - Eboli.

Della validità ed efficienza dell'attività prestata dal candidato era dato atto nella Relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2005 del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Salerno. Venivano così evidenziati i risultati prodotti dalla prima collaborazione tra le Direzioni Distrettuali di Napoli e Salerno. Nell'anno 2004 il dott. Borrelli, veniva nuovamente applicato presso la DDA di Salerno per seguire il procedimento avente ad oggetto attività di indagine legate alle attività illecite svolte da varie organizzazioni criminali operanti nell'area scafatese. Le indagini, fino all' 1.10.2005, termine del periodo di applicazione, hanno condotto alla redazione di una organica mappa dei vari clan operanti nella zona. I risultati della applicazione nel procedimento 6628/02 RG. Mod. 21, sono stati così riassunti proprio dal dott. Corrado Lembo, all'epoca dei fatti preposto alla Direzione Nazionale Antimafia, applicato anche alla trattazione del medesimo procedimento, nella quale si legge: *«Del tutto positiva si è rivelata, inoltre, l'applicazione al procedimento in questione del dott. Giuseppe BORRELLI... Poichè mediante il contributo della sua vasta esperienza professionale, con particolare riguardo alla conoscenza delle attuali articolazioni operative e degli interessi delittuosi facenti capo ai clan Cesarano e Fabbrocino, si è realizzata una proficua sinergia investigativa con lo scrivente e con i Colleghi della D.D.A. di Salerno»* .

Nello stesso ambito tematico si inseriscono: le indagini finalizzate alla cattura di Mario Fabbrocino, poi concretamente realizzate, che hanno permesso la ricostruzione delle attività illecite ascrivibili alla organizzazione criminale dallo stesso capeggiata; le investigazioni sui clan Russo, capeggiato dagli omonimi fratelli Pasquale e Salvatore, che hanno consentito di ricostruire le attività del gruppo e si sono estese a tutte le organizzazioni camorristiche operanti nella zona, conducendo alla redazione di più provvedimenti cautelari che hanno finito con il determinare la sostanziale disarticolazione di numerose organizzazioni. Numerose altre indagini sono state svolte dal dott. BORRELLI sui gruppi operanti nella zona nolana ed in quella stabiese, ed hanno riguardato anche l'accertamento delle responsabilità per efferati omicidi.

Si deve, poi, rilevare che il dott. BORRELLI ha sempre prestato particolare cura nella trattazione della fase dibattimentale dei procedimenti affidatigli. Sotto tale profilo merita di essere menzionato il procedimento a carico di Alfieri Carmine + 77, celebratosi innanzi alla Corte d'Assise di Napoli, alla trattazione del quale è stato designato a far data dal 1999 - a seguito del trasferimento dall'Ufficio di uno dei tre colleghi inizialmente in esso impegnati - curando la parte finale dell'attività di istruttoria dibattimentale ed una parte della requisitoria.

Si è trattato di un procedimento di grande rilevanza che ha avuto ad oggetto le attività della associazione mafiosa capeggiata da Carmine Alfieri, per 41 omicidi ascrivibili ad esponenti della stessa, e soprattutto il delicato intreccio tra tale organizzazione criminale e settori delicatissimi delle istituzioni e del mondo dell'imprenditoria. La delicatezza del dibattito risulta efficacemente descritta sulla base della considerazione che esso ha visto imputati, oltre a numerosi imprenditori, appartenenti a forze di polizia, esponenti politici locali nonchè ben quattro ex parlamentari della Repubblica, uno dei quali coinvolto nella complessa vicenda relativa al sequestro dell'assessore Ciro Cirillo ed alla conseguente trattativa instauratasi tra lo Stato, l'organizzazione camorristica guidata da Raffaele Cutolo e l'organizzazione terroristica denominata "Brigate Rosse".

Successivamente il dott. BORRELLI è stato assegnato alla II Sezione di indagine, competente sui reati contro la Pubblica Amministrazione.

L'operato del candidato nel periodo di servizio svolto presso la Procura della Repubblica di Napoli è stato oggetto di significativi riconoscimenti da parte della dirigenza dell'Ufficio, come emerge dai rapporti redatti in occasione delle domande avanzate per concorsi interni o delle verifiche di professionalità.

Nel parere redatto dal Procuratore della Repubblica, in occasione della nomina a magistrato d'appello, e dal Consiglio Giudiziario, si legge che il dott. BORRELLI ha "dimostrato un impegno lavorativo del tutto fuori dall'ordinario, comportandosi con estrema diligenza, fermezza e determinazione, anche di fronte a situazioni di potenziale pericolo", aggiungendo che "la professionalità dimostrata, l'acume nella soluzione delle questioni giuridiche ed investigative anche di particolare complessità, la costante presenza nell'ambiente di lavoro anche fino ad ora tarda ed il riserbo sempre tenuto, fanno inserire il dott. BORRELLI tra i migliori magistrati dell'ufficio".

Tali valutazioni sono state integralmente recepite dal Coordinatore della D.D.A. (e fatte proprie dal Procuratore della Repubblica) in occasione della proposta di proroga nella designazione dello scrivente alla Direzione distrettuale antimafia (redatta in data 15.12.2000) nella quale si dava atto della: "vastissima e profonda esperienza della fenomenologia della criminalità organizzata" vantata dal candidato.

Il dott. BORRELLI ha, poi svolto per circa un biennio l'attività di Ispettore Generale presso l'Ispettorato generale del Ministero della Giustizia affinando, pertanto, le sue competenze in materia disciplinare, organizzativa ed ordinamentale.

Nel 2009 è stato nominato Procuratore Aggiunto della Repubblica di Catanzaro, designato alla Direzione Distrettuale Antimafia e in tale veste è stato delegato, tra l'altro, alla collaborazione con il Procuratore della Repubblica per il coordinamento concernente i reati ex art. 51/3-bis c.p.p. relativi alla cd. Area Tirrenica (comprendente i circondari di Cosenza, Paola, Lamezia Terme e Vibo Valentia).

Tra il febbraio 2011 e l'ottobre 2012, quale unico procuratore in servizio, ha coadiuvato il Procuratore della Repubblica nella gestione dell'intera D.D.A.

Dal 27.02.2014 a oggi é Procuratore Aggiunto della Repubblica di Napoli. In tale periodo ha avuto la funzione di coordinatore della VII Sezione (sicurezza urbana); di collaborazione con il Procuratore nel coordinamento e nella direzione della Direzione distrettuale antimafia (attualmente per l'Area 1 nonché per il circondario di Napoli Nord rientrante nell'Area 2; in precedenza e fino al 25.6.2018 per l'Area 2); di collaborazione con il Procuratore al coordinamento e alla direzione del Gruppo di lavoro costituito all'interno della DDA per le indagini in materia dei delitti di cui agli artt. 600, 601 e 602 c.p.

Anche sotto il profilo della produttività deve darsi atto che le statistiche comparate indicano una produttività elevata.

Nessun rilievo ostativo, poi, può essere riconosciuto al contenuto di alcune intercettazioni, di recente comparse su diversi quotidiani, riguardanti stralci di conversazioni, avvenute tra due magistrati, nelle quali si faceva riferimento al dott. Borrelli.

Quest'ultimo, infatti, al fine di tutelare la propria immagine, ha redatto una relazione di servizio, trasmessa al Procuratore della Repubblica di Napoli e successivamente pervenuta al Consiglio Superiore della Magistratura, nella quale ha evidenziato l'insussistenza di qualsivoglia preventivo accordo con i colleghi, allegando – a supporto della propria tesi – un file audio contenente due conversazioni intercorse, nell'immediatezza della diffusione di tali notizie sui giornali, tra lui e il dott. Sirignano. Da tali conversazioni si evince come il dott. Borrelli non fosse a conoscenza delle questioni sottese al procedimento di nomina del Procuratore di Perugia, rispetto il quale era solo uno dei tanti candidati.

### **3.2 Parametro delle “attitudini”.**

Spiccatissime risultano anche le attitudini allo svolgimento dell'incarico direttivo del dott. BORRELLI .

In particolare, nel parere del Consiglio giudiziario si legge: *“Nell'espletamento delle*

*funzioni semidirettive e negli incarichi attribuiti, va rilevato che il dott. BORRELLI ha costantemente dimostrato di possedere una spiccata capacità di individuazione e risoluzione anche preventiva dei problemi, sapientemente coniugando competenze organizzative e di gestione del personale di magistratura ed amministrativo in uno ad una innata capacità di ascolto e all'elevata e profonda professionalità che gli hanno consentito una partecipata condivisione delle funzioni di coordinamento. ... Quanto sopra ha consentito al predetto Magistrato di conseguire sempre ottimi risultati ed unanime apprezzamento dai colleghi, dai rappresentanti del Foro e dal personale amministrativo. Le peculiari caratteristiche sopra evidenziate si sono replicate anche nell'attività di coordinamento e direzione della polizia giudiziaria con la quale ed anche in virtù di attente e ponderate scelte investigative derivanti dalla compiuta conoscenza delle reali dinamiche criminali che spesso sottendono a manifestazioni violente, si è instaurato un circolo virtuoso che ha consentito il conseguimento di importanti risultati nell'attività di contrasto”.*

Quale procuratore aggiunto di Catanzaro, infatti, il dott. Borrelli è stato designato al coordinamento delle indagini di competenza della D.D.A. relative ai circondari di Paola, Lamezia Terme, Cosenza, Vibo Valentia. Nel periodo tra il febbraio 2011 e l'ottobre 2012, quale unico procuratore-aggiunto in servizio, di fatto ha coadiuvato il Procuratore della Repubblica nella gestione della intera Direzione Distrettuale Antimafia. Ha assunto, inoltre, il coordinamento del III Settore di indagini, concernente i reati di criminalità economica fino al 30.10.2012 e, a partire da quella data, del IV settore, riguardante i reati contro la persona e le cd. fasce deboli, riuscendo a conseguire significativi risultati in entrambi i settori.

Durante la sua permanenza presso la Procura della Repubblica di Catanzaro ha contribuito alla risoluzione di una serie di rilevanti problematiche organizzative. Quale responsabile del Registro Generale ha curato la registrazione del notevolissimo arretrato pendente presso l'ufficio. Contestualmente, sulla base di apposito incarico ricevuto dal procuratore, il dott. BORRELLI ha iniziato la bonifica del Re.ge. procedendo alla eliminazione delle numerosissime carenze rilevate nel corso dell'ultima ispezione amministrativa dell'ufficio.

Ha contribuito alla ideazione dell'Ufficio definizione affari semplici, previa interlocuzione con i VPO e ed il personale amministrativo addetto a tale settore di lavoro, in modo da pervenire alla celere conclusione dei fascicoli di immediata definibilità provvedendo a sottrarre ai magistrati togati gli affari cd. bagatellari ed impegnarli in quelli più delicati e di

maggiore allarme sociale.

Tali capacità, coniugate con l'eccellente conoscenza delle disposizioni normative primarie e secondarie nonché della giurisprudenza e della dottrina, gli hanno consentito di conseguire sempre ottimi risultati ed unanime apprezzamento da parte dei colleghi, dei rappresentanti del Foro e del personale amministrativo.

Nella sua esperienza semidirettiva, il dott. BORRELLI ha saputo valorizzare le attitudini dei magistrati riuscendo a creare ottimi rapporti all'interno dell'Ufficio. In tale ottica, ha promosso la formazione di circuiti interni che rendessero sistematiche l'analisi delle criticità riscontrate e la condivisione delle soluzioni e dei risultati positivi conseguiti, come attestano le numerose riunioni e incontri fra i magistrati assegnati all'Area 2 della DDA ovvero fra gruppi di magistrati della medesima area.

Parallelamente al coordinamento "interno" il dott. BORRELLI ha promosso e agevolato anche quello con altri uffici giudiziari fra cui numerose Direzioni Distrettuali Antimafia ed ha altresì partecipato a squadre investigative comuni costituite ex d.lgs. n. 34/2016 con l'A.G. spagnola in relazione a procedimenti aventi ad oggetto delitti di associazione di tipo mafioso e traffico di stupefacenti. Analogamente il candidato si è distinto per l'attività svolta con particolare riferimento alla polizia giudiziaria ed al personale amministrativo, in questo lavoro ha utilizzato le sue innate capacità di ascolto che gli hanno consentito di svolgere in modo egregio condividendo con il personale le problematiche organizzative, così svolgendo funzioni di coordinamento.

Eccellenti appaiono anche i rapporti col Capo ufficio con il quale ha sempre condiviso le politiche di indirizzo e coordinamento investigativo così evitando aporie, discrasie e potenziali conflitti perniciosi per la completezza e la tempestività delle investigazioni, così promuovendo l'efficacia dell'azione dello Stato nel contrasto di gravi fenomeni criminali.

Nel rapporto del Capo dell'ufficio viene, infatti, sottolineato come il dott. BORRELLI abbia dimostrato di possedere eccellenti capacità relazionali, come più volte comprovato in occasione di incontri anche con organismi stranieri afferenti le attività di indagine, ovvero relativi a incontri di studio o di approfondimento scientifico, ovvero relativi alla fornitura di servizi in favore di organi, enti o ordini professionali (ad es. TIAP etc.).

Il dott. Borrelli ha, inoltre, dimostrato di avere un'ottima conoscenza delle applicazioni informatiche che utilizza costantemente nella redazione dei propri provvedimenti nonché nella gestione e potenziamento della banca dati SIDDA-SIDNA. Infatti, quale

magistrato referente informatico, ha curato l'informatizzazione della Procura di Catanzaro e, d'intesa con il Procuratore della Repubblica, nominato quale responsabile del servizio nel progetto organizzativo dell'Ufficio, ha provveduto alla riorganizzazione dell'Ufficio intercettazioni.

I pareri espressi dal Consiglio Giudiziario hanno evidenziato sempre una capacità ed un impegno assai superiore alla media. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli nel suo rapporto informativo del 30 marzo 2018 ha sottolineato la particolare attitudine specifica rivestita dal dott. BORRELLI, ribadendo le sue grandi capacità in materia di coordinamento e direzione. Si legge nel rapporto: *“...ai fini della comprensione delle “dimensioni ” dei settori in ordine ai quali il dott. BORRELLI ha prestato e presta la sua opera di collaborazione nelle funzioni di coordinamento e direzione, pure per l'esatta comprensione dei risultati conseguiti, e opportuno evidenziare che l'organico di personale addetto all'Area 2 della DDA e attualmente di n. 10 Sostituti (erano 15 fino all'istituzione dell'Area 3 avvenuta con provvedimento del 9.10.2017) e di n. 55 unità di personale amministrativo....”*.

Viene rimarcato, come nell'esercizio delle funzioni di Procuratore Aggiunto, il dott. Borrelli ha dimostrato il possesso di capacità e competenze professionali pienamente adeguate alla complessità e delicatezza delle funzioni svolte con riguardo ad ambiti e materie di grande delicatezza.

Nel periodo gennaio/ luglio 2015 il dott. Borrelli é stato l'unico Procuratore Aggiunto che ha svolto funzioni di collaborazione con il Procuratore della Repubblica per il coordinamento dell'intera Direzione distrettuale antimafia (composta da 31 Sostituti Procuratori), ciò è dipeso dalla necessità di provvedere alla temporanea sostituzione dell'altro magistrato che, all'epoca, svolgeva le medesime funzioni, assente per malattia.

Fra le numerose attività svolte dal dott. BORRELLI presso la Procura di Napoli devono essere ricordate anche quelle esercitate in tema di organizzazione, in quanto delegato dal Procuratore, al coordinamento e alla vigilanza delle funzioni correlate ai seguenti servizi amministrativi: ufficio intercettazioni (dal 28.3.2014); ufficio informatica e Statistica (dal 28.3.2014); ufficio automezzi e misure di sicurezza per i magistrati (dal 28.3.2014); promozione e gestione dei progetti di analisi ed innovazione organizzativa (dal 28.3.2014); vigilanza generale sull'attività della banca dati (dal 7.3.2017); cura dei servizi relativi alle attività della DDA in materia di nomina dei consulenti tecnici e interpreti e di liquidazione dei

relativi compensi (dal 10.5.2018).

Anche nell'espletamento delle suindicate molteplici attività di carattere amministrativo e organizzativo, il dott. BORRELLI si è distinto per profondità delle conoscenze e capacità di analisi e di approfondimento, nonchè per acume e brillantezza del contributo fornito all'individuazione delle soluzioni dei problemi, dimostrando capacità tecniche e organizzative qualificabili in termini di assoluta eccellenza, anche in considerazione della molteplicità e della complessità delle interdipendenze delle attività svolte con l'insieme delle funzioni nelle quali si articola la dimensione gestionale di un ufficio distrettuale del pubblico ministero, quale è quello di Napoli. Si tratta, infatti, dell'ufficio di procura più grande d'Italia in un territorio particolare contrassegnato dalla presenza di pericolose aggregazioni camorristiche connotate da una fluidità e rapida evoluzione dei contesti criminosi di riferimento e di spregiudicato ricorso dei gruppi delinquenziali interessati alla contrapposizione armata quale strumento di acquisizione del controllo di vasti mercati illegali (droga, estorsione, usura, riciclaggio) che operano anche in contesti internazionali. A tali forme criminali si aggiungono anche quelle riconducibili alla criminalità predatoria e urbana che, seppur talvolta non di tipo organizzata o camorristica, risulta altrettanto grave e pericolosa.

Rilevante è stata anche l'esperienza maturata nella cooperazione con altre autorità giudiziarie, avendo proceduto all'espletamento di tre rogatorie in paesi dell'U.E. ed avendo svolto l'attività di coordinamento con altri Uffici giudiziari (D.D.A. di Roma, Perugia, Salerno, L'Aquila, Bari, Torino, Brescia, Catania, Venezia e della Procura della Repubblica di S. Maria C.V.) che si è realizzata attraverso la partecipazione a riunioni tenutesi presso la D.N.A.

Deve, poi, porsi in giusto risalto anche l'esperienza maturata dal 25 giugno 2007 all'11 gennaio 2009, quale Ispettore Generale presso l'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia tale esperienza gli ha, infatti, consentito di acquisire nuove conoscenze in materia di organizzazione degli Uffici giudiziari e di Ordinamento Giudiziario, avendo proceduto alla ispezione ordinaria dei servizi del Tribunale e della Procura della Repubblica di Vibo Valentia, Rieti, Catania e Roma.

La complessità dei modelli organizzativi di alcuni di questi Uffici, anche per le loro grandi dimensioni, ha permesso, l'acquisizione di significative conoscenze in ordine al funzionamento degli uffici giudiziari e dei servizi di cancelleria. Dal parere formulato in data



1.10.2010 dal Consiglio di amministrazione del Ministero della Giustizia risulta che il dott. BORRELLI “abbia rapidamente conseguito e consolidato ottime capacità di dirigere e coordinare le equipe, di progettarne ed orientarne in concreto l’attività, di gestire con efficienza le risorse a sua disposizione, di valorizzare al meglio le professionalità del personale ispettivo alle sue dipendenze e di affrontare con competenza ed equilibrio le concrete problematiche, sia organizzative che disciplinari, emergenti nel corso delle operazioni di verifica... Il dott. Borrelli ha costituito un sicuro punto di riferimento per l’Ufficio, tanto da essere in breve tempo divenuto uno dei più frequenti destinatari della titolarità di ispezioni ad Uffici Giudiziari impegnativi, come, quelle presso i Tribunali e le Procure della Repubblica di Roma e Catania. La rilevante capacità professionale del dott. Borrelli è ampiamente dimostrata dalle approfondite relazioni, segnalazioni preliminari, note di prescrizione e di raccomandazione che egli ha redatto nel corso dei quasi due anni trascorsi in questa amministrazione e che hanno riguardato valutazioni e proposte operative su questioni, anche molto complesse, di corretta applicazione delle norme, di gestione amministrativa degli uffici e di condotte disciplinarmente rilevanti”.

Il dott. Borrelli è stato, poi, nominato il 23.9.2010 collaboratore a tempo parziale della Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere ed è stato selezionato quale esperto di medio termine per l’organizzazione di alcuni seminari di studio per magistrati ed appartenenti alle forze di polizia della Repubblica di Macedonia nell’ambito del Twinning project relativo all’adeguamento della legislazione e dell’Ordinamento giudiziario della Repubblica di Macedonia, nei settori del contrasto al crimine organizzato ed alla corruzione attraverso l’istituzione di una speciale unità di pubblici ministeri.

Sotto il profilo dell’aggiornamento professionale possono collocarsi anche la partecipazione ad incontri di studio, l’attività di docenza, le pubblicazioni nonché la nomina quale componente del Gruppo di lavoro incaricato di provvedere alla ricognizione, all’analisi e all’approfondimento dei temi rilevanti al fine della predisposizione degli schemi di decreti ministeriali e dei decreti legislativi per la riforma della disciplina delle spese di intercettazione istituito nel 2015 presso il Gabinetto del Ministro della Giustizia ed ancora attivo al fine dell’esercizio delle deleghe in materia di cui alla legge 103/2017, riversando in tali esperienze il peculiare valore della sua esperienza personale e nel contempo assicurando il costante arricchimento delle funzioni di organizzazione a lui delegate nell’ufficio giudiziario di

pertinenza, attraverso l'attenzione riservata all'analisi del quadro complessivo delle prassi e dei modelli organizzativi degli uffici giudiziari. È stato relatore in numerosissimi convegni e seminari in materia di diritto penale e di procedura penale ed è autore di numerosissime pubblicazioni nelle stesse materie.

#### **4. La comparazione con gli altri candidati**

L'art. 25 della circolare consiliare P-14858-2015 del 28 luglio 2015, testo unico sulla dirigenza giudiziaria, fissa la finalità del giudizio comparativo, ossia di preporre all'Ufficio da ricoprire il candidato più idoneo per attitudini e merito, avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare e, ove esistenti, a particolari profili ambientali. In riferimento al merito, la disposizione prevede che il giudizio vada svolto sulla base del positivo superamento della più recente valutazione di professionalità quadriennale.

Quanto alle attitudini, la valutazione comparativa è disciplinata dall'art. 26 del medesimo Testo Unico. La disposizione prevede che si proceda alla valutazione analitica dei profili dei candidati mediante disamina degli indicatori generali e specifici, previsti nella Parte II, Capo I, attuativi ed esplicativi delle disposizioni di cui all'art. 12, commi 10, 11 e 12 del d.lgs. n. 160 del 2006. Il giudizio attitudinale è formulato in maniera complessiva e unitaria, frutto della valutazione integrata e non meramente cumulativa degli indicatori. Nell'ambito di tale valutazione, tuttavia, la norma puntualizza che "*speciale rilievo*" è attribuito agli indicatori specifici, individuati negli articoli da 15 a 23 in relazione a ciascuna delle tipologie di Ufficio. Gli indicatori generali, di cui agli articoli da 7 a 13, sono utilizzati quali ulteriori elementi costitutivi del giudizio attitudinale. Le successive disposizioni contenute nel Capo II, dedicato alla valutazione comparativa, definiscono i criteri di valutazione per il conferimento delle singole tipologie di incarico.

L'Ufficio messo a concorso nella presente procedura è quello di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno.

L'articolo 29 del Testo Unico, sui criteri di valutazione per il conferimento della dirigenza di uffici giudicanti e requirenti di primo grado di grandi dimensioni, prevede che hanno speciale rilievo gli indicatori di cui all'articolo 18 e, nell'ambito di questi, in particolare, le esperienze direttive e semidirettive di cui alla lettera a) del medesimo articolo. La valutazione delle funzioni direttive e semidirettive, svolte e in atto, sempre ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. a), della Circolare, "*è effettuata con riferimento ai concreti*

*risultati ottenuti nella gestione dell'ufficio o del settore affidato al magistrato in valutazione, desunti dalla gestione dei flussi di lavoro e delle risorse, accertati in particolare sulla base dei documenti allegati ai progetti tabellari o organizzativi, dei pareri della commissione flussi, delle relazioni di cui all'articolo 37 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111 ed eventualmente dalle relazioni ispettive”.*

Ciò premesso, deve rilevarsi – su di un piano generale – che la preferenza accordata al dott. BORRELLI trova innanzitutto titolo, a norma del citato articolo 18, comma 1, lett. a), del testo unico, negli importanti risultati conseguiti nel pregresso svolgimento dell'incarico semidirettivo di Procuratore della Repubblica Aggiunto presso il Tribunale di Catanzaro e del successivo incarico di Procuratore della Repubblica Aggiunto presso il Tribunale di Napoli.

Si fa riferimento all'attività che il dott. BORRELLI ha svolto nella DDA, collaborando con il Procuratore della Repubblica, coordinando le indagini relative ai circondari di Paola, Lamezia Terme, Cosenza, Vibo Valentia e, nelle veste di Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Napoli, nelle indagini sulla criminalità organizzata campana che hanno consentito all'ufficio di raggiungere sempre ottimi risultati quali, ad esempio, la disgregazione del clan dei casalesi.

Il dott. BORRELLI ha coordinato anche il settore dei reati in materia di sicurezza urbana e delle cd. “fasce deboli”. E' stato segnalato, peraltro, che il dott. BORRELLI si è occupato nel suo percorso professionale di ogni forma di criminalità ordinaria e organizzata; di tipo comune e di tipo qualificato (*ndranghetista* e camorrista). Egli, dunque, vanta una conoscenza completa dei fenomeni criminali.

Vanno poi rimarcate le eccellenti capacità relazionali del magistrato, contemplate dall'art. 18, comma 1, lett. b) della Circolare. Nella sua esperienza semidirettiva, il dott. BORRELLI ha sempre valorizzato le attitudini dei magistrati e la gestione dei rapporti all'interno dell'Ufficio. In tale ottica, ha promosso la formazione di circuiti interni che rendessero sistematiche l'analisi delle criticità riscontrate e la condivisione delle soluzioni e dei risultati positivi conseguiti. Condivisione indispensabile ancor più alla luce del fatto che presso la Procura di Napoli si è trovato a gestire un numero di Sostituti procuratori che nel corso degli anni è oscillato tra i 10 e i 31.

La sua prevalenza rispetto agli altri interessati, inoltre, si fonda sulle competenze organizzative. In relazione allo svolgimento delle funzioni di Procuratore Aggiunto i risultati concreti ottenuti dal dott. BORRELLI possono dirsi eccellenti, in ragione della gestione dei

flussi di lavoro ed alla utilizzazione delle risorse. Ha realizzato il coordinamento dell'attività investigativa dei magistrati con la creazione di criteri di assegnazione dei procedimenti ai magistrati che contemperassero, a norma del progetto organizzativo, la necessità di fronteggiare le singole organizzazioni criminali presenti sul territorio con quella di garantire una equa distribuzione del lavoro.

Tra gli ultimi provvedimenti organizzativi in ordine di tempo meritano particolare menzione le circolari, predisposte direttamente, in materia di disciplina dell'udienza, di concerto con l'organo giudicante, in materia di servizio UDAS, previa interlocuzione con i VPO ed il personale amministrativo addetti a tale settore di lavoro.

Ha ricevuto numerose deleghe tra le quali meritano menzione: presso la Procura di Catanzaro la trattazione degli affari relativi alle intercettazioni anche preventive; la cura e vigilanza del servizio relativo alla Banca dati SIDDA/SIDNA; il funzionamento del Re.Ge. e del rilascio di certificazioni ex art. 335 c.p.p., di concerto con il procuratore della Repubblica. Presso la Procura di Napoli., invece, l'ufficio intercettazioni; l'ufficio informatica e Statistica; l'ufficio automezzi e misure di sicurezza per i magistrati; la promozione e gestione dei progetti di analisi ed innovazione organizzativa; la vigilanza generale sull'attività della banca dati; la cura dei servizi relativi alle attività della DDA in materia di nomina dei consulenti tecnici e interpreti e di liquidazione dei relativi compensi.

Vanno, infine, segnalate le notevoli competenze informatiche dimostrate dal dott. BORRELLI nell'arco dell'intera carriera, avendo svolto anche l'incarico di MAGRIF.

Di particolare rilievo, infine, sono le conoscenze ordinamentali del dott. BORRELLI, conseguite sia per le funzioni di Procuratore Aggiunto, sia per il fatto che è stato Ispettore Generale presso l'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia e in tale veste ha potuto acquisire ulteriori significative conoscenze in ordine al funzionamento degli uffici giudiziari e dei servizi di cancelleria.

Tanto premesso, all'esito della comparazione, sulla base di una valutazione sintetica e globale degli indicatori previsti dalla circolare, la prevalenza del dott. BORRELLI rispetto al dott. D'ALESSIO si fonda, innanzitutto, sulle sue esperienze nel lavoro giudiziario e sui risultati conseguiti dal proposto come Procuratore della Repubblica Aggiunto, prima della Procura della Repubblica di Catanzaro e successivamente di Napoli. Sono stati illustrati i rilevanti risultati conseguiti dal dott. BORRELLI già dal 1996 nell'azione contro la criminalità organizzata di tipo cammorristico essendo stato assegnato alla Direzione

Distrettuale Antimafia di Napoli dove, fin da subito, è stato impegnato in delicatissime indagini. E' stato applicato due volte presso la Direzione distrettuale antimafia di Salerno proprio in considerazione delle particolari conoscenze acquisite nel corso delle indagini sul clan Cesarano. Nel corso della sua esperienza quale Procuratore Aggiunto della Repubblica di Catanzaro designato alla Direzione Distrettuale Antimafia è stato delegato, tra l'altro, alla collaborazione con il Procuratore della Repubblica per il coordinamento concernente i reati ex art. 51/3-bis c.p.p. relativi alla cd. Area Tirrenica (comprendente i circondari di Cosenza, Paola, Lamezia Terme e Vibo Valentia).

Tra il febbraio 2011 e l'ottobre 2012, quale unico procuratore in servizio, ha coadiuvato il Procuratore della Repubblica nella gestione dell'intera D.D.A. Presso la Procura della Repubblica di Napoli, nella sua qualità di aggiunto, svolge funzioni di collaborazione con il Procuratore nel coordinamento e nella direzione della Direzione distrettuale antimafia (attualmente per l'Area 1 nonché per il circondario di Napoli Nord rientrante nell'Area 2; in precedenza e fino al 25.6.2018 per l'Area 2) e del Gruppo di lavoro costituito all'interno della DDA per le indagini in materia dei delitti di cui agli artt. 600, 601 e 602 c.p.

Sicché può ritenersi che egli abbia maturato una vasta ed approfondita conoscenza del fenomeno lavorando in DDA da circa 24 anni e negli ultimi dieci anni proprio nel medesimo territorio del posto messo a concorso. Territorio, come noto, contrassegnato dalla presenza di pericolose aggregazioni camorristiche, connotate da fluidità e rapida evoluzione dei contesti criminosi di riferimento, delle cui caratteristiche strutturali il dott. BORRELLI è profondo conoscitore vantando, pertanto, in questo ambito una conoscenza superiore rispetto a quella del dott. D'ALESSIO, il quale ha lasciato il territorio campano da circa sei anni e attualmente riveste un incarico direttivo in una Procura non distrettuale e di medie dimensioni, essendo composta da 1 Procuratore e soli 7 Sostituti.

Il dott. BORRELLI, invece, ha svolto gli incarichi semi-direttivi in Procure distrettuali. Attualmente, presso la Procura di Napoli, gestisce un numero di sostituti di gran lunga superiore rispetto a quelli gestiti dal dott. D'ALESSIO in quanto oscillano dai 10 ai 31. La Procura di Napoli, infatti, consta di 1 Procuratore, 9 Aggiunti e 97 Sostituti.

Anche sotto il profilo organizzativo l'esperienza maturata dal dott. BORRELLI appare prevalente rispetto a quella del dott. D'Alessio anche in considerazione, come detto, della diversa dimensione degli uffici di appartenenza. Si pensi alle numerose deleghe al coordinamento e alla vigilanza delle funzioni correlate dei servizi amministrativi. Superiori

appaiono le capacità relazionali del magistrato, manifestate nello svolgimento della funzione semi-direttiva, la capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e la gestione dei rapporti all'interno dell'Ufficio. In tale ottica, ha promosso la formazione di circuiti interni che rendessero sistematiche l'analisi delle criticità riscontrate e la condivisione delle soluzioni e dei risultati positivi conseguiti. Va, infine, segnalato che il dott. BORRELLI vanta anche una esperienza di fuori ruolo, notevoli competenze informatiche che pure contribuiscono a giustificare la prevalenza rispetto al dott. D'ALESSIO.

All'esito della comparazione, sulla base di una valutazione sintetica e globale degli indicatori previsti dalla circolare, deve dunque concludersi per la prevalenza del dott. BORRELLI.

Il profilo del dott. BORRELLI prevale anche su quello del dott. Nunzio **FRAGLIASSO**. Questi è stato Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Foggia senza alcuna specializzazione: Successivamente ha svolto le funzioni di Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Napoli, inizialmente senza specializzazione e successivamente quale componente della Sezione Reati contro la Pubblica Amministrazione; dal 2002 al 2010 è stato Sostituto Procuratore presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli. E' stato Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Napoli dal 2010 al 2018 occupandosi nel tempo dei reati in materia di infortuni sul lavoro, colpa professionale (in particolare, colpa medica) ed igiene degli alimenti; ha coordinato sezione competente in materia di esecuzioni penali; quella competente per gli affari civili; quella competente per i reati in materia edilizia, urbanistica, paesaggistica ed ambientale. E' stato delegato dal Procuratore della Repubblica per la cura delle relazioni con i sindacati del personale amministrativo della Procura di Napoli. Dal 25.6.2012 alla data odierna coordina l'ufficio demolizioni della Procura di Napoli, competente per le procedure RESA (esecuzione dell'ordine di demolizione di opere abusive e di riduzione in pristino dei luoghi disposto con le sentenze di condanna ai sensi dell'art. 31 co. 9 DPR 380/2001 e dell'art. 181 D.L.vo 42/2004). Nello svolgimento di tali attività di coordinamento ha sempre raggiunto risultati positivi sia in termini di diminuzione delle pendenze che di unanime apprezzamento in tutto l'ambiente giudiziario. Nel periodo in cui ha coordinato l'ufficio demolizioni, ad esempio, si è registrato un considerevole incremento delle stesse frutto di nuovo impulso ma soprattutto di una complessiva e radicale riorganizzazione dell'ufficio. In tempi recenti il dott. FRAGLIASSO si è occupato del coordinamento del Gruppo di lavoro intersezionale per i reati commessi in luoghi di custodia

o detenzione e comunque in danno di soggetti privati della libertà personale collaborando con il Procuratore alla redazione del primo protocollo d'intesa adottato dal Garante nazionale dei diritti delle persone detenute con un ufficio giudiziario (atto del 19.11.18), finalizzato al reciproco scambio di informazioni nella materia relativa alla tutela dei diritti fondamentali delle persone private della libertà personale e alla concertazione di iniziative di interesse comune. Ha coordinato l'Ufficio Notizie di reato ed affari urgenti che costituisce un'articolazione nevralgica della Procura della Repubblica di Napoli, in quanto è preposto alla trattazione di tutti gli affari urgenti, quali arresti in flagranza di reato, fermi di polizia giudiziaria, decessi, sequestri probatori e preventivi effettuati d'iniziativa dalla polizia giudiziaria, all'adozione dei consequenziali adempimenti (richiesta di convalida, richiesta al GIP di adozione dei provvedimenti cautelari personali e reali, giudizi per direttissima, autopsie ed ispezioni cadaveriche), e alla prima delibazione delle notizie di reato, alla loro qualificazione giuridica, alla iscrizione e all'assegnazione delle stesse, attività dalle quali dipende il rispetto delle norme sui termini per la conclusione delle indagini preliminari, sulla durata del procedimento e in definitiva sul giusto processo. Ha coordinato anche l'Ufficio sportello il quale è invece preposto al rilascio delle informazioni di cui all'art. 335 c.p.p. e più in generale al rilascio delle informazioni suscettibili di comunicazione ai difensori, agli organi di polizia giudiziaria, alle persone sottoposte ad indagini, alle persone offese dai reati, ai terzi.

I provvedimenti organizzativi adottati dal dott. FRAGLIASSO, quale coordinatore dei due uffici su indicati, d'intesa con il Procuratore della Repubblica, sono stati finalizzati, da un lato, a semplificare e snellire le procedure di comunicazione dei dati ostensibili all'utenza e, dall'altro, ad assicurare la correttezza e la celerità delle iscrizioni delle notizie di reato e delle relative assegnazioni ai magistrati dell'Ufficio.

In tutti i pareri viene dato atto della grande capacità di collaborazione e di cooperazione del dr. FRAGLIASSO con il Procuratore Capo, con gli altri procuratori aggiunti, con il dirigente amministrativo ai fini di indirizzo generale dei progetti organizzativi di competenza di quest'ultimo e della coerente organizzazione dei servizi amministrativi correlati alle sezioni investigative e alle articolazioni amministrative dell'ufficio cui egli è preposto, con le diverse forze di polizia giudiziaria aventi specifica competenza nelle materie trattate dalle sezioni dallo stesso coordinate.

Dal 2014 al 2018 ha ricoperto il ruolo di vicario del Procuratore Capo. Ha avuto nel corso degli anni le seguenti deleghe: cura del servizio relativo alle spese di giustizia della

Procura di Napoli; cura del settore dei consulenti tecnici e degli interpreti della Procura di Napoli e per la tenuta dell'elenco dei consulenti tecnici e degli interpreti di detta Procura; cura dell'Ufficio del contenzioso legale. E' stato componente del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Napoli nel biennio 1992-1993 e componente della Commissione uditori in seno a tale organi, ricevendo elogio da parte del Presidente della Corte di Appello di Napoli per il lavoro svolto in tale funzione.

I profili dei dottori FRAGLIASSO e BORRELLI appaiono per molto versi sovrapponibili, avendo entrambi svolto funzioni requirenti semidirettive e maturato una notevole esperienza presso gli uffici requirenti napoletani.

La preferenza accordata al dott. BORRELLI trova fondamento innanzitutto nelle pregresse esperienze maturate proprio nel territorio salernitano, essendo stato applicato in due occasioni presso la DDA, occasioni lavorative che gli hanno consentito di acquisire una conoscenza approfondita del territorio e della criminalità locale. A ciò si aggiunga che il dott. BORRELLI vanta una più completa esperienza lavorativa, avendo svolto attività di Procuratore aggiunto anche in un'altra Procura distrettuale, e manifestando anche in tale sede le eccellenti capacità investigative, organizzative e relazionali. Il dott. BORRELLI, inoltre, ha coordinato per lungo tempo la DDA, per un periodo di circa sette mesi, ha addirittura coordinato l'intera Direzione distrettuale antimafia, composta da 31 sostituti ovvero da un numero superiore di sostituti rispetto a quello presente nell'organico dell'intera Procura di Salerno.

Tali esperienze di coordinamento della DDA, che mancano nel profilo del dott. FRAGLIASSO, appaiono rilevanti nel momento in cui si valutano gli aspiranti ad un incarico direttivo di un Ufficio distrettuale requirente, nel quale molteplici sono i contatti e le interferenze tra criminalità comune ed organizzata. Le descritte attitudini del dott. BORRELLI lasciano effettuare un giudizio prognostico positivo delle sue capacità di gestione dei processi e di coordinamento di unità di lavoro complesse avendo maturato un bagaglio di esperienze, specie nel coordinamento della DDA, che il dott. FRAGLIASSO, il quale ha coordinato solo sezioni ordinarie, non possiede o non possiede in maniera equivalente.

Va, infine, segnalato che il dott. BORRELLI vanta anche un'esperienza di fuori ruolo, notevoli competenze informatiche che pure contribuiscono a giustificare la prevalenza rispetto al dott. FRAGLIASSO.



Il profilo del dott. BORRELLI prevale anche su quello del dott. Domenico **AIROMA**. Questi è stato Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Avellino dal 12/03/1990 successivamente è stato Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli e poi, per circa sei anni, intervallati da due incarichi fuori ruolo come Consulente presso la Commissione Parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e attività connesse, ha svolto funzioni giudicanti presso il Tribunale di Napoli. Dal 2009 è stato prima Procuratore della Repubblica Aggiunto presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza poi Procuratore della Repubblica Aggiunto presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord. Durante la permanenza presso la Procura della Repubblica di Avellino, il dott. Airoma si è occupato di edilizia ed urbanistica, di inquinamento idrico ed atmosferico, di criminalità economica ed amministrativa. In particolare, in detto periodo, ha istruito i procedimenti relativi alle violazioni della normativa in materia di appalti pubblici, avviando utili collegamenti investigativi con altre autorità giudiziarie impegnate in indagini analoghe (in particolare con la sezione competente per i reati di criminalità organizzata della Procura della Repubblica di Napoli).

E' stato, inoltre, applicato dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino nel processo Bevilacqua Clorinda ed altri, oggetto di avocazione da parte del citato superiore ufficio. Alla Procura della Repubblica di Napoli è stato assegnato, dapprima, alla Sezione competente per i reati dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione, e, quindi, dal 1998, alla Direzione Distrettuale Antimafia. Presso il Tribunale di Napoli ha svolto le funzioni, dapprima, di Giudice per le indagini preliminari, e, successivamente, quelle di Presidente del Collegio, quale giudice anziano, nell'ambito di sezione penale specializzata, fra l'altro, per i reati in materia di criminalità organizzata. Presso la Procura della Repubblica di Napoli Nord ha coordinato le sezioni specializzate in tema di criminalità economica, di ambiente e territorio, nonché (unitamente al Procuratore) la sezione competente per i reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione ed i gruppi di lavoro concernenti la colpa medica ed il cosiddetto "caporalato". E', inoltre, vicario del Procuratore.

All'esito della comparazione, sulla base di una valutazione sintetica e globale degli indicatori previsti dalla circolare, la prevalenza del dott. BORRELLI si fonda, innanzi tutto, sulle sue esperienze nel lavoro giudiziario e sui risultati conseguiti come Procuratore della

Repubblica Aggiunto di Catanzaro e di Napoli. Sono stati illustrati i rilevanti risultati fin dal 1996 conseguiti dall'interessato nell'azione contro le associazioni malavitose campane e calabresi sicché può ritenersi che egli vanta delle indagini in questo ambito una conoscenza superiore rispetto a quella del dott. Airoma. Sono stati illustrati i rilevanti risultati conseguiti dall'interessato già dal 1996 nell'azione contro la criminalità organizzata di tipo cammorristico essendo stato assegnato alla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli dove, fin da subito, è stato impegnato in delicatissime indagini. E' stato applicato due volte presso la Direzione distrettuale antimafia di Salerno proprio in considerazione delle particolari conoscenze acquisite nel corso delle indagini sul clan Cesarano. Nel corso della sua esperienza quale Procuratore Aggiunto della Repubblica di Catanzaro designato alla Direzione Distrettuale Antimafia è stato delegato, tra l'altro, alla collaborazione con il Procuratore della Repubblica per il coordinamento concernente i reati ex art. 51/3-bis c.p.p. relativi alla cd. Area Tirrenica (comprendente i circondari di Cosenza, Paola, Lamezia Terme e Vibo Valentia). Tra il febbraio 2011 e il 30.10.2012, quale unico procuratore in servizio, ha coadiuvato il Procuratore della Repubblica nella gestione dell'intera D.D.A. Presso la Procura della Repubblica di Napoli, nella sua qualità di aggiunto, svolge funzioni di collaborazione con il Procuratore nel coordinamento e nella direzione della Direzione distrettuale antimafia (attualmente per l'Area 1 nonché per il circondario di Napoli Nord rientrante nell'Area 2; in precedenza e fino al 25.6.2018 per l'Area 2) e del Gruppo di lavoro costituito all'interno della DDA per le indagini in materia dei delitti di cui agli artt. 600, 601 e 602 c.p. Sicché può ritenersi che egli abbia maturato una vasta ed approfondita conoscenza del fenomeno lavorando in DDA da circa 24 anni e negli ultimi dieci anni proprio nel medesimo territorio del posto messo a concorso. Territorio, come noto, contrassegnato dalla presenza di pericolose aggregazioni camorristiche, connotate da fluidità e rapida evoluzione dei contesti criminosi di riferimento, delle cui caratteristiche strutturali il dott. BORRELLI è profondo conoscitore vantando, pertanto, in questo ambito una conoscenza superiore rispetto a quella del dott. Airoma, il quale non ha la medesima esperienza in DDA e attualmente riveste un incarico direttivo in una una Procura di medie dimensioni, laddove il dott. BORRELLI, pur svolgendo un incarico semi-direttivo, si trova a gestire un numero superiore di sostituti. La procura di Napoli, infatti, consta di 1 Procuratore, 9 Aggiunti e 97 Sostituti.

Anche sotto il profilo organizzativo l'esperienza maturata dal dott. BORRELLI appare prevalente rispetto a quella del dott. Airoma anche in considerazione, come detto, della

diversa dimensione degli uffici di appartenenza. Si pensi alle numerose deleghe al coordinamento e alla vigilanza delle funzioni correlate dei servizi amministrativi. Superiori appaiono le capacità relazionali del magistrato, manifestate nello svolgimento della funzione semi-direttiva, la capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e la gestione dei rapporti all'interno dell'Ufficio. In tale ottica, ha promosso la formazione di circuiti interni che rendessero sistematiche l'analisi delle criticità riscontrate e la condivisione delle soluzioni e dei risultati positivi conseguiti. Va, infine, segnalato che il dott. BORRELLI vanta anche una esperienza di fuori ruolo, notevoli competenze informatiche che pure contribuiscono a giustificare la prevalenza rispetto al dott. AIROMA.

All'esito della comparazione, sulla base di una valutazione sintetica e globale degli indicatori previsti dalla circolare, deve dunque concludersi per la prevalenza del dott. BORRELLI.

Deve quindi ritenersi che il dott. BORRELLI sia il candidato più idoneo a ricoprire il posto in esame.

Tanto premesso, la Commissione, preso atto di quanto sopra, delibera di sottoporre al Plenum le suddette conclusioni, assunte all'unanimità, e quindi

#### PROPONE

la nomina a **Procuratore della Repubblica di Salerno**, a sua domanda, del dott. **Giuseppe BORRELLI**, magistrato di VII valutazione di professionalità, attualmente Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Napoli, previo conferimento delle funzioni direttive requirenti di primo grado.



*Il Ministro della Giustizia*

Prot. n. 37/7/71-2019

Roma,



AL CONSIGLIO SUPERIORE  
DELLA MAGISTRATURA  
Commissione per il conferimento  
degli Uffici direttivi  
R O M A

Con riferimento alla proposta di codesta Commissione per il conferimento dell'Ufficio direttivo requirente di primo grado di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, do il mio concerto a favore del magistrato, indicato all'unanimità, dott. Giuseppe BORRELLI.

3 OTT 2019

Alfonso Bonafede

**PRATICHE DI NUOVA ISCRIZIONE****CONFERIMENTO UFFICI DIRETTIVI**

1.- Fasc. n. 41/CO/2018.

Conferimento dell'ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di ROMA - vac. 05/11/2018 - dott.ssa Amalia SETTINERI - pubblicato con telefax n. 16954 del 18/10/2018.

La Commissione, di concerto con il Ministro della Giustizia, con quattro voti in favore del dott. Giuseppe Spadaro e due voti in favore della dott.ssa Giuseppina Latella, propone al Plenum di deliberare:

**Proposta A:** la nomina a Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma, a sua domanda, del dott. Giuseppe SPADARO, attualmente Presidente del Tribunale per i minorenni di Bologna, magistrato alla VII valutazione di professionalità, previo conferimento delle funzioni direttive requirenti di primo grado.

**Proposta B:** la nomina a Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma, a sua domanda, della dott.ssa Giuseppina LATELLA, magistrato di settima valutazione di professionalità, attualmente Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria.

Proposta A – in favore del dott. Giuseppe SPADARO (votanti i consiglieri Gigliotti, Miccichè, Basile, Davigo). Relatore: cons. GIGLIOTTI

***Conferimento dell'Ufficio direttivo di  
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma  
(magistrato uscente dott.ssa Amalia Settineri, vacanza del 5.11.2018)***

**1. Premessa.**

Il relatore, Cons. Fulvio GIGLIOTTI, riferisce che hanno presentato domanda per la copertura del posto suindicato i seguenti magistrati:

**Maria MONTELEONE, Simonetta MATONE, Giuseppina LATELLA, Maria Francesca PRICOCO, Giuseppe SPADARO, Emilia DE BELLIS, Vittorio PILLA, Anna DI STASIO**

Rileva preliminarmente che:

- la dott.ssa Monteleone non garantisce i quattro anni previsti dall'art. 35 del Dlgs. n. 160/2006;
- la dott.ssa Matone non è legittimata rispetto alla vacanza, avendo preso servizio alla Procura generale presso la Corte d'Appello di Roma in data 14.4.2015.

**2. Il percorso professionale dei candidati.**

Ciò premesso, illustra quindi il percorso professionale dei candidati – individuati ai sensi della circolare Consiliare P-14858-2015 del 28 luglio 2015, recante il nuovo Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria (TU) – secondo l'ordine di anzianità nel ruolo:

**2.1 dott.ssa Giuseppina LATELLA**

Nominata con DM 30.4.1986, è stata dal 2.12.1987 giudice al Tribunale di Palmi; dal 20.9.1990 giudice al Tribunale di Reggio Calabria; dall'1.12.1995 sostituto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria; dal 4.12.2000 consigliere alla Corte Appello di Reggio Calabria; dal 7.10.2008 Procuratore della Repubblica presso il

Tribunale per i Minorenni di Messina; è dal 26.5.2014 Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria;

### **2.2. dott.ssa Maria Francesca PRICOCO**

Nominata con DM 08.06.87, è stata dal 07.04.89 giudice al Tribunale di Vigevano; dal 13.02.90 giudice al Tribunale per i minorenni di Catania; è dal 14.11.2011 Presidente del Tribunale per i minorenni di Catania;

### **2.3. dott. Giuseppe SPADARO**

Nominato con DM 1.8.1991, è stato dal 16.9.92 pretore a Catanzaro; dal 6.11.1998 giudice al Tribunale per i minorenni di Catanzaro; dal 06.07.07 Presidente di Sezione al Tribunale di Lamezia Terme; è dal 16.9.2013 Presidente del Tribunale per i minorenni di Bologna;

### **2.4. dott.ssa Emilia DE BELLIS**

Nominata con DM 23.6.1993, è stata dal 11.10.1994 giudice al Tribunale di Marsala; dal 24.6.1999 fuori ruolo al Ministero della Giustizia; è dal 7.4.2014 sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma;

### **2.5. dott. Vittorio PILLA**

Nominato con DM 8.7.1994, è stato dal 5.12.1995 sostituto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Campobasso; dal 29.10.2001 sostituto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Milano; dal 29.07.2010 sostituto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rieti; è dal 9.4.2014 sostituto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma;

### **2.6. dott.ssa Anna DI STASIO**

Nominata con DM 23.12.1997, è stata dal 30.9.1999 sostituto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto; è dal 13.4.2005 sostituto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma.

**3. Il nuovo Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria. I criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali. I parametri del merito e delle attitudini: gli indicatori generali e specifici. Il giudizio comparativo.**

Occorre in primo luogo rilevare che la normativa consiliare applicabile al concorso in esame, pubblicato in data 18.10.2018, è quella contenuta nella circolare del C.S.M. P-14858-2015 del 28 luglio 2015, recante il nuovo Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria.

Il Testo Unico individua, nella Parte I, dettata con riferimento ai “Principi generali”, le precondizioni per il conferimento di tutti gli incarichi dirigenziali (indipendenza, imparzialità ed equilibrio) e i parametri generali ai quali deve ispirarsi la scelta da parte dell’Organo di governo autonomo.

I parametri generali sono costituiti dal “merito” e dalle “attitudini”, i quali, “*in una valutazione integrata, confluiscono in un giudizio complessivo e unitario*” (art. 2, comma 1, T.U.).

Mentre il profilo del merito investe la verifica dell’attività giudiziaria svolta e ha lo scopo di ricostruire in maniera completa la figura professionale del magistrato (cfr. art. 4, comma 1, T.U.), per quanto attiene alle attitudini, la nuova normativa affianca agli indicatori generali, disciplinati nella Sezione I della Parte II, gli indicatori specifici, ai quali è dedicata la Sezione II.

Gli indicatori generali (artt. 7-13) sono costituiti da esperienze, *in primis* giudiziarie ma anche maturate al di fuori della giurisdizione, che hanno consentito al magistrato di sviluppare competenze organizzative, abilità direttive, anche in chiave prognostica, e conoscenze ordinamentali.

Rispetto a tali indicatori, fondamentale rilevanza assume la previsione di cui all’art. 7 (*Funzioni direttive e semidirettive in atto o pregresse*) con la quale viene introdotto il principio per cui ciò che rileva non è il formale possesso della carica direttiva o semidirettiva quanto, piuttosto, i risultati conseguiti.

Gli indicatori specifici (artt. 15-23) si differenziano, invece, in ragione della tipologia degli uffici messi a concorso, individuando, per ogni tipologia di incarico, le esperienze giudiziarie che siano espressione di una particolare idoneità a ricoprire quelle funzioni, pur non potendo ad esse attribuirsi una valenza tale da comportare l’automatica prevalenza del candidato che le abbia maturate rispetto all’aspirante che, invece, non possa annoverarle nel proprio percorso curricolare.



Il Capo II fissa i criteri per la valutazione comparativa dei candidati, allo scopo di individuare il miglior candidato da proporre all'ufficio.

Come detto, il giudizio deve essere complessivo e unitario sull'intero profilo professionale del magistrato.

Quanto al profilo attitudinale, il giudizio comparativo attribuisce "*speciale rilievo*" alla valutazione degli indicatori specifici in relazione a ciascuna delle tipologie di ufficio, fermo restando che gli indicatori generali devono essere sempre valutati quali elementi costitutivi del giudizio comparativo.

Gli indicati parametri di giudizio, peraltro, vanno applicati non in astratto ma in concreto, e cioè finalizzando il giudizio finale all'individuazione non tanto del magistrato che vanta il maggior numero di titoli in assoluto quanto piuttosto di quello che in chiave prognostica risulti il più idoneo ad operare nel contesto – funzionale e ove occorra ambientale – che caratterizza l'incarico direttivo da conferire (cfr. Cons. St., 11.02.2016, n. 597).

Nella specie, l'ufficio specializzato della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma consta di una pianta organica costituita, oltre che dal procuratore, da sette sostituti.

L'art. 19 del T.U., riguardo agli "*Indicatori specifici per gli Uffici direttivi giudicanti e requirenti specializzati*", stabilisce che costituiscono indicatori specifici di attitudine direttiva per il conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti negli uffici specializzati nei settori dei Minorenni:

a) "*la professionalità ed esperienza specifica acquisite nel relativo settore, desunte concretamente dalla qualità dell'attività giudiziaria svolta e dalla durata dell'esperienza di almeno quattro anni negli ultimi quindici*";

b) "*le pregresse o attuali esperienze direttive nel medesimo settore di specializzazione, valutate in base agli elementi di cui all'art. 7, tenendo conto anche della loro durata quale requisito di validazione, le esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici di cui all'art. 9*".

Come già detto, il possesso di tali indicatori non costituisce condizione imprescindibile per la nomina; né, in ogni caso, un elemento in grado di assegnare al candidato, nel giudizio comparativo, automatica prevalenza rispetto ai candidati che ne siano privi.

Nondimeno, non v'è alcun dubbio circa il fatto che la presenza degli indicatori specifici consente di configurare, in capo al candidato che possa annoverarli nel suo profilo

professionale, una particolare idoneità a ricoprire il posto messo a concorso, fondata sul rilievo della capacità che, sul piano prognostico, viene a connotare tali elementi per ciò che riguarda la individuazione del migliore candidato selezionabile, siccome riferibili a pregresse esperienze professionali, dello stesso tipo o comunque omologhe rispetto a quella di cui alla relativa procedura.

Tanto considerato, osserva il relatore che, esaminati approfonditamente i fascicoli personali degli aspiranti e la documentazione depositata nel presente concorso, il dott. Giuseppe SPADARO risulta senza dubbio il magistrato più idoneo, per attitudini e merito, al conferimento dell'ufficio messo a concorso.

### **3.1 Parametro del “merito”.**

Il parere attitudinale specifico formulato in data 25.2.2019 da parte del Consiglio giudiziario presso la Corte d'Appello di Bologna è altamente positivo, al pari di tutti i pareri espressi nel corso della carriera, e tratteggia un profilo professionale particolarmente completo, caratterizzato non solo da una sicura specializzazione nel settore minorile, ma anche dalla trattazione di altri ambiti della giurisdizione. Anche il parere formulato in data 5.10.2015 per l'ultima valutazione di professionalità, la VI, è lusinghiero in ordine a tutti i parametri.

Nominato con DM 1° agosto 1991, all'esito del tirocinio ha prestato servizio dal settembre 1992 al novembre 1998 nel settore penale dibattimentale della Pretura Circondariale di Catanzaro.

Successivamente, è stato trasferito, a domanda, al Tribunale per i minorenni di Catanzaro, dove ha svolto le funzioni di GIP/GUP e di giudice delegato agli allontanamenti dal nucleo familiare e ai collocamenti in strutture comunitarie di minori a condotta irregolare.

Dal luglio 2007 è stato Presidente di Sezione Penale presso il Tribunale di Lamezia Terme.

Va evidenziato come sia quale Pretore e che come Presidente di Sezione Penale del Tribunale di Lamezia Terme ha presieduto il collegio penale, portando a termine alcuni dei più importanti e impegnativi procedimenti nei confronti delle organizzazioni malavitose locali.

Tutti i Dirigenti degli Uffici in cui ha prestato servizio hanno sempre apprezzato l'attività svolta, come risulta attestato da tre note di elogio (relativamente ai periodi trascorsi

presso la Pretura di Catanzaro, il Tribunale per i Minorenni della stessa città e il Tribunale di Lamezia Terme).

Dal settembre 2013 è Presidente del Tribunale per i minorenni di Bologna, incarico confermato all'esito del quadriennio.

Anche nel periodo in cui è stato Presidente del Tribunale per i Minorenni di Bologna ha svolto funzioni giurisdizionali tanto nel settore civile che in quello penale, con lusinghieri risultati quantitativi e qualitativi. Nel rapporto informativo per la VI valutazione di professionalità la sua preparazione giuridica è stata definita corposa e raffinata, di natura sia civilistica sia penalistica.

Sotto il profilo quantitativo, nel periodo in cui ha rivestito funzioni direttive, ha definito 3.960 procedimenti civili, redigendo personalmente i relativi provvedimenti, e scritto le motivazioni di 2.810 sentenze (in qualità di GIP/GUP) e di oltre 2.000 sentenze collegiali penali. Va rilevato che nel rapporto redatto per la VI valutazione di professionalità si sottolinea che ha scelto di motivare personalmente tutte le decisioni del collegio penale per non aggravare il carico di lavoro degli altri componenti.

Tale consistente produttività si comprende alla luce del fatto che sin dal momento del suo insediamento, si occupa nel settore civile, di tutti i procedimenti in materia di: valutazione dell'idoneità in materia di adozioni nazionali ed internazionali; affidi preadottivi e dichiarazioni di adozione relativamente ai minori non riconosciuti; abbinamento a idonea coppia genitoriale ai sensi della L. n. 184 del 1983; articolo 25 RDL. n. 1404/1934; sottrazione internazionale di minorenni; nomina di tutori dei minori stranieri non accompagnati; accesso alle origini da parte di adulti adottati.

Nel settore penale, inoltre, tratta tutti i procedimenti di competenza collegiale, nonché tutti i procedimenti di competenza del giudice per le indagini preliminari ai sensi dell'articolo 27 L n. 448 del 1988 iscritti anteriormente all'anno 2013.

Infine, si occupa di tutte le opposizioni alle liquidazioni di ausiliari del giudice o di difensori d'ufficio.

Va dato conto di come tale attività richiede la celebrazione di tre udienze settimanali e supera ampiamente il 50 % di competenza del dirigente e testimonia un "vero e proprio amore della funzione", come già indicato nel richiamato parere dell'ottobre 2015.

Il dott. Spadaro peraltro coniuga alla consistente produttività un'elevata qualità dei provvedimenti, che, come evidenzia il Presidente della Corte d'Appello nel suo rapporto, è

rilevante anche con riferimento ai ruoli direttivi richiesti perché conferma le capacità professionali che si estrinsecano nell'attività più propriamente giurisdizionale del magistrato, i cui provvedimenti sono stati altresì pubblicati su riviste giuridiche. Tale dato è ancor più rimarchevole se si considera che egli si cimenta con branche eterogenee del diritto, dimostrando una preparazione eclettica.

I dati statistici evidenziano un'assai elevata produttività del dott. Spadaro, sia in termini assoluti, sia all'interno dell'Ufficio, in aggiunta all'impegno profuso come dirigente, per il quale non ha mai usufruito dell'esonero del 50 % normativamente previsto; in particolare, va sottolineato il numero di sentenze dibattimentali collegiali redatte dal candidato, che risulta pari a circa il doppio della media del Tribunale per i Minorenni di Bologna nel periodo 2016 - 2018. Nel parere si sottolinea come l'elevata produttività costituisce un tratto che ha caratterizzato l'intera carriera. Basti ricordare che nel suo primo incarico a Catanzaro, come evidenziato nel parere, *“negli anni 1996/1997 – secondo fonti ministeriali – è stato il pretore penale più produttivo d'Italia (oltre 1.000 sentenze depositate in un anno)”*, tanto che ha azzerato l'Ufficio GIP/GUP.

A dimostrazione dell'elevata professionalità, va ricordato come il dott. Spadaro è stato relatore in occasione di diversi convegni. E' autore di numerosi saggi e di due monografie *“L'interesse del minore nella mediazione familiare”*, collana di Diritto Privato a cura del Prof. Paolo Cendon e *“Unioni civili e convivente: tutte le novità”*, entrambe edita da Giuffrè, che gli ha anche conferito l'incarico di referente scientifico del portale di diritto di famiglia *“Il Familiarista”*.

Inoltre è componente del consiglio direttivo Associazione Italiana Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia e in tale veste ha organizzato il convegno nazionale intitolato *“Movimento di popoli. Migrazioni, identità e tutele per i minori stranieri”*, svoltosi a Bologna il 5 e il 6 ottobre 2018, ed è stato altresì relatore in materia di violenza assistita intrafamiliare nel convegno *“Violenza di genere”*, organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura e tenutosi dal 12 al 13 aprile 2018 (la relazione è stata peraltro inserita nel fascicolo personale del candidato e pubblicata su una rivista giuridica telematica).

Infine, va rilevato come, proprio in considerazione della specifica competenza acquisita in materia minorile, gli è stato affidato dal Consiglio, unitamente ad altri due magistrati, nella seduta del 5 luglio 2017 l'incarico presso la Sesta Commissione, ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del regolamento di amministrazione e contabilità, al fine di elaborare *“una*

*risoluzione in materia minorile ed in particolare in ordine all'affidamento a terzi di famiglie legate alla criminalità*”, segno della caratura professionale del candidato e della specifica esperienza maturata nel settore in cui si colloca l'Ufficio che chiede di dirigere. A tal proposito, peraltro, va tenuto conto della nota di elogio del Ministero della Giustizia per l'attività svolta in materia di mediazione familiare nel corso delle delicatissime procedure di sottrazione internazionale di minorenni ai sensi della Convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980.

### **3.2 Parametro delle “attitudini”.**

Il percorso professionale del dott. Spadaro (valutato alla luce degli indicatori di cui agli artt. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 19) si caratterizza per la presenza di indicatori attitudinali, sia generali che specifici, particolarmente significativi.

In particolare, considerato che viene in rilievo l'Ufficio specializzato di Procuratore presso il Tribunale per i minorenni di Roma, il dott. Spadaro ha acquisito una consolidata esperienza nel settore minorile, atteso ha svolto funzioni minorili a Catanzaro dal 1998 al 2007 e dal 2013 svolge funzioni direttive giudicanti minorili a Bologna, e quindi vanta circa nove anni di funzioni minorili negli ultimi quindici anni, ben superiori ai quattro anni previsti dall'indicatore specifico di cui all'art. 19 lettera a) TU. A questo va aggiunto, in relazione alla specializzazione nel settore minorile, lo svolgimento precedentemente agli ultimi quindici anni di funzioni minorili per circa ulteriori cinque anni, che rileva quale indicatore generale ai sensi dell'art. 8 TU. Nel parametro del merito si è dato ampiamente conto di come il dott. Spadaro è sempre riuscito a coniugare una elevata qualità dei provvedimenti con oltremodo lusinghieri risultati quantitativi, peraltro anche durante il periodo di esercizio delle funzioni direttive. Pare d'altronde sufficiente richiamare il parere relativo alla VI valutazione di professionalità nel quale si sottolinea come *“le capacità organizzative del dott. Spadaro siano di livello pari a quelle derivanti dalle sue conoscenze giuridiche”*, valutazione che è ampiamente confermata dalla capacità di gestire un ruolo variegato e consistente, con il deposito peraltro tutte le motivazioni nei termini previsti.

Di particolare pregnanza sono poi gli indicatori specifici di cui all'art. 19 lettera b) TU, atteso che dal settembre 2013 è Presidente del Tribunale per i minorenni di Bologna.

Va innanzitutto precisato che il Tribunale per i minorenni di Bologna consta di una pianta organica costituita, oltre al Presidente, da sei magistrati e trentasei giudici onorari e

pertanto il dott. Spadaro si è confrontato con un'organizzazione sovrapponibile per dimensioni a quella dell'Ufficio oggetto della presente procedura per complessità.

Nel parere attitudinale si sottolinea come nell'esercizio delle funzioni direttive ha dovuto affrontare in maniera organica le plurime criticità organizzative che hanno caratterizzato l'attività del Tribunale per i Minorenni felsineo negli anni precedenti al suo insediamento.

Nel rapporto del Dirigente viene espresso un giudizio altamente positivo sull'attività direttiva svolta, anche considerato che il Tribunale per i Minorenni del capoluogo emiliano è tra quelli in maggiore sofferenza nell'ambito distrettuale e anche nel novero dei Tribunali per i Minorenni a livello nazionale, a causa delle carenze di organico dei magistrati (peraltro fisiologicamente insufficiente) e del personale amministrativo. D'altronde questa situazione di grave difficoltà è stata attestata anche dal capo ispettore ministeriale, che ha valutato encomiabile la produttività dell'Ufficio diretto dal dott. Spadaro e ha ritenuto che le sopra citate carenze fossero sopperite dall'impegno, dalla competenza e dalla spiccata capacità gestionale dell'aspirante, autore di progetti tabellari di sicura efficacia, come emerge dal raffronto tra i dati raccolti e quelli risalenti al 2011. Nel suo rapporto, il Presidente della Corte d'Appello di Bologna precisa a tal proposito che *“il calcolo del numero di abitanti per ciascun giudice (cosiddetto “bacino di utenza”; 630.000 abitanti per ciascun giudice) colloca la dotazione organica di questo Ufficio tra le più basse dell'intera nazione, se non al più basso”*. Peraltro, sempre la relazione ispettiva dà altresì atto che *“il Presidente ha offerto una costante collaborazione, dimostrando una completa conoscenza di tutte le principali problematiche dell'Ufficio”*.

L'aumento della produttività del Tribunale per i Minorenni nel periodo in cui è stato diretto dal dott. Spadaro può d'altronde essere apprezzata appieno laddove si tenga conto che nella relazione sullo stato della Giustizia nel Distretto, redatta in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2017, il Capo di Corte ha evidenziato che i risultati conseguiti erano ancor più apprezzabili *“per l'esiguo numero dell'organico e per la scopertura del 45 % del personale amministrativo, soprattutto tenuto conto del bacino di utenza del tutto sproporzionato anche per la presenza in Regione di una percentuale di cittadini stranieri più elevata rispetto ad altre realtà — con le loro intuibili difficoltà di adattamento —, che implica altrettante ricadute pregiudizievoli, le quali si riverberano a vario titolo sulle problematiche*

*già ardue della delicatissima materia minorile anche perla presenza di un numero sempre maggiore di minori stranieri.”*

Dall'anno 2014 sino all'anno 2016 la produttività dell'Ufficio è arrivata complessivamente quasi a triplicarsi nel settore civile (da 5.140 definizioni del triennio antecedente a 13.585 - 4.837 nel 2014, 4.678 nel 2015 e 4.072 nel 2016) e ad aumentare in misura pari circa al 150 % nel settore penale (da 504 definizioni del triennio antecedente a 1.231 - 379 nel 2014, 391 nel 2015 e 461 nel 2016), malgrado la scopertura pressoché costante di una unità su sei magistrati. Nel parere si evidenzia, richiamando l'autorelazione, come tale incremento va ascritto all'encomiabile impegno profuso dai magistrati in servizio presso l'Ufficio e dal personale amministrativo che li ha coadiuvati, nonché allo spinto collaborativo dimostrato dal ceto forense, ma rilevando come condivisibilmente il Presidente della Corte vi ravvisa anche un *“sicuro sintomo di capacità organizzativa in chi dirige il Tribunale, che, malgrado la situazione di grande sofferenza per l'organico e per le sopravvenienze — queste ultime in nessun modo calate, come accaduto in altre realtà -, ha cooperato organizzativamente al consentimento di un indice di smaltimento che è tra i migliori in Italia”*.

L'eccellente indice di smaltimento complessivo dell'Ufficio è stato peraltro evidenziato anche nel *“Parere sulla proposta di rideterminazione delle piante organiche dei Tribunali per i Minorenni trasmessa dal Ministero della Giustizia in data 4 maggio 2017”*. Come rileva il Capo di Corte nel suo rapporto *“il Tribunale peri Minorenni di Bologna si attesta nei relativi grafici tra gli uffici più virtuosi, se non addirittura al primo posto, con riguardo alla diminuzione delle pendenze quale effetto della maggiore laboriosità dei giudici piuttosto che della diminuzione delle sopravvenienze che nel Distretto di Bologna, purtroppo, a differenza di altri, non si è registrata anche nel settore minorili”*.

Si tratta di profili che appaiono particolarmente significativi nella dovuta valutazione dei risultati dell'attività direttiva svolta ai sensi dell'art. 7 lettera a) TU.

Tali risultati sono stati raggiunti attraverso l'adozione di criteri organizzativi condivisi con i colleghi che prestano servizio nell'Ufficio da lui diretto, in particolare:

a) attuazione del principio generale dell'assegnazione secondo criteri predeterminati e astratti, anche per ciò che concerne i giudici onorari con i relativi sistemi di sostituzione, in modo da garantire la predeterminazione del giudice e per *“valorizzare la diversificata formazione professionale”*, con la costituzione di appositi gruppi di lavoro (per i vari ambiti

concernenti adolescenti, adozioni, attività civile, rogatorie, dibattimento penale, Giudice per l'Udienza Preliminare, riesame). Ciò ha consentito anche di ottimizzare la specializzazione del Tribunale per i Minorenni, regolarizzando il contributo della componente onoraria;

b) precostituzione di tutti i collegi civili, penali, di sorveglianza e del riesame, calendarizzando le camere di consiglio nel settore civile ed i collegi penali su base mensile; vengono in rilievo criteri estremamente utili nella gestione di un Tribunale per i Minorenni, che è caratterizzato da attività sovente di assoluta urgenza che richiedono l'ausilio anche di giudici non togati e, quindi, la pianificazione sicura per ciascun componente delle possibilità di portare a decisione le controversie di competenza;

c) predisposizione di una sorta di sezione stralcio per i procedimenti di più antica iscrizione (venendo incontro alle esigenze di tutela di un magistrato con prole in tenera età, anche di trascorrere meno tempo in ufficio); per tale via si è meglio verificata l'entità dell'arretrato e le modalità per eliminarlo, consentendo agli altri magistrati dell'Ufficio di occuparsi delle controversie più recenti e si è giunti anche ad azzerare sostanzialmente l'arretrato sino al 2010, nonché a ridurre in modo consistente quello sino al 2013;

d) eliminazione di tutti i procedimenti definibili *ex* articolo 27 DPR n. 448/1988, che ammontavano a circa duemila, con assegnazione allo stesso dott. Spadaro, di modo che l'arretrato è diminuito in modo consistente, sia pure con riferimento a cause di non grande momento, ma che producevano comunque un effetto distorsivo sull'andamento dell'Ufficio;

e) svolgimento di udienze filtro nel settore penale;

f) non assegnazione degli affari civili anche ai giudici onorari, con possibilità di avvalersi degli stessi esclusivamente per l'espletamento di alcuni mezzi istruttori (cd. delega per l'assunzione di mezzi di prova), avuto riguardo alla specifica attitudine e preparazione professionale del singolo magistrato onorario.

Sempre nell'ottica di migliorare la funzionalità dell'Ufficio da lui diretto, il dott. Spadaro si è anche adoperato, con esito positivo, per ottenere l'aumento di dieci unità l'organico dei giudici onorari, risultato che ha richiesto un impegno personale non trascurabile (profuso nel redigere note, nel partecipare a plurimi incontri).

Il Presidente della Corte d'Appello nel suo rapporto informativo ha evidenziato come la scelta delle soluzioni adottate si ispira ai migliori orientamenti in materia di organizzazione giudiziaria che valorizzano la proporzione tra "sequenzialità e parallelismo" delle attività processuali. Se un giudice lavora in modo più sequenziale, ad esempio, dimezzando il numero



di processi di cui inizia ad occuparsi in ogni trimestre a parità di sopravvenuti, riduce la “durata” dei procedimenti, anche se di alcuni processi inizia a occuparsi più tardi. In effetti, da dato conto di come l’applicazione di tali metodologie virtuose ha consentito il perseguimento degli ottimi risultati in termini di produttività sopra evidenziati.

Inoltre ha adottato importati scelte organizzative anche relativamente al personale amministrativo. Infatti per ottimizzare l’assetto dei servizi di Cancelleria, particolarmente complicato in un Tribunale con scoperture gravissime e che tratta questioni personali di grande delicatezza, ha adottato un modello di “verticalizzazione” delle Cancellerie con conseguente concentrazione della responsabilità su un unico funzionario per l’intero percorso della procedura: un cancelliere — un giudice, con evidente vantaggio per la responsabilizzazione dell’addetto. Inoltre, per fronteggiare anche l’incrementata produttività dei magistrati addetti all’Ufficio, ha scelto di privilegiare lo svolgimento delle attività di assistenza alla giurisdizione e, in particolare, alla celebrazione delle udienze, a discapito di servizi aventi natura prettamente amministrativa- contabile.

Ha anche implementato il versante dei rapporti esterni del Tribunale per i Minorenni, che per le controversie di cui si occupa deve necessariamente relazionarsi con i Servizi sociali anche degli enti locali, essenziali nella gestione delle problematiche dei minori e delle loro famiglie. Infatti ha dato impulso alla creazione di un tavolo tecnico regionale in tema di adozione, organizzato cicli di incontri di formazione, nonché progetti con la Regione su questioni particolarmente delicate in tema di violenza sulle donne e sulla prole e di conseguenze sulla potestà e sull’affidamento familiare.

Nello stesso ambito va segnalata l’iniziativa di organizzare un sito web per l’accesso dell’utenza, che ne trae particolare vantaggio anche perché proviene da ogni parte della Regione. Va ricordato come il Ministero ha annoverato tra le prassi virtuose l’indicazione sul sito internet del Tribunale per i minorenni, creato dal dott. Spadaro, della procedura di accesso alle origini da parte di adulti adottati nati da madre che ha chiesto di restare anonima.

Inoltre, ha istituito la figura, risultata assai preziosa, del cd. giudice onorario referente, che ha affiancato a ciascuno dei magistrati togati, nell’ottica di una migliore interlocuzione con l’utenza, con gli avvocati e con i Servizi sociali dell’intera Regione.

Importante è stata l’attenzione prestata all’informatizzazione dell’Ufficio. Nel parere si dà conto di come il candidato ha non comuni competenze informatiche, perché, oltre ad avvalersi costantemente degli strumenti informatici per la redazione dei propri provvedimenti

e per l'aggiornamento professionale, ha anche provveduto a costituire un "ufficio-innovazione" per realizzare vere e proprie cartelle condivise dei procedimenti penali e civili con la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna, strumento di notoria utilità per la miglior gestione dei processi, peraltro frutto di un clima di leale collaborazione instauratosi tra ufficio giudicante e ufficio requirente.

La perfetta conoscenza ordinamentale è attestata anche dal fatto che il progetto tabellare adottato per il Tribunale per i Minorenni di Bologna per il triennio 2017-2019 è stato approvato con parere unanime del Consiglio Giudiziario nella seduta del 25 settembre 2017. Inoltre, non risultano né rilievi da parte dei colleghi, né la mancata approvazione delle proposte tabellari del dott. Spadaro.

Va poi ricordato come il dott. Spadaro, conscio della precarietà e insufficienza dello stabile demaniale in cui ha sede il Tribunale, in attesa di iniziative da parte del Ministero della Giustizia, deputato a occuparsene, ha comunque iniziato autonomamente a reperire finanziamenti per risolverne le deficienze (ad esempio per l'autonoma sala istruttoria civile ubicata nello stabile di proprietà del Centro Giustizia Minorile, adiacente al Tribunale).

In conclusione, relativamente all'attività direttiva espletata, vale la pena citare il rapporto del Presidente della Corte d'Appello secondo cui: *"Alla luce di quanto si è sin qui evidenziato, il dottor Spadaro anche nell'esercizio delle funzioni dirigenziali esercitate in questo distretto ha confermato l'eccellente profilo che scaturisce dall'intera sua storia professionale ricavabile dal fascicolo personale. Rivelando anche in queste funzioni direttive le sue capacità, non solo di indiscutibile laboriosità, ma anche di competenza tecnico giuridica, conoscenza ordinamentale ed informatica, già evidente, ma anche di organizzazione dell'Ufficio, che presiede"*.

Importanti sono poi gli indicatori generali in possesso del dott. Spadaro. In particolare, è stato Presidente della sezione penale del Tribunale di Lamezia Terme dal 6 luglio 2007 al 16 settembre 2013 (profilo rilevante in relazione all'indicatore di cui all'art. 7 TU). Nel parere attitudinale si evidenzia come anche in tali funzioni ha conseguito risultati eccezionali quanto alle pendenze del dibattimento penale. Dal 2008 al 2013, oltre ad azzerare le pendenze del dibattimento penale dell'Ufficio, ha portato a termine, in qualità di presidente del collegio penale, alcuni dei più importanti ed impegnativi procedimenti nei confronti delle organizzazioni malavitose locali, nonostante sia stato destinatario di gravissime minacce.

Ha svolto inoltre funzioni direttive di fatto al Tribunale di Lamezia Terme dal luglio 2007 al gennaio 2008 e dal febbraio 2011 al settembre 2012 – periodi in cui il direttivo era vacante -, oltre che nei casi di assenza del Dirigente (profilo rilevante in relazione all'indicatore generale di cui all'art. 9 TU). Nell'esercizio di tali funzioni di fatto è stato autore del progetto che ha consentito la realizzazione, per la prima volta in Italia, di un Ufficio di Mediazione Familiare all'interno di un Tribunale. Tale prassi, del tutto gratuita per i cittadini che vi hanno fatto ricorso (spese ad esclusivo carico dell'amministrazione comunale) è stata seguita da numerosi tribunali minorili ed è stata di esempio anche per numerosi tribunali ordinari.

#### **4. La comparazione con gli altri candidati**

L'art. 25 del nuovo Testo Unico fissa la finalità del giudizio comparativo, ossia di proporre all'Ufficio da ricoprire il candidato più idoneo per attitudini e merito, avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare ed, ove esistenti, a particolari profili ambientali. Con riferimento al merito, la disposizione prevede che il giudizio vada svolto sulla base del positivo superamento della più recente valutazione di professionalità quadriennale.

Quanto alle attitudini, la valutazione comparativa è disciplinata dall'art. 26 del medesimo Testo Unico. La disposizione prevede che si proceda alla valutazione analitica dei profili dei candidati mediante disamina degli indicatori e specifici, previsti nella Parte II, Capo I, attuativi ed esplicativi delle disposizioni di cui all'art. 12, commi 10, 11 e 12 del d.lgs. n. 160 del 2006. Il giudizio attitudinale è formulato in maniera complessiva e unitaria, frutto della valutazione integrata e non meramente cumulativa degli indicatori. Nell'ambito di tale valutazione, tuttavia, la norma puntualizza che "*speciale rilievo*" è attribuito agli indicatori specifici, individuati negli articoli da 15 a 23 in relazione a ciascuna delle tipologie di Ufficio. Gli indicatori generali, di cui agli articoli da 7 a 13, sono utilizzati quali ulteriori elementi costitutivi del giudizio attitudinale. Le successive disposizioni contenute nel Capo II, dedicato alla valutazione comparativa, definiscono i criteri di valutazione per il conferimento delle singole tipologie di incarico.

L'Ufficio messo a concorso nella presente procedura è quello di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma.

L'articolo 31 del Testo Unico, sui criteri di valutazione per il conferimento della dirigenza di uffici direttivi specializzati nel settore, in particolare, dei Minorenni, prevede che

“speciale rilievo” sia attribuito agli indicatori di cui al precedente articolo 19 (la professionalità ed esperienza specifica acquisite nel relativo settore, desunte concretamente dalla qualità dell’attività giudiziaria svolta e dalla durata dell’esperienza di almeno quattro anni negli ultimi quindici; le pregresse o attuali esperienze direttive nel medesimo settore di specializzazione, valutate in base agli elementi di cui all’art. 7, tenendo conto anche della loro durata quale requisito di validazione, le esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici di cui all’art. 9).

Ciò premesso, deve rilevarsi – su di un piano generale – che la preferenza accordata al dott. Spadaro trova titolo nel possesso sia degli indicatori di attitudine direttiva specifici che di quelli generali.

Innanzitutto va evidenziato come l’art. 19 TU nell’individuazione degli indicatori specifici degli Uffici direttivi specializzati, requirenti e giudicanti, attribuisce rilevanza unicamente al fatto che le funzioni siano svolte nel settore di specializzazione minorile, senza alcuna distinzione a seconda dello svolgimento delle stesse nel settore requirente ovvero giudicante relativo alla tipologia di Ufficio, requirente ovvero giudicante, oggetto della procedura concorsuale. Si tratta di una disposizione che si fonda su una precisa scelta a favore dell’unitarietà della funzione giudiziaria e contraria all’introduzione di qualsiasi forma, anche surrettizia, di separazione delle carriere pure nel conferimento degli incarichi, nella prospettiva anzi di favorire il passaggio nelle diverse funzioni. Questo sia in relazione alla previsione di cui all’art. 19 lettera a) TU relativa all’esperienza giudiziaria maturata nel settore minorile che all’art. 19 lettera b) TU, concernente le esperienze direttive ovvero di collaborazione nel settore minorile.

Il positivo ed ininterrotto esercizio da parte del dott. Spadaro delle funzioni minorili da circa nove anni negli ultimi quindici anni, e quindi da ben oltre i quattro anni ritenuti dal testo unico come adeguati per acquisire una professionalità in questo settore, integra l’indicatore di speciale rilievo *ex art. 19 lett. a) TU*. Tali funzioni sono state svolte in ambito sia penale che civile e sono caratterizzate da un ottimale livello qualitativo coniugato ad una eccezionale capacità di smaltimento del lavoro.

Inoltre il dott. Spadaro vanta l’esercizio di funzioni direttive minorili a Bologna da cinque anni, profilo che integra l’indicatore specifico di cui all’art. 19 lettera b) TU. Si è dato ampiamente conto nel parametro attitudinale dei risultati raggiunti in termini di produttività in un Ufficio caratterizzato da un organico esiguo e da carenze del personale amministrativo

attraverso l'adozione di adeguate soluzioni organizzative e di una razionalizzazione delle cancellerie. Ha anche implementato il versante dei rapporti esterni del Tribunale per i Minorenni, dando impulso alla creazione di un tavolo tecnico regionale in tema di adozione, organizzato cicli di incontri di formazione, nonché progetti con la Regione su questioni particolarmente delicate in tema di violenza sulle donne e sulla prole e di conseguenze sulla potestà e sull'affidamento familiare, oltre ad avere prestato particolare attenzione alle esigenze dell'Utenza anche provvedendo all'organizzazione di un sito web.

Il possesso di importanti indicatori specifici è affiancato da quello di significativi indicatori generali. In particolare, dal 2007 al 2013 è stato presidente della sezione penale al Tribunale di Lamezia Terme dove ha ottenuto l'importante risultato dell'abbattimento dell'arretrato del dibattimento (art. 7 TU). Inoltre ha svolto funzioni di reggenza del Tribunale di Lamezia per significativi periodi di tempo - dal luglio 2007 al gennaio 2008 e dal febbraio 2011 al settembre 2012 -, durante i quali è stato autore del progetto che ha consentito la realizzazione, per la prima volta in Italia, di un Ufficio di Mediazione Familiare all'interno di un Tribunale (art. 9 TU).

Tanto premesso in termini generali, passando alle singole comparazioni, in via preliminare va osservato come oggetto di valutazione è l'intero percorso professionale dei candidati, desumibile dal fascicolo personale e dalla documentazione prodotta ai fini della presente procedura concorsuale. Di seguito saranno indicate le esperienze più significative dei candidati, alla luce degli indicatori di attitudine direttiva previsti nel Testo Unico, unicamente ai fini di stretta comparazione.

**4.1.** Recessivo è innanzitutto il profilo della dott.ssa **LATELLA**, destinataria di altra proposta della commissione.

Nominata con DM 30.4.1986, all'inizio della carriera dal 1987 al 1990 è stata giudice istruttore al Tribunale di Palmi, per poi essere trasferita, a domanda, al Tribunale di Reggio Calabria, ove ha svolto in un primo tempo funzioni penali e poi civili. Dal dicembre 1995 al dicembre 2000 ha svolto funzioni requirenti minorili a Reggio Calabria, per essere poi trasferita in Corte d'Appello a Reggio Calabria, ove è stata assegnata al settore penale. Dal 7.10.2008 al 25.5.2014 è stata Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i

Minorenni di Messina e dal 26.5.2014 è Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria.

Relativamente al merito, tutti i pareri formulati nel corso della carriera sono lusinghieri così come l'ultimo parere espresso dal Consiglio Giudiziario di Messina in data 12.6.2014 per il conseguimento della VII valutazione di professionalità.

Tenuto conto del posto oggetto della presente procedura, dal punto di vista attitudinale, va rilevato che la dott.ssa Latella ha una elevata specializzazione nel settore minorile, avendo svolto funzioni minorili requirenti per complessivamente quindici anni, dei quali dieci nelle funzioni direttive, prima a Messina e poi a Reggio Calabria.

Nel parere attitudinale si dà atto della preparazione giuridica di elevato livello e della spiccata laboriosità del magistrato, resa tanto evidente dalla cronica ed assoluta carenza di copertura dell'organico dell'unico magistrato previsto. Grazie al suo forte senso di responsabilità ed al suo spirito di servizio, nonché alle ottime capacità organizzative dimostrate, l'attività dell'Ufficio non ha mai subito un declino e si è sempre mantenuta efficiente, riuscendo a garantire l'intervento del PM sia nel settore civile che penale. E' riuscita a garantire piena efficienza anche in presenza di una situazione obiettivamente difficile e anzi critica. I risultati conseguiti sono assolutamente adeguati ai flussi registrati nell'ufficio. Nel parere si evidenzia come presso la Procura per i minorenni di Messina è rimasta l'unico magistrato in servizio per oltre un biennio ed anche presso l'Ufficio di Reggio Calabria, solo inizialmente ha operato ad organico completo al momento del suo insediamento (anzi con sovrannumero di una unità), ma già dall'aprile 2015 fino a dicembre 2015 è rimasta sprovvista dell'unico magistrato previsto in organico. Finanche dopo l'immissione in possesso del nuovo sostituto procuratore, la dott.ssa Latella di fatto è rimasta l'unico magistrato requirente, perché il suddetto magistrato ha potuto offrire solo una presenza discontinua a causa di assenze per congedo straordinario e aspettative. Da quel momento, in supporto, la Procura per i Minorenni reggina ha dovuto ricorrere ad applicazioni a tempo parziale ma per contingenze limitate. In condizioni quindi di estrema criticità ha assicurato elevati livelli di efficienza, vigilando sulla gestione dei flussi di lavoro e delle risorse e sui tempi di definizione dei procedimenti.

Sempre nel parere attitudinale si sottolinea come le funzioni direttive sono state svolte in uffici molto simili tra loro per dimensioni e problematiche e di come la dott.ssa Latella

abbia mostrato abilità e capacità organizzative ottimali, conoscenza della normativa regolamentare e doti relazionali positive.

La redazione dei progetti organizzativi nel giugno 2014, aprile 2015 e ottobre 2017, per assicurare la funzionalità dell'ufficio, "modulando" l'organizzazione dello stesso alle mutate condizioni di organico e alle esigenze emergenti nel settore civile e penale ed in attuazione di intese e protocollo concordati con enti locali della Provincia (soprattutto dell'accordo quadro tra Prefettura, Ministero Interni, Regione Calabria ed uffici minorili reggino e catanzarese del luglio 2017) a tutela dei minori e dei giovani adulti provenienti da contesti familiari caratterizzate da subcultura mafiosa, dimostra e conferma le ottime attitudini organizzative del candidato.

Ottima è la capacità di relazionarsi con i colleghi e costante e proficuo è stato anche il confronto con il personale amministrativo (composto da un direttore di cancelleria, due funzionari, due cancellieri, due assistenti, due operatori giudiziari, due conducenti di automezzi e un ausiliario).

I risultati dell'attività dell'Ufficio sono estremamente positivi, atteso che la statistica, a prescindere dalle scoperture di organico tamponate con l'applicazione di magistrati a tempo parziale, rileva un andamento efficiente, con una costante diminuzione delle pendenze, sia nel settore penale che civile. Il settore civile è quello in cui si rilevano sopravvenienze elevate ma in cui si è registrata un'intensa attività per contenere le pendenze finali, stabilizzarle e normalizzarle nell'anno 2018, quindi con un trend assolutamente positivo. Dall'attività complessiva dell'ufficio, per come rilevabile dalle statistiche comparate, ampio e maggioritario impegno è ascrivibile proprio al lavoro del Procuratore della Repubblica, dott.ssa Latella.

La dott.ssa Latella, quale Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, ha mantenuto una costante interlocuzione con la Procura Generale, con la Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria e con le Procure Circondariali del Distretto, mostrando ampia collaborazione e disponibilità, anche nella ricerca di soluzioni condivise, atte a superare talvolta le oggettive difficoltà di coordinamento dovute al modestissimo e di fatto sovente inesistente organico dei sostituti.

Ha realizzato momenti di rilevante cooperazione sia con gli altri uffici requirenti del distretto, sia con organismi pubblici quali Prefetture, Aziende Sanitarie ed Istituzioni

Scolastiche, attraverso la partecipazione a protocolli di intesa volti a garantire un circuito comunicativo essenziale per fronteggiare le problematiche dei soggetti minori di età.

Ha partecipato infatti alla redazione e sottoscrizione, in data 15.7. 2014, di un protocollo di intesa tra tutti gli uffici giudiziari del distretto della Corte di Appello di Reggio Calabria con i servizi sociali degli enti locali della Provincia di Reggio Calabria e l'Azienda Sanitaria Provinciale per migliorare le modalità di sviluppo della fase esecutiva dei procedimenti civili emessi dal Tribunale per i Minorenni, prevedendo la formazione di una equipe multidisciplinare provinciale, competente per tutti gli affari civili e penali che riguardano i minori e i relativi nuclei familiari. In data 1.7.2017 ha partecipato alla redazione e sigla di un "Accordo Quadro" presso la Prefettura di Reggio Calabria, unitamente all'uffici minorile di Catanzaro, con la Regione Calabria e i Ministeri di Giustizia e Interni, che prevedeva la realizzazione di percorsi personalizzati di rieducazione, sostegno e reinserimento sociale per i minori e giovani adulti provenienti o inseriti in circuiti di criminalità organizzata, accordo che ha trovato concreta attuazione con la sottoscrizione a Roma, presso la Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, in data 2.2.2018, del protocollo "Liberi di Scegliere".

Durante la sua gestione, si sono registrati significativi progressi nelle procedure tecnologiche e di informatizzazione dei servizi amministrativi, previo aggiornamento professionale del personale amministrativo. Sono stati eliminati i registri cartacei e la gestione delle liquidazioni delle spese di giustizia è stata assicurata attraverso l'attivazione del sistema informativo ministeriale "SIAMM". Parimenti, sotto la sua gestione dell'ufficio è stata data attuazione all'applicativo ministeriale "SIGMA" per la registrazione dei procedimenti civili e penali, con sostituzione dei registri generali cartacei.

Si è quindi occupata efficacemente dell'organizzazione amministrativa in quanto le dimensioni della Procura non prevedevano autonomia della direzione amministrativa da quella del magistrato capo dell'ufficio, non essendo prevista in organico la figura di un funzionario appartenente all'area della dirigenza.

Sotto il profilo degli indicatori generali, oltre ad avere svolto anche funzioni giudicanti non minorili (profilo rilevante ai sensi dell'art. 8 TU), sia di primo che di secondo grado, va ricordato come è stata componente del Consiglio Giudiziario di Reggio Calabria e attualmente è componente del Comitato Pari Opportunità presso l'attuale Consiglio Giudiziario di Reggio Calabria (art. 11 TU).



Ciò premesso, dato atto dell'ottimo profilo, sia dal punto di vista del merito che attitudinale, della dott.ssa Latella va affermata la prevalenza del dott. Spadaro.

In primo luogo entrambi hanno svolto funzioni minorili per un periodo superiore ai quattro anni negli ultimi quindici anni previsti come il periodo adeguato per acquisire una professionalità in tale settore dall'art. 19 lettera a) TU. Infatti la dott.ssa Latella vanta dieci anni di funzioni minorili negli ultimi quindici anni, mentre il dott. Spadaro ha svolto negli ultimi quindici anni circa nove anni di funzioni minorili. Entrambi poi hanno svolto per circa cinque anni funzioni minorili in precedenza (che rilevano quale indicatore generale ai sensi dell'art. 8 TU). Pertanto entrambi hanno maturato un'esperienza professionale nel settore minorile solida e nella sostanza sovrapponibile quanto a durata e quanto a positività dei risultati raggiunti nel lavoro giudiziario, non parendo rilevante una differenza di circa un anno di svolgimento in meno di tali funzioni da parte del dott. Spadaro, anche in considerazione dell'elevata professionalità da questi acquisita per come attestata da tutti i pareri formulati.

Si rinvia a quanto sopra osservato (par. 4, da intendersi richiamato espressamente), quando si è affermata in via generale la preferenza da accordare al dott. Spadaro, relativamente al fatto che ai fini del riconoscimento dell'indicatore specifico di cui all'art. 19 TU rilevi unicamente il settore di specializzazione (minorile) e non il tipo di funzioni svolte in tale settore (giudicanti ovvero requirenti), senza alcuna distinzione a seconda dello svolgimento delle stesse nel settore requirente ovvero giudicante relativo alla tipologia di Ufficio, requirente ovvero giudicante, oggetto della procedura concorsuale. Questo sia in relazione alle funzioni giudicanti o requirenti di primo grado e a quelle direttivo o alle esperienze di collaborazione (indicatori specifici di cui all'art. 19 lettera a) e b) TU). Pertanto ai fini del riconoscimento degli indicatori specifici di cui alla citata disposizione è da escludere che possa essere attribuita qualsiasi rilevanza alla circostanza che le funzioni sono state svolte da parte della dott.ssa Latella nell'attività requirente e da parte del dott. Spadaro nell'attività giudicante, potendo quindi essere attribuita valenza unicamente allo svolgimento delle funzioni nel settore minorile.

Se quindi ai fini del riconoscimento dell'indicatore specifico di cui all'art. 19 lettera a) TU, può affermarsi l'equivalenza dei due profili professionali, la prevalenza del dott. Spadaro si fonda sull'indicatore specifico di cui all'art. 19 lettera b) TU. Infatti, sebbene la dott.ssa Latella abbia positivamente gestito due procure minorili (Messina e Reggio Calabria), e sia riuscita ad ottenere risultati positivi, con costante diminuzione delle pendenze sia nel settore

civile che in quello penale, a fronte di una assoluta carenza di organico, tanto che per rilevanti periodi di tempo è stata l'unico magistrato nell'ufficio, va tuttavia osservato come tali attività sono state poste in essere in due uffici caratterizzati da una dimensione alquanto limitata, con un organico costituito da un solo magistrato - spesso vacante - oltre al Procuratore. Si può quindi affermare che la positività dei risultati raggiunti appare conseguenza non tanto della capacità organizzativa dimostrata dalla dott.ssa Latella, ma del lavoro giudiziario del quale il Procuratore si è fatto carico. Viceversa il dott. Spadaro si è confrontato con un Ufficio di dimensioni ben superiori (costituito dal Presidente, sei magistrati e trentasei onorari), sovrapponibile per dimensioni a quello dell'Ufficio oggetto della presente procedura (costituito dal Procuratore e da sette sostituti), sicché ha dovuto affrontare e risolvere problemi organizzativi strutturalmente diversi, anche nella gestione dei rapporti con i colleghi, da quelli degli Uffici diretti dalla dott.ssa Latella. Si è dato ampiamente conto nel parametro delle attitudini dell'attività organizzativa svolta dal dott. Spadaro e dai risultati raggiunti grazie alle soluzioni organizzative adottate, questo anche a fronte di scoperture nell'organico e nel personale amministrativo. Se sia la dott.ssa Latella che il dott. Spadaro hanno dovuto affrontare significative criticità nell'Ufficio, il fatto che il dott. Spadaro abbia con risultati oltremodo lusinghieri risolto criticità di un'organizzazione più complessa e sovrapponibile a quella dell'Ufficio oggetto della presente procedura porta a ritenere che lo stesso sia maggiormente idoneo, tenuto conto dell'esigenze funzionali dell'Ufficio da ricoprire.

Se quindi già l'esame degli indicatori specifici porta ad un giudizio di prevalenza del dott. Spadaro, tale giudizio è rafforzato dall'esame degli indicatori generali. Infatti va ricordato come, a differenza della dott.ssa Latella, il dott. Spadaro vanta anche un'esperienza semidirettiva nel settore penale, caratterizzata da risultati oltremodo lusinghieri relativi all'abbattimento delle pendenze nel dibattimento, e ha per circa due anni svolto funzioni direttive di fatto al Tribunale di Lamezia Terme, periodo durante il quale è stato autore del progetto che ha consentito la realizzazione, per la prima volta in Italia, di un Ufficio di Mediazione Familiare all'interno di un Tribunale (art. 9 TU). Pertanto il profilo del dott. Spadaro si caratterizza per una maggiore varietà di funzioni organizzative svolte, direttive e semidirettive, nelle quali si è sempre confrontato positivamente, a dimostrazione della sua versatilità e della attitudine organizzativa espletata in Uffici anche diversi. Si tratta di un aspetto che appare particolarmente rilevante nella prospettiva funzionale dell'individuazione

del candidato più idoneo al conferimento di un incarico direttivo così delicato quale quello della Procura presso il Tribunale per i minorenni di Roma, che presenta caratteristiche strutturali così lontane dagli Uffici diretti dalla dott.ssa Latella.

Il fatto che la dott.ssa Latella sia stata membro del Consiglio giudiziario di Reggio Calabria e sia attualmente componente del Comitato di Pari Opportunità (profili rilevanti in relazione all'art. 11 TU), non vale a giustificare la sua prevalenza, anche considerando che il dott. Spadaro nell'esercizio delle funzioni direttive in atto ha dimostrato un'ottima conoscenza ordinamentale, comprovata dall'approvazione della proposta tabellare per il triennio 2017-2019 e delle diverse variazioni tabellari adottate, e che anche nelle funzioni direttive di fatto si è confrontato con le problematiche ordinamentali tipiche del presidente del Tribunale. Peraltro, anche ad ipotizzare un'equivalenza dei due candidati sotto il profilo degli indicatori specifici, quanto osservato circa gli indicatori generali, in particolare la varietà delle funzioni direttive e semidirettive svolte dal dott. Spadaro, porta ad un giudizio di prevalenza di quest'ultimo.

Pertanto, una valutazione complessiva ed integrata degli indicatori generali e specifici porta, tenuto conto dell'elevato profilo di merito, alla prevalenza del dott. Spadaro.

#### **4.2. Il dott. Spadaro prevale poi nei confronti della dott.ssa PRICOLO.**

Nominata con DM 8.6.1987, dopo un primo periodo in cui ha svolto funzioni promiscue al Tribunale di Vigevano, dal 1990 svolge funzioni giudicanti minorili a Catania, prima come giudice e dal novembre 2011 quale Presidente.

Per quanto attiene al merito, va rilevato come tutti i pareri sono ampiamente positivi, e il Consiglio giudiziario di Catania in data 24.2.2016, nel parere relativo all'ultima valutazione di professionalità, ha ribadito il giudizio oltremodo lusinghiero da sempre espresso nei suoi confronti, evidenziando in particolare la non comune capacità organizzativa e gestionale ed il conseguimento, per effetto di tali capacità, di risultati di qualità e di prestigio nell'esercizio delle funzioni direttive svolte. Corposa è l'attività di pubblicazione scientifica nonché la partecipazione quale docente a numerosi incontri di studio ed approfondimento delle tematiche connesse alla materia del diritto minorile.

Considerato l'ufficio specializzato oggetto della presente procedura, dal punto di vista attitudinale, va ricordato come svolge funzioni minorili dal 1990 e dal 2011 è Presidente del Tribunale per i minorenni di Catania.

Nel parere attitudinale si sottolinea come la direzione e l'organizzazione delle attività dell'ufficio è stata efficacemente attuata nonostante l'esiguità delle risorse del personale di magistratura e amministrativo previsto in pianta organica, ridotto, quest'ultimo, in concreto, dalla mancata copertura di unità collocate a riposo e mai sostituite. Inoltre, essendo rimasto scoperto il posto di dirigente amministrativo per circa otto mesi ha assunto in fatto la doppia dirigenza.

I progetti tabellari predisposti e le numerose variazioni tabellari sono state tutte approvate senza alcuna riserva sia dal Consiglio giudiziario che dal Consiglio Superiore della Magistratura. Tali variazioni tabellari hanno garantito l'assegnazione automatica dei procedimenti, l'organizzazione delle udienze secondo i flussi dei carichi di lavoro dell'ufficio, la valutazione delle priorità nelle materie civili e penali, l'adeguamento dell'organizzazione dell'ufficio alle delicate questioni interpretative e applicative imposte dalla normativa in vigore e dalla difficile situazione della condizione minorile nel distretto, seguendo sempre un'ottica di ottimizzazione del piano organizzativo prescelto.

L'organizzazione delle funzioni giudiziarie esercitate dai magistrati professionali è stata efficacemente regolata mediante l'adozione di criteri positivamente valutabili che appaiono volti alla equa distribuzione dei carichi di lavoro, in modo da tener conto delle caratteristiche peculiari delle funzioni tabellarmente assegnate e dell'evoluzione statistica dei flussi di produttività, come risultante dai piani di gestione annuale.

A medesima razionalità e sensibilità risponde la creazione ovvero il mantenimento di gruppi di lavoro in talune materie di specifica competenza bisognevoli di particolare attenzione, non solo al fine di garantire lo svolgimento di alcuni compiti dell'ufficio particolarmente complessi, mediante un servizio di livello qualitativamente elevato, ma anche per consentire l'abbattimento dei tempi della risposta giudiziaria (si pensi al gruppo adozione e al gruppo per i minori stranieri non accompagnati, coordinato da un magistrato professionale).

Meritevole di particolare apprezzamento è la fattiva attuazione di un metodo di gestione partecipata dell'Ufficio, preferendosi alle deleghe l'attribuzione di incarichi di coordinamento, tenuto conto delle attitudini e degli interessi dei magistrati interpellati anche in ragione dell'indirizzo concordato in occasione di riunioni periodiche.

Particolare e non comune attenzione è stata rivolta alla autoformazione dei magistrati professionali ed onorari con l'organizzazione di periodici incontri tematici, volti

all'approfondimento di specifiche questioni controverse, previo invito agli altri magistrati dell'ufficio a segnalare i temi bisognevoli di maggiore approfondimento, con la conseguente predisposizione di trentacinque tipologie di modelli di provvedimenti relativi alle varie fasi dell'intervento giudiziale.

Ha prestato una significativa attenzione agli aspetti informatici dell'Ufficio. Ha predisposto, con l'aiuto e la disponibilità di esperti informatici, di un data-base di rapida consultazione interno all'ufficio al fine di monitorare lo stato di ogni singola procedura; l'avvio di uno studio, in atto già in fase conclusiva, da parte di specialistici informatici, sulla base delle indicazioni degli uffici minorili catanesi, di una piattaforma informatica al fine di costituire una rete di intervento tra la Procura e il Tribunale per i minorenni con i tutori volontari, i servizi sociali interessati e i rappresentanti delle strutture di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, nonché la predisposizione di una tabella dei punteggi per la valutazione dei titoli e delle attività dei giudici onorari ai fini della formazione della relativa graduatoria, secondo una metodologia che il CSM ha fatto propria in un'apposita circolare di ultima produzione.

Nonostante le difficoltà del contesto in cui ha lavorato, la dott.ssa Pricoco, nell'esercizio dell'incarico conferitole, si è adoperata con prontezza e determinazione, palesando significativa capacità progettuale, grande attenzione al progresso organizzativo ed una costante attività di promozione dei valori della giurisdizione minorile. In tale ottica vanno annoverate: la partecipazione ad un tavolo tecnico che ha condotto all'approvazione, in data 23.11.2015, delle Linee Guida Interistituzionali per la città metropolitana di Catania allo scopo di realizzare un efficace sistema di rilevazione della dispersione e del disagio scolastico; la pubblica segnalazione delle gravi scoperture d'organico nei ruoli degli assistenti sociali; la partecipazione ad un progetto, autorizzato dalla Regione Siciliana a valere sul Fondo Sociale Europeo per il distretto della Corte di appello di Catania, per la realizzazione di un database dei tutori/minori abbandonati e stranieri non accompagnati; l'istituzione, in data 7.8.2017, dell'elenco dei tutori volontari presso il Tribunale dei minorenni in applicazione dell' art. 11 della legge n. 47 del 2017 (disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati); la collaborazione con l'agenzia EASO incaricata di eseguire la c.d. relocation negli Stati Membri dell'UE secondo il programma del Consiglio d'Europa attivato dal 25 settembre 2015.

Quanto alla elaborazione ed attuazione di soluzioni organizzative, va segnalata tra l'altro la creazione, in data 1.10.2014, del sito web dell'ufficio in collaborazione con il MAGRIF, e l'elaborazione in collaborazione con la locale Procura delle Repubblica di un protocollo per l'apposizione telematica nei procedimenti civili e l'avvio delle procedure per la stesura di altro protocollo per la attivazione dell'invio telematico degli esiti dell'attività ispettiva per il controllo delle comunità educative e di tipo familiare ai sensi dell'art. 9 della legge n. 184 del 1983.

Va ricordato poi il ruolo del tribunale etneo, presieduto dalla dott.ssa Pricoco, nell'elaborazione di un indirizzo giurisprudenziale volto alla tutela e alla protezione delle persone di minore età inserite in ambienti criminali aventi forte connotazione familiare, come riconosciuto, da ultimo, nella risoluzione del CSM del 31.10.2017 su "la tutela dei minori nell'ambito del contrasto alla criminalità organizzata", che in più parti, nel delineare i principi e le linee guida per l'intervento del giudice minorile, ha richiamato l'esperienza dell'ufficio.

Da rilevare, infine, come ha fatto parte, fin dal momento dell'assunzione delle funzioni minorili, dell'Associazione Italiana dei magistrati per i minori e per la famiglia, di cui è stata eletta presidente nazionale il 25.11.2017; ha partecipato, inoltre, alla Commissione consultiva sui minori stranieri non accompagnati istituita presso l'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza e al tavolo tecnico, istituito presso il Dipartimento della Giustizia minorile, sulla legge di attuazione della direttiva europea 2016/800/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali.

Precisato che anche in questo caso viene in considerazione un ottimo profilo professionale sia in relazione al merito che alle attitudini, l'esame integrato degli indicatori specifici e generali porta ad un giudizio di prevalenza del dott. Spadaro.

Innanzitutto la valutazione degli indicatori specifici porta ad un giudizio di sostanziale equivalenza dei due candidati. Infatti in relazione all'indicatore specifico di cui all'art. 19 lettera a) TU, entrambi hanno svolto funzioni minorili per un periodo superiore ai quattro anni negli ultimi quindici anni previsti come il periodo adeguato per acquisire una professionalità in tale settore dall'art. 19 lettera a) TU. Infatti la dott.ssa Pricoco ha svolto funzioni minorili per tutti gli ultimi quindici anni (oltre ad averle svolte anche per ulteriori tredici anni in precedenza), mentre il dott. Spadaro ha svolto negli ultimi quindici anni circa nove anni di funzioni minorili (oltre ad averle svolte per cinque anni in precedenza). Ancorchè quindi la

dott.ssa Pricioco abbia svolto funzioni minorili per un periodo di tempo maggiore del dott. Spadaro di circa sei anni negli ultimi quindici anni, l'elevata professionalità del lavoro svolto dal dott. Spadaro durante i nove anni di funzioni comprovano che abbia acquisito un assoluto dominio della materia relativa al settore minorile in ogni suo aspetto, dovendo quindi escludersi che a tale diversa durata corrisponda una diversa padronanza delle funzioni. D'altronde il dott. Spadaro esercita tali funzioni da oltre il doppio il periodo di quattro anni ritenuto come adeguato dall'art. 19 lettera a) TU ed inoltre da cinque anni le esercita anche nelle funzioni direttive.

Anche l'esame dell'indicatore specifico di cui all'art. 19 lettera b) TU porta ad un giudizio di sostanziale equivalenza dei due candidati. Infatti entrambi svolgono positivamente, come si è dato atto, funzioni direttive al Tribunale per i minorenni, il dott. Spadaro a Bologna (dal 2013) e la dott.ssa Pricoco a Catania (dal 2011). Anche in questo caso il fatto che il dott. Spadaro le abbia svolte da un periodo di tempo inferiore non pare significativo, atteso che viene in considerazione un ridotto periodo di tempo - inferiore ai due anni - e considerati gli eccellenti risultati raggiunti dal dott. Spadaro nella riorganizzazione di un ufficio caratterizzato da significative criticità.

Se quindi sotto il profilo degli indicatori specifici si può affermare che i due candidati sono equivalenti, una valutazione integrata di quelli specifici con quelli generali porta ad un giudizio di prevalenza del dott. Spadaro. Infatti il dott. Spadaro vanta, a differenza della dott.ssa Pricoco, anche un'esperienza semidirettiva nel settore penale, caratterizzata da risultati oltremodo lusinghieri relativi all'abbattimento delle pendenze nel dibattimento e ha svolto funzioni direttive di fatto per circa due anni al Tribunale di Lamezia Terme, periodo durante il quale è stato autore del progetto che ha consentito la realizzazione, per la prima volta in Italia, di un Ufficio di Mediazione Familiare all'interno di un Tribunale (art. 9 TU). Pertanto il profilo del dott. Spadaro si caratterizza per una maggiore varietà di funzioni organizzative, direttive e semidirettive svolte, nelle quali si è sempre confrontato positivamente, a dimostrazione della sua versatilità e della elevata attitudine organizzativa a fronte della gestione di Uffici alquanto diversi. Si tratta di un aspetto che appare particolarmente rilevante nella prospettiva funzionale dell'individuazione del candidato più idoneo al conferimento di un incarico direttivo così delicato quale quello della Procura presso il Tribunale per i minorenni di Roma.

Pertanto, una valutazione complessiva ed integrata degli indicatori porta, tenuto conto dell'elevato profilo di merito, alla prevalenza del dott. Spadaro.

**4.3.** Anche il profilo della dott.ssa **DE BELLIS** è recessivo.

Nominata con DM 23.6.1993, come prima sede è stata in servizio al Tribunale di Marsala, ove ha esercitato funzioni promiscue. Quindi dal 1999 al 2014 è stata fuori ruolo al Ministero della Giustizia, mentre dal 2014 svolge le funzioni di sostituto alla Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma, ove tratta sia la materia penale che quella civile. Da segnalare la trattazione di delicati procedimenti penali. A seguito della vacanza del capo dell'ufficio, dal 5.11.2018 svolge le funzioni di Procuratore della Repubblica reggente presso il Tribunale per i minorenni di Roma

Relativamente al merito, nel parere per il conferimento della VI valutazione di professionalità, il Consiglio giudiziario di Roma ha definito la dott.ssa De Bellis magistrato dotato di equilibrio, preparazione solida e costantemente aggiornata, notevole laboriosità ed elevata capacità organizzativa.

Dal punto di vista attitudinale, nel parere si sottolinea come la dott.ssa De Bellis ha una particolare attitudine ad organizzare il proprio lavoro; razionale ed efficace è l'organizzazione della sua segreteria e dell'attività degli altri collaboratori, che riesce a motivare con appropriate indicazioni e direttive, con il risultato di una ordinata gestione degli affari e delle sopravvenienze, anche nelle situazioni di emergenza. E' un importante elemento di riferimento e di supporto nella gestione dell'Ufficio, sia per le questioni generali di impostazione e di politica giudiziaria, sia per la risoluzione dei singoli problemi contingenti.

Ha frequentemente svolto, nell'ultimo anno, quale sostituto anziano, le funzioni di direzione dell'Ufficio e l'esame delle informative penali e civili con la valutazione dei casi urgenti da assegnare al magistrato di turno e delle priorità della trattazione. Va segnalato come, sebbene non possa essere oggetto di valutazione in quanto successivo alla vacanza, dal novembre 2018 svolge le funzioni di Procuratore Reggente.

Su sua proposta è stato costituito presso la Procura per i Minorenni di Roma l'Ufficio Interventi Civili, i cui compiti riguardano sia la fase iniziale delle indagini socio familiari e ambientali e le relative sollecitazioni che l'interlocuzione con i servizi sociali e del territorio per l'acquisizione delle informazioni necessarie ai fini istruttori che la partecipazione alle



audizioni dei minori nell'ambito delle istruttorie civili e penali. Detto ufficio è affidato al suo coordinamento.

Svolge poi su specifica delega del Procuratore l'incarico di referente per il tavolo interistituzionale relativo alla direttiva U.E. 2016800 (progetto europeo "la difesa è un mio diritto") nonché quello di referente per la mediazione penale, incarico scaturito dall'attenzione dedicata alla materia che ha portato all'adozione di buone prassi per l'adozione di procedimenti suscettibili di trattazione secondo il protocollo di intesa intervenuto con la Regione, il Dipartimento per la Giustizia Minorile ed il Tribunale per i minorenni di Roma. Fin dall'assunzione delle funzioni di sostituto procuratore ha svolto le funzioni di referente per l'informatica dell'ufficio.

Sotto il profilo degli indicatori generali, da ricordare l'attività svolta quale fuori al Ministero della Giustizia dal 1999 al 2014, periodo durante il quale è stata assegnata a numerosi Uffici. Dapprima, è stata addetta all'Ufficio II Estradizioni e assistenza giudiziaria internazionale. Nel 2002 è stata quindi nominata direttore dell'ufficio III della Direzione Generale della Giustizia Penale - Grazie e Casellario, e nell'esercizio di tale ruolo ha provveduto ad implementare il data base, creando un fascicolo virtuale, e ha dato impulso a diversi progetti in materia informatica. Nel 2008 è poi stata nominata direttore dell'ufficio II della Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani, e anche in tale ruolo ha adottato numerosi provvedimenti organizzativi di natura informatica. Nel 2007 è stata assegnata al Gabinetto del Ministro, dove si è occupata dei settori delle interrogazioni e delle interpellanze parlamentari, dei rapporti con il CSM ed è stata incaricata dell'istruttoria preliminare nei procedimenti disciplinari e predisciplinari ad iniziativa ministeriale.

L'esame degli indicatori specifici porta ad un giudizio di netta prevalenza del dott. Spadaro.

In primo luogo, si rinvia a quanto sopra osservato (par. 4, da intendersi richiamato espressamente) circa la rilevanza nel riconoscimento dell'indicatore specifico di cui all'art. 19 TU del settore minorile e non del tipo di funzione svolta (giudicante o requirente).

Per quanto attiene all'indicatore specifico di cui all'art. 19 lettera a) TU, a fronte del fatto che il dott. Spadaro ha svolto negli ultimi quindici anni circa nove anni di funzioni minorili (oltre ad averle svolte per cinque anni in precedenza), la dott.ssa De Bellis le svolge da poco più dei quattro anni previsti dalla disposizione. Viene pertanto in considerazione una

differenza di esercizio delle funzioni che pare alquanto significativa e vale a dimostrare una diversa padronanza delle funzioni nel settore specializzato. Ciò anche considerando il livello di eccellenza raggiunto dal dott. Spadaro nel settore minorile e di come le funzioni minorili sono state da questo espletate negli ultimi cinque anni nella funzione direttiva.

Inoltre, in relazione all'indicatore specifico di cui all'art. 19 lettera b) TU, solo il dott. Spadaro può vantare l'esercizio di funzioni direttive (da cinque anni), venendo pertanto in rilievo un'esperienza che appare ben più pregnante delle esperienze di collaborazione della dott.ssa De Bellis, anche come reggente dell'Ufficio nei casi di assenza del titolare, che comunque non hanno portato ad affrontare in modo organico i problemi organizzativi dell'Ufficio. Nel parametro delle attitudini si è dato ampiamente conto degli eccellenti risultati raggiunti dal dott. Spadaro, pur a fronte di importanti criticità dell'Ufficio diretto.

Tale giudizio di prevalenza è rafforzato anche dall'esame degli indicatori generali. Infatti, tenuto conto che la dott.ssa De Bellis ha svolto una significativa attività fuori ruolo al Ministero, anche di direzione di Uffici, il dott. Spadaro vanta un'esperienza semidirettiva nel settore penale, caratterizzata da risultati oltremodo lusinghieri relativi all'abbattimento delle pendenze nel dibattimento e ha svolto funzioni direttive di fatto per circa due anni al Tribunale di Lamezia Terme, periodo durante il quale è stato autore del progetto che ha consentito la realizzazione, per la prima volta in Italia, di un Ufficio di Mediazione Familiare all'interno di un Tribunale (art. 9 TU). Vengono quindi in rilievo nel profilo del dott. Spadaro esperienze organizzative nel lavoro giudiziario che paiono maggiormente funzionali dell'esigenze dell'Ufficio da ricoprire.

Pertanto, una valutazione complessiva ed integrata degli indicatori porta, tenuto conto dell'elevato profilo di merito, alla prevalenza del dott. Spadaro.

Peraltro, anche a ritenere i due profili di professionalità equivalenti quanto ad attitudini e merito – il che comunque non è per quanto osservato -, va affermata la prevalenza del dott. Spadaro in considerazione della maggiore anzianità nel ruolo (art. 24 TU).

#### **4.5. Recessivo è anche il dott. PILLA.**

Nominato con DM 8.7.1994, all'inizio della carriera, dal 1995 al 2001, è stato sostituito alla Procura per i Minorenni di Campobasso. Quindi ha svolto funzioni minorili requirenti a Milano, sino al 2010 quando è stato trasferito, a domanda, alla Procura di Rieti. Dal 2014 è sostituito alla Procura di Roma, nell'ambito della quale è stato inserito nel Gruppo

specializzato dei "delitti contro la libertà sessuale, la famiglia, i minori e di soggetti vulnerabili", e anche inserito nel sottogruppo dei delitti di pedopornografia, con competenza distrettuale. Fa altresì parte del gruppo Affari civili della Procura di Roma con competenza in materia di Persone e Famiglia.

Quanto al merito, il parere espresso in data 21.11.2018 per il conseguimento della sesta valutazione di professionalità conclude evidenziando come il dott. Pilla ha proseguito il suo percorso professionale, dimostrando buone doti di capacità e preparazione, coniugate ad elevata laboriosità, impegno e spirito di servizio; ha sempre contribuito al buon andamento degli uffici attraverso una costante disponibilità a far fronte alle criticità ed ai problemi organizzativi. E' stato relatore ad alcuni convegni ed è autore di alcune monografie.

Dal punto di vista attitudinale, tenuto conto del posto oggetto della presente procedura, va rilevato come dal 1995 al 2010 ha svolto funzioni requirenti minorili e si è pertanto occupato sia di procedimenti penali, sia di procedimenti civili propri della specifica tipologia di funzioni.

In relazione alle esperienze di collaborazione nel settore minorile, il dott. Pilla ha diretto la procura presso il Tribunale per i minorenni di Campobasso per oltre un anno e mezzo. Nel periodo dal novembre 2005 al luglio 2007 ha svolto le funzioni di fatto di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano. Nel parere si dà atto dei positivi risultati attestati dai magistrati poi nominati alla direzione di quegli uffici.

Alla Procura di Roma è stato delegato dal Procuratore della Repubblica di Roma ad occuparsi - unitamente al Responsabile della DIGSIA ed ai rappresentanti degli altri Uffici interessati - della creazione di una rete informatica di interconnessione tra Tribunale di Roma, Tribunale per i minorenni di Roma, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma e Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma.

In relazione agli indicatori generali, è stato Componente del Consiglio Giudiziario di Campobasso per i bienni 1997- 1999 e 1999-2001, ove ha svolto le funzioni di segretario.

E' stato nominato Magistrato collaboratore per i MOT nominati con DM 18.1.2016.

Ciò premesso, netta è la prevalenza del dott. Spadaro innanzitutto sotto il profilo dell'esame degli indicatori specifici, rinviandosi anche in questa sede (par. 4, da intendersi richiamato espressamente) quanto sopra osservato circa la rilevanza delle funzioni svolte nel settore minorile a prescindere dal tipo di funzioni espletate (giudicanti- requirenti) ai sensi

dell'art. 19 TU. In particolare, dato atto che il dott. Pilla negli ultimi quindici anni ha svolto per sette anni funzioni minorili, mentre il dott. Spadaro le ha svolte per nove anni (oltre ad averle espletate per ulteriori cinque anni in precedenza) peraltro con risultati qualitativamente e quantitativamente eccellenti - profilo rilevante ai fini dell'indicatore specifico di cui all'art. 19 lettera a) TU -, la prevalenza del dott. Spadaro si fonda essenzialmente sull'assenza nel profilo del dott. Pilla di qualsiasi esperienza direttiva minorile, a differenza del proposto, che svolge funzioni direttive minorili da circa cinque anni, e quindi sull'indicatore specifico di cui all'art. 19 lettera b) TU. E' vero che il dott. Pilla ha svolto per circa complessivamente tre anni funzioni direttive di fatto prima alla Procura per i minorenni di Campobasso e poi a quella di Milano e può vantare esperienze di collaborazione, pur tuttavia vengono in rilievo esperienze non sovrapponibili per pregnanza all'esercizio delle funzioni direttive svolte nella pienezza delle funzioni e della responsabilità. D'altronde nel profilo attitudinale si è dato ampiamente conto dei lusinghieri risultati raggiunti dal dott. Spadaro nella funzione direttiva. Nè risultano comprovati risultati analoghi raggiunti dal dott. Pilla nelle esperienze di collaborazione.

Se quindi l'esame degli indicatori specifici porta ad un giudizio di prevalenza del dott. Spadaro, tale giudizio è rafforzato dall'esame degli indicatori generali. Infatti va ricordato come il dott. Spadaro vanta anche un'esperienza semidirettiva nel settore penale, caratterizzata da risultati oltremodo lusinghieri relativi all'abbattimento delle pendenze nel dibattimento, e ha svolto funzioni direttive di fatto per circa due anni al Tribunale di Lamezia Terme, periodo durante il quale è stato autore del progetto che ha consentito la realizzazione, per la prima volta in Italia, di un Ufficio di Mediazione Familiare all'interno di un Tribunale (art. 9 TU). Pertanto il profilo del dott. Spadaro si caratterizza anche per una varietà di funzioni organizzative, direttive e semidirettive, svolte. Il fatto che il dott. Pilla sia stato membro del Consiglio giudiziario di Campobasso, oltre a vantare esperienze di collaborazione alla Procura di Roma, (profili rilevanti in relazione all'art. 11 TU e all'art. 9 TU), non pare giustificare la sua prevalenza, anche considerato che il dott. Spadaro nell'esercizio delle funzioni direttive in atto ha dimostrato un'ottima conoscenza ordinamentale, comprovata dall'approvazione della proposta tabellare per il triennio 2017-2019 e delle diverse variazioni tabellari adottate.

Pertanto, una valutazione complessiva ed integrata degli indicatori porta, tenuto conto dell'elevato profilo di merito, alla prevalenza del dott. Spadaro.

Peraltro, anche a ritenere i due profili di professionalità equivalenti quanto ad attitudini e merito – il che comunque non è per quanto osservato -, va affermata la prevalenza del dott. Spadaro in considerazione della maggiore anzianità nel ruolo (art. 24 TU).

#### **4.6. Infine soccombente è anche il profilo della dott.ssa DI STASIO.**

Nominata con DM 23.12.1997, all'inizio della carriera ha svolto funzioni requirenti alla Procura del Tribunale di Barcellona di Pozzo di Gotto, ove ha trattato ogni tipo di reato; dal 2005 è sostituito alla Procura presso il Tribunale per i minorenni di Roma.

Relativamente al merito, nel parere formulato in data 18.7.2018 per il riconoscimento della V valutazione di professionalità si evidenzia come viene in rilievo un magistrato dotato di equilibrio, preparazione solida e costantemente aggiornata, notevole laboriosità ed elevata capacità organizzativa. E' stata relatrice ad incontri di studio.

Dal punto di vista attitudinale, va rilevato che dal 2005 svolge funzioni minorili requirenti, trattando sia affari civili che penali.

E' da ricordare come nell'ambito delle ispezioni amministrative. da eseguirsi nelle strutture residenziali per minori, la dott.ssa Di Stasio ha personalmente elaborato e redatto, con la collaborazione dell'Ufficio del Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Regione Lazio, i moduli dei questionari poi diffusi per via telematica ai singoli istituti per le comunicazioni semestrali relative ai minori ospitati. E' risultata altresì attiva ed efficace nella collaborazione con i Servizi Minorili del Ministero della Giustizia ed anche in quella con i Servizi Sociali del territorio, avendo fatto frequente ricorso alla prassi di promuovere iniziative parallele in sede penale e civile con riferimento ad un medesimo soggetto ed al relativo nucleo familiare.

Negli anni 2008 e 2009 è stata indicata come magistrato referente per il coordinamento tra uffici giudiziari del Distretto di Corte di Appello nei casi di procedimenti penali in danno di minori.

Nel mese di ottobre del 2008 ha assunto l'incarico del ruolo di Segretario Generale dell'Ufficio, incarico confermato sino all'anno 2017, con compiti di diretta e stretta collaborazione con il Procuratore nella gestione dell'Ufficio, nello studio di soluzioni per il miglioramento dei servizi e l'utilizzo delle risorse umane e materiali ( Ufficio che per alcuni anni è stato sprovvisto di un dirigente amministrativo); inoltre, nello svolgimento del suddetto incarico ha predisposto moduli, schede e formulari mediante gli strumenti informatici; ha

organizzato le riunioni periodiche dei Sostituti con il Capo dell'Ufficio e report informatizzato dei relativi verbali di udienza; ha predisposto i turni di servizio mediante uso di strumento informatico.

In data 23.5.2018 è stata designata magistrato coordinatore del servizio relativo ai minori stranieri non accompagnati MSNA, settore riguardante un notevole flusso di affari civili con necessità di sviluppare prassi utili per una rapida ed efficace trattazione, e ha avviato un monitoraggio delle presenze dei MSNA nelle strutture della Regione Lazio, ha elaborato modulistica per avviare accertamenti e per la rapida formulazione di ricorsi al T.M. di Roma ai sensi della normativa attuale che ha ampliato le competenze della Procura minorile in detta materia.

Sempre nell'anno 2018 è stata delegata alla partecipazione alle riunioni dell'"Osservatorio permanente delle criticità legate al fenomeno dei minori stranieri non accompagnati", indetto dal Prefetto di Roma

Dal punto di vista degli indicatori generali, va segnalato che nel 2008 è stata nominato membro del Gruppo tecnico di lavoro per la individuazione degli standard medi di definizione dei procedimenti, costituito dal Consiglio Superiore della Magistratura, con risoluzione del 23 settembre 2008. Nel 2013, è stata delegata alla partecipazione al tavolo di lavoro tra magistrati e avvocati sulle applicazioni e interpretazioni della L. n.219/2012, in materia di riparto delle competenze tra giudice ordinario e giudice specializzato e tra procura ordinaria e procura minorile - Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma. Nel 2017 è designata referente dell'Ufficio nel Gruppo di Lavoro Interdipartimentale e Interistituzionale per l'elaborazione del piano sociale del cittadino di Roma Capitale, incarico ancora attuale.

Anche in questo caso va affermata la prevalenza del dott. Spadaro, rinviandosi (par. 4 da intendersi richiamato espressamente) anche in questa sede quanto sopra osservato circa la rilevanza delle funzioni svolte nel settore minorile a prescindere dal tipo di funzioni espletate (giudicanti- requirenti) ai sensi dell'art. 19 TU.

In primo luogo entrambi hanno svolto funzioni minorili per un periodo superiore ai quattro anni negli ultimi quindici anni previsti come il periodo adeguato per acquisire una professionalità in tale settore dall'art. 19 lettera a) TU. Infatti la dott.ssa Di Stasio vanta negli ultimi quindici anni tredici anni di funzioni minorili (oltre a tre anni in precedenza), mentre il dott. Spadaro ha svolto negli ultimi quindici anni circa nove anni di funzioni minorili (oltre a

cinque anni in precedenza). Pertanto entrambi hanno maturato un'esperienza professionale nel settore minorile nella sostanza sovrapponibile, non parendo pregnante la minore durata di funzioni svolte da parte del dott. Spadaro, anche in considerazione dell'elevata professionalità acquisita attestata da tutti i pareri formulati e dal fatto che tali funzioni sono state esercitate negli ultimi cinque anni nella complessa posizione direttiva.

La prevalenza del dott. Spadaro si fonda sull'assenza nel profilo della dott.ssa Di Stasio di qualsiasi esperienza direttiva minorile, a differenza del dott. Spadaro, che svolge funzioni direttive minorili da circa cinque anni, e quindi sull'indicatore specifico di cui all'art. 19 lettera b) TU. Ancorchè la dott.ssa De Stasio vanta importanti esperienze di collaborazione (si pensi solo al ruolo di segretario generale alla Procura per i minorenni di Roma dal 2008 al 2017), pur tuttavia vengono in rilievo esperienze meno pregnanti e ben più circoscritte rispetto all'esercizio della funzione direttiva per cinque anni da parte del dott. Spadaro. E nel profilo attitudinale si è dato ampiamente conto dei lusinghieri risultati raggiunti dal dott. Spadaro nella funzione direttiva. Nè peraltro risultano comprovati risultati analoghi raggiunti dalla dott.ssa Di Stasio nelle esperienze di collaborazione.

Se quindi l'esame degli indicatori specifici porta ad un giudizio di prevalenza del dott. Spadaro, tale giudizio è rafforzato dall'esame degli indicatori generali. Infatti va ricordato come il dott. Spadaro vanta anche un'esperienza semidirettiva nel settore penale, caratterizzata da risultati oltremodo lusinghieri relativi all'abbattimento delle pendenze nel dibattimento, e ha svolto funzioni direttive di fatto per circa due anni al Tribunale di Lamezia Terme, periodo durante il quale è stato autore del progetto che ha consentito la realizzazione, per la prima volta in Italia, di un Ufficio di Mediazione Familiare all'interno di un Tribunale (art. 9 TU). Quindi il profilo del dott. Spadaro si caratterizza anche per la varietà di funzioni organizzative (direttive/semidirettive) svolte.

Pertanto, una valutazione complessiva ed integrata degli indicatori porta, tenuto conto dell'elevato profilo di merito, alla prevalenza del dott. Spadaro.

Peraltro, anche a ritenere i due profili di professionalità equivalenti quanto ad attitudini e merito – il che comunque non è per quanto osservato -, va affermata la prevalenza del dott. Spadaro in considerazione della maggiore anzianità nel ruolo (art. 24 TU).

Tanto premesso, la Commissione, con quattro voti favorevoli,

PROPONE

la nomina a **Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma**, a sua domanda, del **dott. Giuseppe SPADARO**, attualmente Presidente del Tribunale per i minorenni di Bologna, magistrato alla VII valutazione di professionalità, previo conferimento delle funzioni direttive requirenti di primo grado.



Proposta B – in favore della dott.ssa Giuseppina LATELLA (votanti i consiglieri Mancinetti e Suriano). Relatore: cons. MANCINETTI

*Conferimento dell'Ufficio direttivo  
di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma  
vacanza 5.11.2018 - dott.ssa Amalia Settineri*

1. Il relatore, Cons. Marco Mancinetti, riferisce che hanno presentato domanda per il posto suindicato i seguenti magistrati:

**Maria MONTELEONE, Simonetta MATONE; Giuseppina LATELLA, Maria Francesca PRICOCO, Giuseppe SPADARO; Emilia DE BELLIS, Vittorio PILLA, Anna DI STASIO.**

Si rileva preliminarmente che:

la dott.ssa Maria **MONTELEONE** non assicura la permanenza per almeno quattro anni nell'incarico;

la dott.ssa Simonetta **MANTONE** non è legittimata avendo assunto le funzioni di Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma in data 14.4.2015.

2. Si illustra di seguito il percorso professionale dei candidati, secondo l'ordine di anzianità nel ruolo.

**2.1 Giuseppina LATELLA**, nominata con D.M. 30.4.1986 è stata dal 1987 giudice a Palmi; dal 1990 giudice a Reggio Calabria; dal 1995 Sostituto Procuratore della Repubblica al Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria; dal 2000 Consigliere alla Corte Appello Reggio Calabria; dal 2008 Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Messina; dal 2014 Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria.

**2.2 Maria Francesca PRICOCO**, nominata con D.M. 8.6.1987, è stata dal 1989 giudice a Vigevano; dal 1990 giudice del Tribunale dei Minorenni di Catania; dal 2011 Presidente Tribunale per i Minorenni di Catania.

**2.3 Giuseppe SPADARO**, nominato con D.M. 1.8.1991, è stato dal 1992 giudice presso la Pretura di Catanzaro; dal 1998 giudice del Tribunale per i Minorenni di Catanzaro; dal 2007 Presidente di sezione del Tribunale di Lamezia Terme; dal 2013 Presidente Tribunale per i Minorenni di Bologna.

**2.4 Emilia DE BELLIS**, nominata con D.M. 23.6.1993, è stata dal 1994 giudice al Tribunale di Marsala; dal 1999 fuori ruolo presso il Ministero della Giustizia; dal 2014 Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma.

**2.5 Vittorio PILLA**, nominato con D.M. 8.7.1994, è stato dal 1995 Sostituto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Campobasso; dal 2001 Sostituto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Milano; dal 2010 Sostituto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rieti; dal 2014 Sostituto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

**2.6 Anna DI STASIO**, D.M. 23.12.1997, è stata dal 1999 Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto; dal 2005 Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Roma.

**3.** Occorre in primo luogo rilevare che la normativa consiliare applicabile al concorso in esame è quella contenuta nella circolare Consiliare P-14858-2015 del 28 luglio 2015, recante il nuovo Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria, che individua nella Parte I, sui *Principi generali*, le precondizioni (indipendenza, imparzialità ed equilibrio) e i parametri generali per il conferimento di tutti gli incarichi dirigenziali.

I parametri generali sono costituiti dal merito e dalle attitudini.

Il profilo del merito investe la verifica dell'attività giudiziaria svolta e ha lo scopo di ricostruire in maniera completa la figura professionale del magistrato.

Quanto alle attitudini, il nuovo T.U. affianca agli indicatori generali, disciplinati nella Parte II, Capo I, Sezione I, gli indicatori specifici, disciplinati nella Sezione II.

Gli indicatori generali (artt. 7-13) sono costituiti da esperienze giudiziarie ed esperienze maturate al di fuori della giurisdizione, che hanno consentito al magistrato di sviluppare competenze organizzative, abilità direttive, anche in chiave prognostica, e conoscenze ordinamentali.

Rispetto a tali indicatori, fondamentale rilevanza assume la previsione di cui all'art. 7 (*Funzioni direttive e semidirettive in atto o pregresse*) con la quale viene introdotto il

principio per cui ciò che rileva non è il formale possesso della carica direttiva o semidirettiva quanto, piuttosto, i risultati conseguiti.

Gli indicatori specifici (artt. 15-23) si differenziano in ragione della tipologia degli uffici messi a concorso, individuando, per ogni tipologia di incarico, le esperienze giudiziarie che siano espressione di una particolare idoneità a ricoprire quelle funzioni.

Il Capo II della Parte II fissa i criteri per la valutazione comparativa dei candidati allo scopo di individuare il miglior candidato da proporre all'ufficio. Il giudizio deve essere complessivo e unitario sull'intero profilo professionale del magistrato. Quanto specificamente al profilo attitudinale, il giudizio comparativo attribuisce “*speciale rilievo*” alla valutazione degli indicatori specifici in relazione a ciascuna delle tipologie di ufficio, fermo restando che gli indicatori generali devono essere sempre valutati quali ulteriori elementi costitutivi del giudizio condotto secondo gli indicatori specifici.

Nella specie si procede al conferimento dell'incarico di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma, ufficio che consta di una pianta organica costituita - oltre che dal Procuratore - da 7 sostituti.

L'articolo 19 del Testo Unico, riguardo agli incarichi direttivi giudicanti e requirenti negli uffici specializzati nei settori dei Minorenni e della Sorveglianza, individua quali indicatori specifici:

- a) la professionalità ed esperienza specifica acquisite nel relativo settore, desunte concretamente dalla qualità dell'attività giudiziaria svolta e dalla durata dell'esperienza di almeno quattro anni negli ultimi quindici;
- b) le pregresse o attuali esperienze direttive nel medesimo settore di specializzazione, valutate in base agli elementi di cui all'articolo 7, tenendo conto anche della loro durata quale requisito di validazione, le esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici di cui all'art. 9.

Tanto considerato, osserva il relatore che, esaminati approfonditamente i fascicoli personali degli aspiranti e la documentazione depositata nel presente concorso, la dott.ssa **Giuseppina LATELLA** risulta senza dubbio la candidata più idonea, per attitudini e merito, al conferimento dell'ufficio direttivo a concorso.

### **3.1 Parametro del “merito”**

La dottoressa Latella ha un'elevatissima specializzazione nel settore requirente minorile.

Negli ultimi dieci anni ha svolto continuativamente funzioni direttive di Procuratore della Repubblica per i minorenni, di Messina e Reggio Calabria, uffici molto simili tra loro per dimensioni e problematiche.

Nel parere redatto dal Consiglio giudiziario il 10 gennaio 2019 si rileva come l'aver operato per oltre dieci anni in tale settore ha contribuito a creare una professionalità altamente specializzata e in grado di gestire un analogo ufficio, anche se di maggiori dimensioni.

In tale parere si evidenzia come presso la Procura dei Minorenni di Messina la dottoressa Latella, nonostante sia stato unico magistrato in servizio per oltre un biennio, ha fatto conseguire all'ufficio un elevato standard di efficienza.

Anche presso l'Ufficio di Reggio Calabria la dott.ssa Latella ha operato ad organico completo solo per un breve periodo in quanto già dall'aprile 2015 è risultato vacante il posto dell'unico magistrato previsto in organico. Finanche dopo l'immissione in possesso del nuovo sostituto Procuratore, la dottoressa Latella, di fatto, è rimasta l'unico magistrato requirente, perchè il suddetto magistrato ha potuto offrire solo una presenza discontinua a causa di assenze per congedo straordinario e aspettative, dovendo ricorrere ad applicazioni a tempo parziale per contingenze limitate.

In condizioni quindi di estremo disagio la dottoressa Latella ha operato in entrambi gli uffici (Messina e Reggio Calabria) assicurando elevati livelli di efficienza; ha vigilato sulla gestione dei flussi di lavoro; ha ottimizzato le risorse a disposizione riuscendo a contenere i tempi di definizione dei procedimenti.

I risultati conseguiti sono stati, quindi, estremamente positivi atteso che, nonostante le scoperture di organico, la produttività dell'ufficio ha avuto un andamento costante ed efficiente, con una progressiva diminuzione delle pendenze, sia nel settore penale che civile.

In particolare, il settore civile è quello in cui si sono registrate maggiori sopravvenienze ed in cui si è operata un'intensa attività per contenere e stabilizzare le pendenze finali. All'esito degli interventi posti in essere dalla candidata si è raggiunto l'obiettivo di ridurre il numero dei fascicoli pendenti.

Anche nell'attività di gestione del personale e degli aspetti amministrativi contabili la dott.ssa Latella ha mostrato abilità, ottime capacità organizzative, conoscenza della normativa regolamentare e indiscutibili doti relazionali, qualità peraltro unanimemente apprezzate.

I progetti organizzativi redatti nel giugno 2014, aprile 2015 e ottobre 2017, in particolare, evidenziano le spiccate attitudini organizzative della dott.ssa Latella la quale, al fine di

assicurare la funzionalità dell'ufficio, ha previsto delle regole organizzative variabili, modulate sulla base delle effettive presenze in organico e delle esigenze concrete, via via emergenti, nel settore civile e penale. Ciò in attuazione di intese e protocolli concordati con enti locali della Provincia (soprattutto dell'accordo quadro tra Prefettura, Ministero Interni, Regione Calabria ed uffici minorili reggino e catanzarese del luglio 2017) a tutela dei minori e dei giovani adulti provenienti da contesti familiari caratterizzate da subcultura mafiosa.

Nei pareri attitudinali viene, poi, dato rilievo alle ottime le capacità relazionali della dott.ssa Latella la quale, pur avendo operato in un contesto caratterizzato da ataviche difficoltà connesse alla carenza del personale ed all'eccezionale mole di lavoro, è riuscita a creare un clima di generale serenità lavorando proficuamente con i colleghi anche del distretto, col personale amministrativo e con le forze dell'ordine, riscuotendo anche la stima del foro.

Non ha mai esercitato forme improprie di ingerenza nell'attività dei sostituti, ai quali ha sempre garantito la massima indipendenza.

I prospetti statistici evidenziano ed attestano l'impegno, la diligenza e l'elevata laboriosità della dottoressa Latella, profusi anche nell'abbattere l'arretrato di entrambi gli uffici da lei diretti. Dalle statistiche comparate emerge che ampio e maggioritario impegno è ascrivibile proprio al suo lavoro.

La dottoressa Latella, quale Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, ha peraltro mantenuto una costante interlocuzione con la Procura Generale, con la Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria e con le Procure Circondariali del Distretto, mostrando ampia collaborazione e disponibilità nella ricerca di soluzioni condivise atte a superare, talvolta, le oggettive difficoltà di coordinamento dovute al modestissimo, anzi sovente inesistente, organico dei sostituti.

Scrivendo il Procuratore Generale: *“quanto ai rapporti con questa Procura Generale, va dato atto che ella ha saputo sempre relazionarsi lealmente e che nelle risposte e segnalazioni e riscontri ad ogni istanza è stata sempre precisa, circostanziata e puntuale. Così come ha dimostrato la conoscenza della normativa regolamentare, relazionando in occasione dei resoconti annuali, offrendo validi spunti di analisi e riflessione in occasione degli incontri con i magistrati capi degli uffici requirenti del distretto in sede di esame e predisposizione di protocolli e linee guida nelle materie di specifico interesse.... In particolare nei rapporti con la Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria e con le Procure Circondariali del Distretto, ha dimostrato ampia collaborazione e disponibilità anche nella ricerca di soluzioni*

*condivise atte a superare talvolta le difficoltà di coordinamento emerse, non certo ascrivibili all'attività della Procura minorile”.*

La dottoressa Latella ha realizzato momenti di rilevante cooperazione sia con gli altri uffici requirenti del distretto, sia con organismi pubblici quali Prefetture, Aziende Sanitarie ed Istituzioni Scolastiche, attraverso la partecipazione a protocolli di intesa volti a garantire un circuito comunicativo essenziale per fronteggiare le problematiche dei soggetti minori di età. Ha partecipato, infatti, alla redazione e sottoscrizione, in data 15 luglio 2014, di un protocollo di intesa tra tutti gli uffici giudiziari del distretto della Corte di Appello di Reggio Calabria con i servizi sociali degli enti locali della Provincia di Reggio Calabria e l'Azienda Sanitaria Provinciale per migliorare le modalità di sviluppo della fase esecutiva dei procedimenti civili del Tribunale per i Minorenni, prevedendo la formazione di una equipe multidisciplinare provinciale competente per tutti gli affari civili e penali che riguardano i minori e i relativi nuclei familiari.

Ancora, in data 1 luglio 2017, ha partecipato alla redazione e sigla di un “Accordo Quadro” presso la Prefettura di Reggio Calabria, unitamente all'ufficio minorile di Catanzaro, alla Regione Calabria e ai Ministeri di Giustizia e Interni, che prevede la realizzazione di percorsi personalizzati di rieducazione, sostegno e reinserimento sociale per i minori e giovani adulti provenienti o inseriti in circuiti di criminalità organizzata.

Infine, il predetto “Accordo Quadro” ha trovato concreta attuazione con la sottoscrizione a Roma, presso la Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, in data 2 febbraio 2018, del protocollo “Liberi di Scegliere”, che ha determinato un'articolata cooperazione finalizzata a garantire un'efficace tutela ai minori provenienti da realtà familiari condizionate e gravate da subcultura mafiosa, cui è stata data l'opportunità di accedere a contesti educativi e familiari ispirati alla legalità e socialità.

La dottoressa Latella ha dato avvio al “sistema Perseo” (orologio a tempo), che ha consentito la gestione delle presenze/assenze orarie e giornaliera del personale amministrativo; ha proceduto alla contrattazione collettiva per la regolarizzazione delle condizioni di fruibilità della “pausa-pranzo” e della flessibilità nell'orario di inizio dell'attività lavorativa da parte dei dipendenti. Ha, inoltre, fatto ricorso a ordini di servizio per ripartire il carico di lavoro in modo più equo, correlativamente alle competenze funzionali di ciascun dipendente.

Durante la sua gestione, si sono registrati significativi progressi nelle procedure tecnologiche e di informatizzazione dei servizi amministrativi, previo aggiornamento professionale del

personale amministrativo. Sono stati eliminati i registri cartacei e la gestione delle liquidazioni delle spese di giustizia è stata assicurata attraverso l'attivazione del sistema informativo ministeriale "SIAMM". E' stata data attuazione all'applicativo ministeriale "SIGMA" per la registrazione dei procedimenti civili e penali, con sostituzione dei registri generali cartacei.

Va, inoltre, evidenziato che la dottoressa Latella si è occupata proficuamente dell'organizzazione amministrativa in quanto le dimensioni di entrambe le Procure che ha diretto non prevedevano autonomia della direzione amministrativa da quella del magistrato capo dell'ufficio, non essendo prevista in organico la figura di un funzionario appartenente all'area della dirigenza.

In entrambe le esperienze direttive ha, quindi, dato prova di impegno, diligenza, grande attenzione e capacità relazionali, tanto che tutti i pareri del Consiglio Giudiziario sono stati ampiamente positivi.

### **3.2 Parametro delle attitudini.**

Eccellente è anche il profilo attitudinale della dott.ssa LATELLA che vanta una consistente esperienza nel settore minorile e comprovate doti organizzative.

Non va, però, sottaciuta la significatività delle multiformi precedenti esperienze come giudice istruttore a Palmi per quattro anni, come giudice con funzioni penali presso la Corte di Appello di Reggio Calabria, come giudice a latere della Corte di Assise di Appello oltre che, nello stesso periodo, componente del collegio penale della Corte che gestiva le misure di prevenzione.

L'esperienza in primo ed in secondo grado, per la complessità e l'ampia casistica dei procedimenti trattati, le ha assicurato la migliore formazione professionale. Tale completo bagaglio di esperienze le ha certamente consentito una ottimale gestione degli uffici che ha successivamente diretto.

Il rapporto informativo evidenzia come la dott.ssa Latella, nello svolgimento delle funzioni requirenti minorili, abbia manifestato la capacità di selezionare il miglior intervento a tutela o a supporto del minore e della famiglia, con particolare attenzione all'esigenza di contemperare la tutela delle vittime e la sicurezza pubblica, con obiettivi di sostegno del minore denunciato. Anche nell'interlocazione con gli altri uffici e con le istituzioni coinvolte nei procedimenti giudiziari riguardanti i minorenni l'approccio adoperato dalla dott.ssa LATELLA è sempre stato attento e mirato a trovare la soluzione più confacente per il minore.

L'impegno e la meticolosità utilizzata nell'affrontare le questioni giuridiche non sono mai state a danno della laboriosità che, anzi, si è sempre attestata a livelli elevati sia nel settore civile che nel settore penale.

Nell'esercizio delle funzioni direttive ha dato prova di grande diligenza ed efficacia dell'agire. Ulteriormente va osservato come nel profilo della dottoressa Latella sono individuabili importanti indicatori generali. In particolare il magistrato ha fatto parte del Consiglio Giudiziario di Reggio Calabria (biennio 1997 – 1999) ed è stata componente del Comitato per le pari opportunità, quindi ha acquisito un'ottima conoscenza ordinamentale.

#### **4. La comparazione con gli altri candidati**

L'art. 25 fissa la finalità del giudizio comparativo, consistente nel preporre all'ufficio da ricoprire il candidato più idoneo per attitudini e merito, avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare e, ove esistenti, a particolari profili ambientali.

In riferimento al merito, la disposizione prevede che il giudizio sia svolto sulla base del positivo superamento della più recente valutazione di professionalità quadriennale.

Quanto alle attitudini, la valutazione comparativa è disciplinata dall'art. 26 del nuovo Testo Unico. La disposizione prevede che si proceda alla valutazione analitica dei profili dei candidati mediante disamina degli indicatori generali e specifici, previsti nella Parte II, Capo I, attuativi ed esplicativi delle disposizioni di cui all'art. 12, commi 10, 11 e 12 D. Lgs. 160/2006. Il giudizio attitudinale è formulato in maniera complessiva e unitaria, frutto della valutazione integrata e non meramente cumulativa degli indicatori. Nell'ambito di tale valutazione, inoltre, la norma puntualizza che "*speciale rilievo*" è attribuito agli indicatori specifici, individuati negli articoli da 15 a 23 in relazione a ciascuna delle tipologie di ufficio. Gli indicatori generali, di cui agli articoli da 7 a 13, sono utilizzati quali ulteriori elementi costitutivi del giudizio attitudinale.

Nel caso in esame, trattandosi di ufficio specializzato minorile, deve richiamarsi l'art. 31 della nuova circolare sulla dirigenza, che stabilisce che hanno "*speciale rilievo*" gli indicatori di cui all'art. 19 TU il quale individua, quali indicatori specifici di attitudine direttiva per il conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti negli uffici specializzati nei settori dei Minorenni e della Sorveglianza,:



*“lett. a) la professionalità ed esperienza specifica acquisite nel relativo settore, desunte concretamente dalla qualità dell’attività svolta e dalla durata dell’esperienza di almeno quattro anni negli ultimi quindici;*

*b) le pregresse e attuali esperienze direttive nel medesimo settore di specializzazione, valutate in base agli elementi di cui all’articolo 7, tenendo conto anche della loro durata quale requisito di validazione, le esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici di cui all’art.9”.*

Tanto premesso, passando alle singole comparazioni, in aggiunta va osservato come oggetto di valutazione è l’intero percorso professionale dei candidati desumibile dal fascicolo personale e dalla documentazione prodotta ai fini della presente procedura concorsuale, di seguito, pertanto, saranno indicate le esperienze più significative dei candidati, alla luce degli indicatori di attitudine direttiva previsti nel testo Unico, unicamente ai fini di stretta comparazione.

Su un piano generale deve premettersi che la preferenza accordata alla dott.ssa Latella trova titolo nella sussistenza di entrambi gli indicatori specifici di cui all’art. 19.

Quanto agli indicatori di cui alla lettera a) del citato art. 19 va ribadito che la candidata ha maturato una consolidata esperienza nel settore specifico dei minorenni avendo svolto, per dieci anni negli ultimi quindici, funzioni requirenti nel settore specializzato (tale esperienza integra l’indicatore specifico di cui al citato art. 19 lett. a).

Quanto agli indicatori di cui alla lettera b) del citato articolo 19 va osservato che la dott.ssa Latella vanta una esperienza direttiva decennale nel settore specialistico avendo ricoperto funzioni di Procuratore della Repubblica dei Minorenni di Messina dal 2008 al 2014 e di Procuratore della Repubblica dei Minorenni di Reggio Calabria dal 2014 all’attualità.

Al riguardo deve evidenziarsi che anche se l’art. 19 sugli indicatori specifici per gli uffici direttivi giudicanti e requirenti specializzati non prevede che le esperienze del magistrato debbano riguardare “uffici omologhi per funzioni” come, invece, si legge nell’art 17 che individua gli indicatori specifici per gli uffici giudicanti e requirenti di piccole e medie dimensioni, ciò non significa che del requisito non si debba attribuire importanza.

L’art. 19 richiama espressamente l’art. 7 della circolare, del cui contenuto evidentemente deve tenersi conto ai fini della valutazione.

Quest'ultima disposizione attribuisce rilievo "alla gestione e al coordinamento delle forze di polizia giudiziaria e alla corretta ed efficace gestione di direzione e coordinamento delle indagini", che costituisce il *proprium* della funzione requirente.

Di conseguenza, se per gli uffici minorili non si desse importanza alcuna alla omogeneità delle funzioni si finirebbe col privare di senso il richiamo che l'art. 19 fa all'art. 7, il cui combinato disposto impone di pervenire alla conclusione secondo cui per gli uffici specializzati le funzioni omologhe devono essere comunque valutate.

Risponde, infatti, a un canone di ragionevolezza e a un principio di buona amministrazione ritenere che il profilo professionale del candidato che, a parità di indicatori specifici, abbia svolto le medesime funzioni del posto messo a concorso, sia più idoneo a ricoprire quel posto rispetto a colui il quale non ha mai assunto funzioni omologhe.

Pertanto, anche per tale ragione la dott.ssa Latella è il candidato da preferire essendo l'unica ad aver svolto funzioni direttive requirenti, identiche cioè rispetto a quelle richieste nella presente procedura selettiva.

Per quanto attiene, poi, alla sua carriera, da quanto sopra esposto, risulta che la dott.ssa Latella ha una vasta e poliedrica esperienza professionale alle spalle, avendo svolto nei primi quattro anni di lavoro il ruolo di giudice istruttore penale a Palmi per poi completare l'esperienza quale giudicante in secondo grado ricoprendo funzioni di Consigliere penale presso la Corte di Appello di Reggio Calabria; giudice a latere della Corte di Assise di Appello e componente del collegio penale della Corte che gestiva le misure di prevenzione.

Chiaramente l'esperienza in primo ed in secondo grado, per la complessità e la varietà dei procedimenti trattati, le ha assicurato un'ottima formazione professionale messa compiutamente a frutto nella successiva esperienza di gestione degli uffici.

Nell'ultimo decennio, poi, si è specializzata nel settore dei minorenni esercitando senza soluzione di continuità funzioni direttive di Procuratore della Repubblica per i minorenni, di Messina prima e di Reggio Calabria poi, uffici molto simili tra loro per dimensioni e problematiche.

In tale veste ha dato prova di elevata capacità dirigenziale e organizzativa, come attestato dal lusinghiero ed esaustivo parere espresso in sede di conferma nell'incarico direttivo dal Consiglio Giudiziario di Messina; da quello espresso dal medesimo Consiglio in occasione della VII valutazione di professionalità nonchè anche dal parere espresso, in sede di conferma nel secondo incarico direttivo, dal Consiglio Giudiziario di Reggio Calabria il 12 luglio 2018.

Nell'espletamento delle funzioni direttive la dott.ssa Latella ha dimostrato cultura giuridica e capacità gestionale di livello elevato, sia per le peculiarità delle funzioni direttive ricoperte (che attengono non solo al settore penale, ma anche a quello civile) sia per l'esiguità degli organici dei due uffici di Procura, nei quali per lunghi periodi è stata l'unico magistrato in servizio. Presso la Procura dei Minorenni di Messina infatti è rimasta l'unico magistrato in servizio per oltre un biennio ed anche presso l'Ufficio di Reggio Calabria è rimasta per lungo tempo sprovvista dell'unico magistrato previsto in organico. Ciò nonostante è sempre stata in grado di assicurare elevati livelli di efficienza, di vigilare sulla gestione dei flussi di lavoro e sui tempi di definizione dei procedimenti.

Quale Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, ha peraltro mantenuto una costante interlocuzione con la Procura Generale, con la Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria e con le Procure Circondariali del Distretto, mostrando ampia collaborazione e disponibilità nella ricerca di soluzioni condivise atte a superare, talvolta, le oggettive difficoltà di coordinamento dovute al modestissimo e di fatto sovente inesistente organico dei sostituti.

Alla guida di tale Procura della Repubblica ha realizzato anche momenti di rilevante cooperazione sia con gli altri uffici requirenti del distretto, sia con organismi pubblici quali Prefetture, Aziende Sanitarie ed Istituzioni Scolastiche, attraverso la partecipazione a protocolli di intesa volti a garantire un circuito comunicativo essenziale per fronteggiare le problematiche dei soggetti minori di età, come sopra analiticamente riportati.

Costante e proficuo è stato anche il confronto con il personale amministrativo (composto da un direttore di cancelleria, due funzionari, due cancellieri, due assistenti, due operatori giudiziari, due conducenti di automezzi e un ausiliario) e con le rappresentanze sindacali. Ha, poi, dato avvio al "sistema Perseo" (orologio a tempo), che ha consentito la gestione delle presenze/assenze orarie e giornaliere del personale amministrativo, procedendo anche ad una contrattazione collettiva per la regolarizzazione delle condizioni di fruibilità della "pausa-pranzo" e della flessibilità nell'orario di inizio dell'attività lavorativa da parte del dipendente.

Va in proposito segnalato come la dottoressa Latella si sia dovuta occupare anche dell'organizzazione amministrativa in quanto le dimensioni della Procura non prevedono figura di un funzionario appartenente all'area della dirigenza.

Prova della sua indiscutibile capacità organizzativa è, dunque, la circostanza che una Procura delicata quale è quella di Reggio Calabria non ha risentito della grave carenza di organico che

l'affligge grazie alle misure da lei adottate e al suo spirito di sacrificio.

Risulta, infatti, dal rapporto informativo stilato dal Procuratore Generale che l'impegno mostrato dalla dottoressa Latella è stato di livello elevato, sia qualitativamente che quantitativamente, essendosi assunta di fatto, quale Procuratore presso il Tribunale dei minori, l'intero carico civile, l'esecuzione penale e la trattazione dei reati di maggior allarme sociale. Deve, poi, rimarcarsi che la dottoressa Latella è stata anche componente del Consiglio Giudiziario di Reggio Calabria (biennio 1997 -1999) e attualmente è componente del Comitato Pari Opportunità presso l'attuale Consiglio Giudiziario di Reggio Calabria. Esperienza che le ha consentito di affinare oltremodo le sue consocenze ordinamentali.

**4.1)** Ciò premesso, si ritiene che il profilo professionale della dott.ssa LATELLA prevalga su quello dott.ssa **Maria Francesca PRICOCO** la quale, pur vantando una esperienza direttiva nel settore minorenni, ha sempre svolto funzioni giudicanti e non ha, invece, maturato alcuna esperienza nella funzione requirente.

La dott.ssa Pricoco, infatti, all'inizio della sua carriera è stata giudice presso il Tribunale di Vigevano, dal 1990 ha svolto funzioni di giudice del Tribunale dei Minorenni di Catania e dal 2011 svolge le funzioni di Presidente del Tribunale dei Minorenni di Catania.

La pluriennale esperienza della dott.ssa Pricoco quale giudice minorile le ha consentito di acquisire una profonda conoscenza delle questioni, processuali e di diritto sostanziale, inerenti le complesse problematiche della famiglia, dei minori, dello stato delle persone e della protezione internazionale avendo peraltro presieduto, prima di acquisire le funzioni direttive, due collegi civili di contenzioso ordinario e tre collegi per la trattazione delle procedure di volontaria giurisdizione, nonché avendo stabilmente presieduto uno dei due collegi penali. Tale esperienza ha trovato completamento nell'esercizio della funzione di Presidente del Tribunale per i minorenni.

In tale veste, per come emerge dai pareri resi anche in sede di conferma delle funzioni direttive, ha dato prova di capacità organizzative nonostante l'esiguità delle risorse del personale di magistratura e amministrativo previsto in pianta organica. Infatti, dal 14 novembre 2011 fino al 4 giugno 2012, ha dovuto assumere di fatto anche il ruolo di dirigente amministrativo, attesa la vacanza del posto, con inevitabile sovraccarico di lavoro.

Di rilievo appare l'attuazione di un metodo di gestione partecipata dell'ufficio, avendo la dott.ssa Pricoco preferito al sistema delle deleghe quello dell'attribuzione di incarichi di

coordinamento di alcune attività giurisdizionali ed amministrative, sulla base della disponibilità, delle attitudini e degli interessi dei magistrati interpellati e in ragione anche dell'indirizzo concordato in occasione di riunioni periodiche.

Sono stati adottati criteri volti all'equa distribuzione dei carichi di lavoro, in modo da tener conto delle caratteristiche peculiari delle funzioni tabellarmente assegnate e dell'evoluzione statistica dei flussi di produttività, come risultante dai piani di gestione annuale. A medesima razionalità e sensibilità risponde la creazione ovvero il mantenimento di gruppi di lavoro in talune materie abbisognevole di particolare attenzione, al fine di consentire l'abbattimento dei tempi della risposta giudiziaria.

Non possono essere sottaciute ulteriori iniziative quali la predisposizione, con l'aiuto e la disponibilità di esperti informatici, di un data-base di rapida consultazione interno all'ufficio al fine di monitorare lo stato di ogni singola procedura; l'avvio di uno studio da parte di specialistici informatici di una piattaforma informatica per creare una rete di intervento tra la Procura e il Tribunale per i minorenni con i tutori volontari, i servizi sociali interessati e i rappresentanti delle strutture di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

La dott.ssa Pricoco, ha manifestato una grande attenzione al progresso organizzativo e in tale ottica vanno annoverate la partecipazione ad un tavolo tecnico che ha condotto all'approvazione, in data 23-11-2015, delle Linee Guida Interistituzionali per la città metropolitana di Catania allo scopo di realizzare un efficace sistema di rilevazione della dispersione e del disagio scolastico; la partecipazione ad un progetto, autorizzato dalla Regione Siciliana a valere sul Fondo Sociale Europeo per il distretto della Corte di appello di Catania, per la realizzazione di un database dei tutori/minori abbandonati e stranieri non accompagnati; l'istituzione, in data 7.8.2017, dell'elenco dei tutori volontari presso il Tribunale dei minorenni in applicazione dell' art. 11 della legge n. 47 del 2017 (disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati); la collaborazione con l'agenzia EASO incaricata di eseguire la c.d. relocation negli Stati Membri dell'UE secondo il programma del Consiglio d'Europa attivato dal 25 settembre 2015.

Quanto all'elaborazione ed attuazione di soluzioni organizzative, sono degne di segnalazione la creazione, in data 1.10.2014, del sito web dell'ufficio in collaborazione con il MAGRIF, l'elaborazione in collaborazione con la locale Procura della Repubblica di un protocollo per l'implementazione telematica nei procedimenti civili e l'avvio delle procedure per la stesura di altro protocollo per la attivazione dell'invio telematico degli esiti dell'attività ispettiva per il

controllo delle comunità educative e di tipo familiare ai sensi dell'art. 9 della legge n. 184 del 1983.

La dott.ssa Pricoco fa parte dell'Associazione Italiana dei magistrati per i minori e per la famiglia, di cui è stata eletta presidente nazionale il 25.11.2017; ha partecipato, inoltre, alla Commissione consultiva sui minori stranieri non accompagnati istituita presso l'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza e al tavolo tecnico, istituito presso il Dipartimento della Giustizia minorile, sulla legge di attuazione della direttiva europea 2016/800/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali.

Infine, va menzionata la corposa attività di pubblicazione scientifica nonché la partecipazione, in qualità di docente e discente, a numerosi incontri di studio ed approfondimento delle tematiche connesse alla materia del diritto minorile.

Così illustrato l'elevato profilo di merito anche di questa candidata, la valutazione integrata di indicatori specifici e generali conduce tuttavia a un giudizio di prevalenza della dott.ssa Latella.

La dott.ssa Latella ha avuto un percorso professionale più vasto e variegato, avendo svolto funzioni giudicanti, sia in primo che in secondo grado, per circa dodici anni e avendo, successivamente assunto, ormai da 23 anni, funzioni requirenti.

A ciò si aggiunge la significativa esperienza in materia ordinamentale della dott.ssa Latella quale componente del Consiglio Giudiziario (biennio 1997 -1999) e, attualmente, quale componente del Comitato Pari Opportunità presso il Consiglio Giudiziario di Reggio Calabria. Tali esperienze le hanno certamente consentito di perfezionare oltremodo le sue conoscenze ordinamentali.

Quanto agli indicatori specifici va osservato che la dott.ssa Latella negli ultimi 23 anni si è dedicata al settore dei minorenni e in tali funzioni specialistiche ha esercitato per dieci anni senza soluzione di continuità funzioni direttive di Procuratore della Repubblica per i minorenni, di Messina e Reggio Calabria, dando prova di elevata capacità dirigenziale e organizzativa.

La dott.ssa Pricoco, invece, nel corso della sua pur prestigiosa carriera, non solo non ha mai svolto funzioni giudicanti di secondo grado, come la dott.ssa Latella, né quelle requirenti omologhe a quelle per le quali si concorre con la presente procedura.

Circostanza che, per le ragioni sopra esposte, nel giudizio comparativo rende il profilo della dott.ssa Pricoco recessivo rispetto a quello della dott.ssa Latella anche dal punto di vista dell'indicatore specifico.

Al riguardo, come sopra diffusamente illustrato, stante il richiamo che l'art. 19 fa all'art. 7 è necessario tenere in considerazione, ai fini della valutazione comparativa, anche la gestione e il "coordinamento delle forze di polizia giudiziaria e alla corretta ed efficace gestione di direzione e coordinamento delle indagini" che costituisce il *proprium* della funzione requirente. Di conseguenza, se per gli uffici minorili non si desse alcuna importanza alle funzioni omologhe si finirebbe col privare di senso il richiamo che l'art. 19 fa all'art. 7, il cui combinato disposto impone di pervenire alla conclusione secondo cui per gli uffici specializzati le funzioni omologhe devono essere comunque valutate.

Risponde, infatti, a un canone di ragionevolezza e a un principio di buona amministrazione ritenere che il profilo professionale del candidato che, a parità di indicatori specifici, abbia svolto le medesime funzioni del posto messo a concorso, sia più idoneo a ricoprire quel posto rispetto a colui il quale non ha mai assunto quelle funzioni.

Ciò premesso, allora, nella presente comparazione la dott.ssa Latella ha dimostrato la sua attitudine organizzativa dirigendo nell'ultimo decennio uffici omologhi a quello posto a concorso, per come sopra ampiamente descritto.

Dalla documentazione in atti emerge, infatti, con chiarezza che la dott.ssa Latella ha svolto le funzioni direttive requirenti raggiungendo eccellenti risultati. Tale circostanza lascia, pertanto, effettuare un positivo giudizio prognostico in ordine alle sue capacità di gestione dei processi e di coordinamento di unità di lavoro avendo maturato un bagaglio di esperienze nella funzione requirente che la dott.ssa Pricoco non possiede o non possiede in misura equivalente. Il mancato esercizio di tali funzioni da parte di quest'ultima porta, invece, inevitabilmente a ritenere che il profilo professionale della stessa sia recessivo dal punto di vista attitudinale e con specifico riferimento all'ufficio direttivo messo a concorso.

Va, infine, osservato che, anche qualora si volesse pervenire ad un giudizio di sostanziale equivalenza dei requisiti di attitudini e merito, e non è questo il caso per le ragioni sopra esposte, la dott.ssa Latella prevarrebbe comunque per la maggiore anzianità maturata nel ruolo della magistratura, sulla base del criterio residuale di cui all'art. 24, punto 3, del Testo Unico sulla Dirigenza giudiziaria.

4.2) Per ragioni analoghe a quelle esaminate rispetto alla precedente candidata il profilo della dott.ssa Latella prevale anche sul dott. **Giuseppe SPADARO**, destinatario di altra proposta della Commissione.

Nominato con D.M. 1.8.1991, all'inizio della carriera è stato giudice penale dibattimentale presso la Pretura Circondariale di Catanzaro; dal 1998 è stato giudice presso il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro; dal 2007 al 2013 è stato Presidente di Sezione Penale presso il Tribunale di Lamezia Terme e successivamente ha assunto l'ufficio di Presidente del Tribunale per i Minorenni di Bologna.

Nel suo rapporto informativo il Presidente della Corte d'Appello di Bologna esprime un giudizio altamente positivo tratteggiando il candidato come un magistrato con una preparazione giuridica corposa e raffinata, di natura sia civilistica sia penalistica, laborioso e con alto senso del dovere. Doti che gli hanno sempre consentito di coniugare una consistente produttività con un'elevata qualità dei provvedimenti.

Viene evidenziato, infatti, che durante il periodo della sua direzione, nonostante la carenza di organico, è aumentata significativamente la produttività dell'Ufficio.

Tale circostanza, a parere del Presidente della Corte d'Appello, è avvenuta anche grazie all'adozione di metodologie virtuose ispirate ai migliori orientamenti in materia di organizzazione giudiziaria.

Con riguardo ai rapporti con il personale amministrativo, per ottimizzare l'assetto dei servizi di Cancelleria, il dott. Spadaro ha adottato quella che definisce nella autorelazione la "verticalizzazione" delle Cancellerie "*con conseguente concentrazione della responsabilità su un unico funzionario per l'intero percorso della procedura: un cancelliere — un giudice*", con evidente vantaggio per la responsabilizzazione dell'addetto; ha implementato il versante dei rapporti esterni del Tribunale per i Minorenni; ha istituito la figura del cd. giudice onorario referente, col compito di affiancare ciascuno dei sette magistrati togati, nell'ottica di una migliore interlocuzione con l'utenza, con gli avvocati e con i Servizi sociali dell'intera Regione.

Il dott. Spadaro ha rivestito anche il ruolo di Presidente facente funzioni del Tribunale di Lamezia Terme dal luglio 2007 al settembre 2012. In tale ambito ha realizzato, per la prima volta in Italia, un Ufficio di Mediazione Familiare all'interno di un Tribunale, che, come nota il Presidente della Corte d'Appello nel suo rapporto, è stato il "*primo tassello di una prassi*



*seguita da numerosi tribunali minorili, che è stata di esempio anche per numerosi tribunali ordinari”.*

Infine, è stato relatore in vari convegni ed è autore di numerosi saggi e di due monografie. E' componente del consiglio direttivo Associazione Italiana Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia.

Rilevato che anche il profilo di questo candidato è positivo circa il merito, la valutazione integrata di indicatori specifici e generali porta a un giudizio di prevalenza della dott.ssa Latella.

In particolare, in relazione agli indicatori specifici, entrambi i candidati hanno acquisito una notevole professionalità nel settore specifico minorile, oggetto della presente procedura, e vantano una esperienza direttiva in tale settore.

Ciò nonostante il bagaglio di esperienze professionali acquisite nel corso della carriera dal dott. Spadaro risulta sicuramente inferiore a quello della dott.ssa Latella per le ragioni di seguito illustrate.

Quanto agli indicatori specifici va osservato che la dott.ssa Latella negli ultimi 23 anni si è dedicata al settore dei minorenni e in tali funzioni specialistiche ha esercitato senza soluzione di continuità per un decennio funzioni direttive di Procuratore della Repubblica per i minorenni presso gli uffici di Messina e Reggio Calabria, dando prova di eccellente capacità dirigenziale e organizzativa.

Il dott. Spadaro, invece, ha svolto in passato le funzioni di giudice per circa nove anni e negli ultimi cinque anni svolge le funzioni direttive di Presidente del Tribunale dei Minorenni Bologna.

Quanto agli indicatori specifici di cui all'art. 19 lettera b) deve evidenziarsi che la norma prevede che venga effettuata anche una valutazione in ordine alla durata delle pregresse o attuali esperienze direttive e, sotto tale aspetto, l'esperienza direttiva della dott.ssa Latella è di gran lunga superiore rispetto a quella del dott. Spadaro, durando da circa dieci anni.

A ciò si aggiunga che la dott. Latella svolge funzioni requirenti, ovvero funzioni omologhe a quelle per le quali si concorre con la precedente procedura, laddove il dott. Spadaro ha sempre ed esclusivamente svolto funzioni giudicanti.

Al riguardo, come sopra diffusamente illustrato, stante il richiamo che l'art. 19 fa all'art. 7 è necessario tenere in considerazione, ai fini della valutazione comparativa, anche la gestione e

il “coordinamento delle forze di polizia giudiziaria e alla corretta ed efficace gestione di direzione e coordinamento delle indagini” che costituisce il *proprium* della funzione requirente. Di conseguenza, se per gli uffici minorili non si desse alcuna importanza alle funzioni omologhe si finirebbe col privare di senso il richiamo che l’art. 19 fa all’art. 7, il cui combinato disposto impone di pervenire alla conclusione secondo cui per gli uffici specializzati le funzioni omologhe devono essere comunque valutate.

Risponde, infatti, a un canone di ragionevolezza e a un principio di buona amministrazione ritenere che il profilo professionale del candidato che, a parità di indicatori specifici, abbia svolto le medesime funzioni del posto messo a concorso, sia più idoneo a ricoprire quel posto rispetto a colui il quale non ha mai assunto funzioni omologhe.

Ciò premesso, dalla documentazione in atti emerge con chiarezza che la dott.ssa Latella ha svolto le funzioni direttive requirenti raggiungendo eccellenti risultati. In altri termini, la dott.ssa Latella ha dimostrato la sua attitudine organizzativa dirigendo nell’ultimo decennio uffici omologhi a quello posto a concorso, per come sopra ampiamente descritto. Tale evenienza consente, pertanto, di emettere un positivo giudizio prognostico in ordine alle sue capacità di gestione dei processi e di coordinamento di unità di lavoro, avendo maturato un comprovato bagaglio di esperienze nella funzione requirente che il dott. Spadaro non può evidentemente possedere. Il mancato esercizio di funzioni requirenti da parte di quest’ultimo porta inevitabilmente a ritenere che il suo profilo professionale sia recessivo rispetto a quello della dott.ssa Latella, dal punto di vista attitudinale e con specifico riferimento all’ufficio direttivo messo a concorso.

L’esame degli indicatori generali, poi, non conduce ad un sovvertimento di tale giudizio, ma anzi lo rafforza.

Infatti, va osservato che la dott.ssa Latella ha avuto un percorso professionale più vasto e poliedrico, avendo svolto funzioni giudicanti, sia in primo che in secondo grado, per circa dodici anni e avendo successivamente assunto funzioni requirenti.

Il dott. Spadaro, invece, vanta esperienze professionali più limitate, non avendo mai svolto nè funzioni giudicanti di secondo grado, né tantomeno funzioni requirenti.

Inoltre, la dott.ssa Latella possiede una significativa esperienza in materia ordinamentale avendo rivestito l’incarico di componente del Consiglio Giudiziario (biennio 1997 -1999) e, attualmente, di componente del Comitato Pari Opportunità presso il Consiglio Giudiziario di Reggio Calabria.

Tali esperienze, che il dott. Spataro non vanta, le hanno certamente consentito di perfezionare oltremodo le sue conoscenze ordinamentali.

Va, peraltro, osservato che, anche qualora si volesse pervenire ad un giudizio di sostanziale equivalenza dei requisiti di attitudini e merito, e non è questo il caso per le ragioni sopra esposte, la dott.ssa Latella prevarrebbe comunque per la maggiore anzianità maturata nel ruolo della magistratura, sulla base del criterio residuale di cui all'art. 24, punto 3, del Testo Unico sulla Dirigenza giudiziaria.

**4.3)** Recessivo è anche il profilo della dott.ssa **Emilia DE BELLIS**, la quale nominata con D.M. 23.6.1993, è stata inizialmente giudice del Tribunale di Marsala, esercitando funzioni promiscue; dal 1999 ha prestato servizio quale magistrato fuori ruolo distaccato al Ministero della Giustizia ed è stata durante tale periodo assegnata a numerosi Uffici; dal 2014 svolge le funzioni di Sostituto procuratore presso il Tribunale per i minorenni di Roma e dal 5.11.2018 svolge le funzioni di Procuratore della Repubblica reggente presso il Tribunale per i minorenni di Roma

Nel parere attitudinale viene evidenziato come dopo l'esperienza maturata fuori dal ruolo organico della magistratura la candidata si è agevolmente inserita nel nuovo contesto della magistratura minorile, occupandosi sia della materia civile che penale.

Viene, inoltre, sottolineata la sua attitudine ad organizzare il proprio lavoro, la segreteria e l'attività degli altri collaboratori, che riesce a motivare con appropriate indicazioni e direttive, raggiungendo il risultato di una ordinata gestione degli affari e delle sopravvenienze, anche nelle situazioni di emergenza.

Dal punto di vista attitudinale nel parere viene dato atto che la dr.ssa De Bellis ha frequentemente svolto, nell'ultimo anno, quale sostituto anziano, le funzioni di direzione dell'Ufficio e l'esame delle informative penali e civili con la valutazione dei casi urgenti da assegnare al magistrato di turno e delle priorità della trattazione. Dal novembre 2018 svolge le funzioni di Procuratore Reggente. A seguito di sua proposta è stato costituito e da lei coordinato l'Ufficio Interventi Civili i cui compiti riguardano sia la fase iniziale delle indagini socio familiari e ambientali, sia l'interlocuzione con i servizi sociali e del territorio per l'acquisizione delle informazioni necessarie ai fini istruttori, sia la partecipazione alle audizioni dei minori nell'ambito delle istruttorie civili e penali. Su specifica delega del Procuratore svolge l'incarico di referente per il tavolo interistituzionale relativo alla direttiva

U.E. 2016800 (progetto europeo la difesa è un mio diritto) nonché quello di referente per la mediazione penale.

Fin dall'assunzione delle funzioni di sostituto procuratore ha svolto anche le funzioni di referente per l'informatica dell'ufficio.

Nel parere attitudinale viene, inoltre, dato conto dei risultati conseguiti nell'esercizio dell'attività di Direttore dell'Ufficio III Grazie e Casellario e successivamente di Direttore dell'Ufficio II - Diritti Umani e Contenzioso del Ministero della Giustizia.

Rilevato il positivo profilo di merito anche di questa candidata, la valutazione integrata di indicatori specifici e generali porta a un giudizio di prevalenza della dott.ssa Latella.

In particolare, in relazione agli indicatori specifici, deve rilevarsi che la dott.ssa De Bellis non vanta alcuna esperienza direttiva, pregressa o attuale, nel settore dei minorenni.

Al riguardo va, infatti, evidenziato che le funzioni di facente funzione del Procuratore della Repubblica sono state espletate in un periodo successivo alla data di pubblicazione del bando e, dunque, non possono essere oggetto di valutazione in questa sede.

Invece, l'esperienza di collaborazione con la dirigenza in qualità di giudice anziano è certamente recessiva rispetto all'esperienza direttiva completa e decennale della dott.ssa Latella in quanto, l'avvenuto esercizio, nella pienezza della qualifica delle funzioni direttive, stante l'oggettiva maggiore ampiezza, rilevanza e responsabilità rispetto a quelle di collaborazione e in presenza del conseguimento di ottimi risultati, denota indiscutibilmente un profilo professionale prevalente.

Si tratta di un aspetto che appare particolarmente significativo in quanto, il mancato esercizio nelle funzioni direttive nello specifico settore, evidenzia la mancanza nel profilo della dott.ssa de Bellis di un indicatore specifico fondando la prevalenza della dott.ssa Latella ai sensi dell'art. 19 lett. b) TU.

Inoltre, per quanto attiene all'indicatore specifico di cui all'art. 19 lett. a), seppure la dott.ssa De Bellis vanta l'esercizio per quattro anni negli ultimi quindici della funzione requirente nel settore specializzato, significativamente più lunga, di oltre sei anni, è l'esperienza in tale settore della dott.ssa Latella. Anche la differente durata dell'esperienza professionale nel settore specializzato appare rilevante ai fini di un giudizio comparativo dovendosi presumere che alla prolungata esperienza professionale consegua una maggiore dimestichezza con le funzioni e la materia trattata.

A ciò si aggiunga la completezza e varietà di esperienze professionali maturate dalla dott.ssa Latella, nel lavoro giudiziario, come sopra ampiamente esposto.

L'esame degli indicatori generali non porta ad un sovvertimento di tale giudizio, ma anzi lo rafforza.

Si è dato conto della significativa esperienza in materia ordinamentale della dott.ssa Latella quale componente del Consiglio Giudiziario (biennio 1997 -1999) e, attualmente, quale componente del Comitato Pari Opportunità presso l'attuale Consiglio Giudiziario di Reggio Calabria. Tali esperienze le hanno consentito di perfezionare oltremodo le sue conoscenze ordinamentali.

La dott.ssa Latella, infine, ha dimostrato la sua attitudine organizzativa dirigendo nell'ultimo decennio uffici omologhi a quello posto a concorso, per come sopra ampiamente descritto. Tale circostanza lascia effettuare un positivo giudizio prognostico in ordine alle sue capacità di gestione dei processi e di coordinamento di unità di lavoro avendo Ella maturato un bagaglio di esperienze nella funzione direttiva requirente che la dott.ssa De Bellis allo stato non possiede.

Va, peraltro, osservato che, anche qualora si volesse pervenire ad un giudizio di sostanziale equivalenza dei requisiti di attitudini e merito, e non è questo il caso per le ragioni sopra esposte, la dott.ssa Latella prevarrebbe comunque per la maggiore anzianità maturata nel ruolo della magistratura, sulla base del criterio residuale di cui all'art. 24, punto 3, del Testo Unico sulla Dirigenza giudiziaria.

**4.4.)** La dott.ssa Latella prevale anche nei confronti del dott. **Vittorio PILLA**. Nominato con D.M. 8.7.1994 è stato fino al 2001 Sostituto Procuratore presso la Procura per i Minorenni di Campobasso. Successivamente è stato Sostituto Procuratore presso la Procura per i Minorenni di Milano fino al 2010; Sostituto Procuratore presso la Procura di Rieti fino al 2014 e attualmente Sostituto Procuratore presso la Procura di Roma.

Nel periodo in cui ha svolto funzioni di Sostituto Procuratore presso la Procura per i Minorenni di Milano (2001-2010) si è occupato sia di procedimenti penali, sia di procedimenti civili. Nel medesimo periodo è stato per un anno applicato alla Procura Circondariale di Campobasso e alla Procura Generale presso la Corte di appello di Campobasso. Dopo il trasferimento presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma è stato assegnato al settore fasce deboli e si è occupato, tra l'altro, di pedo-pornografia

minorile. Ha altresì composto il gruppo Affari Civili, occupandosi delle questioni organizzative e interpretative legate alle modifiche legislative in materia di presenza del PM alle udienze nei procedimenti in materia di famiglia e minori. Ha diretto la Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Campobasso per oltre un anno e mezzo, svolgendo tutti i rapporti di rappresentanza esterna dell'Ufficio medesimo, nonché tenendo i rapporti con la stampa. Nel periodo dal 10.11.2005 al 4.7.2007 ha svolto le funzioni di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano facente funzioni.

Nel corso della sua carriera il magistrato ha sempre intessuto ottimi rapporti con i colleghi, gli avvocati, la polizia giudiziaria e il personale amministrativo.

Il dott. PILLA è stato Componente del Consiglio Giudiziario di Campobasso per i bienni 1997- 1999 e 1999-2001, componente della Commissione Uditori del distretto di Campobasso per il biennio 1999-2001, nonché componente della Commissione incaricata di predisporre un progetto di regolamento per il funzionamento del Consiglio Giudiziario di Campobasso.

E' stato altresì relatore ad alcuni convegni, nonché autore di alcune monografie.

Rilevato il positivo profilo di merito anche di questo candidato, la valutazione integrata di indicatori specifici e generali porta a un giudizio di prevalenza della dott.ssa Latella.

In particolare, in relazione agli indicatori specifici, deve rilevarsi che il dott. Pilla non vanta una esperienza direttiva, pregressa o attuale, nel settore dei minorenni.

Egli, infatti ha svolto esclusivamente le funzioni di reggente della Procura della Repubblica dei minorenni di Milano nel lontano 2005 e per un limitato periodo di tempo pari a circa un anno e mezzo.

Tale esperienza risalente nel tempo e, comunque, di durata non stimabile durata appare certamente recessiva rispetto all'esperienza direttiva decennale della dott.ssa Latella. Quest'ultima, infatti, dal 2008 ha diretto dapprima la Procura della Repubblica dei Minorenni di Messina e, dopo positiva conferma, dal 2014 dirige la Procura della Repubblica dei Minorenni di Reggio Calabria.

Si tratta di un profilo che appare particolarmente significativo in quanto, una così rilevante differenza, qualitativa e quantitativa, di esercizio nelle funzioni direttive nello specifico settore dimostra una diversa padronanza delle stesse, fondando la prevalenza della dott.ssa Latella ai sensi dell'art. 19 lett. b) TU.

A ciò si aggiunga la completezza di esperienze professionali maturate dalla dott.ssa Latella, nel lavoro giudiziario. Quest'ultima, infatti, ha avuto un percorso professionale più vasto e variegato rispetto al dott. Pilla avendo svolto funzioni giudicanti sia in primo che in secondo grado, ed essendosi poi, come detto, specializzata nel settore dei minorenni nel quale esercita da oltre un decennio, senza soluzione di continuità, funzioni direttive requirenti.

Il dott. Pilla, invece, corso della sua pur prestigiosa carriera, ha svolto esclusivamente funzioni requirenti.

Il diverso bagaglio di esperienze professionali acquisite nel corso della carriera appare un ulteriore elemento rilevante ai fini di una valutazione integrata del merito e degli indicatori attitudinali portando, dunque, a un giudizio di sicura prevalenza della dott.ssa Latella.

La dott.ssa Latella, infine, ha dimostrato la sua attitudine organizzativa dirigendo nell'ultimo decennio uffici omologhi a quello posto a concorso, per come sopra ampiamente descritto. Tale circostanza lascia effettuare un positivo giudizio prognostico in ordine alle sue capacità di gestione dei processi e di coordinamento di unità di lavoro avendo ella maturato un bagaglio di esperienze nella funzione direttiva requirente che il dott. Pilla allo stato non possiede o non possiede in maniera equivalente.

Va, peraltro, osservato che, anche qualora si volesse pervenire ad un giudizio di sostanziale equivalenza dei requisiti di attitudini e merito, e non è questo il caso per le ragioni sopra esposte, la dott.ssa Latella prevarrebbe comunque per la maggiore anzianità maturata nel ruolo della magistratura, sulla base del criterio residuale di cui all'art. 24, punto 3, del Testo Unico sulla Dirigenza giudiziaria.

**4.5)** Infine risulta recessivo il profilo della dott.ssa **Anna DI STASIO** la quale, nominata con D.M. 23.12.1997 è stata fino al 2005 sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto dove ha trattato tutte le tipologie di reato in considerazione delle piccole dimensioni dell'Ufficio e della mancanza di un organico completo. Successivamente Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei minori di Roma.

Nel parere attitudinale viene evidenziata la sua *“ampia esperienza e solida professionalità, avendo contribuito sempre con spirito vivace e attento alla risoluzione delle varie tematiche connesse allo svolgimento ottimale del lavoro, ed essendo il magistrato con maggiore anzianità di presenza nell'ufficio ha sempre costituito un sicuro punto di riferimento per tutti i*

*colleghi*". Si occupa sia affari penali che civili, partecipando ad udienze preliminari e dibattimentali, nonché ad udienze civili

Nell'ambito poi delle ispezioni amministrative da eseguirsi nelle strutture residenziali per minori ha personalmente elaborato e redatto, con la collaborazione dell'Ufficio del Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Regione Lazio, i questionari per le comunicazioni semestrali degli istituti relativi ai minori ospitati.

Collabora attivamente con i Servizi Minorili del Ministero della Giustizia e con i Servizi Sociali del territorio facendo frequente ricorso alla prassi di promuovere iniziative parallele in sede penale e civile con riferimento ad un medesimo soggetto ed al relativo nucleo familiare.

Negli anni 2008 e 2009 è stata indicata come magistrato referente per il coordinamento tra uffici giudiziari del Distretto di Corte di Appello nei casi di procedimenti penali in danno di minori;

Nel mese di ottobre dal 2008 al 2017 ha assunto l'incarico del ruolo di Segretario Generale dell'Ufficio con compiti di diretta e stretta collaborazione con il Procuratore nella gestione dell'Ufficio, nello studio di soluzioni per il miglioramento dei servizi e l'utilizzo delle risorse umane e materiali.

In data 23.5.2018 è stata designata magistrato coordinatore del servizio relativo ai minori stranieri non accompagnati MSNA e, sempre nell'anno 2018, è stata delegata alla partecipazione alle riunioni dell' "Osservatorio permanente delle criticità legate al fenomeno dei minori stranieri non accompagnati", indetto dal Prefetto di Roma.

E' stata delegata a rappresentare l'Ufficio a convegni oltre che relatrice ad incontri.

In data 13 dicembre 2017 è stata designata referente dell'Ufficio nel Gruppo di Lavoro Interdipartimentale e Interistituzionale per l'elaborazione del piano sociale del cittadino di Roma Capitale, incarico ancora attuale.

Rilevato il positivo profilo di merito anche di questa candidata, la valutazione integrata di indicatori specifici e generali porta a un giudizio di prevalenza della dott.ssa Latella.

In particolare, in relazione agli indicatori specifici, deve rilevarsi che la dott.ssa Di Stasio non vanta una esperienza direttiva, pregressa o attuale, nel settore dei minorenni.

Ella, infatti ha svolto esclusivamente le funzioni di Segretario Generale dell'Ufficio, con compiti di diretta e stretta collaborazione con il Procuratore nella gestione dell'Ufficio, nello studio di soluzioni per il miglioramento dei servizi e l'utilizzo delle risorse umane e materiali.



Tale esperienza di collaborazione amministrativa con la dirigenza è certamente recessiva rispetto all'esperienza direttiva completa e decennale della dott.ssa Latella. Quest'ultima, infatti, dal 2008 ha diretto dapprima la Procura della Repubblica dei minorenni di Messina e, dopo positiva conferma, dal 2014 dirige la Procura della Repubblica dei minorenni di Reggio Calabria.

Si tratta di un aspetto che appare particolarmente significativo in quanto, una così rilevante differenza, qualitativa e quantitativa, di esercizio nelle funzioni direttive o ad esse assimilabili determina una diversa padronanza delle stesse, fondando la prevalenza della dott.ssa Latella ai sensi dell'art. 19 lett. b) TU.

A ciò si aggiunga la completezza di esperienze professionali maturate dalla dott.ssa Latella, nel lavoro giudiziario. Quest'ultima, infatti, ha avuto un percorso professionale più vasto e variegato rispetto alla dott.ssa Di Stasio avendo svolto funzioni giudicanti sia in primo che in secondo grado, ed essendosi poi nell'ultimo decennio, come detto, specializzata nel settore dei minorenni esercitando senza soluzione di continuità funzioni direttive requirenti.

La dott.ssa Di Stasio, invece, nel corso della sua pur prestigiosa carriera, ha svolto esclusivamente funzioni requirenti.

L'esame degli indicatori generali non porta ad un sovvertimento di tale giudizio, ma anzi lo rafforza. Si è dato conto della significativa esperienza in materia ordinamentale della dott.ssa Latella quale componente del Consiglio Giudiziario (biennio 1997 -1999) e, attualmente, quale componente del Comitato Pari Opportunità presso l'attuale Consiglio Giudiziario di Reggio Calabria. Tali esperienze le hanno consentito di perfezionare oltremodo le sue conoscenze ordinamentali.

La dott.ssa Latella, infine, ha dimostrato la sua attitudine organizzativa dirigendo nell'ultimo decennio uffici omologhi a quello posto a concorso, per come sopra ampiamente descritto. Tale circostanza lascia effettuare un positivo giudizio prognostico delle sue capacità di gestione dei processi e di coordinamento di unità di lavoro avendo maturato un bagaglio di esperienze nella funzione direttiva requirente che la dott.ssa Di Stasio allo stato non possiede.

Va, peraltro, osservato che, anche qualora si volesse pervenire ad un giudizio di sostanziale equivalenza dei requisiti di attitudini e merito, e non è questo il caso per le ragioni sopra esposte, la dott.ssa Latella prevarrebbe comunque per la maggiore anzianità maturata nel ruolo della magistratura, sulla base del criterio residuale di cui all'art. 24, punto 3, del Testo Unico sulla Dirigenza giudiziaria.

Tanto premesso, la Commissione, con due voti favorevoli,

PROPONE

la nomina a Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma, a sua domanda, della dott.ssa Giuseppina LATELLA, magistrato di settima valutazione di professionalità, attualmente Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria.



*Il Ministro della Giustizia*



m\_dg.GAB.29/10/2019.0042561.U

Fasc. 37/7/63-2019

Roma, 11/10/2019

AL CONSIGLIO SUPERIORE  
DELLA MAGISTRATURA  
Commissione per il conferimento  
degli Uffici direttivi  
R O M A

Con riferimento alla proposta di codesta Commissione per il conferimento dell'Ufficio direttivo requirente di primo grado di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma, do il mio concerto sia a favore del magistrato che ha ottenuto quattro voti, dott. Giuseppe SPADARO, sia a favore del magistrato che ha riportato due voti, dott.ssa Giuseppina LATELLA, pur rilevando che il dott. Spadaro non ha mai svolto funzioni requirenti.

Alfonso Bonafede

**CONFERIMENTO UFFICI SEMIDIRETTIVI**

1.- Fasc. n. 12/SD/2019. Relatore: cons. MICCICHE'

Conferimento dell'ufficio semidirettivo di Presidente Sezione Tribunale TERNI - vac. 16/09/2019 - settore civile - Dott. Massimo Zanetti - pubblicato con telefax n. 4458 del 21/03/2019.

La Commissione, all'unanimità, propone al Plenum di deliberare:

la nomina a Presidente di Sezione Civile del Tribunale di Terni, a sua domanda, della dott.ssa Monica Velletti, magistrato alla V valutazione di professionalità, attualmente giudice presso il Tribunale di Roma, previo conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado.

Proposta, all'unanimità, in favore della dott.ssa Monica VELLETTI.

**Conferimento dell'Ufficio semi-direttivo  
di Presidente di Sezione del Tribunale di Terni**

**Settore Civile**

Bando n. 4458 del 21/03/2019 – Magistrato uscente Zanetti Massimo

**Riferimenti normativi**

**A** - Circolare del Consiglio superiore della magistratura del 29.7.2015 n P-14858 (cd. “Testo unico sulla dirigenza”);

**B** - Art. 11 comma II del d lgs. 160\2016 come richiamato espressamente dall’art. 4 della circolare n. P14858 “La valutazione di professionalità riguarda la capacità, la laboriosità, la diligenza e l'impegno. Essa è operata secondo parametri oggettivi che sono indicati dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi del comma 3. La valutazione di professionalità riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti non può riguardare in nessun caso l'attività di interpretazione di norme di diritto, né quella di valutazione del fatto e delle prove. In particolare: a) la capacità, oltre che alla preparazione giuridica e al relativo grado di aggiornamento, è riferita, secondo le funzioni esercitate, al possesso delle tecniche di argomentazione e di indagine, anche in relazione all'esito degli affari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento e del giudizio ovvero alla conduzione dell'udienza da parte di chi la dirige o la presiede, all'idoneità a utilizzare, dirigere e controllare l'apporto dei collaboratori e degli ausiliari; b) la laboriosità è riferita alla produttività, intesa come numero e qualità degli affari trattati in rapporto alla tipologia degli uffici e alla loro condizione organizzativa e strutturale, ai tempi di smaltimento del lavoro, nonché all'eventuale attività di collaborazione svolta all'interno dell'ufficio, tenuto anche conto degli standard di rendimento individuati dal Consiglio superiore della magistratura, in relazione agli specifici settori di attività e alle specializzazioni; c) la diligenza è riferita all'assiduità e puntualità nella presenza in ufficio, nelle udienze e nei giorni stabiliti; è riferita inoltre al rispetto dei termini per la redazione, il deposito di provvedimenti o comunque per il compimento di attività giudiziarie, nonché alla partecipazione alle riunioni previste dall'ordinamento giudiziario per la discussione e l'approfondimento delle innovazioni

legislative, nonché per la conoscenza dell'evoluzione della giurisprudenza; d) l'impegno è riferito alla disponibilità per sostituzioni di magistrati assenti e alla frequenza di corsi di aggiornamento organizzati dalla Scuola superiore della magistratura; nella valutazione dell'impegno rileva, inoltre, la collaborazione alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico.”

### **Finalità**

Art. 25 Circolare del Consiglio superiore della Magistratura del 29.7.2015 n P-14858 (cd. “Testo unico sulla dirigenza”) il quale testualmente dispone “La valutazione comparative degli aspiranti è effettuata al fine di proporre all’ufficio da ricoprire il candidato più idoneo per attitudini e merito, avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare e, ove esistenti, a particolari profili ambientali. In riferimento al merito il giudizio va svolto sulla base del positivo superamento della più recente valutazione di professionalità quadriennale”.

**Il merito** ai sensi dell’art. 4 della circolare del Consiglio Superiore della Magistratura n. P-14858 “ investe la verifica dell’attività svolta dal magistrato e ha lo scopo di ricostruirne in maniera completa il profilo professionale, alla stregua dei parametri normativi costituiti da capacità, laboriosità, diligenza e impegno di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, contenuti nei pareri per le valutazioni di professionalità. 2. I dirigenti degli uffici e i Consigli giudiziari che, in ragione delle proprie funzioni, abbiano conoscenza di procedimenti penali o disciplinari nei confronti di un magistrato sottoposto a valutazione, danno atto della pendenza senza procedere ad autonomi accertamenti sui fatti oggetto del procedimento.”

**L’attitudine direttiva** come previsto dall’articolo 12 comma XII d. lgs. 160/2006, come richiamato dall’art. 3 della circolare del Consiglio Superiore della magistratura n. P-14858 “è la capacità di organizzare, di programmare e di gestire l’attività e le risorse in rapporto al tipo, alla condizione strutturale dell’ufficio e alle relative dotazioni di mezzi e di personale; è riferita altresì alla propensione all’impiego di tecnologie avanzate, nonché alla capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari, nel rispetto delle individualità e delle autonomie istituzionali, di operare il controllo di gestione sull’andamento generale dell’ufficio, di ideare, programmare e realizzare, con tempestività, gli adattamenti organizzativi e gestionali e di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto di organizzazione tabellare”.

Le attitudini si desumono dal Testo unico consiliare, che affianca agli indicatori generali, disciplinati nella Sezione I della Parte II, gli indicatori specifici, ai quali è dedicata la Sezione II.

Per **indicatori generici** (artt. 7-13) si intendono le esperienze giudiziarie e le esperienze maturate al di fuori della giurisdizione, che hanno consentito al magistrato di sviluppare competenze organizzative, abilità direttive, anche in chiave prognostica e conoscenze ordinamentali.

Gli **indicatori specifici** (artt. 15-23) si differenziano in ragione della tipologia degli uffici messi a concorso, individuando, per ogni tipologia di incarico, le esperienze giudiziarie che siano espressione di una particolare idoneità a ricoprire quelle funzioni. Con particolare riferimento agli uffici direttivi giudicanti e requirenti di primo grado, è stata introdotta una distinzione fondata sulle dimensioni dell'ufficio, in ragione della consistenza organica dello stesso.

I suddetti criteri, ai fini dell'art 25, vanno valutati nel loro complesso così come statuito dall'**art. 26 circolare** secondo cui "1. In ordine alle attitudini, si procede alla valutazione analitica dei profili dei candidati mediante specifica disamina degli indicatori previsti nella Parte II, Capo I, attuativi ed esplicativi delle disposizioni di cui all'art. 12, commi 10, 11 e 12 D.Lgs. 160/2006. 2. Il giudizio attitudinale è formulato in maniera complessiva e unitaria, frutto della valutazione integrata e non meramente cumulativa degli indicatori. 3. Nell'ambito di tale valutazione, speciale rilievo è attribuito agli indicatori individuati negli articoli da 15 a 23 in relazione a ciascuna delle tipologie di ufficio. 4. Gli indicatori di cui agli articoli da 7 a 13 sono utilizzati quali ulteriori elementi costitutivi del giudizio attitudinale".

Si può conclusivamente affermare che la finalità della comparazione è quella di individuare non il migliore candidato in termini assoluti, bensì di preporre all'ufficio direttivo o semi-direttivo da ricoprire il candidato più idoneo per attitudini e merito, in base alle esigenze funzionali da soddisfare e, ove esistenti, i particolari profili ambientali.

### **Ufficio a concorso**

Il presente procedimento ha ad oggetto il concorso per il posto di Presidente di Sezione civile del Tribunale di Terni.

Trattasi di ufficio semi-direttivo giudicante di primo grado.

Il Tribunale di Terni è un ufficio di medie o piccole dimensioni, ai sensi del criterio di cui all'articolo 3 del Testo unico sulla dirigenza. Oltre al Presidente del Tribunale, infatti, ha un organico composto di un Presidente di Sezione e di diciotto giudici (oltre a tredici giudici onorari).

### **Indicatori specifici applicabili all'ufficio da ricoprire**

Si deve fare applicazione **dell'art. 15 lett. a) e lett. b)**:

*“Lett. a) le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, tenuto conto della specificità del settore in cui si colloca il posto da conferire - penale, civile, lavoro - e i risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi, valutati in base agli elementi di cui all'articolo 8, considerando anche la loro durata quale criterio di validazione;*

*Lett. b) le pregresse esperienze direttive e semidirettive in settori analoghi a quelli dell'ufficio da conferire, valutate in base agli elementi di cui all'articolo 7, tenendo conto anche della loro durata quale criterio di validazione nonché le esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici di cui all'art. 9”.*

Tale normativa va letta poi ai sensi **dell'art. 27**, secondo cui *“per il conferimento degli uffici semidirettivi, giudicanti e requirenti, di primo e secondo grado hanno speciale rilievo, in posizione pariordinata tra loro, gli indicatori di cui agli articoli 15 e 16, e tra questi, per i soli uffici giudicanti, la maggiore durata di esercizio delle funzioni nel settore specifico in cui si colloca il posto da conferire”.*

### **CANDIDATI**

Il Relatore, Cons. Loredana Miccichè, riferisce che hanno presentato domanda per la copertura del posto suindicato i seguenti magistrati:

Dott.ssa **Delle Donne Maria** – Ha revocato la domanda in data 4/10/2019;

Dott.ssa **Velletti Monica**, nata il 18/2/1967 – Giudice presso il Tribunale di Roma;

Dott.ssa **Damiani Song** – Ha revocato la domanda in data 10/7/2019.

### **PROPOSTA**



Tanto premesso, osserva il Cons. Loredana Miccichè che, esaminato approfonditamente il fascicolo personale e la complessiva documentazione depositata dalla **dott.ssa VELLETTI MONICA**, la stessa, unica aspirante rimasta per il posto a concorso, risulta pienamente idonea allo svolgimento delle funzioni semidirettive di Presidente di Sezione.

### **Merito**

La dott.ssa Velletti, nominata con D.M. 23/12/1997, è stata, dal settembre 1999 all'ottobre 2006, giudice presso il Tribunale di Pordenone, fino al 2000 con funzioni di giudice penale e poi di giudice civile, addetta ai procedimenti in materia di famiglia e di diritto societario. Dall'ottobre 2006 al dicembre 2010 è stata collocata fuori ruolo quale magistrato addetto all'Ufficio legislativo del Ministero della giustizia. Dal gennaio 2011 a dicembre 2011 è stata capo dell'Ufficio legislativo del Ministero per le pari opportunità. Dal gennaio 2012 ad agosto 2013 è stata, sempre fuori ruolo, esperto giuridico del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Infine, dal settembre 2013 ad oggi, è giudice presso la I Sezione civile del Tribunale di Roma, fino al 2018 competente in numerosissime materie, dal 2018 solamente in diritto di famiglia.

In sede di conferimento della V valutazione di professionalità, il Consiglio giudiziario di Roma ha espresso un giudizio altamente positivo sulla dott.ssa Velletti, ritenendola *“magistrato equilibrato ed estremamente laborioso, dotato di eccellente preparazione professionale e solida capacità decisionale. Possiede una ampia conoscenza ordinamentale e interdisciplinare grazie anche alla esperienza maturata fuori ruolo e un'ottima capacità organizzativa, che gli ha consentito di gestire il ruolo assegnato, caratterizzato da notevole complessità, ottenendo lusinghieri risultati sia sul piano quantitativo che qualitativo”*.

### **Attitudini**

Per quanto riguarda il profilo oggettivo delle attitudini semidirettive, con particolare riferimento all'incarico da ricoprire, la dott.ssa Velletti possiede spiccata cultura ordinamentale e peculiare propensione alla risoluzione delle problematiche organizzative degli uffici giudiziari, settori nei quali ha sviluppato ampie competenze, testimoniate anche dal rapporto del Dirigente dell'Ufficio che si esprime in termini lusinghieri nel formulare il proprio giudizio in ordine alle capacità organizzative, alla elevata produttività in uno

all'impegno nella redazione di provvedimenti particolarmente impegnativi ed alle spiccate capacità organizzative.

La sicura idoneità della candidata dott.ssa Velletti rispetto alle specificità dell'ufficio da conferire si desume dalla analisi degli indicatori generali e specifici di cui la predetta risulta titolare.

Specificamente:

Quanto agli **indicatori generali** la dott.ssa Velletti ha gli indicatori di cui agli artt. 8, 9 e 13, Testo unico.

Quanto **agli artt. 8 e 9**, come già ricordato, la dott.ssa Velletti ha raggiunto nel corso della carriera uno spiccato livello di specializzazione nelle funzioni civili. Ella ha esercitato tali funzioni sia presso il Tribunale di Pordenone nel periodo 2000-2006, sia, dal 2013 fino ad oggi, presso la I Sezione civile del Tribunale di Roma, competente, fino al 2018, nell'area del diritto di famiglia, dei diritti della personalità, della cittadinanza e della protezione internazionale e poi, dal 2018, nel solo diritto di famiglia.

Presso il Tribunale di Roma, la dott.ssa Velletti ha efficacemente perseguito l'obiettivo della organizzazione razionale del proprio ruolo, per un rapido smaltimento dei processi, senza mai trascurare la qualità del lavoro e dei propri provvedimenti. Ella, inoltre, ha fornito un notevole contributo alla formazione dei magistrati, sia di MOT sia di GOT.

La dott.ssa Velletti, peraltro, come riferito dal Capo dell'Ufficio, vanta "*non ordinarie*" capacità organizzative, che emergono "*dalla adesione del magistrato al modello organizzativo dell'Ufficio del processo*", che ha comportato il coordinamento di tirocinanti e di due GOP e lo smaltimento della quasi totalità dei procedimenti di protezione internazionale, nel rispetto degli obiettivi indicati dal Presidente di Sezione.

Quanto alle attività svolte fuori ruolo, rilevanti *ex art. 13*, la dott.ssa Velletti vanta una notevole esperienza, anche dirigenziale. Ella è stata infatti, dall'ottobre 2006 al dicembre 2010, magistrato addetto all'Ufficio legislativo del Ministero della giustizia, venendo delegata come esperta nazionale in numerosi Comitati costituiti presso il Consiglio dell'Unione europea, aventi ad oggetto questioni di diritto civile, in particolare di diritto di famiglia. Dal gennaio 2011 a dicembre 2011 è stata capo dell'Ufficio legislativo del Ministero per le pari opportunità, dirigendo il personale amministrativo dell'ufficio e seguendo le fasi per l'elaborazione e l'approvazione di tutti gli atti normativi di competenza dell'ufficio. Dal

gennaio 2012 ad agosto 2013 è stata, infine, esperto giuridico del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, seguendo i provvedimenti legislativi in materia di famiglia, minori, diritto dell'Unione europea e contrasto alle discriminazioni.

### **Indicatori specifici**

La dott.ssa Velletti risulta avere gli indicatori specifici richiesti dall'art. 15, lett. a) del Testo unico, a norma del quale rilevano *“le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, tenuto conto della specificità del settore in cui si colloca il posto da conferire – penale, civile, lavoro – e i risultati conseguiti in termini qualitative e quantitative, valutati in base agli elementi di cui all'art 8, considerando anche la loro durata quale criterio di validazione”*.

Al riguardo, infatti, il parere del Consiglio giudiziario evidenzia l'efficace lavoro svolto dalla dott.ssa Velletti, che è riuscita a ridurre in maniera significativa ed in tempi rapidi la consistenza numerica delle pendenze, servendosi correttamente e costantemente degli strumenti informatici, organizzando l'udienza per fasce orari definite, essendo costantemente presente in ufficio e dando la propria disponibilità a corrispondere alle esigenze dei colleghi, anche incrementando le proprie udienze.

Non risulta, invece, che abbia mai ricoperto funzioni direttive o semidirettive a norma dell'art. 15, lett. b).

Ciononostante, a tale riguardo, il parere del Consiglio giudiziario pone in rilievo la nomina, nel febbraio 2017, della dott.ssa Velletti a magistrato collaboratore della Presidenza del Tribunale di Roma, incarico nello svolgimento del quale ella ha coadiuvato il Presidente nella redazione dei pareri sulle valutazioni di professionalità, nella valutazione delle istanze di astensione, delle incompatibilità, etc.

Ancora, negli anni 2015-2018, la dott.ssa Velletti è stata destinataria della delega, da parte del Presidente del Tribunale di Roma, alla partecipazione al tavolo inter-istituzionale per la repressione della violenza domestica e di genere, collaborando alla redazione di apposite linee guida. Inoltre, è stata delegata, nel medesimo periodo, anche alla redazione del protocollo d'intesa fra il Tribunale e l'Ordine degli Psicologi del Lazio finalizzato a disciplinare interventi altamente specializzati per superare ipotesi di rifiuto di un genitore da parte del figlio minore.

La dott.ssa Velletti, inoltre, è stata nominata esperta formatrice presso la SSM, ha contribuito alla stesura di protocolli con altri Tribunali e con il Garante dell'infanzia in materia familiare

ed è stata nominata componente della Commissione di esperti per la redazione della “*Carta dei diritti dei figli di genitori separati*”.

### **La valutazione comparativa con gli altri candidati**

La valutazione comparativa è disciplinata dall’articolo 26 del Testo Unico, la disposizione prevede che si proceda alla valutazione analitica dei profili dei candidati mediante disamina degli indicatori previsti nella Parte II, Capo I, attuativi ed esplicativi delle disposizioni di cui all’art. 12, commi 10, 11 e 12 d. lgs. 160/2006.

Considerando che le **dott.sse Delle Donne** e **Damiani** hanno entrambe revocato le proprie domande (la prima in data 4/10/2019 e la seconda in data 10/7/2019), la dott.ssa Velletti è rimasta l’unica candidata a concorrere per il posto in oggetto.

La stessa, peraltro, come analiticamente esposto, risulta sicuramente idonea allo svolgimento del posto a concorso, avendo maturato ampia esperienza giurisdizionale nel settore civile e potendo vantare rilevanti esperienze organizzative ed ordinamentali svolte fuori ruolo.

Tanto premesso, la Commissione, preso atto di quanto sopra, sottopone al Plenum le suddette conclusioni, assunte all’unanimità

### **PROPONE AL PLENUM**

la nomina a Presidente di Sezione Civile del Tribunale di Terni, a sua domanda, della dott.ssa Monica Velletti, magistrato alla V valutazione di professionalità, attualmente giudice presso il Tribunale di Roma, previo conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado.

**CONTENZIOSI AMMINISTRATIVI**

1.- Fasc. n. 47/AQ/2017. Relatore: cons. SURIANO

Dott. Ettore COSTANZO: decreto n. 5595/2019 del TAR Lazio che ha dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso proposto per l'annullamento della delibera consiliare 7 giugno 2017 di conferimento dell'ufficio semidirettivo di Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Palermo al dott. Sergio DEMONTIS.

La Commissione,

- visto il ricorso al TAR proposto dal dott. Ettore COSTANZO per l'annullamento della delibera consiliare 7 giugno 2017 di conferimento dell'ufficio semidirettivo di Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Palermo al dott. Sergio DEMONTIS;
- visto il decreto del TAR Lazio n. 5595/2019 che ha dichiarato il suddetto ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse

propone al Plenum

di prendere atto del decreto del TAR Lazio n. 5595/2019.

2.- Fasc. n. 11/AQ/2018. Relatore: cons. MANCINETTI

Dott.ssa Olga TARZIA: sentenza n. 7394/2019 con la quale il Consiglio di Stato ha accolto gli appelli, previa loro riunione, proposti dal Consiglio Superiore della Magistratura e dalla dott.ssa Concettina Epifanio, avverso la sentenza del TAR Lazio n. 93/2019 (pronunciata nell'ambito del giudizio introdotto dalla dott.ssa Olga Tarzia per l'annullamento della delibera consiliare 22/11/2017 di conferimento dell'ufficio direttivo di Presidente del Tribunale di Palmi alla dott.ssa Concettina Epifanio), respingendo quello della dott.ssa Tarzia, dichiarando improcedibile quello incidentale dalla stessa proposto; e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, respinto il ricorso proposto dalla medesima dott.ssa Tarzia.

La Commissione,

- vista la sentenza n. 7394/2019 con la quale il Consiglio di Stato ha accolto gli appelli, previa loro riunione, proposti dal Consiglio Superiore della Magistratura e dalla dott.ssa Concettina Epifanio, avverso la sentenza del TAR Lazio n. 93/2019 (pronunciata nell'ambito del giudizio introdotto dalla dott.ssa Olga Tarzia per l'annullamento della delibera consiliare 22/11/2017 di conferimento dell'ufficio direttivo di Presidente del Tribunale di Palmi alla dott.ssa Concettina Epifanio), respingendo quello della dott.ssa Tarzia, dichiarando improcedibile quello incidentale dalla stessa proposto; e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, respinto il ricorso proposto dalla medesima dott.ssa Tarzia

propone al Plenum

di prendere atto della sentenza n. 7394/2019 del Consiglio di Stato.

3.- Fasc. n. 11/AQ/2019. Relatore: cons. SURIANO

Dott. Giuseppe TANISI: motivi aggiunti al ricorso al T.A.R. del Lazio per l'annullamento, della delibera dell'8 maggio 2019, con la quale il C.S.M., in esecuzione della sentenza n. 97/19 del Consiglio di Stato, ha nominato il dott. Lanfranco VETRONE Presidente della Corte di Appello di Lecce, del successivo decreto di nomina, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

La Commissione,

- visti i motivi aggiunti al ricorso al T.A.R. del Lazio proposto dal dott. Giuseppe TANISI per l'annullamento, della delibera dell'8 maggio 2019, con la quale il C.S.M., in esecuzione della sentenza n. 97/19 del Consiglio di Stato, ha nominato il dott. Lanfranco VETRONE Presidente della Corte di Appello di Lecce, del successivo decreto di nomina, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
- visto il parere dell'Ufficio Studi al riguardo, che di seguito si riporta:

#### << I. Il ricorso.

Con atto pervenuto al Consiglio Superiore della Magistratura in data 11 luglio 2019, il dott. Roberto Tanisi ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio chiedendo l'annullamento: della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura dell'8.5.2019 con la quale è stato conferito al dott. Lanfranco Vetrone l'ufficio direttivo di Presidente della Corte d'Appello di Lecce; di tutti i verbali delle riunioni tenute dalla Quinta commissione del C.S.M. per il conferimento del predetto incarico; delle proposte formulate dalla quinta commissione al *Plenum* del C.S.M. per il conferimento delle funzioni *de quibus* nella seduta del 14.3.2019; della nota prot. n. 37/7/17-2019 (prot. gab. n. 16306.U del 18.4.2019) con cui il Ministro della Giustizia ha espresso il proprio concerto per le proposte della quinta commissione; del decreto di nomina del dott. Lanfranco Vetrone a Presidente della Corte di Appello di Lecce; della nota prot. n. 96296 del 22.5.2019 con cui il Ministero della Giustizia ha disposto che «*il dott. Lanfranco Vetrone assuma possesso delle nuove funzioni nel periodo intercorrente tra il 23 maggio e il 5 giugno 2019, in deroga a quanto previsto dall'art. 10, comma 1, dell'ordinamento giudiziario*»; ove già adottato, del d.P.R. di

conferimento al dott. Lanfranco Vetrone delle funzioni direttive di Presidente della Corte d'Appello di Lecce; di ogni altro atto a essi presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.

Il ricorrente premette in fatto di avere presentato domanda per l'ufficio direttivo di Presidente della Corte d'Appello di Lecce e di essere stato nominato in tale ruolo con delibera del 5.7.2017, avendo preso possesso il 25.8.2017.

Il dott. Vetrone impugnava la citata delibera chiedendone l'annullamento, ma con sentenza del 24 aprile 2018, n. 4579 il T.A.R. respingeva il ricorso.

Il dott. Vetrone proponeva quindi appello dinanzi al Consiglio di Stato che, con sentenza del 4 gennaio 2019, n. 97 accoglieva il ricorso di prime cure, annullando la nomina del dott. Tanisi. Il Consiglio di Stato evidenziava in particolare che l'espressa attribuzione da parte del Testo Unico sulla Dirigenza giudiziaria di uno "speciale rilievo" a determinati indicatori, tra cui quelli posseduti dal dott. Vetrone, se di certo non poteva determinare l'automatica prevalenza del magistrato che li possiede rispetto a quello che non li possiede, vincolava però l'organo di governo autonomo a prenderli espressamente in considerazione ed a motivare sulle ragioni che eventualmente avessero indotto a ritenerli non rilevanti o comunque recessivi ai fini del giudizio di comparazione, tanto più nel caso in cui detti indicatori non erano posseduti dagli altri candidati portati alla valutazione del *Plenum*.

Osserva il ricorrente come però il giudice amministrativo abbia ritenuto sussistente solo un mero difetto motivazionale della decisione consiliare con particolare riferimento al raffronto tra gli indicatori specifici posseduti dai due candidati Tanisi (funzioni di secondo grado) e Vetrone (direzione di uffici di primo grado), stabilendo che in sede di riesercizio del potere, il Consiglio Superiore dovesse considerare l'esperienza del dott. Vetrone quale Presidente del Tribunale di Potenza e porre la stessa in comparazione con quella del controinteressato nelle funzioni di secondo grado, motivando adeguatamente la preferenza espressa in favore dell'uno o dell'altro.

Tanto premesso, il dott. Tanisi afferma che la delibera di nomina del dott. Vetrone è illegittima per i seguenti motivi di diritto:

**1. Violazione ed erronea applicazione dell'art. 12, D.Lgs. n. 160/2006, violazione ed erronea applicazione degli artt. 7-13, 20 e 30 del T.U. sulla dirigenza giudiziaria, violazione ed erronea applicazione degli artt. 3 e 21 septies, L. 241/1990, violazione ed erronea applicazione dell'art. 97 Cost., eccesso di potere (erronea presupposizione,**



**carezza istruttoria, difetto di motivazione, contraddittorietà interna ed esterna), nullità.**

Dopo avere ripercorso la normativa di riferimento e i contenuti della decisione originaria del Consiglio di netta prevalenza per attitudini e merito del dott. Tanisi sul dott. Vetrone nella procedura concorsuale di cui si discute, il ricorrente rammenta che nella delibera originaria era stata tenuta in debito conto anche la circostanza che il dott. Vetrone vantasse incarichi dirigenziali di primo grado. Egli ritiene quindi che l'odierna delibera sia contraddittoria, irragionevole e non motivata riservando questa volta al dott. Vetrone le espressioni di eccellenza dedicate nella prima al dott. Tanisi così giungendo a conclusioni diametralmente opposte rispetto alla precedente pur esprimendosi il Consiglio sugli stessi candidati e sugli stessi elementi. La delibera risulta anche non motivata, perché non dà conto delle ragioni di tale diverso epilogo.

Osserva poi il ricorrente come gli indicatori specifici *ex art. 20 T.U.* sulla Dirigenza giudiziaria siano tra loro equiordinati e come pertanto le funzioni dirigenziali di primo grado e quelle giurisdizionali di secondo debbano essere considerate parificate in linea generale. A ciò si aggiunga la necessità di operare una valutazione complessiva sugli indicatori e non solo quantitativa, come invece fatto dal C.S.M. e di tenere conto anche delle differenze dimensionali, funzionali e ambientali tra i Tribunali nei quali il ricorrente e il controinteressato hanno reso le loro funzioni.

Quanto alle capacità del controinteressato, il Consiglio afferma che il predetto ha *«dato prova di eccellenti capacità organizzative. I risultati conseguiti dal dott. VETRONE nello svolgimento degli incarichi ricevuti sono evidenziati, In conformità al disposto dell'art. 7 T.U., espressamente richiamato dall'art. 20 TU., nella gestione effettuata dei flussi di lavoro e nell'abbattimento dell'arretrato, i cui dati sono acclarati dalle statistiche acquisite in atti nonché dal contenuto della relazione ispettiva svolta presso il tribunale di Potenza»*. Il dott. Tanisi, tuttavia, sottolinea che *“nella relazione ispettiva (cfr. pagg. 38 ss.) si legge che nel periodo d'interesse ispettivo (2012-2017, anni nei quali il dott. Vetrone era Presidente del Tribunale) «le sopravvenienze si presentano sostanzialmente stabili, fatta eccezione per l'afflusso di affari del 2013 a seguito dell'accorpamento del Tribunale di Melfi con una media annua di 2.835,2 procedimenti. [...] L'ufficio non è riuscito a far fronte alle sopravvenienze né tantomeno ad abbattere l'arretrato. La pendenza degli affari contenziosi alla data ispettiva è pari a n. 10.496 affari, all'inizio del periodo ispettivo la pendenza registra n. 7.926 procedimenti. Si rileva quindi un'evidente crescita delle pendenze»*.

*“Inoltre, a p. 57 della relazione ispettiva si precisa che «l’analisi incrociata dei dati permette di ritenere come in tutte le articolazioni della Sezione civile la consistenza dei procedimenti di risalente iscrizione sia ancora significativa. Tale situazione è strettamente collegata all’inattitudine dell’Ufficio a definire un numero di affari quanto meno pari a quello delle entrate”.*

Ad ulteriore riprova della contraddittorietà ed irragionevolezza della decisione consiliare milita il fatto che l’Organo di autogoverno abbia attribuito una “*significativa ecletticità*” al dott. Vetrone, laddove aveva usato analoga espressione per definire l’attività del dott. Tanisi.

In conclusione il Consiglio fonda la propria decisione sul ritenuto maggior numero di titoli del controinteressato, senza specificare perché quei titoli renderebbero il dott. Vetrone il magistrato più idoneo a ricoprire il posto messo a concorso e, soprattutto, senza indicare le ragioni per le quali a parità di presupposti, nella precedente valutazione il C.S.M. avesse invece ritenuto nettamente più idoneo il dott. Tanisi a ricoprire l’incarico.

**2. Violazione ed erronea applicazione dell’art. 12, D.Lgs. n. 160/2006, violazione ed erronea applicazione degli artt. 7-13, 20 e 30 del T.U. sulla dirigenza giudiziaria, violazione ed erronea applicazione dell’art. 3, L. 241/1990, violazione ed erronea applicazione dell’art. 97 Cost., eccesso di potere.**

Il ricorrente evidenzia nuovamente come il Consiglio avrebbe dovuto tenere conto della dimensione degli uffici ove ha operato il controinteressato e quello ove egli invece ha svolto le proprie funzioni.

La relazione ispettiva sul Tribunale di Potenza, inoltre, evidenziava molteplici criticità durante il periodo nel quale l’ufficio era diretto dal dott. Vetrone nell’organizzazione dei vari settori e più in generale l’incapacità dell’ufficio di smaltire l’arretrato e ciò contrariamente quanto affermato dal Consiglio nella delibera gravata. Al contrario il dott. Tanisi ha dato prova di saper determinare una sensibile diminuzione delle pendenze nelle sue funzioni di presidente della II sezione penale del Tribunale e della Corte d’Assise di Lecce.

La relazione ispettiva di cui si è detto evidenzia poi: gravi anomalie nella tenuta dei registri informatici (pag. 90); mancate regolarizzazioni della precedente ispezione (pagg. 96-103); gravi carenze nei servizi amministrativi, rispetto ai quali si registrava un «*deficit funzionale dovuto non tanto alla carenza di personale (che nel complesso è del 18,6%),*

*quanto piuttosto al non soddisfacente coordinamento dello stesso, dovuto anche all'assenza di figure apicali».*

Nella relazione si rammenta la mancanza (tra l'altro, solo per alcuni periodi) del Dirigente amministrativo: ciò nondimeno il Presidente del Tribunale (cui spetta la gestione del personale nei casi di assenza del dirigente medesimo) non vi ha posto comunque rimedio.

Il Consiglio ha poi trascurato il fatto che il ricorrente, oltre alla presidenza effettiva della seconda sezione penale (dall'1.2.2010), ha presieduto, quale giudice anziano, la stessa sezione come f.f. dal 2001 al gennaio 2004.

Il ricorrente osserva infine che l'organo di autogoverno ha ritenuto che il dott. Vetrone vanta una più variegata esperienza professionale avendo svolto anche funzioni requirenti, con ciò omettendo di considerare che in realtà anche lui è stato Pretore mandamentale in Piemonte dal settembre 1982 all'ottobre 1989 essendo chiamato, in quanto tale, allo svolgimento di indagini penali per i reati di competenza del Pretore e, in via d'urgenza, per i reati di competenza del Tribunale.

Il Consiglio ha poi sostenuto che il dott. Vetrone ha svolto le funzioni di Consigliere di Corte d'Appello per un tempo superiore al ricorrente (sette anni a fronte di sei), trascurando anche in questo caso che il dott. Tanisi, dopo aver assunto le funzioni di Presidente di sezione presso il Tribunale di Lecce, è stato applicato presso la Corte d'Appello per altri due anni.

**In via cautelare**, il ricorrente ritiene che il *fumus* del ricorso sia palese e che il *periculum* sia insito nella natura e negli effetti degli atti gravati che gli recano un gravissimo danno a causa anche del tempo necessario alla definizione meritale della controversia. L'accoglimento della istanza cautelare di cui si discute non arreherebbe poi *“nocumento alla stabilità della funzione, atteso che essa, allo stato, non è stata mai concretamente disimpegnata dal controinteressato a causa di impedimento fisico occorsogli”*.

## **II. Il ricorso per motivi aggiunti.**

Con ricorso per motivi aggiunti, pervenuto al Consiglio Superiore in data 4.10.2019, il dott. Tanisi rivolge le proprie doglianze formulate nel ricorso introduttivo del giudizio anche avverso il D.P.R. del 10.06.2019 di nomina del dott. Vetrone a presidente della Corte di Appello di Lecce.

L'atto riproduce integralmente il contenuto del ricorso principale, di talché appare necessario richiamare in questa sede il contenuto del parere n. 172/2019 redatto da

quest'Ufficio in relazione all'atto introduttivo del giudizio, poiché contenente le difese idonee a dimostrare l'infondatezza di entrambi gli atti proposti dal dott. Tanisi:

***“II. Osservazioni dell'Ufficio Studi.***

*Ad avviso di questo Ufficio Studi, il ricorso proposto non è meritevole di accoglimento essendo infondati i motivi addotti dal ricorrente.*

*Preliminarmente giova soffermarsi sulla cornice ordinamentale che, attualmente, regola la materia del conferimento degli incarichi direttivi giudicanti negli uffici di secondo grado, atteso che il ricorrente si duole delle modalità di applicazione di tali disposizioni, nell'ambito del procedimento conclusosi con la delibera plenaria, oggi gravata.*

***II.1. Il quadro normativo di riferimento.***

*Occorre, in primo luogo, considerare il dato legislativo.*

*Il D.Lgs. n. 160/2006, all'art. 12, comma 10, rubricato “Requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni”, stabilisce, con riferimento agli incarichi direttivi (e semidirettivi) giudicanti che “per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 7, 8, 9, 10 e 11, oltre agli elementi desunti attraverso le valutazioni di cui all'articolo 11, commi 3 e 5, sono specificamente valutate le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione, di collaborazione e di coordinamento investigativo nazionale, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati nonché ogni altro elemento, acquisito anche al di fuori del servizio in magistratura, che evidenzia l'attitudine direttiva”.*

*Aggiunge, poi, il comma 12 che “ai fini di quanto previsto dai commi 10 e 11, l'attitudine direttiva è riferita alla capacità di organizzare, di programmare e di gestire l'attività e le risorse in rapporto al tipo, alla condizione strutturale dell'ufficio e alle relative dotazioni di mezzi e di personale; è riferita altresì alla propensione all'impiego di tecnologie avanzate, nonché alla capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari, nel rispetto delle individualità e delle autonomie istituzionali, di operare il controllo di gestione sull'andamento generale dell'ufficio, di ideare, programmare e realizzare, con tempestività, gli adattamenti organizzativi e gestionali e di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto di organizzazione tabellare”.*

*Appare anche opportuno ricordare che la richiamata cornice di riferimento, nella*

*materia che occupa, si completa con il cd. Testo Unico sulla Dirigenza giudiziaria, recentemente adottato dal C.S.M. con Circolare n. P-14858-2015 del 28 luglio 2015 (che ha preso il posto della vecchia Circolare n. P-19244 del 3 agosto 2010 - Delibera del 30 luglio 2010 e succ. mod.).*

*Il nuovo Testo Unico, come già quello precedente, individua nei pre-requisiti dell'indipendenza, dell'imparzialità e dell'equilibrio le condizioni imprescindibili per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi e per la relativa conferma (cfr. art. 1 nuovo T.U.) e analogamente a quanto stabilito dalla circolare previgente, i parametri generali sono costituiti dal "merito e dalle attitudini".*

*Il "merito" investe precipuamente la verifica dell'attività giudiziaria svolta e ha lo scopo di ricostruire in maniera completa la figura professionale del magistrato, avuto riguardo ai (sub)parametri della capacità, della laboriosità, della diligenza e dell'impegno, definiti dall'art. 11 del D.Lgs. n. 160/2006. In particolare:*

*"a) la capacità si desume: dalla preparazione giuridica e dal grado di aggiornamento rispetto alle novità normative, dottrinali e giurisprudenziali; dal possesso delle tecniche di argomentazione e di indagine, anche in relazione all'esito degli affari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento; dalla conduzione delle udienze da parte di chi le dirige o le presiede, dalla idoneità ad utilizzare, dirigere e controllare l'apporto dei collaboratori e degli ausiliari; dall'attitudine a cooperare secondo criteri di opportuno coordinamento con altri uffici giudiziari aventi competenze connesse o collegate;*

*b) la laboriosità si desume: dalla produttività, intesa come numero e qualità degli affari trattati in rapporto alla tipologia ed alla condizione organizzativa e strutturale degli uffici; dai tempi di smaltimento del lavoro; dall'attività di collaborazione svolta all'interno dell'ufficio;*

*c) la diligenza si desume: dall'assiduità e dalla puntualità nella presenza in ufficio, nelle udienze e nei giorni stabiliti; dal rispetto dei termini per la redazione e il deposito dei provvedimenti, o comunque per il compimento di attività giudiziarie; dalla partecipazione alle riunioni previste dall'Ordinamento giudiziario per la discussione e l'approfondimento delle innovazioni legislative, nonché per la conoscenza e l'evoluzione della giurisprudenza;*

*d) l'impegno si desume: dalla disponibilità alle sostituzioni, riconducibili alle applicazioni e supplenze, se ed in quanto rispondano alle norme di legge e alle direttive del Consiglio Superiore della Magistratura, e siano necessarie al corretto funzionamento*

*dell'ufficio; dalla frequenza nella partecipazione ai corsi di aggiornamento organizzati dalla Scuola Superiore della Magistratura o, comunque, atteso che l'ammissione ai medesimi non dipende solo dalla richiesta del magistrato, nella disponibilità a partecipare agli stessi, con la precisazione che i corsi rilevanti, fino a quando non sarà operativa la precisata Scuola, sono quelli organizzati dal Consiglio Superiore della Magistratura; dalla collaborazione alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico, la quale, affinché sia evitata la corsa ad iniziative inutili e scoordinate, assume rilevanza se richiesta”.*

*Per quanto riguarda le “attitudini”, il nuovo T.U. ha inteso differenziare i relativi indicatori in “generali” e “specifici”.*

*I primi si configurano come elementi di valutazione comuni alle procedure di conferimento di tutti gli incarichi dirigenziali e hanno la funzione di ricostruire, in maniera completa ed esaustiva, la figura professionale del magistrato. Essi sono desumibili:*

- a) dalle funzioni direttive e semidirettive in atto o pregresse;*
- b) dalle esperienze maturate nel lavoro giudiziario;*
- e) dalle esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici;*
- d) dalle soluzioni elaborate nelle proposte organizzative redatte sulla base dei dati e delle informazioni relative agli uffici contenuti nel bando concorsuale;*
- e) dalle esperienze ordinamentali e organizzative;*
- f) dalla formazione specifica in materia organizzativa;*
- g) dalle altre esperienze organizzative e ordinamentali maturate anche al di fuori dell'attività giudiziaria.*

*Riguardo alle esperienze maturate nel lavoro giudiziario, il nuovo T.U. ha inteso “attribuire rilievo alla pluralità di esperienze nei vari settori e materie della giurisdizione e alla qualità del lavoro giudiziario svolto, ai risultati conseguiti in relazione alla gestione degli affari, all'efficace utilizzo delle tecnologie avanzate, alle esperienze e alle competenze organizzative e di coordinamento investigativo, nonché alla partecipazione a progetti e attività di innovazione e studio”, dovendo ritenersi che “un patrimonio professionale variegato nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali e i positivi risultati conseguiti devono necessariamente assumere rilevanza nell'apprezzamento del profilo del magistrato e, in ultima analisi, nella valutazione attitudinale, atteso il compito di imprescindibile punto di riferimento nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali che compete al soggetto chiamato a rivestire incarichi direttivi o semidirettivi” (pag. 7 relazione introduttiva al nuovo T.U.).*

*Quanto alle esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici, il nuovo T.U. valorizza le deleghe organizzative ricevute e l'attività svolta in esecuzione delle stesse, l'attività di magistrato di riferimento per l'informatica, l'attività di coordinamento di fatto di settori o sezioni, nonché la collaborazione con la dirigenza su specifici progetti.*

*Con riferimento alle esperienze ordinamentali e organizzative, il nuovo T.U. dà speciale rilievo alle esperienze maturate, tra l'altro, presso il C.S.M. e i Consigli Giudiziari.*

*Gli indicatori specifici – introdotti per la prima volta dal nuovo T.U. – si differenziano in ragione della tipologia degli uffici messi a concorso; attraverso di essi viene data “concreta attuazione all’innovativo principio della distinzione dei requisiti attitudinali in base alle tipologie di ufficio direttivo” (pag. 17 relazione introduttiva al nuovo T.U.).*

*Scopo della relativa previsione è, infatti, quello di “individuare esperienze giudiziarie che siano espressione di una particolare idoneità a ricoprire quelle determinate funzioni. La selezione e l’identificazione di queste esperienze qualificanti è stata possibile grazie alla distinzione tra le diverse tipologie di incarico e alla valorizzazione di conoscenze e competenze indicative di una maggiore adeguatezza del candidato rispetto allo specifico incarico da assegnare”. E ciò con l’obiettivo di “valorizzare la discrezionalità del Consiglio Superiore nell’adozione di scelte che siano opportunamente calibrate in ragione delle “necessità degli uffici” e, dall’altro, a individuare in modo oggettivo elementi di affinità gestionali delle realtà giudiziarie in ossequio al principio di legalità” (pag. 5 della relazione introduttiva).*

*Con riferimento al conferimento delle funzioni direttive giudicanti di secondo grado, l’art. 20 del nuovo T.U. individua, quali “specifici” indicatori di attitudine direttiva, “l’esperienza in secondo grado, nella legittimità, l’attività di coordinamento nazionale, l’esperienza di direzione di uffici di primo grado”; ciò in quanto, si legge nella relazione introduttiva al nuovo T.U., “si tratta di quelle esperienze che, per la specificità delle problematiche con le quali il magistrato si deve confrontare, aprono uno sguardo più ampio sulla giurisdizione (esperienza di legittimità) o pongono il magistrato davanti alla necessità di affrontare problemi organizzativi complessi” (pag. 19 della relazione introduttiva).*

*Quanto, infine, al giudizio comparativo, il nuovo T.U. prevede che lo stesso sia “complessivo e unitario” in relazione all’intero profilo professionale del magistrato e che tutti gli indicatori, attuativi ed esplicativi degli artt. 12, commi 10, 11 e 12 del D.Lgs. n. 160/2006, concorrano nella formulazione del giudizio finale, attraverso la loro valutazione integrata. Tuttavia, con specifico riferimento al profilo attitudinale, l’art. 26 del nuovo T.U. precisa che,*

*nell'ambito della valutazione, "speciale rilievo" è attribuito agli indicatori specifici e che gli indicatori generali sono utilizzati quali "ulteriori elementi costitutivi del giudizio attitudinale". E ciò con il precipuo obiettivo che gli elementi sottesi agli indicatori specifici "proprio per la loro più marcata attinenza al profilo professionale richiesto per il posto da ricoprire, abbiano un adeguato spazio valutativo e una rafforzata funzione selettiva" (cfr. relazione introduttiva al nuovo T.U.).*

*Per quanto riguarda l'anzianità, esclusa la sua rilevanza quale parametro di valutazione ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali, la stessa conserva valore solo in termini di criterio di validazione dei requisiti delle attitudini e del merito, dei quali attesta la costanza e la persistenza e perciò lo specifico valore. Pertanto, in applicazione del criterio generale di cui all'art. 192, comma 4, del Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, l'art. 24, comma 3, del nuovo T.U. prevede che nel caso in cui la valutazione comparativa fra due o più aspiranti al medesimo incarico si concluda con giudizio di equivalenza dei rispettivi profili professionali, sia dato rilievo alla maggiore anzianità nel ruolo della magistratura, e dunque in via meramente residuale.*

## ***II.2. La valutazione del Consiglio Superiore e il sindacato del giudice amministrativo.***

*Tanto premesso, e venendo alle censure avanzate in ricorso, concernenti il merito della valutazione compiuta dal Consiglio, giova preliminarmente ricordare la portata del sindacato di legittimità del giudice amministrativo in relazione agli atti con i quali l'organo di autogoverno della magistratura conferisce incarichi direttivi o semidirettivi.*

*In proposito, costituisce ormai jus receptum l'affermazione secondo cui le delibere con le quali il C.S.M. propone il conferimento di uffici direttivi e superiori ai magistrati, sono espressione di attività amministrativa ampiamente discrezionale, anche in considerazione "della particolare posizione costituzionale del C.S.M."; una posizione la quale "comporta che la valutazione del giudice amministrativo possa soffermarsi esclusivamente sui profili sintomatici, senza in alcun modo impingere nel merito della scelta discrezionale dell'organo di autogoverno (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 5 maggio 1998 n. 749); al giudice amministrativo, quindi non essendo consentito in alcun modo di sostituire il proprio giudizio a quello espresso dal Consiglio stesso (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 29 ottobre 2003, n. 5902)" (così Cons. St., Sez. IV, 14 aprile 2010, n. 2098; in termini v. altresì T.A.R. Lazio n. 11578/2009; T.A.R.*



Lazio, Sez. I, 28 febbraio 2012, n. 1197; Cons. St., Sez. IV, 13 maggio 2013, n. 2595). Detto altrimenti, nell'assegnazione di incarichi direttivi e semidirettivi, "il sindacato che il giudice amministrativo è chiamato a compiere sulle motivazioni di tale apprezzamento deve essere mantenuto sul piano del sindacato parametrico (e quindi esterno) della valutazione degli elementi di fatto compiuta dalla p.a. e non può pervenire ad evidenziare una diretta "non condivisibilità" della valutazione stessa" (così Cass., Sez. Un., 5 ottobre 2015, n. 19787).

Pertanto, gli atti consiliari sono sindacabili soltanto "sotto il profilo della congruenza dei presupposti e congruità della motivazione, nonché dell'accertamento del nesso logico di consequenzialità tra presupposti e conclusioni" (cfr. T.A.R. Lazio, sez. I, 28 aprile 2010, n. 8672), al fine di accertare "se il potere discrezionale del C.S.M. nella subiecta materia si sia svolto nel rispetto dei criteri generali predisposti dallo stesso Consiglio ed in conformità ai canoni di ragionevolezza che connotano qualsivoglia potere amministrativo" (cfr., ex multis, Cons. St., sez. IV, 7 aprile 1998, n. 555; Cons. St., sez. IV, 3 febbraio 1996, n. 111; Cons. St., sez. IV, 13 ottobre 1999, n. 1570; Cons. St., sez. IV, 13 dicembre 1999, n. 1872; Cons. St., sez. IV, 27 maggio 2002 n. 2934), non potendo, dunque, il controllo giurisdizionale "trasmodare oltre il vaglio di quei difetti degli atti stessi suscettibili di concretizzare il vizio di eccesso di potere" (Cons. St., Sez. VI, n. 7112/2006; in termini Cons. St., Sez. VI, n. 212/2010; T.A.R. Lazio, n. 7083/2012).

Del tutto conforme è la successiva elaborazione giurisprudenziale, secondo cui "i provvedimenti di nomina dei magistrati a incarichi direttivi adottati dal Consiglio Superiore della Magistratura sono espressione di un'ampia valutazione discrezionale; essi, pertanto sono sindacabili in sede di legittimità solo ove risultino inficiati da palese irragionevolezza, travisamento dei fatti o arbitrarietà (da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. IV, 30 ottobre 2009, n. 6707). Per tale ragione gli atti di conferimento non necessitano di una motivazione particolarmente estesa, purché da essa emergano, ancorché in modo sintetico, ma chiaro, esplicito e coerente, le ragioni in base alle quali l'Organo deliberante, procedendo all'apprezzamento complessivo dei candidati, si sia convinto circa la preferenza da attribuire ad un candidato rispetto agli altri (Consiglio di Stato, sez. IV, 22 dicembre 2007, n. 6616)" (così Cons. St., Sez. IV, 14 aprile 2010, n. 2098; in termini Cons. St., Sez. IV, 16 giugno 2011, n. 3664; Cons. St., Sez. IV, 12 maggio 2011, n. 2859; Cons. St., Sez. IV, 31 marzo 2010 n.1841; Cons. St., Sez. IV, 3 marzo 2016, n. 875).

*Coerentemente, con specifico riferimento alle modalità di comparazione dei candidati, si è precisato che “il C.S.M. non è tenuto a un raffronto analitico e puntuale dei candidati con riferimento a ciascuno dei parametri prestabiliti, dovendo piuttosto procedere a un giudizio complessivo unitario, frutto della valutazione integrata dei requisiti suindicati, all’interno del quale non può assurgere ex se a vizio di legittimità il fatto che il magistrato ritenuto prevalente fosse invece subvalente in relazione a un singolo titolo o parametro, ben potendo questo essere bilanciato da altri elementi preferenziali all’interno del predetto giudizio globale” (in termini, Cons. Stato, sez. IV, 3 marzo 2016, n. 875; Cons. Stato, sez. IV, 6 agosto 2014 n. 4206; Cons. Stato, sez. IV, 28 maggio 2012 n. 3157).*

*Discende dalle considerazioni fin qui espresse che, in sede di sindacato di legittimità, sono preclusi al giudice amministrativo il riesame delle valutazioni effettuate dall’Organo di governo autonomo ed il sindacato sulla maggiore o minore attitudine dei candidati, ove l’apprezzamento consegua ad un iter logico ancorato ad elementi di giudizio correttamente assunti nella loro consistenza obiettiva.*

*Una volta, quindi, correttamente delimitato l’ambito del controllo giurisdizionale, sono da considerarsi inammissibili le censure dedotte dal ricorrente in relazione al merito della valutazione e della conseguente determinazione compiuta dal Consiglio.*

*Come meglio si vedrà da qui a poco, le doglianze con cui il ricorrente cerca di dimostrare l’erroneità di tali giudizi e di fornire una diversa dimensione valutativa al proprio vissuto giudiziario ed a quello del candidato prescelto, si pongono al di fuori dei limiti in cui è ammesso il sindacato giurisdizionale di legittimità, nella misura in cui mirano a condurre il decidente a formulare il giudizio comparativo sul merito e sulle attitudini professionali degli aspiranti, sostituendolo e sovrapponendolo a quello compiuto dall’Organo a ciò preposto per volontà del Costituente.*

### ***II.3. La delibera impugnata.***

*Nella delibera impugnata, il Consiglio prende le mosse dalla sentenza n. 97/19 del Consiglio di Stato, Sez. V, che ha accolto il ricorso del dott. VETRONE ed ha dichiarato la nullità della delibera del 5 luglio 2017, ordinando di procedere ad una nuova nomina del Presidente della Corte d’Appello di Lecce al fine di dare esecuzione al giudicato. Il Consiglio di Stato ha, infatti, ravvisato l’illegittimità della decisione consiliare di nomina del dott. TANISI per aver violato gli artt. 10 e 12 del d.lgs. n. 160 del 2006, nonché le disposizioni di*

cui agli artt. 20, 26 e 30 del Nuovo Testo Unico sulla Dirigenza (Circolare P-14858-2015 del 28 luglio 2015). La sentenza ha in particolare affermato che: “Alla luce delle ragioni di illegittimità accertate, in sede di riesercizio del potere l’organo di governo autonomo della magistratura **dovrà pertanto considerare l’esperienza del dott. VETRONE quale Presidente del Tribunale di Potenza e porre la stessa in comparazione con quella del controinteressato nelle funzioni di secondo grado. La preferenza eventualmente espressa in favore dell’uno o dell’altro dovrà essere quindi motivata in modo adeguato. Con le medesime modalità si dovrà procedere nel comparare i due magistrati con riguardo agli indicatori attitudinali generici e il merito di ciascuno, i quali potranno comunque essere considerati nel caso in cui all’esito del giudizio attitudinale specifico non emerga un profilo di carriera prevalente**”.

La delibera ricostruisce quindi i percorsi professionali dell’odierno ricorrente e del controinteressato e la normativa applicabile, illustrando successivamente il “merito” e le “attitudini” del dott. Vetrone, nei termini che di seguito si riportano:

#### **“4.1 Parametro del “merito”.**

Il dott. Lanfranco VETRONE nel corso della sua carriera ha svolto attività giudiziaria in tutti i principali settori del diritto (penale, civile, lavoro-previdenziale) in primo ed in secondo grado, ha svolto funzioni semidirettive presso il Tribunale di Locri e di Matera, inoltre ha presieduto con competenza il Tribunale distrettuale di Potenza composto da: due sezioni civili, due penali, una sezione GIP-GUP, due sezioni di Corte di Assise, una sezione Agraria, una sezione stralcio e una sezione-impresa. Dalla lettura degli atti emerge con chiarezza che il candidato proposto, nel corso della sua poliedrica carriera, risulta essersi contraddistinto per la **spiccata produttività** coniugata ad una **trasversale conoscenza giuridica**, costantemente attestata dalle numerose pubblicazioni di provvedimenti, dalla partecipazione a corsi e incontri studio, sia come docente che come discente. Il dott. VETRONE ha dimostrato di possedere **straordinaria ecletticità** desumibile dalla varietà delle materie trattate e delle funzioni svolte. Ed invero egli ha svolto le funzioni giudicanti di primo e di secondo grado nonché funzioni di primo grado requirenti per cinque anni, riscuotendo in ogni occasione elogi che sono documentati in atti ad attestare una produttività fuori dal comune mai disgiunta dalla qualità del lavoro svolto.

In data 23.09.2009, il Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Potenza formulava parere ai fini del conferimento della VII, nonché ultima, valutazione di

*professionalità esprimendo il seguente giudizio: “il dott. VETRONE, avendo svolto in passato funzioni direttive (vicarie) di Consigliere Pretore dirigente e di Procuratore della Repubblica di Matera, nonché le funzioni semidirettive di Presidente della Sezione Penale di Locri, ha maturato nel corso degli anni una **spiccata esperienza ed attitudine organizzativa** che ha messo a frutto nello svolgimento dell’attuale incarico semidirettivo presso il Tribunale di Matera, condotto con massima efficienza e laboriosità, rapportandosi favorevolmente con i colleghi ed il foro. Va peraltro aggiunto che, nel periodo dal 1.10.2007 al 19.06.2008 è stato anche Presidente ff. del Tribunale di Matera, assicurando, nel corso dello stesso, l’efficiente andamento dell’intero ufficio afflitto da una consistente assenza d’organico, redigendo ed adottando una numerosa quantità di provvedimenti tabellari, tutti valutati positivamente dalla Commissione Flussi, dal Consiglio giudiziario di Potenza e dal Consiglio Superiore della Magistratura; sempre nel corso di tale periodo, ha predisposto numerosi rapporti informatici per le valutazioni di professionalità ovvero per le domande di trasferimento, mostrando un’ottima conoscenza dell’Ordinamento Giudiziario e delle circolari del Consiglio Superiore...ha avuto sempre un continuo e diretto rapporto di interlocuzione/collaborazione sia con la dirigenza del Tribunale che con i colleghi...”.*

*In tal senso sono tutti i precedenti pareri, nonché i rapporti informativi redatti rispettivamente nelle date del 30.07.2015 e 18.11.2015 dal Presidente ff della Corte di Appello di Potenza, il dott. Vincenzo Autera e in data 26.10.2016 dal Presidente della Corte di Appello di Potenza, la dott.ssa Rosa Patrizia Sinisi. In quest’ultimo parere attitudinale in particolare si legge “...si sottolinea quale importante indicatore della capacità dirigenziali non solo le attuali funzioni direttive di primo grado del pres. Vetrone in un tribunale distrettuale con gravi problematiche organizzative e carenze di organico della magistratura e del personale di cancelleria...ma anche la sua variegata esperienza giurisdizionale sempre in ambito civile (pretore Torino, presidente sezione Tribunale Matera), lavoro-previdenziale (pretore Matera, consigliere Corte di Appello di Potenza) e in ambito penale (giudice istruttore Tribunale di Cosenza; sostituto procuratore della repubblica presso il Tribunale di Matera; presidente sezione penale Tribunale di Locri; consigliere supplente sez. pen. Corte di Appello Potenza)”.*

*Nell’espletamento dei diversi incarichi semidirettivi e direttivi ricoperti, il Presidente VETRONE ha perseguito l’obiettivo di ottimizzare le risorse lavorative disponibili, peraltro notoriamente insufficienti presso il Tribunale di Potenza come attestato dalla Relazione*

Ispettiva redatta nel periodo in oggetto, al fine di garantire la massima efficienza dell'ufficio senza trascurare di mantenere un elevato standard quantitativo e qualitativo (cfr. cit. Relazione alla p. 36). Ciò in particolare tenuto conto della delicata situazione di disagio organizzativo determinato dall'accorpamento del Tribunale di Melfi al Tribunale di Potenza e dalla conseguente accesa polemica insorta contro il suddetto accorpamento da parte del personale amministrativo e del foro. In occasione della valutazione ai fini della conferma nell'incarico direttivo il Consiglio Giudiziario di Potenza in data 20.3.2016 riferiva "il dott. Vetrone è un eccellente organizzatore dell'attività giudiziaria. Tanto si desume da una serie talmente vasta e variegata di provvedimenti tabellari e comunque amministrativi, tutti positivamente valutati dal Consiglio Giudiziario prima e dal Consiglio superiore poi. Tali eccezionali capacità si sono infine rilevate preziose nella delicata fase di accorpamento del Tribunale di Melfi con il Tribunale di Potenza. Ebbene **il presidente Vetrone non solo ha gestito quella fase secondo le direttive del Ministero e del C.S.M., ma ha provveduto poi a dare nuovo e forte impulso all'ufficio risultante dall'accorpamento, tanto da riscuotere incondizionati e pubblici apprezzamenti sia dal Presidente del Consiglio dell'Ordine che dal Presidente Vicario della Corte d'Appello**".

Nello svolgimento delle funzioni di secondo grado, per oltre sette anni, si è occupato con merito del contenzioso di lavoro e previdenza nonché, contestualmente ed in supplenza interna, del penale, dibattimento e sezione istruttoria, infine del civile ordinario, compreso il settore "Famiglia e minorenni". Il dott. VETRONE vanta significative competenze informatiche che gli hanno consentito di assumere per otto anni il ruolo di referente informatico distrettuale nonché di magistrato di riferimento per l'informatica. Egli ha implementato e sviluppato il PTC, SICID, SIECIC ed altri sistemi informatici per decongestionare le cancellerie civili, consentendo di provvedere alla digitalizzazione dei procedimenti civili e fallimentari.

L'approfondimento delle tematiche di diritto nei provvedimenti redatti è testimoniato dalle innumerevoli sentenze pubblicate su riviste giuridiche specializzate di primario rilievo scientifico- dottrinale, il cui elenco è dettagliato in autorelazione. Parimenti numerose le partecipazioni a convegni ed incontri di studio organizzati anche dal medesimo.

E' stato più volte componente del Consiglio Giudiziario di Potenza, nonché componente della commissione flussi; è stato più volte componente della commissione di

avvocato ed attualmente è Presidente di sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Matera.

#### **4.2 Parametro delle “attitudini”.**

*Il dott. Lanfranco VETRONE ha dimostrato di possedere **capacità organizzative e direttive fin dall’inizio della carriera** e da ultimo nella direzione del Tribunale di Potenza.*

Dal 9 dicembre 1998 al 29 giugno 2000 presso il Tribunale di Locri (sede disagiata ex L.133/1998), nello svolgimento delle funzioni di Presidente di Sezione (penale) ha organizzato la sezione che mancava di un presidente da oltre un anno e mezzo, garantendo la prosecuzione e definizione di numerosi processi; ha trattato personalmente delicati processi di criminalità organizzata, con detenuti, definiti in tempi brevissimi; ha presieduto la Corte d’Assise; ha sollevato varie questioni di legittimità costituzionale. In tal modo ha dimostrato spirito di servizio e lodevole dedizione al lavoro, nonché attenzione alle esigenze, manifestate dal C.S.M. alla copertura di sedi normalmente non richieste, attitudine al sacrificio personale e propensione a svolgere attività d’ufficio oltre che impegnative, anche potenzialmente pericolose (non a caso, durante tale periodo egli viene sottoposto - per decisione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica di Reggio Calabria - a vigilanza e tutela da parte delle forze di Polizia).

*In qualità di presidente di sezione del Tribunale di Matera ha dato prova di sapere organizzare con successo l’ufficio, coordinando il lavoro altrui e stipulando nel 2008 un protocollo di intesa per la gestione delle udienze civili.*

*Il Presidente vicario della Corte d’Appello di Potenza riferisce, infine, in merito all’ultimo incarico presso il Tribunale di Potenza, di una attività di vigilanza continua, attenta e fattiva nei confronti di magistrati, togati ed onorari, del personale, la cui prova si evince dalla numerosa corrispondenza intercorsa con la Presidenza della Corte. I rapporti con magistrati e con il personale amministrativo, oltre che in una costante e proficua attività di vigilanza, si sono caratterizzati per la periodicità delle riunioni per la trattazione di varie tematiche attinenti all’esame di novità normative e giurisprudenziali.*

*Nella direzione del Tribunale di Potenza assolutamente intensa è stata l’attività di interlocuzione con il Sindaco, il Prefetto e il Questore di Potenza in ordine alla soluzione di problemi connessi con l’accorpamento del Tribunale di Melfi, in specie con il trasferimento di atti processuali, di corpi di reato, taluni particolarmente sensibili, quali armi comuni e da sparo.*

*A seguito dell'accorpamento del Tribunale di Melfi (che peraltro aveva un considerevole arretrato), vi è stato un sensibile incremento delle sopravvenienze, sia nel settore civile che in quello penale, senza che l'organico del Tribunale di Potenza venisse ampliato a tutti i giudici del Tribunale accorpato (su 7 magistrati di Melfi, solo 4 sono in organico a Potenza). Nonostante la grave insufficienza delle risorse personali il dott. VETRONE ha lavorato affinché nel settore civile fossero definite più cause civili di quante ne erano sopravvenute, istituendo con grande impegno l'ufficio del processo nel Tribunale di Potenza. A tale scopo sono stati ammessi, ex art. 73 d.l. n.69/2013, conv. in L. n. 98/2013, con convenzioni di stage, sin dal luglio 2014, stagisti individuati tra i migliori laureati, posti a sostegno e collaborazione dei magistrati che ne avevano fatto domanda. A seguito di convenzione stipulata nel mese di settembre 2015 con la Regione Basilicata, è riuscito ad ottenere un finanziamento di euro 72.000, così garantendo ai predetti stagisti un'attribuzione economica del tipo "borsa di studio" pari ad euro 7.200,00 ciascuno (euro 400,00 x 18 mesi x 10 unità).*

*Il dott. VETRONE ha avviato sin dall'anno 2013 un progetto di smaltimento delle cause vetuste per ovviare alla lunga durata dei processi e all'indennizzo di cui alla legge Pinto. Particolarmente attento alla formazione dei magistrati, dal 2012 ha organizzato iniziative interessanti e partecipate per la Giornata Europea della Giustizia Civile.*

*Dal 5 novembre al 4 dicembre, per la giornata europea della Giustizia Civile, ha organizzato nel Palazzo di Giustizia un evento sotto la nuova forma di mostra/reportage, intitolata "Fuori da qui" dedicata alle esperienze di creatività e lavoro nei carceri. Ha organizzato anche la Giornata Europea della Giustizia Civile nel Palazzo di Giustizia di Potenza (aula Grippo) il 24 novembre 2016, con la partecipazione del prof. Di Ciommo - Università LUISS; dott. Nicola Valluzzi, Presidente della Provincia di Potenza; avv. Giampiero Brienza, Presidente COA Potenza; dott. Luigi Vergari, Presidente Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Potenza e Lagonegro.*

*In data 23.03.2016 ha siglato con il Garante dell'Infanzia della Regione Basilicata un Protocollo di Intesa per i diritti e gli interessi individuali e collettivi di bambini e adolescenti.*

*Dal 18.02.2013 per tutta la durata dell'incarico, il dott. VETRONE, infine, ha dovuto assolvere gli oneri derivanti dalla mancata presenza di un Dirigente amministrativo occupandosi, della predisposizione di Ordini di servizio, nonché del Programma della*

*Attività Annuali previsto dall'art. 4 del decreto legislativo n. 240/2016 per gli anni 2013, 2014, 2015.*

*In data 13.02.2016 ha stipulato, giusta intesa con l'attuale presidente della COA di Potenza e con presa d'atto del CSM, una convenzione finalizzata al collocamento degli assistenti di studio ex art. 37 d.l. n. 98/2011.*

*Infine ha manifestato sensibilità ambientale segnalando in data 21.05.2015 alla Conferenza Permanente per il funzionamento del Palazzo di Giustizia, la necessità di porre all'ordine del giorno l'argomento della "Riqualificazione energetica del Palazzo di giustizia" attesa la disomogeneità del riscaldamento delle varie zone del Palazzo di giustizia."*

*Il Consiglio Superiore, intendendo dare esecuzione al giudicato amministrativo, ha quindi eseguito una nuova approfondita comparazione tra i candidati:*

***"4.3. La comparazione con il dott. TANISI.***

*Il Consiglio ritiene il profilo professionale del dott. VETRONE, in ragione di tutte le considerazioni sino ad ora svolte, come particolarmente idoneo ad assumere l'incarico di Presidente della Corte d'Appello di Lecce, in maniera prevalente rispetto a quello del dott. TANISI, il quale risulta unico candidato il cui profilo costituisce oggetto della presente comparazione.*

*Ed invero gli altri candidati, concorrenti al momento dell'espletamento del concorso, non hanno ottenuto l'annullamento della delibera del CSM del 5.7.2017 e sono da considerarsi, pertanto, quiescenti, alla decisione consiliare, come rimarcato dalla pronuncia del Consiglio di Stato nell'inciso sopra riportato.*

*L'art. 25 fissa la finalità del giudizio comparativo, consistente nel preporre, all'ufficio da ricoprire, il candidato più idoneo per attitudini e merito, avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare nonché, ove esistenti, a particolari profili ambientali.*

*In riferimento al merito, la disposizione prevede che il giudizio sia svolto sulla base del positivo superamento della più recente valutazione di professionalità quadriennale.*

*Quanto alle attitudini, la valutazione comparativa è disciplinata dall'art. 26 del Testo Unico. Tale disposizione prevede che si proceda alla valutazione analitica dei profili dei candidati mediante disamina degli indicatori generali e specifici, previsti nella Parte II, Capo I, attuativi ed esplicativi delle disposizioni di cui all'art. 12, commi 10, 11 e 12 D.Lgs. n. 160/2006.*



*Il giudizio attitudinale è formulato in maniera “complessiva e unitaria, frutto della valutazione integrale e non meramente cumulativa degli indicatori*

*Nell’ambito di tale valutazione, inoltre, la norma puntualizza che "speciale rilievo" è attribuito agli indicatori specifici, individuati negli articoli da 15 a 23 in relazione a ciascuna delle tipologie di ufficio. Gli indicatori generali, di cui agli articoli da 7 a 13, sono utilizzati quali ulteriori elementi costitutivi del giudizio attitudinale. L’art. 30 del T.U. stabilisce che per il conferimento della dirigenza di uffici giudicanti e requirenti di secondo grado hanno speciale rilievo, in posizione parioridinata tra loro, gli indicatori di cui al citato articolo 20 T.U.*

*La previsione della regola dello speciale rilievo, come è dato evincere dalla relazione introduttiva della circolare, esprime l’esigenza che gli elementi e le circostanze, sottesi agli indicatori specifici, proprio per la loro più marcata attinenza al profilo professionale richiesto per il posto da ricoprire, abbiano un adeguato spazio valutativo e una rafforzata funzione selettiva.*

***In altri termini, trattandosi di esperienze che denotano il possesso da parte del magistrato, che le ha vissute, di un profilo funzionale rispetto al posto a concorso, le medesime esperienze devono essere oggetto di particolare attenzione da parte dell’Organo di autogoverno nell’ambito della comparazione, da effettuarsi con l’obiettivo di scegliere il magistrato più idoneo a ricoprire l’incarico in questione.***

*Se ciò è vero, non può tuttavia trascurarsi che la medesima circolare impone una valutazione unitaria e complessiva non solo con riferimento a tutti i parametri (merito, attitudini e, in via residuale, anzianità) ma anche con riguardo allo stesso parametro attitudinale.*

*Prima ancora di attribuire "speciale rilievo" agli indicatori specifici, infatti, l’art. 26 enuncia chiaramente che la valutazione attitudinale va compiuta mediante la disamina di tutti gli indicatori, sia generali che specifici, e sottolinea - altrettanto chiaramente - che gli indicatori generali concorrono anch’essi ad individuare il profilo più idoneo rispetto al posto a concorso.*

*Ciò posto, e passando ad applicare i criteri appena richiamati al caso di specie, va detto che l’Ufficio messo a concorso nella presente procedura è quello di Presidente della Corte di Appello di Lecce.*

*L’articolo 30 del TU, sui criteri di valutazione per il conferimento degli uffici direttivi*

*di secondo grado, giudicanti e requirenti, di secondo grado, prevede che a tal fine hanno speciale rilievo, in posizione pariordinata tra loro, gli indicatori di cui all'art. 20, vale a dire l'esperienza in secondo grado, nella legittimità, l'attività di coordinamento nazionale, l'esperienza di direzione di uffici di primo grado.*

*Tanto premesso, deve rilevarsi - su di un piano generale - che il dott. VETRONE risulta prevalente nella comparazione con l'altro aspirante, in quanto titolare di un profilo connotato da elevatissime qualità sia di merito che di attitudini, del tutto funzionali all'incarico a concorso, e quindi, maggiormente idoneo allo svolgimento delle funzioni direttive della cui assegnazione si discute.*

*In questo senso milita, in primo luogo, l'altissimo coefficiente di merito che emerge dal curriculum sopra descritto, avuto riguardo innanzitutto all'esperienza maturata nello svolgimento dell'attività giudiziaria in primo ed in secondo grado, nelle funzioni giudicanti e requirenti; in secondo luogo avuto riguardo alle consolidate attitudini organizzative attestate dai plurimi incarichi ricevuti nella direzione di uffici giudiziari, dapprima di una sezione di tribunale, per ben due volte, e poi del Tribunale di Potenza. In aggiunta deve tenersi conto delle conoscenze ordinamentali maturate e della inclinazione all'utilizzo delle tecnologie informatiche, infine della caratura scientifica del candidato dimostrata dalle plurime pubblicazioni documentate. Sotto il profilo attitudinale il dott. VETRONE vanta un profilo che contempla in maniera del tutto esaustiva gli indicatori, pariordinati, previsti dall'art. 20 T.U. avendo il medesimo maturato una significativa esperienza giudiziaria in secondo grado presso la Corte d'Appello di Potenza dove ha svolto, da giugno 2000 ad ottobre 2007, le funzioni di consigliere nel settore del lavoro, civile e penale. Il dott. VETRONE, inoltre, vanta l'esperienza di direzione di uffici di primo grado, avendo presieduto due sezioni di Tribunale (Locri e Matera) nonché il tribunale di Potenza. Nell'ambito di tali ultime esperienze egli ha dato prova di eccellenti capacità organizzative come attestato dai plurimi pareri rilasciati dal Consiglio Giudiziario in occasione della VII valutazione di professionalità nonché della conferma dell'incarico direttivo da ultimo svolto dal 20.9.2012 presso il tribunale di Potenza, fino all'assunzione di altro incarico direttivo presso il tribunale di Catanzaro avvenuto in data 1.12.2017. I risultati conseguiti dal dott. VETRONE nello svolgimento degli incarichi ricevuti sono evidenziati, in conformità al disposto dell'art. 7 T.U., espressamente richiamato dall'art. 20 T.U., nella gestione effettuata dei flussi di lavoro e nell'abbattimento dell'arretrato, i cui dati sono acclarati dalle*

*statistiche acquisite in atti nonché dal contenuto della relazione ispettiva svolta presso il tribunale di Potenza. La capacità di adottare soluzioni organizzative ottimali, anche in situazioni di grave disagio per carenza di personale e mutazione logistica, con conseguente necessità di coordinamento delle risorse umane disponibili, si è appalesata in maniera evidente in occasione dell'accorpamento del tribunale di Melfi al Tribunale di Potenza allorquando, la sopravvenienza di circa 14.000 fascicoli pendenti, è stata gestita egregiamente dal Presidente del tribunale, senza comportare alcuna soluzione di continuità nella trattazione degli affari.*

*In particolare riferisce il Consiglio Giudiziario nel parere reso ai fini della conferma: “Il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Potenza, con nota n. 327 del 13/1/2016 ha dato riscontro alla richiesta del Consiglio giudiziario ed ha sostanzialmente dato atto del particolare impegno profuso dal dott. Vetrone nel garantire il miglior esito dell’accorpamento dei Tribunali di Melfi e di Potenza, nella sistemazione del giudice di pace e nella gestione del Tribunale interloquendo continuamente e proficuamente con il Consiglio dell’ordine Intensa l’attività di interlocuzione con il Sindaco, il Prefetto e il Questore di Potenza in ordine alla soluzione dei problemi connessi con l'accorpamento del Tribunale di Melfi; in specie con il trasferimento di atti processuali, di corpi di reato, taluni particolarmente sensibili, quali armi comuni e da sparo”.*

***Il dott. VETRONE, i cui progetti organizzativi sono sempre stati approvati, ha dimostrato di essere abile nella relazione con qualsivoglia interlocutore istituzionale. Da ultimo, esemplificativamente si segnala che il medesimo ha da lungo tempo intrapreso una comunicazione con la Presidenza della Giunta Regionale della Basilicata, al fine di ottenere un finanziamento per gli stagisti operativi presso il Tribunale di Potenza. In precedenza, nel 2013, aveva già intrapreso un progetto di smaltimento delle cause vetuste, con targatura dei processi civili, per ovviare alla lunga durata dei processi e all’indennizzo di cui alla c.d. Legge Pinto coinvolgendo i GOT.***

*Tutti i provvedimenti tabellari varati dallo dott. VETRONE sui GOT sono stati approvati nelle relative delibere del CSM.*

***Le esperienze specificamente richieste dall’art. 20 T.U., che sono presenti tutte nel curriculum del dott. VETRONE, risultano avvalorate dalla significativa ecletticità, del percorso svolto, nonché dalle competenze ordinamentali ed informatiche acquisite per avere il dott. VETRONE composto il Consiglio Giudiziario due volte come componente***

*effettivo ed un volta come supplente, per avere svolto l'incarico sia di referente distrettuale dell'informatica (per otto anni) sia di magistrato di riferimento per l'informatica (cfr. artt. 8 e 9 T.U. espressamente richiamati dall'art. 20 a sua volta richiamato dall'art. 30).*

***Il profilo del dott. TANISI è recessivo per la minore varietà dell'esperienza giudiziaria svolta, ritenuta peraltro utile ai fini della dirigenza di secondo grado, inoltre per non avere mai assunto un incarico direttivo, esperienza quest'ultima, costitutiva di uno degli indicatori specifici previsti dall'art. 20 T.U. ai fini della copertura del posto di Presidente di Corte d'Appello.***

*Il dott. TANISI ha svolto la sua carriera nel settore penale e nel settore civile assumendo nel tempo diversi incarichi che gli hanno consentito di maturare una significativa esperienza organizzativa e di coordinamento. Egli ha svolto, infatti, su incarico del Presidente del tribunale di Lecce, le **funzioni di coordinatore della sezione penale presso il Tribunale fin dal 1994**, occupandosi dell'accorpamento della Pretura circondariale al tribunale di Lecce, e reggendo l'ufficio di Presidente di Sezione in occasione della vacanza del posto. **E' stato nominato coordinatore del settore L.P.U stipulando le relative convenzioni e "della messa alla prova" mantenendo i rapporti con l'U.E.P.E.***

*Egli vanta quale indicatore specifico previsto dall'art. 20 T. U, al pari del dott. VETRONE, **la permanenza in Corte d'Appello dal 2004 al 2010, laddove ha smaltito una rilevantissima mole di lavoro; ha composto la Corte d'Assise d'Appello per numerosi processi, sovente presiedendo il collegio giudicante. Il dott. TANISI ha svolto, infine, le funzioni di presidente della II sezione penale del Tribunale e della Corte d'Assise di Lecce dal 1 febbraio 2010 per sette anni occupandosi dell'accorpamento di sette sezioni distaccate, a seguito della riforma della geografia giudiziaria. Significativi delle sue eccellenti doti organizzative e della sua capacità di rapportarsi con i colleghi e valorizzarne le attitudini sono i risultati conseguiti dalla sezione da lui presieduta che, ancorché colpita da numerosi trasferimenti e riduzioni del numero dei GOT in assegnazione, sin dal primo triennio (nel periodo dal 2010 al 2013) ha registrato (come attestato nei diversi rapporti informativi) una sensibile diminuzione delle pendenze.** Dagli atti contenuti nel fascicolo personale risulta che il dr. TANISI ha impiegato in maniera ottimale, presso la sezione da lui diretta, i magistrati onorari e, anche quale Presidente della Sezione distrettuale dell'ANM (ininterrottamente dal 2009) ha mantenuto costanti rapporti con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e la classe forense, prodigandosi nella ricerca di buone pratiche per il miglior*

funzionamento del servizio Giustizia (cfr. sul punto il rapporto informativo del Capo dell'Ufficio reso ai fini del parere attitudinale specifico). **Il dott. TANISI** pur dotato di un profilo connotato da encomiabile spirito di abnegazione, dimostrato dalla costante disponibilità alle applicazioni in Tribunale ed in Corte d'Appello (al fine di ultimare i processi precedentemente incardinati al suo trasferimento), e di ottime capacità organizzative, **difetta comunque, rispetto al dott. VETRONE in ordine alla quantità oltre che alla significatività degli indicatori specifici richiesti dall'art. 20 del T.U. nonché in ordine agli indicatori generali posseduti.** Egli infatti diversamente dal dott. VETRONE che ha presieduto il Tribunale di Potenza, dalle difficoltà gestionali notoriamente riconosciute anche in sede di ispezione ministeriale, **non ha mai maturato alcuna esperienza direttiva di un ufficio di primo grado.** Egli, inoltre, vanta minori esperienze nei diversi settori della **giurisdizione** (art. 8 T.U.), non avendo mai svolto funzioni requirenti ed avendo assunto solo presso il Tribunale di Lecce la presidenza di sezione, mentre il dott. VETRONE ha assunto e svolto ottimamente tale incarico sia presso il Tribunale di Locri che presso il Tribunale di Matera.

**Il dott. VETRONE, oltre ad avere maturato un'esperienza direttiva assolutamente positiva presso il Tribunale di Potenza, che manca al curriculum del dott. TANISI, rendendolo recessivo ai fini della nomina di un direttivo di secondo grado, prevale, infine, rispetto all'altro candidato perché oltre ad avere maturato plurime esperienze di collaborazione con la Presidenza, soprattutto presso il Tribunale di Matera, ha ricoperto anche il ruolo di magistrato di riferimento per l'informatica nonché di referente distrettuale presso la Corte d'Appello di Potenza (art. 9 T.U.).**

Da una valutazione complessiva di tutti gli indicatori risulta pertanto chiaramente che, ai fini della nomina di Presidente della Corte d'appello di LECCE, il dott. VETRONE vanta un'esperienza maggiormente variegata per le funzioni svolte e le materie trattate nonché per essere la medesima costellata da un maggior numero di esperienze nella collaborazione, nella direzione e nella organizzazione degli uffici rispetto al dott. TANISI.

Infatti, in sintesi riassuntiva in dottor VETRONE risulta prevalere:

- sia sotto il profilo degli indicatori specifici ex articolo 20, essendo l'unico candidato a vantare l'esperienza di direzione di un ufficio di primo grado (quello di Presidente del Tribunale di Potenza) ed avendo altresì una esperienza in secondo grado di un anno maggiore (sette anni contro sei), a parità di esperienza

*semidirettiva di primo grado;*

- *sia sotto il profilo degli indicatori generali ordinamentali ed organizzativi ex art. 11, essendo l'unico candidato a vantare l'esperienza di referente distrettuale per l'informatica e di componente della commissione flussi, oltre che per più volte di componente del Consiglio Giudiziario titolare e non supplente;*
- *sia sotto il profilo dell'indicatore generale dell'esperienza di collaborazione degli uffici giudiziari ex articolo 9 lettera b), essendo l'unico candidato a vantare l'esperienza di magistrato di riferimento per l'informatica;*
- *sia sotto il profilo dell'ulteriore indicatore generale della pluralità di esperienze nei vari settori e materie della giurisdizione ex articolo 8 lettera a), essendo l'unico candidato ad avere svolto le funzioni di sostituto procuratore della Repubblica;*
- *sia sotto il profilo residuale della maggiore anzianità ex articolo 24 comma 3".*

#### ***II.4. Le censure del ricorrente.***

*Con specifico riferimento alle censure mosse dal ricorrente nel ricorso, egli lamenta la sostanziale contraddittorietà tra la delibera dell'8.5.2019 di nomina del dott. Vetrone nel ruolo di Presidente della Corte d'Appello di Lecce, oggi gravata, e quella precedente del 5.7.2017 relativa alla sua nomina nello stesso ruolo: le ragioni della odierna prevalenza del dott. Vetrone sarebbero infatti sovrapponibili a quelle che in origine avevano portato il Consiglio ad affermare la prevalenza del ricorrente.*

*La nuova delibera sarebbe affetta poi anche da irragionevolezza e non sarebbe motivata in modo adeguato poichè il Consiglio, dopo la sentenza del Consiglio di Stato di annullamento della nomina del dott. Tanisi, si sarebbe limitato a preferire il dott. Vetrone in ragione di un mero dato quantitativo, ovvero il possesso da parte del predetto degli indicatori contemplati dall'art. 20 del T.U. sulla dirigenza giudiziaria, senza valutare in concreto gli esiti delle esperienze organizzative vantate dai due candidati, con ciò violando anche il giudicato amministrativo che espressamente enunciava l'impossibilità di ritenere prevalente un candidato in virtù del mero possesso degli indicatori specifici.*

*Se infatti il Consiglio avesse posto in essere una verifica degli esiti delle attività compiute dai candidati, avrebbe dovuto, a parere del ricorrente, riconoscere nuovamente la*

*sua prevalenza sull'odierno controinteressato, dato che i risultati del lavoro svolto, in termini organizzativi e di produttività, sono particolarmente brillanti e comunque superiori a quelli del dott. Vetrone.*

*A dimostrazione di ciò il dott. Tanisi cita prevalentemente gli esiti dell'ispezione ministeriale condotta sul Tribunale di Potenza nel periodo nel quale lo stesso era diretto dal dott. Vetrone. La relazione evidenzerebbe, infatti, a parere del ricorrente, numerose e gravi mancanze nell'attività di direzione dell'ufficio.*

*In realtà, la mera lettura della delibera consiliare impugnata evidenzia l'infondatezza delle predette censure.*

*Occorre innanzitutto partire dagli elementi offerti dalla decisione del Consiglio di Stato n. 97/2019 che hanno rappresentato la traccia sulla base della quale il Consiglio ha poi effettuato la nuova comparazione tra i due candidati: il giudice amministrativo ha infatti espressamente affermato con riguardo al corretto adempimento dell'onere motivazionale relativo alla prevalenza di un indicatore, la necessità che si dia conto delle ragioni che concretano nei fatti l'accertamento di miglior capacità professionale tra i concorrenti e che conducono alla preferenza di uno di essi rispetto agli altri.*

*Quando risultino, poi, indicatori di speciale rilievo è necessario che l'organo di governo autonomo li consideri espressamente e motivi sulle eventuali ragioni di una loro irrilevanza o recessività ai fini del giudizio di comparazione e ciò tanto più quando gli stessi non siano posseduti da altri candidati in valutazione.*

*Osserva il giudice amministrativo nella citata sentenza che “La previsione secondo cui gli indicatori specifici hanno “speciale rilievo” va dunque interpretata – come del resto evidenzia anche la relazione illustrativa del Testo unico – nel senso che gli “elementi e le circostanze sottese agli indicatori specifici, proprio per la loro più marcata attinenza al profilo professionale richiesto per il posto da ricoprire, abbiano un adeguato spazio valutativo e una rafforzata funzione selettiva... Ne deriva che, laddove un candidato possa vantare indicatori specifici, lo “speciale rilievo” che essi rivestono implica che la valutazione del C.S.M. non possa mai prescindere, nel senso che la decisione di preferire, nella valutazione complessiva, un candidato che ne sia privo (o sia in possesso di indicatori specifici meno significativi) richiede un particolare sforzo motivazionale, volto ad evidenziare, attraverso un puntuale esame del profilo curricolare, la maggiore “attitudine generale” o il particolare “merito” del candidato prescelto, tanto perché “i c.d. indicatori*

*specifici sono criteri “settoriali”, in quanto rilevano ai fini della valutazione specifica dell’attitudine direttiva, ma non esauriscono l’intera figura professionale del magistrato, che deve essere, invece, ricostruita nella sua complessità, tenendo conto degli indicatori generali e del “merito” (Cons. Stato, V, 16 ottobre 2017, n. 4786)”.*

*La lettura dei passi della sentenza sopra richiamati rende evidente come non corrisponda al vero quanto affermato nel ricorso circa il fatto che il Consiglio avrebbe solo dovuto rimotivare la propria decisione, poichè il giudice amministrativo è andato ben oltre tale assunto e, dopo avere enunciato le diverse illegittimità da cui era affetta la prima decisione consiliare (omessa motivazione, mancata considerazione dell’esperienza direttiva del dott. Vetrone presso il Tribunale di Potenza, mera affermazione della prevalenza del dott. Tanisi senza indicazione delle ragioni di tale prevalenza), ha affermato la necessità che sia considerata “l’esperienza del dott. Vetrone quale presidente del Tribunale di Potenza” e che questa venga posta in comparazione con quella del controinteressato nelle funzioni di secondo grado; “La preferenza eventualmente espressa in favore dell’uno o dell’altro dovrà essere quindi motivata in modo adeguato”; “Con le medesime modalità si dovrà procedere nel comparare i due magistrati con riguardo agli indicatori attitudinali generici e il merito di ciascuno, i quali potranno comunque essere considerati nel caso in cui all’esito del giudizio attitudinale specifico non emerga un profilo di carriera prevalente”.*

*Il giudice amministrativo ha quindi stabilito preliminarmente la necessità di una nuova comparazione che tenesse conto degli elementi trascurati all’atto dell’adozione della prima delibera e poi che la stessa dovesse riguardare gli indicatori specifici e quelli generali.*

*Orbene, va da sè che tale nuova comparazione, effettuata alla luce dei criteri indicati in sentenza, avrebbe potuto condurre, come poi in effetti è stato, ad un esito diverso da quello cristallizzato dalla prima decisione, senza che da ciò possa farsi derivare ex se una contraddittorietà della odierna delibera consiliare con la precedente.*

*Il Consiglio ha infatti dato piena esecuzione alla sentenza amministrativa, procedendo nuovamente a ricostruire con estremo rigore i profili professionali dei due candidati e approfondendo la comparazione tra gli stessi, giungendo, all’esito di tale percorso, a conclusioni diverse rispetto a quelle raggiunte in origine, ovvero che debba prevalere il profilo del dott. Vetrone per una pluralità di ragioni.*

*La prima di esse è da rinvenirsi nell’esclusivo possesso da parte del controinteressato di un indicatore specifico tra quelli indicati dall’art. 20 del T.U. sulla Dirigenza giudiziaria:*



solo il controinteressato vanta un'esperienza direttiva di primo grado come Presidente del Tribunale di Potenza. Trattasi proprio dell'indicatore la cui rilevanza era stata trascurata nella delibera annullata.

L'esperienza direttiva di primo grado del dott. Vetrone era stata infatti considerata nella delibera del 2017 senza però che fossero state evidenziate le ragioni della sua irrilevanza.

La prevalenza del dott. Vetrone sul dott. Tanisi sotto il profilo di cui si discute non poggia però, come sostenuto dal ricorrente, su un mero dato quantitativo-numericò, ovvero sul fatto che il controinteressato possa vantare un maggior numero di indicatori specifici, ma sul peso correttamente attribuito nella delibera dell'8.5.2019 alla significativa esperienza direttiva svolta dal dott. Vetrone in un Tribunale afflitto da molte difficoltà, quale quello di Potenza.

In merito appare doveroso ricordare come la relazione ministeriale sull'ispezione condotta presso il Tribunale di Potenza fotografi una situazione articolata e complessa non sintetizzabile nelle sole espressioni estrapolate dal dott. Tanisi nel ricorso introduttivo del presente giudizio. Invero, la relazione citata analizza minuziosamente i vari settori di attività del Tribunale di Potenza, individuando per ciascuno di essi le varie criticità. In particolare, la relazione evidenzia come il settore civile presenti una situazione di particolare difficoltà connessa al carico in ingresso dovuto alla soppressione del Tribunale di Melfi rispetto al quale non è stata affatto sufficiente l'immissione dei magistrati che prestavano servizio in detta sede, poiché molti di essi sono stati trasferiti subito dopo l'accorpamento.

Su tale oggettiva criticità ha quindi anche influito il turnover dei magistrati che presso il Tribunale di Potenza è stato particolarmente significativo, così determinando una carenza di organico che ha avuto un impatto decisivo sulla capacità di smaltire l'arretrato e le sopravvenienze.

Il settore penale ha presentato minori criticità riuscendo a fare fronte efficacemente agli affari introitati, anche se il turnover dei magistrati di cui si è già detto, ha rallentato il soddisfacente trend produttivo.

Le predette criticità riscontrate non possono certo ritenersi espressione di un'incapacità del dirigente dell'ufficio specie se si considera la mole di lavoro che il Tribunale di Potenza si è trovato ad affrontare dopo l'accorpamento del Tribunale di Melfi e la rilevante carenza di organico di magistrati, segnalata sia nella parte analitica della

*relazione, sia nella sintesi conclusiva dedicata all'attività del Tribunale.*

*Le attitudini organizzative del dott. Vetrone sono state, infatti, sempre riconosciute nei pareri resi in suo favore nel corso degli anni dal Consiglio giudiziario, in occasione della VII valutazione di professionalità, in data 23.09.2009, nonché, con specifico riguardo alle funzioni svolte a Potenza, nei rapporti informativi redatti rispettivamente il 30.07.2015 e il 18.11.2015 dal Presidente f.f. della Corte di Appello di Potenza e in data 26.10.2016 dal Presidente della Corte di Appello di Potenza.*

*Sono dunque le attitudini organizzative dimostrate dal controinteressato per anni presso il Tribunale di Potenza, sede giudiziaria non di grandi dimensioni, ma di grande complessità, ad avere svolto un ruolo centrale nel giudizio di prevalenza accordatogli dal Consiglio nella delibera dell'8.5.2019 e non anche il mero possesso dell'indicatore specifico di cui al citato art. 20.*

*A tale elemento deve aggiungersi inoltre il fatto che il dott. Vetrone vanta anche un altro indicatore fra quelli contemplati dall'art. 20 cit. ovvero una lunga esperienza professionale presso la Corte d'Appello, peraltro di un anno più lunga di quella del ricorrente (sette anni contro sei) ed, infine, un'esperienza semidirettiva di primo grado.*

*Quanto al dott. Tanisi, egli può vantare, quale indicatore specifico, la sola permanenza in Corte d'Appello, avendo poi svolto le funzioni di presidente della II sezione penale del Tribunale e della Corte d'Assise di Lecce. I pur brillanti risultati raggiunti dal ricorrente durante lo svolgimento delle attività sopraindicate non bastano a superare la complessità e la durata dell'esperienza direttiva di primo grado del controinteressato ed i risultati da esso raggiunti per come evidenziati negli atti della procedura di cui si è detto.*

*La prevalenza del controinteressato emerge poi anche con riguardo agli indicatori generali ordinamentali ed organizzativi ex art. 11, essendo egli l'unico candidato a vantare l'importante esperienza di referente distrettuale per l'informatica, di componente della commissione flussi e di componente più volte del Consiglio Giudiziario, nonché sotto il profilo dell'indicatore generale dell'esperienza di collaborazione degli uffici giudiziari ex articolo 9, lettera b), essendo l'unico candidato a vantare l'esperienza di magistrato di riferimento per l'informatica.*

*La prevalenza del dott. Vetrone risulta anche sotto il profilo dell'ulteriore indicatore generale della pluralità di esperienze ex articolo 8, lettera a): egli ha infatti svolto le funzioni di pretore a Torino, di giudice a Cosenza, di pretore a Matera, di presidente di sezione del*

*Tribunale di Locri, di consigliere della Corte di appello di Potenza, di presidente di sezione del Tribunale di Matera, di Presidente del Tribunale di Potenza e da ultimo di Presidente del Tribunale di Catanzaro. A ciò si aggiunga che solo il controinteressato ha svolto anche le funzioni di sostituto procuratore (a Matera).*

*Anche il dott. Tanisi ha svolto diverse funzioni (è stato pretore mandamentale di Santhià e pretore di Vercelli, pretore e giudice del Tribunale di Lecce, consigliere della Corte di appello di Lecce, presidente di sezione del Tribunale di Lecce), ma confrontando i due profili si evince chiaramente la maggiore ricchezza delle esperienze lavorative del dott. Vetrone che ha svolto una pluralità di funzioni in diversi significativi contesti territoriali.*

*A fronte delle ragioni di prevalenza sopra tratteggiate, gli elementi di contestazione introdotti dal dott. Tanisi non appaiono idonei a far dubitare della legittimità della delibera impugnata.*

*Risulta dagli atti infatti il possesso da parte del controinteressato dell'indicatore specifico di cui si è detto, così come emergono dagli atti i pareri lusinghieri espressi nei suoi confronti relativamente alle sue doti organizzative e relazionali dai vari organi deputati a farlo, così come l'aver egli svolto più funzioni rispetto a quelle del dott. Tanisi che, se ha svolto le funzioni di pretore, non ha però svolto quelle di sostituto procuratore.*

*Analogamente risultano per tabulas le diverse esperienze ordinamentali vantate esclusivamente dal dott. Vetrone rispetto a quelle del dott. Tanisi.*

*La circostanza che il ricorrente abbia svolto le sue funzioni in Tribunali di maggiori dimensioni rispetto a quelli ove ha operato il controinteressato non è certo un elemento che basta, di per sé solo, a ribaltare il giudizio di prevalenza del dott. Vetrone raggiunto all'esito della rigorosa applicazione delle norme del T.U. sulla Dirigenza giudiziaria e del giudicato amministrativo e basato sulla pluralità di ragioni sopra evidenziate.*

*Ciò è tanto più vero se si considera la nota complessità del Tribunale presieduto per tanti anni dal controinteressato che ha comportato per il dott. Vetrone la necessità di affrontare quotidianamente numerose problematiche organizzative e la difficoltà di ottimizzare le scarse risorse a disposizione al fine di rendere un migliore servizio giustizia. Gli atti della procedura evidenziano la ricchezza di provvedimenti adottati dal controinteressato e di relazioni intessute con vari interlocutori istituzionali.*

*Il Consiglio, seguendo le indicazioni del giudice amministrativo, ha dunque valutato dettagliatamente l'esperienza direttiva di primo grado del dott. Vetrone nel difficile contesto*

*del Tribunale di Potenza ed ha comparato i due magistrati con riguardo agli indicatori specifici e generali e tale attività valutativa ha condotto ad un ribaltamento della decisione assunta nella delibera annullata poichè è emersa in maniera netta la maggiore ricchezza del curriculum del controinteressato sotto il profilo del merito e delle attitudini.*

*Anche il dott. Tanisi può vantare un profilo professionale ottimo, variegato e caratterizzato da eccellenti doti organizzative, ma la più attenta comparazione tra i due candidati, svolta nel solco del giudicato amministrativo, evidenzia, per le ragioni anzidette, la prevalenza del dott. Vetrone sotto tutti i profili, cui deve aggiungersi, da ultimo, anche la sua maggiore anzianità.*

*Lungi dal palesarsi illogica, incongrua o contraddittoria, dunque la delibera impugnata è il frutto dell'equilibrata delibazione delle caratteristiche dei concorrenti, esaminate tutte con rigore, così come risulta dalla mera lettura della delibera, e della loro maggiore o minore idoneità a ricoprire lo specifico incarico messo a concorso, sicché deve ritenersi che il Consiglio Superiore della Magistratura, partendo dalle chiare indicazioni contenute nella citata sentenza del Consiglio di Stato, abbia fatto corretto uso dei criteri dettati dalla normativa primaria e secondaria.*

*In conclusione non rilevano i vizi denunciati poiché nessuna contraddittorietà, irragionevolezza o omessa motivazione è riscontrabile nella delibera ora gravata che, al contrario, appare esaustiva e chiara nell'analisi dei profili dei due candidati e nel ricostruire il percorso logico argomentativo seguito dall'Organo di autogoverno che ha condotto al giudizio di prevalenza dell'odierno contro interessato nella procedura concorsuale de qua.*

*La decisione consiliare si presenta, infine, pienamente coerente con le norme primarie e secondarie e con i dati offerti dalla documentazione in atti, di talché non appare affetta da alcuna delle illegittimità denunciate.*

*Il Consiglio, pertanto, in sede di riedizione del potere, con valutazione di opportunità non sindacabile in questa sede, poiché logicamente conferente rispetto agli accertati presupposti di fatto, ha ritenuto che il magistrato prescelto presentasse un profilo curriculare tale da renderlo, nella globale e complessiva valutazione comparativa, il candidato maggiormente idoneo a ricoprire l'ufficio direttivo di Presidente della Corte d'appello di Lecce.*

*La scelta consiliare basata sulla fedele osservanza delle norme di legge e del giudicato amministrativo si muove pertanto all'interno del perimetro della discrezionalità*

*riconosciutagli dalla normativa primaria e secondaria e dà conto con chiarezza e precisione delle ragioni che hanno indotto siffatto convincimento.*

*Ciò non significa come è ovvio che il dott. Tanisi non presenti un eccellente profilo, ma solo che ad una approfondita nuova rivalutazione dei vari indicatori, specifici e generali, il dott. Vetrone appaia il magistrato maggiormente idoneo a dirigere l'ufficio messo a concorso alla luce della esperienza direttiva di primo grado, della pluralità e varietà di funzioni svolte e della approfondita conoscenza ordinamentale.*

*Con riguardo, infine, alla **domanda cautelare** la dimostrata infondatezza del ricorso evidenzia anche l'insussistenza del denunciato fumus peraltro solo affermato dal ricorrente. Lo stesso è a dirsi per il periculum che per il ricorrente sarebbe in re ipsa in ragione del tempo necessario alla definizione della controversia. In realtà l'accoglimento della domanda cautelare determinerebbe un grave danno all'ufficio giudiziario di cui si discute a causa della mancata copertura del posto dirigenziale in argomento in una sede giudiziaria delicata e gravata da un notevole volume di affari. Deve pertanto ritenersi prevalente l'interesse pubblico alla permanente copertura di tale delicato ruolo, nel quale il dott. Vetrone risulta avere preso possesso in data 24 maggio 2019, rispetto a quello privato del ricorrente non sorretto da alcuna adeguata e specifica motivazione”.*

Alla luce di quanto detto, appare evidente come le difese svolte nel menzionato parere valgano a confutare anche le doglianze ora contenute nel ricorso per motivi aggiunti e come sia quindi opportuno suggerire al Consiglio di insistere per il rigetto del ricorso principale e di quello odierno. >>

Alla luce delle considerazioni che precedono, devono ritenersi sussistenti ragioni più che valide per costituirsi nel giudizio proposto dal dott. Giuseppe Tanisi e, quindi, per resistere alla domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati, da ritenersi infondata, fatta valere con il ricorso principale ed in quello odierno per motivi aggiunti.

Per tali motivi,

propone al Plenum

di invitare l'Avvocatura Generale dello Stato a costituirsi in giudizio per resistere alla domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati, da ritenersi infondata, fatta valere

con il ricorso principale ed in quello odierno per motivi aggiunti, per quanto suddetto, dandone comunicazione al Ministro della Giustizia.

**OTTAVA COMMISSIONE**  
**COMMISSIONE PER LA MAGISTRATURA ONORARIA**  
**ORDINE DEL GIORNO**

**INDICE**

- 1) - 66/CV/2019 - Nomina e conferma degli esperti del Tribunale di sorveglianza di SALERNO, per il triennio 2020-2022, ai sensi della circolare consiliare prot. P-12132/2018 del 12 luglio 2018. (relatore Consigliere BENEDETTI) ..... 1
- 2) - 231/GT/2019 - Dott.ssa Maria PETROSSI, già giudice onorario del Tribunale ordinario di NAPOLI. Istanza in data 19 giugno 2019 con cui chiede la revoca in autotutela della delibera adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 12 settembre 2012 con cui si disponeva la revoca dall'incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di Napoli. (relatore Consigliere BENEDETTI)..... 6
- 3) - 32/CV/2019 - Nomina e conferma dei giudici onorari del Tribunale per i minorenni di GENOVA, per il triennio 2020-2022, ai sensi della Circolare consiliare prot. P-12133/2018 del 12 luglio 2018. (relatore Consigliere D'AMATO) ..... 10
- 4) - 96/AC/2019 - Dott.ssa Luisa CIARAMELLARI, giudice ausiliario della Corte di Appello di ANCONA. Nota in data 31 luglio 2019 del Presidente della Corte di Appello di Ancona, con allegati atti relativi al procedimento promosso, ai sensi degli artt. 14, comma 4, 15 e 17 della circolare consiliare sui giudici ausiliari prot. n. P-17202/2014 del 24 ottobre 2014, riguardante la non conferma del suddetto magistrato onorario nell'incarico svolto. (relatore Consigliere D'AMATO)..... 13
- 5) - 51/CV/2019 - Nomina e conferma degli esperti del Tribunale di sorveglianza di PALERMO, per il triennio 2020-2022, ai sensi della circolare consiliare prot. P-12132/2018 del 12 luglio 2018. (relatore Consigliere CERABONA) ..... 16
- 6) - 83/GP/2017 - Dott. Alberto PAOLINI, giudice onorario di pace in servizio come giudice di pace nella sede di AVEZZANO. Procedura di conferma nell'incarico, per un primo

mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. (relatore Consigliere SURIANO).....	24
7) - 73/CV/2019 - Nomina e conferma dei consiglieri onorari della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di TRIESTE, per il triennio 2020-2022, ai sensi della Circolare consiliare prot. P-12133/2018 del 12 luglio 2018. (relatore Consigliere SURIANO).....	28
8) - 55/CV/2019 - Nomina e conferma dei consiglieri onorari della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di POTENZA, per il triennio 2020-2022, ai sensi della Circolare consiliare prot. P-12133/2018 del 12 luglio 2018. (relatore Consigliere MARRA).....	29



Odg n. 2444 – ordinario del 13 novembre 2019

1) - **66/CV/2019** - Nomina e conferma degli esperti del Tribunale di sorveglianza di SALERNO, per il triennio 2020-2022, ai sensi della circolare consiliare prot. P-12132/2018 del 12 luglio 2018.

**(relatore Consigliere BENEDETTI)**

La Commissione propone, all'unanimità, l'adozione della seguente delibera:

«Il Consiglio,

-visti gli artt. 70 e 80, comma 4 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure private e limitative della libertà);

- vista la circolare consiliare prot. P-12132/2018 del 12 luglio 2018 e l'allegato bando relativi ai criteri per la nomina e conferma degli esperti dei Tribunali di sorveglianza per il triennio 2020-2022;

- considerato che con delibera consiliare del 6 dicembre 2016 la pianta organica degli esperti del Tribunale di sorveglianza di Salerno è stata fissata in nove unità;

- rilevato, pertanto, che occorre procedere alla conferma e nomina di nove esperti del Tribunale di sorveglianza di Salerno;

- considerato che, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del bando allegato alla circolare consiliare, la Commissione di valutazione propone, anche in deroga all'ordine della graduatoria, la conferma e/o la nomina dei candidati le cui attitudini, competenze ed esperienze professionali meglio rispondono alle specifiche esigenze dell'ufficio al fine di coniugare, da un lato, l'esigenza di non disperdere la qualificata esperienza acquisita dagli aspiranti che hanno già svolto le funzioni di esperto con quella di avvicinare competenze e sensibilità nuove, ex art. 3, comma 2, del bando allegato alla citata circolare;

- vista la proposta formulata dalla Commissione per la valutazione degli aspiranti alla conferma e nomina di esperto del Tribunale di sorveglianza di Salerno, per il triennio 2020-2022, di cui ai verbali delle riunioni tenutesi in data 14 e 28 gennaio 2019, 5 e 14 febbraio 2019 e 15 aprile 2019;

- visti i pareri formulati in data 17 aprile 2019 dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Salerno;
- esaminate prioritariamente le domande di conferma nell'incarico;
- visto il rapporto informativo in data 4 febbraio 2019 del Presidente del Tribunale di sorveglianza di Salerno, riguardante i magistrati onorari in servizio, redatto ai sensi dell'art. 6, comma 4 del bando allegato alla predetta Circolare consiliare;
- ritenuto che gli aspiranti CINNADAIIO Grazia, CONSOLMAGNO Manuela, PECORARO Eliana, TRUDA Giovanna e VACCARO Domenico, che stanno espletando il primo triennio, possono essere confermati nell'incarico, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera a) del bando allegato alla predetta circolare consiliare, non essendo emersi profili di demerito nell'esercizio delle funzioni onorarie, in conformità e per le motivazioni formulate dalla Commissione per la valutazione degli aspiranti alla conferma e nomina di esperto del Tribunale di sorveglianza di Salerno e condivise dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Salerno in data 17 aprile 2019;
- ritenuto che l'aspirante LAMONACA Sante Massimo che sta espletando il quarto triennio, non può essere confermato nell'incarico, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera c), del bando allegato alla citata circolare consiliare, atteso che nella valutazione comparativa, con i nuovi aspiranti, non si rileva la sussistenza di circostanze eccezionali dipendenti dalla peculiare competenza professionale del predetto magistrato onorario, sulla base delle competenze e dei titoli extragiudiziari acquisiti, tenuto conto della necessità di privilegiare nuove nomine e dell'opportunità di differenziare le competenze professionali nel quadro dell'organico complessivo, in conformità alla valutazione formulata dalla Commissione per la valutazione degli aspiranti alla conferma e nomina di esperto del Tribunale di sorveglianza di Salerno (verbale del 5 febbraio 2019) e condivisa dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Salerno in data 17 aprile 2019;
- ritenuta l'invalidità della domanda di conferma dell'aspirante SQUILLANTE Mariagiovanna, che sta espletando il primo triennio, ai sensi dell'art. 4, comma 12, del bando di concorso, in quanto la stessa risulta priva della sottoscrizione come previsto dall'art. 4, commi 3 e 4, del medesimo bando, in conformità alla valutazione formulata dalla Commissione istituita presso il Tribunale di sorveglianza di Salerno (verbale del 14 gennaio 2019) e condivisa dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Salerno in data 17 aprile 2019;

- considerato che occorre procedere alla nomina di quattro esperti di sorveglianza;
- esaminate le domande di nomina di cui alla proposta formulata dalla Commissione per la valutazione degli aspiranti alla conferma e nomina di esperto del Tribunale di sorveglianza di Salerno e condivisa dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Salerno in data 17 aprile 2019;
- ritenuto che in ordine alle domande di nomina degli aspiranti ARNESE Gabriella, GIARLETTA Cosimina e AMODEO Gabriele non si può allo stato provvedere, essendo in corso attività istruttoria;
- ritenuto che le domande delle aspiranti CIRILLO Simona e AMBROSIO Teresa non possono essere prese in considerazione in quanto, le stesse, sono state proposte per la conferma in altra sede;
- ritenuta l'inammissibilità delle domande degli aspiranti MAIORINO Sara, DE ROSA Francesca, RAGOSA Antonella, DI GLORIA Serena, RUSSO Francesca, PALLAVICINO Arianna, ESPOSITO Francesco, COLANGELO Mirco, ANSALONE Anna, IAVARONE Lucia, ANNUNZIATA Antonio, PAFUNDI Caterina, PALAZZO Irlandina Anna, CAJAZZO Lucia, BUONAGURO Monica Giuseppina, GIMMELLI Loredana, AIELLO Germana, PICARONE Antonella, QUAGLIA Anna, AMATO Immacolata, DE SIO Paola, LEONE Sabina, PETROSINO Luisa, NEBULA Antonietta, PANDOLFI Maria, PALOMBA Patrizia, CIANCIA Maria, IZZO Maria Cira, MARIANI Giuseppe, RAFANIELLO Licia, PEDONE Angela, CARFORA Pasqualina Stella, ALESSANDRO Massimo e ROCCA Agnese, ai sensi dell'art. 4, comma 12, del bando allegato alla citata Circolare consiliare, il quale prevede che l'omissione anche di una soltanto delle modalità di presentazione della domanda determina l'inammissibilità della stessa. I predetti aspiranti, infatti, completata la fase di registrazione dei dati non hanno provveduto ad effettuare l'upload del file della domanda e/o dei documenti richiesti, ex art. 4, comma 3, del medesimo bando, in conformità alla valutazione formulata dalla Commissione per la valutazione degli aspiranti alla conferma e nomina di esperto del Tribunale di sorveglianza di Salerno (verbale del 14 gennaio 2019) e condivisa dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Salerno in data 17 aprile 2019;
- ritenuto che le domande degli aspiranti AVALLONE Vincenza e MEOLA Rosa non possono essere prese in considerazione atteso che, le stesse, si riferiscono alla diversa procedura di selezione riguardante i consiglieri onorari della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di Salerno, in conformità alla valutazione formulata dalla Commissione per

la valutazione degli aspiranti alla conferma e nomina di esperto del Tribunale di sorveglianza di Salerno (verbale del 14 gennaio 2019) e condivisa dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Salerno in data 17 aprile 2019;

- ritenuta l'inammissibilità della domanda dell'aspirante DI BENEDETTO Raffaele, ai sensi dell'art. 4, comma 9, lettera b) del bando, non avendo, l'istante, allegato alla domanda l'autorelazione sulle proprie esperienze professionali;

- ritenuta l'inammissibilità delle domande degli aspiranti SCORZELLI Marina, DE CHIARA Sara e DI FILIPPO Adriana, SAPIA Carmela e PETROSINO Monica, ai sensi dell'art. 4, comma 9, lettera c) del bando, non avendo, i predetti aspiranti, allegato la dichiarazione sostitutiva di certificazione di atto notorio, attestante i titoli di studio posseduti con l'indicazione specifica del voto conseguito, le attività svolte, la partecipazione a corsi e seminari anche in qualità di relatore o docente, le pubblicazioni effettuate (Mod. "A-Esp");

- ritenuta l'inammissibilità della domanda dell'aspirante ESPOSITO Antonella, sia ai sensi dell'art. 4, comma 7, del bando allegato alla circolare Consiliare essendo state omesse le dichiarazioni previste dall'art. 4, comma 6 del suddetto bando, in conformità alla valutazione formulata dalla Commissione per la valutazione degli aspiranti alla conferma e nomina di esperto del Tribunale di sorveglianza di Salerno e condivisa dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Salerno in data 17 aprile 2019, sia ai sensi dell'art. 4, comma 9, lettera b) del medesimo bando, non avendo, l'istante, allegato l'autorelazione sulle proprie esperienze professionali;

- considerato, infine, che l'aspirante CHIRICO Pasqualina, vanta un profilo professionale ed una esperienza adeguata all'incarico da ricoprire, in termini di attualità e concretezza, rispetto agli altri candidati e tenuto conto della necessità di garantire l'opportuno pluralismo delle competenze specialistiche, delle attitudini e qualifiche professionali, anche in deroga all'ordine della graduatoria ex art 6, comma 5 lettera c) del bando di selezione alla citata Circolare;

- riservata la decisione in ordine alla copertura dei restanti tre posti di esperto del Tribunale di Salerno all'esito della predetta attività istruttoria;

#### d e l i b e r a

a) di fissare l'organico degli esperti del Tribunale di sorveglianza di SALERNO in nove unità;

b) di confermare esperto del Tribunale di sorveglianza di SALERNO per il triennio 2020-2022, i seguenti aspiranti:

1. CINNADAIO Grazia;
2. CONSOLMAGNO Manuela;
3. PECORARO Eliana;
4. TRUDA Giovanna;
5. VACCARO Domenico;

c) di nominare esperto del Tribunale di sorveglianza di SALERNO, per il triennio 2020-2022, il seguente aspirante:

1. CHIRICO Pasqualina;

d) di non confermare al termine del quarto triennio esperto del Tribunale di sorveglianza di SALERNO il seguente aspirante:

1. LAMONACA Sante Massimo;

e) di dichiarare la inammissibilità, per le ragioni esposte in motivazione, delle domande dei seguenti aspiranti:

1. AIELLO Germana;
2. ALESSANDRO Massimo;
3. AMATO Immacolata;
4. ANNUNZIATA Antonio;
5. ANSALONE Anna;
6. AVALLONE Vincenza;
7. BUONAGURO Monica Giuseppina;
8. CAJAZZO Lucia;
9. CARFORA Pasqualina Stella;
10. CIANCIA Maria;
11. COLANGELO Mirco;
12. DE CHIARA Sara;
13. DE ROSA Francesca;
14. DE SIO Paola;
15. DI BENEDETTO Raffaele;
16. DI FILIPPO Adriana;
17. DI GLORIA Serena;
18. ESPOSITO Antonella;
19. ESPOSITO Francesco;

20. GIMMELLI Loredana;
21. IAVARONE Lucia;
22. IZZO Maria Cira;
23. LEONE Sabina;
24. MAIORINO Sara;
25. MARIANI Giuseppe;
26. MEOLA Rosa;
27. NEBULA Antonietta;
28. PAFUNDI Caterina;
29. PALAZZO Irlandina Anna;
30. PALLAVICINO Arianna;
31. PALOMBA Patrizia;
32. PANDOLFI Maria;
33. PEDONE Angela;
34. PETROSINO Luisa;
35. PETROSINO Monica;
36. PICARONE Antonella;
37. QUAGLIA Anna;
38. RAFANIELLO Licia;
39. RAGOSA Antonella;
40. ROCCA Agnese;
41. RUSSO Francesca;
42. SAPIA Carmela;
43. SCORZELLI Marina;
44. SQUILLANTE Mariagiovanna.»

2) - **231/GT/2019** - Dott.ssa Maria PETROSSI, già giudice onorario del Tribunale ordinario di NAPOLI.

Istanza in data 19 giugno 2019 con cui chiede la revoca in autotutela della delibera adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 12 settembre 2012 con cui si disponeva la revoca dall'incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di Napoli.

**(relatore Consigliere BENEDETTI)**

La Commissione propone, all'unanimità, l'adozione della seguente delibera:

«Il Consiglio,

- letta l'istanza datata 19 giugno 2019 con cui la dott.ssa Maria PETROSSI, già giudice onorario del Tribunale di Napoli, chiede la revoca in autotutela della delibera adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 12.9.2012 con la quale si disponeva la revoca della predetta dott.ssa Maria PETROSSI dall'incarico di Giudice Onorario del Tribunale ordinario di Napoli, dichiarata con conseguente decreto Ministeriale del 1.10.2012;

o s s e r v a

Giova premettere che in data 1.3.2012 il Presidente del Tribunale di Napoli richiedeva al Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Napoli l'attivazione del procedimento disciplinare nei confronti della dott.ssa Maria PETROSSI, già giudice onorario del Tribunale di Napoli, ai sensi dell'art. 42 sexies Ordinamento giudiziario e dell'art. 13 della circolare consiliare prot. P-10358/03 e successive modificazioni, per ritardo nel deposito di sentenze.

Il Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Napoli nella seduta del 26 marzo 2012 formulava la contestazione nei confronti della dott.ssa Maria PETROSSI (per la violazione degli artt. 2 comma I lett. q) del DPR 109/2006 e 10 comma 1 del DM 26.9.2007) e nella seduta del 11 giugno 2012 proponeva la revoca della predetta dall'incarico di giudice onorario.

Il Consiglio Superiore della Magistratura in data 12 settembre 2012 deliberava la revoca della dott.ssa Maria PETROSSI dall'incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di Napoli.

La revoca veniva quindi dichiarata con decreto del Ministro del 1.10.2012.

La dott.ssa PETROSSI proponeva ricorso al T.A.R. del Lazio avverso la delibera consiliare del 12 settembre 2012 e il D.M. del 1 ottobre 2012 con cui era stata disposta la revoca.

Con sentenza n. 7764/2015, depositata il 3 giugno 2015, il TAR del Lazio Sezione Prima Quater respingeva il ricorso.

Tanto premesso, con istanza del 19 giugno 2019 la dott.ssa PETROSSI chiedeva la revoca in autotutela della delibera del 12.9.2012 con cui era stata disposta la sua revoca

dall'incarico di giudice onorario del Tribunale di Napoli, rappresentando un vizio di composizione del Consiglio Giudiziario che aveva deliberato in data 11.6.2012. In particolare, l'istante lamentava che il Consiglio Giudiziario che aveva proposto la sua revoca era composto da soli magistrati togati, senza la presenza di “cinque avvocati del Consiglio dell'Ordine del distretto della Corte di Appello di Napoli”, come previsto dall' art. 4 comma 2 della L. 21 novembre 1991 n. 374, all'epoca vigente, e dalle circolari 16408 del 25 luglio 2007 e n. 10358 del 26 maggio 2003.

Il vizio della composizione (ordinaria e non integrata) del Consiglio Giudiziario che aveva deliberato proponendo la sua revoca avrebbe determinato, secondo l'istante, la nullità dell'intero procedimento disciplinare per violazione di legge.

La dott.ssa PETROSSI chiedeva dunque l'annullamento dell'atto con conseguente immediata sua reintegra nella funzione e nel ruolo.

L'istanza è infondata.

Va innanzitutto osservato che l'eventuale illegittima composizione del Consiglio giudiziario non determina la nullità della determinazione assunta dall'organo irregolare né, tantomeno, della conseguente deliberazione del CSM.

Ed infatti, sia nella vigenza della precedente normativa che attualmente, il potere di dichiarare la revoca del magistrato onorario era ed è affidato in via esclusiva al Consiglio Superiore della Magistratura, mentre al Consiglio giudiziario spetta unicamente una attribuzione di tipo consultivo.

Pertanto, gli eventuali vizi concernenti la composizione del Consiglio giudiziario non possono assumere una portata tale da inficiare l'intero procedimento, connotato dall'ampia sfera discrezionale e dall'autonomia di determinazione del Consiglio Superiore della Magistratura.

Del resto la medesima doglianza era stata già proposta dalla dott.ssa Petrossi nel giudizio innanzi al TAR del Lazio, il quale aveva rilevato nel merito l'infondatezza del motivo di ricorso (pur evidenziando la tardività della proposizione dello stesso), richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “anche l'eventuale sussistenza di tale irregolarità non assume portata viziante del deliberato del CSM, unico organo competente all'adozione della deliberazione conclusiva del procedimento disciplinare a carico dei magistrati”.



A quanto finora esposto, si deve aggiungere per completezza che nel caso di specie risulta insussistente il vizio lamentato dalla istante.

Ed infatti, lo stato della normativa all'epoca dell'adozione del provvedimento di revoca nei confronti della dott.ssa PETROSSI prevedeva per i soli giudici di pace che la composizione del Consiglio giudiziario fosse quella integrata prevista dagli artt. 4 comma 2 L. 374/91 (relativo agli avvocati) e 7 comma 2 bis e 9 comma 4 (relativo ai giudici di pace), mentre per altri magistrati onorari, ed in particolare per i giudici onorari di tribunale e per i vice procuratori onorari, erano le circolari sui criteri di nomina e conferma (rispettivamente la n. 10358/2003 e succ. mod. e la n. 10370/2003) a prevedere un espresso richiamo alla composizione integrata prevista dal solo art. 4 comma 2 L. 374/1991.

Come precisato da questo Consiglio nella delibera del 31 maggio 2007 in occasione della formulazione del parere sul disegno di legge relativo alla riforma dell'ordinamento giudiziario, l'art. 4 comma 2 L. 374/1991 era stato implicitamente abrogato dalla riforma dell'ordinamento giudiziario, cosicché esso non poteva più essere utilmente richiamato dalle circolari. Ne deriva che per gli altri magistrati onorari, diversi dai giudici di pace, la composizione del Consiglio Giudiziario doveva essere quella ordinaria e non quella integrata.

In occasione della formulazione dell'indicato parere il CSM aveva dunque già escluso che la sezione autonoma dei giudici di pace potesse occuparsi degli altri magistrati onorari.

Nella delibera di risposta a quesito del 10 settembre 2008 il Consiglio Superiore della Magistratura ribadiva la medesima interpretazione, esprimendosi poi in particolare sulla questione - qui rilevante - della eventuale partecipazione dei componenti laici alle discussioni e deliberazioni del Consiglio giudiziario relativa ai magistrati onorari diversi dai giudici di pace.

Il Consiglio riteneva che in ragione della formulazione dell'art. 16 D. Lgs. 25/2006, che stabilisce che i componenti laici integrano la composizione del consiglio giudiziario "esclusivamente" per le competenze di cui all'art. 15 comma 1 lett. a), d) ed e) D. Lgs. 25/2006, apparisse preferibile che l'intera materia della magistratura onoraria fosse trattata dal consiglio giudiziario in composizione esclusivamente togata.

Tale interpretazione veniva affermata in particolare con riferimento alle procedure di nomina e conferma, nonché di cessazione, decadenza e revoca dei giudici onorari di Tribunale e dei vice procuratori onorari, per le quali era prevista dal R.D. 12/1941 la competenza del consiglio giudiziario integrato, cosicché tale competenza veniva ribadita nelle relative

circolari consiliari. E tuttavia l'art. 16 D. Lgs. 25/2006, norma di carattere generale, stabiliva che i membri non togati componessero il consiglio giudiziario solo per determinate materie specificatamente individuate, cosicché prevedere la partecipazione degli stessi anche in relazione ad altri temi (in particolare, nelle procedure di revoca), avrebbe violato la lettera della norma.

Ne deriva che nel caso di specie non sussiste il vizio di composizione del Consiglio giudiziario lamentato dall'istante.

In conclusione, non sussistono motivi per revocare in autotutela la delibera indicata in premessa.

Pertanto il Consiglio,

d e l i b e r a

di rigettare l'istanza di revoca in autotutela della delibera del 12.9.2012 con la quale si disponeva la revoca della dott.ssa Maria PETROSSI dall'incarico di Giudice Onorario del Tribunale ordinario di Napoli.»

3) - **32/CV/2019** - Nomina e conferma dei giudici onorari del Tribunale per i minorenni di GENOVA, per il triennio 2020-2022, ai sensi della Circolare consiliare prot. P-12133/2018 del 12 luglio 2018.

**(relatore Consigliere D'AMATO)**

La Commissione propone, all'unanimità, l'adozione della seguente delibera:

«Il Consiglio,

- premesso che, con delibera consiliare in data 16 ottobre 2019, si provvedeva alla conferma e nomina, per il triennio 2020-2022, dei giudici onorari del Tribunale per i minorenni di Genova, riservandosi la decisione della copertura del restante posto di giudice onorario minorile rimasto vacante, che, pertanto, con la presente delibera si intende individuare;

- vista la successiva nota in data 21 ottobre 2019 del Presidente del Tribunale per i minorenni di Genova con la quale quest'ultimo trasmetteva, all'esito della disposta attività istruttoria, il verbale del 18 ottobre 2019 della Commissione di valutazioni titoli di quel Tribunale, in cui veniva riportata la valutazione della domanda dell'aspirante GATTUSO Chiara con

l'attribuzione di un punteggio pari a undici, con il successivo collocamento nella relativa posizione in graduatoria;

-rilevato inoltre che il Presidente del tribunale formulava altresì richiesta di correzione della delibera consiliare del 16 ottobre 2019 nella parte in cui erano state, per mero errore materiale, inserite nell'elenco delle domande dichiarate inammissibili, quelle relative ad alcune candidate che la medesima Commissione di valutazione titoli aveva ritenuto invece ammissibili, provvedendo ad inserirle in graduatoria;

- osservato che, sulla base della disposta attività istruttoria, è emerso che l'aspirante PATRONE Chiara può essere confermata nell'incarico ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera a) del bando allegato alla circolare consiliare, atteso che, ai fini della valutazione, il triennio in corso deve essere considerato il primo periodo di attività quale giudice onorario del Tribunale per i minorenni di Genova, in quanto la medesimo aspirante è stata nominata nel triennio 2014-2016, con delibera consiliare del 14 ottobre 2015, in sostituzione di altro magistrato onorario cessato dall'incarico. Al riguardo, infatti, l'art. 3, comma 3, del bando allegato alla predetta circolare Consiliare prevede che “Ai fini del computo dei trienni non si tiene conto delle frazioni maturate in caso di nomina intervenuta in corso di triennio in sostituzione di altri giudici onorari cessati dall'incarico [...], tenuto conto delle motivazioni formulate dalla Commissione per la valutazione degli aspiranti alla conferma e nomina di giudice onorario del Tribunale per i minorenni di Genova e condivise dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Genova in data 13 maggio 2019;

- rilevato infine che, in accoglimento delle osservazioni del Presidente del tribunale, effettivamente nella delibera consiliare in data 16 ottobre 2019 per mero errore materiale erano state inserite nell'elenco delle domande dichiarate inammissibili le domande dei seguenti aspiranti: CANEPA CROCE Caterina; CARTASEGNA Chiara; CAVICCHIA Mariacristina; NANNELLI Paola; SARACENO Francesca; SCAPPAZZONI Elisa e VASSALE Sara, mentre gli stessi in conformità e per le motivazioni formulate dalla Commissione per la valutazione dei titoli degli aspiranti alla conferma e nomina di giudice onorario del Tribunale per i minorenni di Genova, condivise dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Genova in data 13 maggio 2019 avrebbero dovuto essere collocati nella graduatoria disposta ai sensi dell'art. 6, comma 5, lettera c), del bando allegato alla circolare consiliare P-12133/2018 del 12 luglio 2018;

- ritenuto pertanto che occorra provvedere in seguito al disposto approfondimento istruttorio alla copertura del posto di giudice onorario minorile rimasto vacante nonché alla correzione del suddetto errore materiale;
- visti gli artt. 4, 49 e 50 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario);
- visti gli artt. 2 e 6 del R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, recante "Istituzione e funzionamento del Tribunale per i minorenni";
- vista la Circolare consiliare P-12133/2018 del 12 luglio 2018 e l'allegato bando relativi ai criteri per la nomina e conferma dei giudici onorari minorili per il triennio 2020-2022;
- viste le proposte formulate dalla Commissione per la valutazione degli aspiranti alla conferma e nomina di giudice onorario del Tribunale per i minorenni di Genova per il triennio 2020-2022 di cui ai verbali delle sedute tenutesi in data 16 gennaio 2019, 31 gennaio 2019 e 4 marzo 2019;
- visto il parere formulato in data 13 maggio 2019 dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Genova;
- visti i rapporti informativi ricompresi nei giudizi positivamente espressi dal Presidente del Tribunale per i minorenni di Genova nei verbali della Commissione di valutazione, riguardante i magistrati onorari in servizio, redatto ai sensi dell'art. 6, comma 4 del bando allegato alla predetta Circolare consiliare;

d e l i b e r a

a) di confermare giudice ordinario del Tribunale dei minorenni di GENOVA, per il triennio 2020-2022, il seguente aspirante:

1. PATRONE Chiara;

b) di rettificare la delibera consiliare in data 16 ottobre 2019 relativa alla conferma e nomina, per il triennio 2020-2022, dei giudici onorari del Tribunale per i minorenni di Genova nel senso che nel dispositivo della delibera stessa devono essere espunti i seguenti nominativi:

1. CANEPA CROCE Caterina;
2. CARTASEGNA Chiara;
3. CAVICCHIA Mariacristina;
4. NANNELLI Paola;
5. SARACENO Francesca;
6. SCAPPAZZONI Elisa;
7. VASSALE Sara.»

4) - **96/AC/2019** - Dott.ssa Luisa CIARAMELLARI, giudice ausiliario della Corte di Appello di ANCONA.

Nota in data 31 luglio 2019 del Presidente della Corte di Appello di Ancona, con allegati atti relativi al procedimento promosso, ai sensi degli artt. 14, comma 4, 15 e 17 della circolare consiliare sui giudici ausiliari prot. n. P-17202/2014 del 24 ottobre 2014, riguardante la non conferma del suddetto magistrato onorario nell'incarico svolto.

**(relatore Consigliere D'AMATO)**

La Commissione propone, all'unanimità, l'adozione della seguente delibera:

«Il Consiglio,

- rilevato che deve procedersi alla terza conferma annuale nell'incarico dei giudici ausiliari della Corte di Appello di Ancona, ai sensi dell'art. 71 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
- esaminati gli atti trasmessi con nota del 1 agosto 2019 del Presidente della Corte di Appello di Ancona, relativi al procedimento promosso, ai sensi ai sensi degli artt. 14 comma 4, 15 e 17 della circolare consiliare sui giudici ausiliari prot. n. P-17202/2014 del 24 ottobre 2014, riguardante la proposta di mancata conferma della dott.ssa Luisa CIARAMELLARI, nell'incarico di giudice ausiliario della Corte di Appello di Ancona;
- visti gli articoli 62 e seguenti del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 ed intitolato: “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”), con il quale, al fine di agevolare la definizione dei procedimenti civili, compresi quelli in materia di lavoro e previdenza, è stata prevista la figura del giudice ausiliario presso le Corti di Appello;
- visto, in particolare, l'articolo 71 del medesimo decreto legge 69/2013, il quale, ai commi 1 e 2, dispone che: “1. I giudici ausiliari cessano dall'ufficio quando decadono perché viene meno taluno dei requisiti per la nomina, in caso di revoca e di dimissioni, in caso di mancata conferma annuale ovvero quando sussiste una causa di incompatibilità. 2. Entro trenta giorni dal compimento di ciascun anno dalla data della nomina, il consiglio giudiziario in composizione integrata verifica che il giudice ausiliario abbia definito il numero minimo di

procedimenti di cui all'articolo 68, comma 2, e propone al Consiglio superiore della magistratura la sua conferma o, in mancanza e previo contraddittorio, la dichiarazione di mancata conferma”;

- considerato che l'art. 68, comma 2, dello stesso decreto legge 69/2013 dispone che “il giudice ausiliario deve definire, nel collegio in cui è relatore.., almeno novanta procedimenti per anno”;

- vista altresì la circolare consiliare sui giudici ausiliari prot. n. P-17202/2014 del 24 ottobre 2014 che, all'art.17 prevede che: “1. Entro trenta giorni dal compimento di ciascun anno dalla data della presa di possesso dell'ufficio, il Consiglio giudiziario in composizione integrata verifica che il giudice ausiliario abbia definito il numero minimo di procedimenti di cui all'articolo 9, comma 2, e propone al Consiglio superiore della magistratura la sua conferma o, in mancanza e previo contraddittorio, la dichiarazione di mancata conferma. 2. In tale ultima ipotesi gli atti sono rimessi al presidente della Corte di appello. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti dell'articolo 15”;

- lette le relazioni del 30 novembre 2018 e 4 dicembre 2018 dei Presidenti delle Sezioni Civili I e II della Corte di Appello di Ancona da cui si evince che “per quanto concerne la dott.ssa Ciaramellari evidenzio che ( omissis) , non sono state assegnate cause in alcune udienze o sono state assegnate in numero inferiore rispetto a quelle assegnate ad altri Consiglieri ausiliari a causa di ritardi, anche ragguardevoli, nella redazione dei provvedimenti, determinati anche da difficoltà incontrate nello studio del fascicolo e nella redazione dei provvedimenti, e ciò al fine di limitare, per quanto possibile, l'accumulo di ulteriori ritardi”;

- letta la relazione del 5 febbraio 2019 del Presidente della Corte di Appello di Ancona al Consiglio Giudiziario con cui “propone la conferma dei giudici ausiliari in servizio, ad eccezione della predetta Dr.ssa CIARAMELLARI” in quanto “risulta invero che la stessa nel periodo 16 ottobre 2017-15 ottobre 2018 ha definito soltanto 74 procedimenti, di cui 32 riferiti alla materia della Protezione internazionale; ed emerge inoltre anche un numero assai rilevante di provvedimenti depositati con grave ritardo, spesse volte superiore a 300 giorni (cfr documentazione allegata, da cui si evince, nel periodo in esame, il deposito di 1 sentenza nei termini, di 15 entro il triplo del termine di legge, e 58 in un termine superiore al triplo)”;

- rilevato che il Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Ancona nella seduta del 20 febbraio 2019 ha espresso all'unanimità parere favorevole alla conferma di alcuni giudici

ausiliari indicati nominativamente e ha disposto l'audizione della dott.ssa Luisa CIARAMELLARI per la prossima seduta del 20.03.2019 ai sensi dell'articolo 71 comma 2 del d.l. n.69/2013;

- letto il provvedimento adottato dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Ancona nella seduta del al 17 aprile 2019, nella quale il Consiglio, ai sensi della articolo 15 comma 7 della richiamata circolare consiliare, ha proceduto all'audizione della dott.ssa CIARAMELLARI e deliberato “all'unanimità il rinvio della trattazione della pratica alla prossima seduta”;

- preso atto della nota difensiva depositata nel corso della audizione del 17 aprile 2019, in cui la dott.ssa CIARAMELLARI, pur convenendo del “rallentamento dell'attività di redazione dei provvedimenti”, rileva “normalizzazione” della situazione e rappresenta una “criticità del sistema telematico” e pertanto “ n.8 sentenze redatte ..(omissis) sono state respinte dal sistema senza che ciò risultasse in consolle”;

- rilevato che il Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Ancona, a seguito degli ulteriori rinvii deliberati all'unanimità nelle sedute del 15 maggio 2019 e 19 giugno 2019, nella seduta del 10 luglio 2019 esprimeva all'unanimità “il parere favorevole alla revoca della dott.ssa CIARAMELLARI” nell'incarico di giudice ausiliario;

#### o s s e r v a

Questo Consiglio superiore condivide la proposta di non confermare nell'incarico formulata dal Consiglio giudiziario di Ancona.

Dalla relazione del Presidente della Corte, dal parere del Consiglio Giudiziario e dalle statistiche in atti risulta infatti che la dott.ssa CIARAMELLARI nel periodo 16 ottobre 2017-15 ottobre 2018 ha definito con sentenza soltanto 74 procedimenti, di cui 34 sono da ritenersi di tipo “seriale” e ha depositato tutte le sentenze (ad eccezione di una) con ritardi, anche gravi, atteso che 15 risultano depositate con ritardi entro il triplo del termine di legge e 58 con ritardi superiori al triplo del termine di legge.

Nel corso della sua audizione e nella memoria trasmessa, la dott.ssa CIARAMELLARI ha giustificato il mancato raggiungimento dell'obiettivo minimo delle 90 sentenze annuali, con le condizioni di salute del convivente, poi risolte, e con alcuni problemi tecnici della Consolle del magistrato, allegando gli estremi di otto sentenze depositate in cartaceo nei tempi dovuti; ha sostenuto inoltre la non correttezza dei dati statistici, giacchè i

provvedimenti dalla medesima decisi sarebbero stati 78 e non 74, con un risultato finale di 86 sentenze redatte.

Al riguardo, conformemente a quanto affermato dal Consiglio Giudiziario deve ritenersi che le argomentazioni addotte non siano idonee a giustificare le su esposte criticità nella produttività e nella diligenza del magistrato onorario nell'anno in valutazione, osservato che i provvedimenti depositati sono comunque inferiori a quelle previsti dalla legge e per di più che essi sono stati, per la maggior parte, depositati con ritardi proseguiti nonostante la riduzione del carico di lavoro operata dal Presidente della II sezione civile che ha evidenziato nella sua nota del 4 dicembre 2018 che alla dott.ssa CIARAMELLARI “ non sono state assegnate cause in udienze o sono state assegnate cause inferiori rispetto a quelle assegnate ad altri Consiglieri ausiliari a causa di ritardi anche ragguardevoli nella redazione dei provvedimenti determinati anche da difficoltà incontrate nello studio del fascicolo e nella redazione dei provvedimenti ..”.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, tenuto conto del mancato raggiungimento del numero minimo di provvedimenti da definire nel periodo in valutazione e dei ritardi anche rilevanti e reiterati maturati nel deposito degli stessi, si conclude per un giudizio di inidoneità della dott.ssa CIARAMELLARI allo svolgimento dell'incarico onorario in quanto le carenze emerse nell'ambito del procedimento di conferma hanno determinato il venir meno di un requisito indispensabile per la prosecuzione nello svolgimento dello stesso, ai sensi e per gli effetti di cui agli 68, comma 2, e 71 del decreto legge n. 69/2013, non avendo Ella dimostrato di saper svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico.

Il Consiglio, pertanto

d e l i b e r a

la non conferma del dott.ssa Laura CIARAMELLARI, nell'incarico di giudice ausiliario della Corte di Appello di ANCONA.»

5) - **51/CV/2019** - Nomina e conferma degli esperti del Tribunale di sorveglianza di PALERMO, per il triennio 2020-2022, ai sensi della circolare consiliare prot. P-12132/2018 del 12 luglio 2018.

**(relatore Consigliere CERABONA)**



La Commissione propone, all'unanimità, l'adozione della seguente delibera:

«Il Consiglio,

- visti gli artt. 70 e 80, comma 4 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà);
- vista la Circolare consiliare prot. P-12132/2018 del 12 luglio 2018 e l'allegato bando relativi ai criteri per la nomina e conferma degli esperti dei Tribunali di sorveglianza per il triennio 2020-2022;
- rilevato che il Tribunale di sorveglianza di Palermo è composto da dieci giudici professionali e pertanto, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della citata circolare del 12 luglio 2018 (il quale prevede che l'organico dei giudici onorari "esperti" dei tribunali di sorveglianza è determinato in ragione di due ogni magistrato di sorveglianza) il numero degli esperti deve essere fissato in venti unità;
- rilevato, pertanto, che occorre procedere alla conferma e nomina di venti esperti del Tribunale di sorveglianza di Palermo;
- considerato che, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del bando allegato alla circolare consiliare, la Commissione di valutazione propone, anche in deroga all'ordine della graduatoria, la conferma e/o la nomina dei candidati le cui attitudini, competenze ed esperienze professionali meglio rispondono alle specifiche esigenze dell'ufficio al fine di coniugare, da un lato, l'esigenza di non disperdere la qualificata esperienza acquisita dagli aspiranti che hanno già svolto le funzioni di esperto con quella di avvicinare competenze e sensibilità nuove, ex art. 3, comma 2, del bando allegato alla citata circolare;
- vista la proposta formulata dalla Commissione per la valutazione degli aspiranti alla conferma e nomina di esperto del Tribunale di sorveglianza di Palermo, per il triennio 2020-2022, di cui ai verbali delle riunioni tenutesi in data 12 dicembre 2018, 21 e 30 gennaio 2019, 4 febbraio 2019 e 18 settembre 2019;
- visto il parere formulato in data 17 aprile 2019 dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Palermo;
- esaminate prioritariamente le domande di conferma nell'incarico;
- visti i rapporti informativi in data 5 febbraio 2019 del Presidente del Tribunale di sorveglianza di Palermo, riguardante i magistrati onorari in servizio, redatti ai sensi dell'art. 6, comma 4 del bando allegato alla predetta circolare consiliare;

- ritenuto che gli aspiranti CALLARI Francesco, MINI' Valentina, SCIMECA Gianna Patrizia e SPINA Girolamo, che stanno espletando il primo triennio, possono essere confermati nell'incarico, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera a) del bando allegato alla circolare consiliare, non essendo emersi profili di demerito nell'esercizio delle funzioni onorarie, in conformità e per le motivazioni formulate dalla Commissione per la valutazione degli aspiranti alla conferma e nomina di esperto del Tribunale di sorveglianza di Palermo e condivise dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Palermo in data 17 aprile 2019;

- ritenuto che le aspiranti FARAONE Rosaria e LONGO Ornella, nominate esperto del Tribunale di sorveglianza di Palermo nel corso del triennio 2017-2019 (ex art. 3, comma 3, del bando allegato alla circolare Consiliare) in sostituzione di altri magistrati onorari cessati dall'incarico possono essere confermate nell'incarico, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. a) del suddetto bando, il quale prevede che: "[...] L'esperto di sorveglianza nominato nel corso del triennio in sostituzione di altro magistrato onorario dovrà essere valutato per la conferma tenuto conto dei criteri adottati per la nomina ed inserito nella graduatoria di cui all'art. 6, comma 5, lett. c) [...]", in conformità e per le motivazioni formulate dalla Commissione per la valutazione degli aspiranti alla conferma e nomina di esperto del Tribunale di sorveglianza di Palermo e condivise dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Palermo in data 17 aprile 2019;

- ritenuto che l'aspirante LO MAURO Valentina, che sta espletando il terzo triennio, può essere confermata nell'incarico, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera c), del bando allegato alla circolare Consiliare, in quanto nella valutazione comparativa prevale sui nuovi aspiranti, atteso che ricorrono circostanze eccezionali dipendenti dalla peculiare competenza professionale e dai titoli extragiudiziari dagli stessi acquisiti, in conformità e per le motivazioni formulate dalla Commissione per la valutazione degli aspiranti alla conferma e nomina di esperto del Tribunale di sorveglianza di Palermo e condivise dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Palermo in data 17 aprile 2019;

- preso atto che l'aspirante GIUNTA Serena in data 22 febbraio 2019 ha revocato la domanda di conferma;

- ritenuto che agli aspiranti COLLURA Giusi Annamaria, CHIFARI Rossella, CASCINA Simona, MARTINO Luisa Maria Gloria, MILIA Raffaella, PACE Valeria e RESTIVO Sabrina, nominati esperti del Tribunale di sorveglianza di Palermo nel corso del triennio

2017-2019 in sostituzione di altri magistrati onorari cessati dall'incarico, è stato attribuito un punteggio che li colloca in graduatoria, (art. 6, comma 5, lettera c) del bando allegato alla circolare Consiliare, il quale stabilisce che “[...] Nella predetta graduatoria dovranno essere inseriti, ai fini della comparazione, anche gli esperti di sorveglianza nominati nel corso del triennio in sostituzione di altro esperto di sorveglianza cessato dall'incarico), in posizione non utile ai fini della conferma nell'incarico svolto, né sono stati proposti per la conferma in deroga alla graduatoria stessa;

- considerato che occorre procedere alla nomina di dodici esperti di sorveglianza;
- esaminate le domande di nomina di cui alla proposta formulata dalla Commissione per la valutazione degli aspiranti alla conferma e nomina di esperto del Tribunale di sorveglianza di Palermo e condivisa dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Palermo in data 17 aprile 2019;
- ritenuto che in ordine alla domanda di conferma dell'aspirante CERAMI Maria Amantha non si può allo stato provvedere, essendo in corso attività istruttoria;
- rilevato che le domande degli aspiranti CAVANI Paola, D'AMORE Irene, ACCOMANDO Ignazio, CURATOLO Massimiliano e MANCUSO Laura non possono essere prese in considerazione in quanto gli stessi sono stati proposti per la nomina/conferma in altra sede;
- rilevato che la domanda dell'aspirante CEREDA Alessandro non può essere presa in considerazione, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettere e) e f) del bando allegato alla circolare Consiliare, in conformità e per le motivazioni formulate dalla Commissione per la valutazione degli aspiranti alla conferma e nomina di esperto del Tribunale di sorveglianza di Palermo (verbale del 5 febbraio 2019) e condivise dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Palermo in data 17 aprile 2019;
- ritenuta l'inammissibilità delle domande degli aspiranti COSTA Ilaria Chiara, VULLO Francesco, SALADINO Teresa, FARACI Erika, ZANGRI' Alessia, ALICO' Maria Emilia, IMBORNONE Alessandra, RAIMONDI Stefania, COSENTINO Maria Anna, BUCCA Salvatore, DESIDERIO Vincenzo, LA LUMIA Pietra, RAPETTI Giuseppina Ivana, RANDAZZO Maria Laura, VELLA Maria Laura, DI FIORE Maria Paola, BARRACCO Valentina, CATANIA Sebastiano, CUSIMANO Daniela, PIPITONE Marilena, DI MARZO Valentina, VELLA Sonia, CALAMERA Salvatore, RANDAZZO Gaia, BACCARELLA Daniela, NOBILE Maria, CIRINCIONE Giacomo, GIAISI Angela, CALI' Agata, GIANNI' Gabriella, DI FIORE Gandolfa, PEMPINELLA Ilaria, GALUPPO Maria, NORCIA Claudia,

MANDALA' Monica, PULEO Rosa, MEZZATESTA Concetta, SAIA Caterina, LEDDA Manuela, BARRALE Giovanni, FAVARO' Tiziana, MALTESE Saveria Letizia, COPPOLA Rosalia, DILIBERTO Anna, MARCHESE Marco, ANSELMO Salvatore, MOSCATO Angela, DI PIETRA Claudia, GULOTTA Maria Gabriella, MAIORCA Monica, GIACALONE Giuseppina e VIETRI Ermenegilda in conformità e per le motivazioni formulate dalla Commissione per la valutazione degli aspiranti alla conferma e nomina di esperto del Tribunale di sorveglianza di Palermo e condivise dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Palermo in data 17 aprile 2019, atteso che ai sensi dell'art. 4, comma 12, del bando allegato alla circolare Consiliare, l'omissione anche di una soltanto delle modalità di presentazione della domanda determina l'inammissibilità della stessa. I predetti aspiranti, infatti, completata la fase di registrazione dei dati non hanno provveduto ad effettuare l'upload del file della domanda e/o dei documenti richiesti, ex art. 4, comma 3, del medesimo bando;

- ritenuta, inoltre, l'inammissibilità delle domande dei candidati sottoelencati per le motivazioni a fianco di ciascuno di essi riportate, in conformità alle valutazioni formulate dalla Commissione per la valutazione degli aspiranti alla conferma e nomina di esperto del Tribunale di sorveglianza di Palermo (verbale del 9 settembre 2019) e condivise dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Palermo in data 17 aprile 2019:

a) PERRICONE Rosaria Paola, ai sensi dell'art. 4, comma 12, del bando allegato alla circolare Consiliare in quanto l'autorelazione allegata alla domanda di nomina risulta non sottoscritta come previsto dall'art. 4, comma 8, del medesimo bando, il quale stabilisce che “In calce alle dichiarazioni rese, l'aspirante deve apporre la propria firma per esteso [...]”;

b) ROSSI Giuseppina, VITRANO Angelabruna, CUSUMANO Carmela e SIGNORINO Anna Luisa, ai sensi dell'art. 4, comma 9, lettera b), del bando allegato alla circolare Consiliare non avendo, gli istanti, allegato alla domanda l'autorelazione sulle proprie esperienze professionali;

c) VADALA Mariaconcetta e MORELLO Valentina, ai sensi dell' art. 4, comma 9, lettera c), del bando allegato alla circolare Consiliare in quanto, le istanti, non hanno allegato alla domanda la dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio, attestante i titoli di studio posseduti con l'indicazione specifica del voto conseguito, le attività svolte, la partecipazione a corsi e seminari anche in qualità di relatore o docente, le pubblicazioni effettuate (Mod. “A-Esp”);

d) MODICA Elisa e MAZZOLA Gioacchino, ai sensi dell'art. 4, comma 9, lettera a), del bando allegato alla citata circolare Consiliare avendo, gli istanti, omesso di presentare il nullaosta rilasciato dalla amministrazione di appartenenza o dal datore di lavoro;

- considerato, infine, che gli aspiranti INTORCIA Anty, AJOVALASIT Daniela, SCUDERI Silvia, MILAZZO Linda, SAVONA Maria Luisa, PIVETTI Francesca, SPOTORNO Erika, MIRABELLA Alessandra, CHIARENZA Adriana Antonia, D'AGOSTINO Gaetana, MORTILLARO Mariangela e GRECO SCRIBANI Roberta, vantano un profilo professionale ed una esperienza adeguata all'incarico da ricoprire, in termini di attualità e concretezza, rispetto agli altri candidati e tenuto conto della necessità di garantire l'opportuno pluralismo delle competenze specialistiche, delle attitudini e qualifiche professionali, anche in deroga all'ordine della graduatoria ex art 6, comma 5 lettera c) del bando di selezione alla citata Circolare;

- riservata la decisione in ordine alla copertura del restante posto di esperto all'esito della predetta attività istruttoria;

d e l i b e r a

a) di fissare l'organico degli esperti del Tribunale di sorveglianza di PALERMO, per il triennio 2020-2022, in venti unità;

b) di confermare esperto del Tribunale di sorveglianza di PALERMO, per il triennio 2020-2022, i seguenti aspiranti:

1. CALLARI Francesco;
2. MINI' Valentina;
3. SCIMECA Gianna Patrizia;
4. SPINA Girolamo;
5. FARAONE Rosaria;
6. LONGO Ornella;
7. LO MAURO Valentina;

c) di nominare esperto del Tribunale di sorveglianza di PALERMO, per il triennio 2020-2022, i seguenti aspiranti:

1. INTORCIA Anty;
2. AJOVALASIT Daniela;
3. SCUDERI Silvia;
4. MILAZZO Linda;

5. SAVONA Maria Luisa;
6. PIVETTI Francesca;
7. SPOTORNO Erika;
8. MIRABELLA Alessandra;
9. CHIARENZA Adriana Antonia;
10. D'AGOSTINO Gaetana;
11. MORTILLARO Mariangela;
12. GRECO SCRIBANI Roberta;

d) di dichiarare inammissibili, per le ragioni esposte in motivazione, le domande dei seguenti aspiranti:

1. ALICO' Maria Emilia;
2. ANSELMO Salvatore;
3. BACCARELLA Daniela;
4. BARRACCO Valentina;
5. BARRALE Giovanni;
6. BUCCA Salvatore;
7. CALAMERA Salvatore;
8. CALI' Agata;
9. CATANIA Sebastiano;
10. CEREDA Alessandro;
11. CIRINCIONE Giacomo;
12. COPPOLA Rosalia;
13. COSENTINO Maria Anna;
14. COSTA Ilaria Chiara;
15. CUSIMANO Daniela;
16. CUSUMANO Carmela;
17. DESIDERIO Vincenzo;
18. DI FIORE Gandolfa;
19. DI FIORE Maria Paola;
20. DI MARZO Valentina;
21. DI PIETRA Claudia;
22. DILIBERTO Anna;

23. FARACI Erika;
24. FAVARO' Tiziana;
25. GALUPPO Maria;
26. GIACALONE Giuseppina;
27. GIAISI Angela;
28. GIANNI' Gabriella;
29. GULOTTA Maria Gabriella;
30. IMBORNONE Alessandra;
31. LA LUMIA Pietra;
32. LEDDA Manuela;
33. MAIORCA Monica;
34. MALTESE Saveria Letizia;
35. MANDALA' Monica;
36. MARCHESE Marco;
37. MAZZOLA Gioacchino;
38. MEZZATESTA Concetta;
39. MODICA Elisa;
40. MORELLO Valentina;
41. MOSCATO Angela;
42. NOBILE Maria;
43. NORCIA Claudia;
44. PEMPINELLA Ilaria;
45. PERRICONE Rosaria Paola;
46. PIPITONE Marilena;
47. PULEO Rosa;
48. RAIMONDI Stefania;
49. RANDAZZO Gaia;
50. RANDAZZO Maria Laura;
51. RAPETTI Giuseppina Ivana;
52. ROSSI Giuseppina;
53. SAIA Caterina;
54. SALADINO Teresa;

55. SIGNORINO Anna Luisa;
56. VADALA Mariaconcetta;
57. VELLA Maria Laura;
58. VELLA Sonia;
59. VIETRI Ermenegilda;
60. VITRANO Angelabruna;
61. VULLO Francesco;
62. ZANGRI' Alessia.»

6) - **83/GP/2017** - Dott. Alberto PAOLINI, giudice onorario di pace in servizio come giudice di pace nella sede di AVEZZANO.

Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92.

**(relatore Consigliere SURIANO)**

La Commissione propone, all'unanimità, l'adozione della seguente delibera:

«Il Consiglio,

- esaminata la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, presentata in data 29 giugno 2016 dal dott. Alberto PAOLINI, giudice onorario di pace in servizio presso la sede di Avezzano, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92;
- rilevato che in data 13 marzo 2019 la Ottava Commissione disponeva di comunicare ad Alberto PAOLINI, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 5 della citata Circolare CSM P-16372/2016 del 1° agosto 2016, nell'ambito del procedimento per la conferma nell'incarico di giudice onorario, il preavviso di rigetto della domanda di conferma, informandolo altresì della facoltà di essere sentito personalmente;
- considerato che in data 11 giugno 2019 è stata disposta l'audizione del magistrato onorario Alberto PAOLINI;

o s s e r v a



In data 29 giugno 2016 il dott. Alberto PAOLINI, giudice di pace nella sede di Avezzano, chiedeva la conferma nell'incarico per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. In tale occasione dichiarava di avere avuto conoscenza dell'iscrizione a suo carico di un procedimento penale pendente dinanzi la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Campobasso per il reato di cui all'art. 490 c.p. in relazione all'art. 476 c.p. per condotte da lui tenute nello svolgimento dell'attività di avvocato nell'ambito di un procedimento civile di opposizione all'esecuzione dinanzi al Tribunale di Sulmona.

Sulla richiesta di conferma sia il Presidente del Tribunale ordinario di Avezzano, che il Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello dell'Aquila esprimevano parere positivo, in particolare il Presidente del tribunale esprimeva un giudizio positivo tanto sull' indipendenza, imparzialità, equilibrio, che sulla capacità, laboriosità e diligenza ed impegno, aggiungendo che “ nell'autorelazione l'interessato ha dichiarato di aver saputo di un procedimento penale a suo carico. La dichiarazione dell'esistenza di un procedimento penale non incide allo stato sulla valutazione” .

La Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di L'Aquila, visto il rapporto sull'attività svolta dal giudice di pace redatto dal Presidente del Tribunale ordinario di Avezzano, esprimeva in data 27 gennaio 2017 un giudizio di idoneità ai fini della conferma in ordine a tutti i profili di professionalità su riportati, condividendo quanto affermato dal Presidente del Tribunale ordinario di Avezzano sulla non incidenza “allo stato” del procedimento penale iscritto a carico del magistrato sulla sua conferma.

Il Consiglio Superiore della Magistratura con nota del 21 febbraio 2019 disponeva richiedersi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Campobasso informazioni circa lo stato del procedimento penale promosso nei confronti del dott. PAOLINI.

In data 26 febbraio 2019 la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Campobasso informava il Consiglio che il proc. pen. n. 1948/16 Mod. 21 promosso nei confronti del dott. PAOLINI era stato discusso in sede dibattimentale ed il Tribunale ordinario di Campobasso in composizione monocratica aveva disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, avendo accertato un fatto diverso da quello contestato, ossia un falso per induzione previsto ai sensi degli artt. 48 - 479 c.p. In particolare, nell'ordinanza il giudice

evidenziava quanto segue: “considerato che all'esito dell'istruttoria dibattimentale è emerso che nel giudizio di opposizione all'esecuzione RG 1044/2011 presso il Tribunale di Sulmona sono state sostituite la comparsa di risposta e la memoria ex art. 183 c.p.c. a firma dell'avvocato PAOLINI Alberto per l'opposta Banca di Credito Cooperativo di Pratola Peligna originariamente proposte - contenenti solo la domanda di rigetto dell'opposizione e nessuna domanda riconvenzionale - con altra memoria di costituzione e memoria ex art. 183 c.p.c. a firma dell'avvocato PAOLINI, per la Banca indicata, recanti, anche, domanda riconvenzionale di condanna alla restituzione di somme; così che il giudice del Tribunale di Sulmona nella sentenza conclusiva del primo grado - del 12.03.2014- ha accolto la domanda riconvenzionale (cfr. in particolare le testimonianze dell'avvocato Frasca Luca a fol. 7 il quale, insieme all'avvocato Autiero notò che la copia uso ufficio nella memoria 183 redatta dall'Avvocato Paolini non conteneva alcuna domanda riconvenzionale-, quella della teste Pizzoferrato Evelina - la quale constatò che nel fascicolo della Banca era custodita una copia della memoria ex art. 183 c.p.c. non recante alcuna domanda riconvenzionale - a fol. 10 del verbale del 20 luglio 2018; la deposizione del luogotenente dei Carabinieri Anzuinelli - a fol. 8 del 6.04.2018 - nel punto in cui riferisce che nel fascicolo telematico del Tribunale era scannerizzata memoria del processo che non recava alcuna domanda riconvenzionale e che, quanto alla memoria di costituzione, mancava quella scannerizzata mentre al fascicolo era presente una memoria cartacea che recava la domanda riconvenzionale della Banca- cfr. fol. 12 verb. Cit.; la deposizione dell'avvocato Autiero al fol. 29 del verbale del 6.04.2018; nonché la copia della comparsa di costituzione e della memoria in atti ed il tenore della sentenza resa in data 12 marzo del 2014 dal Giudice del Tribunale di Sulmona che accoglieva la domanda riconvenzionale.....che tuttavia il contegno emerso al dibattimento come commesso da Paolini Alberto ossia di sostituire le memorie originali- una delle quali rimasta scannerizzata nel fascicolo di ufficio del Tribunale di Sulmona- non contenenti domanda riconvenzionale con altre recanti siffatta, assume una rilevanza penale diversa rispetto al fatto contestato; che infatti la sostituzione delle memorie ha tratto in inganno il giudicante il quale, poi, nella sentenza, ha attestato la presentazione tempestiva di una domanda riconvenzionale (che ha accolto) non veritiera...” .

La Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Campobasso informava quindi il Consiglio Superiore della Magistratura dell'avvenuta iscrizione a carico del dott. PAOLINI del procedimento penale per il reato di cui agli artt. 48 - 479 c.p.

Con delibera consiliare del 13 marzo 2019 veniva comunicato al dott. PAOLINI Alberto il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, essendo emersi elementi che giustificavano un giudizio di inidoneità, desumibili dalla documentazione acquisita dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Campobasso in relazione al procedimento penale n. 1948/2016 mod. 21 riguardante il magistrato onorario, documentazione incidente sui requisiti previsti dall'art. 2 del d.lgs. n. 92/2016 con diritto di accedere agli atti del fascicolo, di essere audito e di presentare osservazioni.

Nella seduta dell'11 giugno 2019 si dava luogo all'audizione richiesta dal magistrato onorario (dopo un rinvio disposto dalla Commissione su istanza del predetto). In tale seduta il dott. PAOLINI negava ogni responsabilità, in particolare negava di aver proposto la domanda riconvenzionale nella comparsa di costituzione a sua firma, precisando che non riusciva a spiegare le ragioni della discrasia fra le conclusioni contenute nell'originale della comparsa di costituzione e risposta da lui sottoscritta ove oltre a richiedere “di accertare l'avvenuta risoluzione dei contratti di mutuo...” si aggiunge “e per l'effetto condannare i debitori a pagare la somma relativa ai due mutui sopra indicati pari a complessivi euro 989.601,37” , e quelle contenute nelle copie in possesso delle controparti nelle quali la richiesta restitutiva non risulta riportata.

Alla luce degli atti del procedimento penale pendente a carico del dott. PAOLINI e delle dichiarazioni dallo stesso rese in sede di audizione, il Consiglio Superiore della Magistratura dichiara che non ricorrono i presupposti per confermare il dott. PAOLINI nell'incarico di giudice di pace.

In particolare, nell'ordinanza di trasmissione degli atti al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 521 c.p.p. il Tribunale ordinario di Campobasso in composizione monocratica, al termine dell'istruttoria svolta, evidenziava come in dibattimento fosse emerso che vi era stata la sostituzione degli atti processuali (comparsa di costituzione e risposta e memoria ex art 183 c.p.c.) a firma dell'avv. PAOLINI originariamente depositati con altri atti processuali di contenuto modificato sempre a firma dell'avv. PAOLINI e che detto “il contegno”era emerso in dibattimento come commesso da Paolini Alberto..”

Tale divergenza, risultante documentalmente (cfr. fascicolo di ufficio riguardante il procedimento civile di opposizione all'esecuzione, acquisito agli atti del presente procedimento) del contenuto degli atti processuali a firma dell'avv. Alberto PAOLINI in qualità di avvocato della Banca di Credito Cooperativo, uno inserito nel fascicolo di ufficio

del Tribunale con la richiesta di condanna degli attori al pagamento della somma di euro 989.601,36 ( accolta dal magistrato in sentenza) e l'altro, costituente copia destinata agli avvocati degli attori non contenente detta richiesta, non è stata in alcun modo giustificata dal magistrato onorario nel corso della sua audizione.

Ne consegue che detta divergenza accertata in fatto all'esito del dibattimento, al di là della sua qualificazione giuridica che sarà oggetto di un successivo giudizio, risulta dimostrata in atti così come la sua ascrivibilità al dott. PAOLINI, quale sottoscrittore degli atti processuali e costituisce una condotta gravemente violativa delle regole di correttezza e del diritto di difesa delle parti in giudizio, idonea a determinare un appannamento dell'immagine e della credibilità professionale del magistrato, presupposti imprescindibili per lo svolgimento dell'attività giudiziaria ed integranti violazione dell'art. 4, comma 1 lett c) del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 ai sensi del quale per il conferimento dell'incarico di magistrato onorario (e quindi anche per la sua prosecuzione) è necessario il possesso del requisito della “condotta incensurabile”.

Alla luce delle considerazioni che precedono il Consiglio

d e l i b e r a

di non confermare il dott. Alberto PAOLINI, nell'incarico di giudice onorario di pace in servizio come giudice di pace nella sede di AVEZZANO, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92.»

7) - **73/CV/2019** - Nomina e conferma dei consiglieri onorari della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di TRIESTE, per il triennio 2020-2022, ai sensi della Circolare consiliare prot. P-12133/2018 del 12 luglio 2018.

**(relatore Consigliere SURIANO)**

La Commissione propone, all'unanimità, l'adozione della seguente delibera:

«Il Consiglio,

- premesso che con delibera del 10 ottobre 2019 si provvedeva, per il triennio 2020-2022, alla conferma e nomina di sei consiglieri onorari della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di Trieste;

- vista la nota in data 17 ottobre 2019 della dott.ssa CARBONI Fabiola, con la quale comunica di rinunciare alla nomina nella sede in esame;
- rilevato pertanto che occorre procedere alla copertura di un posto resosi vacante di consigliere onorario minorile;
- vista la Circolare consiliare P-12133/2018 del 12 luglio 2018 e l'allegato bando relativi ai criteri per la nomina e conferma dei giudici onorari minorili per il triennio 2020-2022;
- viste le proposte formulate dalla Commissione per la valutazione degli aspiranti alla conferma e nomina di consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di Trieste per il triennio 2020-2022 di cui al verbale della seduta tenutasi in data 28 gennaio 2019;
- visto il parere formulato in data 21 marzo 2019 dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Trieste;
- rilevato che l'aspirante AITA Maria, vanta un profilo professionale ed una esperienza adeguata all'incarico da ricoprire, in termini di attualità e concretezza, rispetto agli altri candidati e tenuto conto della necessità di garantire l'opportuno pluralismo delle competenze specialistiche, delle attitudini e qualifiche professionali, anche in deroga all'ordine della graduatoria ex art 6, comma 5 lettera c) del bando di selezione alla citata circolare;

d e l i b e r a

di nominare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di TRIESTE per il triennio 2020-2022, il seguente aspirante:

1. AITA Maria.»

8) - **55/CV/2019** - Nomina e conferma dei consiglieri onorari della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di POTENZA, per il triennio 2020-2022, ai sensi della Circolare consiliare prot. P-12133/2018 del 12 luglio 2018.

**(relatore Consigliere MARRA)**

La Commissione propone, all'unanimità, l'adozione della seguente delibera:

«Il Consiglio,

- visti gli artt. 4, 54 e 58 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario);

- visti gli artt. 2, 5 e 6 del R. D. L. 20 luglio 1934, n. 1404, recante "Istituzione e funzionamento del Tribunale per i minorenni";
- vista la circolare consiliare P-12133/2018 del 12 luglio 2018 e l'allegato bando relativi ai criteri per la nomina e conferma dei giudici onorari minorili per il triennio 2020-2022;
- considerato che la pianta organica dei consiglieri onorari della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di Potenza è stata fissata, con delibera consiliare del 9 novembre 2016, in diciotto unità;
- rilevato, pertanto, che occorre procedere alla conferma e nomina di diciotto consiglieri onorari minorili (nove uomini e nove donne);
- considerato che, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del bando allegato alla circolare consiliare, la Commissione di valutazione propone, anche in deroga all'ordine della graduatoria, la conferma e/o la nomina dei candidati le cui attitudini, competenze ed esperienze professionali meglio rispondono alle specifiche esigenze dell'ufficio al fine di coniugare, da un lato, l'esigenza di non disperdere la qualificata esperienza acquisita dagli aspiranti che hanno già svolto le funzioni di consigliere onorario minorile con quella di avvicinare competenze e sensibilità nuove, ai sensi art. 3, comma 2, del bando allegato alla citata circolare;
- viste le proposte formulate dalla Commissione per la valutazione degli aspiranti alla conferma e nomina di consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di Potenza per il triennio 2020-2022 di cui ai verbali delle sedute tenutesi in data 18 dicembre 2018, 22 e 29 gennaio 2019, 6, 12 e 19 febbraio 2019, 19 e 27 marzo 2019, 2 e 30 maggio 2019, 4 e 27 giugno 2019, 5 settembre 2019 e 8 ottobre 2019;
- visto il parere formulato in data 11 settembre 2019 dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Potenza;
- esaminate prioritariamente le domande di conferma nell'incarico;
- visto il rapporto informativo ricompreso nei giudizi positivamente espressi dal Presidente della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di Potenza nei verbali della Commissione di valutazione, riguardante i magistrati onorari in servizio, redatto ai sensi dell'art. 6, comma 4, del bando allegato alla Circolare consiliare;
- ritenuto che gli aspiranti CARLUCCI Leonardo, CASO Simona, DI STEFANO Anna Paola, FACENDOLA Rosaria Giovanna, LIZZADRO Feliciano, MANICONE Anna Maria, MANIERI Giuseppe, MARSICOVETERE Angelina, POERIO Stefania e SASSANO Chiara che stanno espletando il primo triennio, possono essere confermati nell'incarico, ai sensi

dell'art. 3, comma 2, lettera a), del bando allegato alla circolare consiliare non essendo emersi profili di demerito nell'esercizio delle funzioni onorarie, in conformità e per le motivazioni formulate dalla Commissione per la valutazione degli aspiranti alla conferma e nomina di consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di Potenza e condivise dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Potenza in data 11 settembre 2019;

- ritenuto che l'aspirante MASTRANGELO Giuseppina, nominata consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di Potenza nel corso del triennio 2017-2019 in sostituzione di altro magistrato onorario cessato dall'incarico, è stato attribuito un punteggio che la colloca in graduatoria, (art. 6, comma 5, lettera c), del bando allegato alla circolare Consiliare, il quale stabilisce che: Nella predetta graduatoria dovranno essere inseriti, ai fini della comparazione, anche i giudici onorari minorili nominati nel corso del triennio in sostituzione di altro magistrato onorario cessato dall'incarico), in posizione non utile ai fini della conferma nell'incarico svolto, né, la stessa, è stata proposta per la conferma in deroga alla graduatoria stessa;

- ritenuto che all'aspirante CAMERIERO Franca Antonietta, che sta espletando il secondo triennio, è stato attribuito un punteggio che la colloca in graduatoria in posizione non utile ai fini della conferma nell'incarico svolto, né la stessa è stata proposta per la conferma in deroga alla graduatoria, ai sensi degli artt. 3, comma 2, lettera b) e 6, comma 5, lettera c) del bando allegato alla circolare Consiliare, in conformità e per le motivazioni formulate dalla Commissione per la valutazione degli aspiranti alla conferma e nomina di consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di Potenza e condivise dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Potenza in data 11 settembre 2019;

- considerato, pertanto, che occorre procedere alla nomina di otto consiglieri onorari minorili (due donne e sei uomini);

- ritenuto che in ordine alla domanda dell'aspirante LOVIGLIO Giuseppe non si può allo stato provvedere, essendo in corso attività istruttoria;

- esaminate le domande di nomina di cui alle proposte formulate dalla Commissione per la valutazione degli aspiranti alla conferma e nomina di consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di Potenza, condivise dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Potenza in data 11 settembre 2019;

- ritenuto che le domande degli aspiranti PICA Giulio, CORELLI Ignazio e COVIELLO Tommaso non possono essere prese in considerazione in quanto i medesimi sono stati nominati in altra sede, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del bando allegato alla citata Circolare, il quale stabilisce che: “Non è possibile determinare un ordine di preferenza nella scelta della sede...”;

- ritenuta l'inammissibilità delle domande degli aspiranti: D'AURIA Italia, CASTELLANO Alessandra, MARMO Giusy, MAZZARO Laura, MIGNOLI Rossana, PENTASUGLIA Claudia, MANCUSI Federica, TRIVIGNO Angela, SANTICCHIO Fabiola, LAGRECA Angela Liliana, IZZO Tiziana, CASCONI Nadia, LERRO Michela, SISTO Valeria, SELLITI Maria, TURI Michele, RUSSO Elvio e MORAMARCO Nicola in conformità alla valutazione formulata dalla Commissione per la valutazione degli aspiranti alla conferma e nomina di consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di Potenza e condivisa dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Potenza in data 11 settembre 2019, atteso che, ai sensi dell'art. 4, comma 12, del bando allegato alla citata circolare consiliare, l'omissione anche di una soltanto delle modalità di presentazione della domanda determina l'inammissibilità della stessa. I predetti candidati, infatti, completata la fase di registrazione dei dati, non hanno provveduto ad effettuare l'upload del file della domanda e/o dei documenti richiesti, ex art. 4, comma 3, del medesimo bando;

- ritenuta l'inammissibilità delle domande degli aspiranti PIETRAFESA Marianna, NICASTRO Ida, DE PAOLA Rossella, SANTORO Adriana e VISCANTI Nicola, in quanto la dichiarazione sostitutiva di certificazione di atto notorio attestante i titoli di studio posseduti con l'indicazione specifica del voto conseguito, le attività svolte, la partecipazione a corsi e seminari anche in qualità di relatore o docente, le pubblicazioni effettuate, risulta incompleta e non conforme, ai sensi dell' art. 4, comma 9, lettera c) del bando;

- ritenuta l'inammissibilità della domanda dell'aspirante LASORELLA Tiziana, ai sensi dell'art. dell'art. 4, comma 9, lettera d) del bando, avendo l'istante allegato una fotocopia del documento di riconoscimento illeggibile;

- rilevata la declaratoria di inidoneità degli aspiranti FERRARA Margherita, FREGA Stefania, LASCO Roberta, CALANDRIELLO Donata, DI NOIA Immacolata, ANGELUCCI Tiziana, STOLFA Aurelia, LABRIOLA Filomena, PATRUNO Antonella, SANTOLI Katuscia, LOSPALLUTI Giuseppe, MATTATELLI Antonio, MANICONE Michela, MENNA Maria Sterpeta, ASCATIGNO Franca Antonietta, CASSETTA Maria Assunta,



CASTELLUCCIO Nicola, GAETA Anna Maria, GIORDANO Filomena, IZZO Antonia, BASTO Gabriella, CAMPANA Morena, DI PIERRO Marinella, GIOIA Stefania, SAGANEITI Antonietta, IMPERIALE Rosanna, BISCIONE Stefania, RUSSO Antonietta, ALBANO Tiziana, ROMANIELLO Rocchina Assunta, TROIA Adriana, MASTIA Lina, VOLONNINO Antonella, ZIRPOLI Francesco, CASCONI Irene, DEFINA Celeste, RUBINO Nunzia, CETRANGOLO Vincenza, SPADONE Lucia, BITONTE Maria Teresa Serena, BASILONE Sonia, GLIONNA Bruna, DI PAOLO Monica, ANDRISANI Paola, LO RUSSO Paola, PAPPALARDO Francesco, TABERINI Angela e NUZZOLESE Emilio, in conformità alla valutazione formulata dalla Commissione per la valutazione degli aspiranti alla conferma e nomina di consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di Potenza (allegato 4 al verbale del 27 giugno 2019) e condivisa dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Potenza in data 11 settembre 2019, che qui si intendono integralmente richiamate;

- considerato, infine, che gli aspiranti: MESSINA Roberta, ACUCCELLA Antonella, MEDURI Carmelo Francesco, STEFANELLI Fabio, BORRUSO Leonardo, COCINA Giovanni e CASAMASSIMA Vito Domenico, vantano un profilo professionale ed una esperienza adeguata all'incarico da ricoprire, in termini di attualità e concretezza, rispetto agli altri candidati e tenuto conto della necessità di garantire l'opportuno pluralismo delle competenze specialistiche, delle attitudini e qualifiche professionali, anche in deroga all'ordine della graduatoria ex art 6, comma 5 lettera c) del bando di selezione alla citata circolare;

- riservata la decisione in ordine alla copertura del restante posto di consigliere onorario minorile all'esito della suddetta attività istruttoria;

#### d e l i b e r a

a) di fissare l'organico dei consiglieri onorari della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di POTENZA in diciotto unità;

b) di confermare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di POTENZA per il triennio 2020-2022, i seguenti aspiranti:

1. CARLUCCI Leonardo;
2. CASO Simona;
3. DI STEFANO Anna Paola;
4. FACENDOLA Rosaria Giovanna;
5. LIZZADRO Feliciano;

6. MANICONE Anna Maria;
7. MANIERI Giuseppe;
8. MARSICOVETERE Angelina;
9. POERIO Stefania;
10. SASSANO Chiara;

c) di nominare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di POTENZA, per il triennio 2020-2022, i seguenti aspiranti:

1. MESSINA Roberta;
2. ACUCELLA Antonella;
3. MEDURI Carmelo Francesco;
4. STEFANELLI Fabio;
5. BORRUSO Leonardo;
6. COCINA Giovanni;
7. CASAMASSIMA Vito Domenico;

d) di dichiarare inammissibili, per le ragioni esposte in motivazione, le domande dei seguenti aspiranti:

1. ALBANO Tiziana;
2. ANDRISANI Paola;
3. ANGELUCCI Tiziana;
4. ASCATIGNO Franca Antonietta;
5. BASILONE Sonia;
6. BASTO Gabriella;
7. BISCIONE Stefania;
8. BITONTE Maria Teresa Serena;
9. CALANDRIELLO Donata;
10. CAMPANA Morena;
11. CASCONI Irene;
12. CASCONI Nadia;
13. CASSETTA Maria Assunta;
14. CASTELLANO Alessandra;
15. CASTELLUCCIO Nicola;
16. CETRANGOLO Vincenza;

17. D'AURIA Italia;
18. DE PAOLA Rossella;
19. DEFINA Celeste;
20. DI NOIA Immacolata;
21. DI PAOLO Monica;
22. DI PIERRO Marinella;
23. FERRARA Margherita;
24. FREGA Stefania;
25. GAETA Anna Maria;
26. GIOIA Stefania;
27. GIORDANO Filomena;
28. GLIONNA Bruna;
29. IMPERIALE Rosanna;
30. IZZO Antonia;
31. IZZO Tiziana;
32. LABRIOLA Filomena;
33. LAGRECA Angela Liliana;
34. LASCO Roberta;
35. LASORELLA Tiziana;
36. LERRO Michela;
37. LO RUSSO Paola;
38. LOSPALLUTI Giuseppe;
39. MANCUSI Federica;
40. MANICONE Michela;
41. MARMO Giusy;
42. MASTIA Lina;
43. MATTATELLI Antonio;
44. MAZZARO Laura;
45. MENNA Maria Sterpeta;
46. MIGNOLI Rossana;
47. MORAMARCO Nicola;
48. NICASTRO Ida;

49. NUZZOLESE Emilio;
50. PAPPALARDO Francesco;
51. PATRUNO Antonella;
52. PENTASUGLIA Claudia;
53. PIETRAFESA Marianna;
54. ROMANIELLO Rocchina Assunta;
55. RUBINO Nunzia;
56. RUSSO Antonietta;
57. RUSSO Elvio;
58. SAGANEITI Antonietta;
59. SANTICCHIO Fabiola;
60. SANTOLI Katuscia;
61. SANTORO Adriana;
62. SELLITI Maria;
63. SISTO Valeria;
64. SPADONE Lucia;
65. STOLFA Aurelia;
66. TABERINI Angela;
67. TRIVIGNO Angela;
68. TROIA Adriana;
69. TURI Michele;
70. VISCANTI Nicola;
71. VOLONNINO Antonella;
72. ZIRPOLI Francesco.»



## SETTIMA COMMISSIONE

### ORDINE DEL GIORNO ORDINARIO

#### INDICE

- 1) **CSM-FT-VII-2019-03422** - Variazione urgente alla tabella di organizzazione per il triennio 2017 - 2019 della Corte di Cassazione - decreto n. 115 in data 30.7.2018 - Rideterminazione dell'organico delle sezioni penali, con il parere espresso dal Consiglio direttivo in data 16.10.2018. - **(Relatore Cons. CAVANNA STEFANO)**

2

ODG: 2019 86

La Settima Commissione all'unanimità, propone l'adozione delle seguenti delibere:

**1) CSM-FT-VII-2019-03422** - Variazione urgente alla tabella di organizzazione per il triennio 2017 - 2019 della Corte di Cassazione - decreto n. 115 in data 30.7.2018 - Rideterminazione dell'organico delle sezioni penali, con il parere espresso dal Consiglio direttivo in data 16.10.2018.

**Relatore Cons. STEFANO CAVANNA**

**Proposta singola**

Il Consiglio,

letto il decreto n. 115 del 30 luglio 2018 del primo presidente della Corte di Cassazione;

lette le osservazioni svolte nei riguardi di tale decreto dal presidente titolare della seconda sezione penale della Corte di Cassazione;

letto il parere favorevole reso nella seduta del 16 ottobre 2018 dal Consiglio direttivo presso la Corte di Cassazione:

#### OSSERVA

Con il decreto n. 115 del 30 luglio 2018 il primo presidente della Corte di Cassazione ha provveduto alla rideterminazione dell'organico delle sezioni penali dell'ufficio da lui diretto, valutando la proposta elaborata a tal fine dalla Commissione flussi nel dicembre del 2017, condividendone l'impostazione ottenuta *“valorizzando il dato relativo alle sopravvenienze di ciascuna sezione”* e però attuandola parzialmente; per effetto di tale decreto, in particolare, l'organico della prima e della seconda sezione penale è stato aumentato di un consigliere, l'organico della terza sezione è rimasto stabile, l'organico della quarta sezione penale si è ridotto di un consigliere e di un presidente, l'organico della quinta sezione penale si è ridotto di un consigliere e l'organico della sesta sezione penale si è ridotto di un presidente. Con tale decisione viene data parziale attuazione alle proposte elaborate dalla Commissione flussi, *“in attesa della decisione definitiva”* e *“limitatamente alle sezioni che trovandosi in condizione di maggiore criticità, vanno di conseguenza rinforzate”*.

Nei riguardi di tale decreto sono state formulate osservazioni da parte della presidente titolare della seconda sezione penale, la quale si duole della circostanza che il decreto abbia aumentato di una sola unità l'organico dei consiglieri della propria sezione, mentre la proposta della Commissione flussi prevedeva un aumento di cinque consiglieri ed un presidente. Si sottolinea che, in base alle statistiche disponibili, la seconda sezione è quella che *“ha il numero più elevato di sopravvenienze rispetto alle altre sezioni penali della Corte”*, con una differenza *“di oltre 700 ricorsi rispetto alla sezione immediatamente la segue in questa graduatoria”*, che è la quinta. A ciò devono aggiungersi ulteriori elementi, quali la percentuale ridotta dei procedimenti definiti *de plano*, il numero dei processi con elevato valore ponderale e con imputati detenuti, il numero e la durata delle udienze in cui ad almeno un relatore è assegnato un ricorso con valore ponderale superiore a quattro.

Nella seduta del 16 ottobre 2018 il Consiglio direttivo presso la Corte di Cassazione ha espresso unanime parere favorevole su tale decreto.

Il parere del Consiglio direttivo anzitutto ripercorre in maniera analitica ed approfondita il contenuto e le finalità del decreto e si sofferma poi sui criteri metodologici seguiti dalla Commissione

flussi nella propria proposta del dicembre 2017, in parte criticandoli. Più in dettaglio, il Consiglio direttivo condivide la scelta della Commissione flussi di utilizzare come prioritario dato metodologico quello che valuta *“da una parte, il numero dei ricorsi definiti in ciascun anno dalla singola sezione in rapporto all’insieme delle udienze tenute e, dall’altra, metteva in correlazione il dato ottenuto con le sopravvenienze annuali: individuato poi un numero standard di udienze tenute dal singolo consigliere, si divi[d]e tale numero con quello in precedenza individuato, ossia <<il numero complessivo delle udienze necessarie per definire le sopravvenienze relative all’anno preso in considerazione, così ottenendo il numero teorico di consiglieri necessari per ciascuna sezione>>”*. Non vengono invece condivisi i correttivi proposti a tale criterio di fondo da parte della stessa Commissione flussi: le variazioni di produttività tra le singole sezioni sono state erroneamente addebitate soltanto alla *“diversa difficoltà delle materie dalle stesse trattate”*, mentre dipendono anche dalla laboriosità e quindi dalla produttività sicché ne risultano penalizzate *“proprio le sezioni che, per il maggior impegno profuso, hanno spinto in alto l’indice del rendimento medio di ciascun consigliere”*. Inoltre, *“non risultano correlati a dati obiettivi o dotati di base empirica puntualmente verificabile”* gli ulteriori correttivi individuati dalla Commissione flussi, ossia *“il correttivo del 30% che ... rappresenta l’incidenza sull’impegno del magistrato in relazione all’espletamento di altri incarichi”* e la valorizzazione, per una seconda volta, del dato delle sopravvenienze, correlato alla *“percentuale di trasmissione alla Settima sezione da parte di ciascuna sezione”*; dato delle sopravvenienze che chiama in causa i procedimenti e non i ricorsi, laddove tra le varie sezioni non vi è omogeneità sull’incidenza degli uni rispetto agli altri.

Sulla base di questi presupposti il Consiglio direttivo condivide l’uso *“estremamente prudente”* che il primo presidente ha fatto della relazione della Commissione flussi sicché è stato corretto procedere *“ad interventi modificativi di portata circoscritta”*. La necessità di più attenti ed opportuni monitoraggi prima di procedere a modifiche più strutturali viene affermata anche in ragione dell’entrata in vigore della legge n. 103/2017.

Ciò premesso, il Consiglio condivide il parere del Consiglio direttivo e ritiene di dover approvare il decreto in esame.

Le osservazioni metodologiche svolte dal Consiglio direttivo inducono a valutare con indubbia prudenza le valutazioni e le conclusioni cui è giunta, nel dicembre del 2017, la Commissione flussi. A tali osservazioni metodologiche ci si riporta.

Sulla base di tale premessa non può che condividersi la scelta del primo presidente di procedere a correttivi singoli e specifici, che non precludono affatto la possibilità, nel futuro anche prossimo, di



procedere ad interventi modificativi più radicali ed incisivi. Ciò sulla base di quell'attento monitoraggio sollecitato dal Consiglio direttivo e, ancor prima, sulla base di criteri metodologici che risultino più univocamente accettati e condivisi di quelli fatti propri dalla Commissione flussi. In questo senso, e sulla base di questo percorso cronologico e logico, si potrà dare ascolto alle pur comprensibili, motivate e plausibili rivendicazioni e richieste del presidente titolare della seconda sezione penale.

Per concludere, il decreto, immune da violazioni normative e vizi logici, risulta adeguatamente motivato e va pertanto approvato.

Pertanto,

delibera

di approvare il decreto di variazione tabellare n. 115/2018 del 30 luglio 2018 della Corte di Cassazione.

**2) CSM-FT-VII-2019-03440** - Variazione urgente alla tabella di organizzazione per il triennio 2017 - 2019 della Corte di Cassazione - decreto n.127 in data 26.9.2018, assegnazione dei consiglieri alle Sezioni civili e penali, con il parere espresso dal Consiglio direttivo in data 29.10.2018.

**Relatore Cons. STEFANO CAVANNA**

**Proposta singola**

Il Consiglio,

letto il decreto n. 127 del 26 settembre 2018 del primo presidente della Corte di Cassazione;

lette le osservazioni dei consiglieri Cristiano Valle e Marco Vannucci;

letto il parere reso nella seduta del 29 ottobre 2018 dal Consiglio direttivo presso la Corte di Cassazione:

### OSSERVA

Con il decreto n. 127 del 26 settembre 2018 il primo presidente della Corte di Cassazione ha provveduto all'assegnazione di sedici consiglieri presso le sezioni civili e di tredici consiglieri presso le sezioni penali.

Per l'assegnazione dei magistrati alle sezioni e per i tramutamenti interni trova applicazione l'art. 2 delle tabelle della Corte di Cassazione allora vigenti, che prevede l'applicabilità, in ordine di importanza, dei seguenti criteri di valutazione: attitudine; anzianità di servizio nell'ufficio; anzianità di ruolo; l'anzianità di ruolo prevale però sull'anzianità di servizio nell'ufficio ove superiore a questa di almeno otto anni. Specifici punteggi sono dettati per il servizio prestato nel massimario, come assistente di studio e come magistrato d'appello destinato alla Corte di Cassazione.

Anche sulla base del bando di concorso emanato nel caso di specie il 20 luglio 2018, nella valutazione delle attitudini si devono considerare *“le specifiche competenze e materie trattate, qualificanti in relazione al posto messo a concorso, e sono preferiti i magistrati che negli ultimi cinque anni hanno maturato esperienze relative ad aree o materie uguali od omogenee in relazione al posto da ricoprire”*. Per posti che comportino la trattazione di procedimenti in materie specialistiche, come il settore lavoro o fallimentare, si tiene conto delle attitudini degli aspiranti desunte dalla positiva esperienza maturata per non meno di due anni nella medesima materia o in materie affini, se esercitate in maniera esclusiva o prevalente.

---

Contro tale decreto hanno presentato osservazioni i consiglieri Cristiano Valle e Marco Vannucci.

Il dott. Cristiano Valle è stato assegnato alla III sezione civile ma aveva espresso la propria prioritaria preferenza per la sezione lavoro della Corte, per la quale gli sono stati preferiti la dott.ssa Antonella Ciriello e la dott.ssa Valeria Piccone. In particolare, alla dott.ssa Ciriello sono stati riconosciuti 6 punti per le attitudini, mentre al dott. Valle ed alla dott.ssa Piccone sono stati riconosciuti, sempre per le attitudini, 5 punti per ciascuno; la dott.ssa Piccone ha prevalso poi sul dott. Valle perché le sono stati riconosciuti 1,70 punti per l'anzianità di servizio, mentre al dott. Valle soltanto 1,30. Nel decreto si scrive in proposito che *“nell'attribuzione dei punteggi attitudinali presso*

*la Sezione lavoro si è tenuto conto del punteggio aggiuntivo non cumulabile ai sensi del paragrafo 7.1.3 dell'interpello. Alla dott.ssa Ciriello vanno riconosciuti 6 punti in quanto risulta avere svolto pressoché ininterrottamente funzioni di giudice di merito nel settore lavoro anche nell'ultimo quinquennio”.*

Ciò premesso, il dott. Valle afferma che: non è stata computata l'applicazione da lui svolta alla stessa sezione lavoro, la quale gli avrebbe dovuto attribuire il punteggio di 0,50, e non già di 0,30, sicché si doveva giungere ad un punteggio complessivo di 6,50 e non di 6,30; non gli è stato riconosciuto alcun punto per lo svolgimento dell'incarico, per quasi un anno, di coordinatore del settore civile dell'ufficio del massimario; è stato svalutato il lavoro da lui svolto al massimario proprio per la sezione lavoro, visto che *“il punteggio dello scrivente è di 6,30, sia per la Sez. IV Lavoro che per la Sez. III”*; è stato errato riconoscere 6 punti alla dott.ssa Ciriello per le funzioni specialistiche di giudice del lavoro, visto che la predetta dal settembre 2016 presta servizio in una sezione penale della Corte di Cassazione; se, viceversa, dovevano contare le funzioni lavoristiche svolte prima dell'ingresso in Corte, allora lo stesso punteggio doveva essere riconosciuto anche a lui; alla dott.ssa Piccone il punteggio di 0,40 quale assistente di studio non poteva essere cumulato con quello di 0,20, previsto per l'ufficio del massimario; la dott.ssa Piccone, inoltre, ha trascorso dieci mesi fuori ruolo e non poteva avere *“una posizione peggiore per anzianità nell'Ufficio rispetto allo scrivente, che è stato ininterrottamente in servizio presso l'Ufficio del Massimario”*.

In risposta a tali deduzioni del dott. Valle sono state proposte controdeduzioni da parte della dott.ssa Antonella Ciriello.

La dott.ssa Ciriello afferma che non può essere condivisa l'interpretazione propugnata dal dott. Valle, secondo il quale il punteggio per le funzioni specialistiche andrebbe riconosciuto soltanto a chi abbia svolto tali funzioni fino al momento in cui è stato assegnato alla Corte. Viceversa, il punto 7 del bando stabilisce che per la sezione lavoro spettino *“5 punti per le funzioni espletate per un periodo minimo di tre anni nell'ultimo quinquennio; 6 punti per funzioni espletate per un periodo superiore a cinque anni nel quale rientri l'ultimo quinquennio”*. La norma deve interpretarsi nel senso che un'esperienza professionale superiore a cinque anni nel settore lavoro dà diritto a sei punti se collocata *“in un periodo che venga a cadere nell'ultimo quinquennio”*. Altrimenti la norma sarebbe applicabile soltanto per chi sia di prima nomina in Cassazione, penalizzando ingiustamente chi sia stato in precedenza collocato in altra sezione della Corte di Cassazione.

Venendo ora alle osservazioni del dott. Marco Vannucci, il predetto aveva fatto domanda per la prima sezione civile, per la quale gli sono stati preferiti sette consiglieri (dottori Guido Federico, Laura

Scalia, Andrea Fidanzia, Roberto Amatore, Luca Solaini, Umberto Luigi Cesare Giuseppe Scotti e Clotilde Parise) sulla base della seguente motivazione: *“il consigliere Vannucci Marco non può concorrere sul posto vacante Nappi ed è superato per tutti i restanti posti dai consiglieri indicati precedentemente in neretto nella tabella, che hanno più punteggio di lui e non possono nemmeno loro concorrere per il posto lasciato vacante dal consigliere Nappi. Quest’ultimo va pertanto assegnato alla dott.ssa Parise Clotilde, che segue in graduatoria ed è legittimata...”*.

Ciò posto, il dott. Vannucci contesta che gli sia stato attribuito un solo punto per l’anzianità di servizio in Cassazione, mentre invece dovevano essergliene attribuiti due, *“in ragione di un’anzianità di servizio in Corte di un anno e di una frazione di anno superiore ai sei mesi”*. Se così fosse accaduto, egli sarebbe finito a pari punti con i consiglieri Fidanzia, Amatore, Solaini e Scotti, con la conseguenza che lui avrebbe prevalso sui primi tre, meno anziani in ruolo di lui.

---

Il Consiglio direttivo presso la Corte di Cassazione ha espresso parere favorevole sul decreto in questione nella seduta del 29 ottobre 2018, con una sola astensione.

Nel parere si provvede anzitutto ad un’ampia e dettagliata ricognizione del decreto in valutazione, anche quanto ai criteri di valutazione seguiti.

Nel prosieguo ci si sofferma sulle osservazioni dei consiglieri Valle e Vannucci.

Muovendo dalle osservazioni del dottore Valle, si afferma che non può essergli attribuito il punteggio di 1,50 per anzianità giacché il punto maturato per la presenza quinquennale al massimario non è cumulabile nello stesso arco temporale, per espressa disposizione tabellare, con quello di mezzo punto derivante dall’esercizio delle funzioni giurisdizionali presso la sezione lavoro. Dunque, *“il punteggio complessivo per anzianità spettante al dr. Valle ascende, quindi, a punti 1,30, come correttamente riconosciuto dal decreto”*. Si riconosce che è errato il punteggio di 1,70 attribuito alla dott.ssa Piccone per l’anzianità: alla predetta spetta infatti, sulla base di conteggi analitici e puntuali, il punteggio di 1,50. Tuttavia, si afferma nel parere, tale errore è innocuo perché la dott.ssa Piccone si vede quindi riconoscere un punteggio di 6,50, comunque superiore a quello di 6,30 maturato dal dott. Valle.

Venendo alla comparazione con la dott.ssa Ciriello, ritiene in proposito il Consiglio direttivo che *“la lettera della direttiva potrebbe indurre qualche dubbio”*, ma l’unica interpretazione logica e plausibile è quella secondo cui le funzioni di lavoro esclusive o prevalenti siano state svolte *“non oltre l’ultimo quinquennio dalla nomina”*, rendendo ininfluenza che all’interno del quinquennio possa esservi stata qualche soluzione di continuità; altrimenti si giungerebbe *“al non plausibile esito di consentire*

*sempre e comunque l'attribuzione del punteggio speciale ai soli magistrati che assumono servizio per la prima volta alla Corte". Sulla base di tale presupposto, il punteggio di 6 punti spetta alla dott.ssa Ciriello ma non spetta al dott. Valle, visto che la prima ha svolto funzioni esclusive di lavoro dal 2003 al 2016, mentre il secondo nell'ultimo quinquennio è stato all'ufficio del massimario, nel quale, salvo il caso qui non ricorrente di destinazione diretta alla sezione lavoro, non si matura "l'esercizio delle funzioni che costituisce condizione del requisito in esame, non essendo evidentemente a queste omologabili i compiti svolti con riguardo all'area laburistica, valorizzabili esclusivamente ai fini del punteggio attitudinale".*

Sulla posizione del dott. Valle vi è stato un parere parzialmente dissenziente. Un componente del Consiglio direttivo ha ritenuto infatti che le regole fissate dall'interpello imponevano di dover riconoscere al Valle il maggiore punteggio (6 punti) derivante dalle funzioni specialistiche ricoperte. Infatti l'interpello fa riferimento alle funzioni lavoristiche "negli uffici di merito e presso la Corte di Cassazione" ed in queste ultime vanno ricomprese anche le funzioni svolte dai magistrati del massimario "preposti alla sezione lavoro", come il dott. Valle. La soluzione opposta, fatta propria dal decreto e condivisa dalla maggioranza del Consiglio direttivo, "ha effetti paradossali, negando il punteggio di specializzato al magistrato lavorista (nel merito) che ha continuato ad occuparsi, nella posizione di grande valenza assicurata dal ruolo istituzionale del Massimario, delle materie lavoristiche in abbinamento alla Sezione lavoro".

Quanto alle osservazioni del dott. Marco Vannucci, il Consiglio direttivo scrive che al momento del bando il predetto aveva maturato ventuno mesi di anzianità sicché gli andavano attribuiti due punti per anzianità e non uno solo. Si ritiene però che l'errore sia innocuo giacché il punteggio di 7 punti così conseguito dal predetto coincide con quello del dott. Umberto Luigi Cesare Giuseppe Scotti, il quale però prevale sul dott. Vannucci per la maggiore anzianità di servizio in Cassazione, sia pure per meno di un mese (il dott. Scotti ha preso possesso in Cassazione il 21 settembre 2016 mentre il dott. Vannucci il 14 ottobre 2016).

Ciò posto, il parere del Consiglio direttivo è positivo anche per le restanti parti del decreto e si sofferma sui criteri di formazione delle graduatorie, sulle assegnazioni a domanda, sulle assegnazioni d'ufficio e sulle assegnazioni provvisorie.

---

Tutto ciò premesso, il Consiglio ritiene di doversi anzitutto soffermare sulle osservazioni proposte dai consiglieri Cristiano Valle e Marco Vannucci, il cui contenuto è stato riportato in premessa.

Cominciando dalle osservazioni del dott. Valle, va anzitutto condivisa la valutazione del Consiglio direttivo circa la necessità di attribuire alla dott.ssa Piccone il punteggio di 1,50 per l'anzianità maturata, invece che quello di 1,70 attribuitole dal decreto in esame; si rimanda in proposito ai conteggi analitici e puntuali svolti nel decreto, dai quali emerge peraltro che il decreto ha già correttamente escluso il periodo in cui la dott.ssa Piccone è stata collocata fuori ruolo. E si condivide altresì che si tratta di un errore innocuo giacché, nonostante tale diminuzione del proprio punteggio, la dott.ssa Piccone (6,50) sopravanza comunque il dott. Valle (6,30).

Ciò posto, le osservazioni svolte dal dott. Valle pongono i seguenti punti problematici, che vanno risolti nei termini di seguito indicati:

1) l'art. 2.5 delle tabelle qui applicabili stabilisce che per determinate materie specialistiche, tra cui la materia lavoristica, *“si tiene conto delle attitudini degli aspiranti, desunte dalla positiva esperienza giudiziaria maturata per non meno di due anni nella medesima materia o in materie affini... sempreché in tali materie le funzioni giudiziarie siano state esercitate in via esclusiva o quantomeno prevalente”*. In attuazione di tale regola, l'art. 7 del bando prevede che per la sezione lavoro spettino *“5 punti per le funzioni espletate per un periodo minimo di tre anni nell'ultimo quinquennio”* e *“6 punti per funzioni espletate per un periodo superiore a cinque anni nel quale rientri l'ultimo quinquennio”*. La dott.ssa Ciriello ha svolto funzioni lavoristiche per oltre un quinquennio (dal 2003 al 2016), per un arco temporale che abbraccia anche l'ultimo quinquennio ma non tutto l'ultimo quinquennio, nel quale la predetta ha svolto funzioni penali alla Corte di Cassazione. In proposito, deve convergersi con quanto ritenuto dalla Consiglio direttivo, ossia che, tra le due soluzioni interpretative astrattamente compatibili con il dato letterale della disposizione in esame, deve prediligersi quella che attribuisca i 6 punti a chi abbia svolto funzioni lavoristiche per più di cinque anni, dei quali anche solo una parte sia collocata nell'ultimo quinquennio. La soluzione opposta, infatti, sul piano logico penalizzerebbe irragionevolmente chi provenga da altre sezioni della Corte di Cassazione, pur avendo accumulato una consistenza esperienza nel settore lavoro. Il dott. Valle, diversamente dalla dott.ssa Ciriello, ha svolto funzioni specialistiche di giudice del lavoro anteriormente all'ultimo quinquennio, ossia fino al 29 luglio 2013, quando lasciò la sezione lavoro del Tribunale di Roma per prendere possesso, il giorno successivo, all'ufficio del massimario come magistrato di Tribunale destinato alla Cassazione (il bando è del 30 luglio 2018 sicché siamo del tutto fuori dal quinquennio, sia pure per un giorno solo);

2) le funzioni di magistrato addetto all'ufficio del massimario e del ruolo non sono funzioni di natura propriamente giurisdizionale (cfr., ad esempio, l'art. 251 della vigente circolare sulle tabelle). Quindi, quand'anche un magistrato del massimario sia stato destinato a redigere le massime di una

determinata sezione, tale attività, per quanto impegnativa, complessa e rilevante, non può essere parificata a quella attinente al diretto esercizio della giurisdizione in quella stessa sezione. Pertanto, è ragionevole ritenere che le *“funzioni esclusive di giudice del lavoro ... presso la Corte di Cassazione”*, di cui all’art. 7 del bando di concorso, riguardino l’attività giurisdizionale in senso stretto, con esclusione di quella svolta all’ufficio del massimario;

3) così come ritenuto dal Consiglio direttivo, i punteggi per anzianità di servizio previsti dall’art. 2.2 delle tabelle della Cassazione non sono tra loro cumulabili, visto che, ai sensi dell’art. 115 dell’ordinamento giudiziario, l’esercizio delle funzioni giurisdizionali presso le sezioni è svolto da magistrati già facenti parte dell’ufficio del massimario sicché occorre, sul piano logico, evitare un automatico cumulo tra il punteggio di 0,20 relativo al servizio prestato presso l’ufficio del massimario e quello di 0,50 relativo all’attività giurisdizionale presso le sezioni. Le tabelle successivamente entrate in vigore per effetto dell’approvazione consiliare della proposta tabellare relativa al triennio 2017/2019 chiariscono quello che era già implicito nelle precedenti tabelle qui applicabili, ossia che i predetti punteggi *“non sono cumulabili tra loro”*;

4) il ruolo di coordinatore del settore civile dell’ufficio del massimario non attribuisce alcun punteggio aggiuntivo ai sensi dell’art. 2 delle tabelle e del bando del 30 luglio 2018 qui in esame.

Dunque le osservazioni proposte dal dott. Valle, per quanto fondate su profili complessi e meritevoli di approfondito esame, non possono essere accolte e deve ritenersi corretta la decisione di assegnare la dott.ssa Ciriello e la dott.ssa Piccone alla Quarta sezione civile della Corte di Cassazione, competente in materia di lavoro e previdenza.

Venendo ora alle osservazioni del dott. Vannucci, è fondata, e riconosciuta dallo stesso Consiglio direttivo, la doglianza del predetto circa l’attribuzione di un solo punto per anzianità invece di due: il dott. Vannucci *“alla data di pubblicazione del bando, aveva maturato ventuno mesi di anzianità e, ai sensi del par. 2.2 delle tabelle (...) gli spettavano per anzianità punti 2 e non 1”*. Dunque il dott. Vannucci, conseguiti sette punti, si colloca a pari merito con i dottori Fidanzia, Amatore, Solaini e Scotti (escludendo dal computo i consiglieri che avevano optato in via preferenziale per altre sezioni). In una situazione di parità, prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio; tuttavia, secondo l’art. 2.3 della circolare, *“l’anzianità di servizio prevale rispetto ad una maggiore anzianità nel ruolo che non superi gli otto anni”*.

Nel caso di specie, è corretta la valutazione del Consiglio direttivo di prevalenza del dott. Scotti sul dott. Vannucci visto che il primo è in servizio in Cassazione dal 21 settembre 2016, mentre il secondo lo è dal 14 ottobre 2016, e che il primo è anche più anziano in ruolo (d.m. 18 febbraio 1984 contro d.m.



29 maggio 1985). Parimenti, anche il dott. Fidanzia, in Cassazione dal 15 settembre 2015, deve prevalere sul dott. Vannucci.

Invece, in difformità dal parere del Consiglio direttivo, si deve rilevare che i dottori Roberto Amatore e Luca Solaini, sono stati entrambi nominati con d.m. 18.1.2002 e sono quindi più giovani di oltre otto anni rispetto al dott. Vannucci, nominato con d.m. 29.5.1985. Dunque il dott. Vannucci, più anziano in ruolo di oltre sedici anni rispetto ai predetti, deve prevalere sia sul dott. Amatore sia sul dott. Solaini; segnatamente, deve prevalere sul dott. Solaini, che ha minore anzianità di servizio del dott. Amatore (visto che il dott. Solaini è in Cassazione dal 12 novembre 2015 mentre il dott. Amatore dal 1° settembre 2015; peraltro il dott. Amatore è collocato anteriormente al dott. Solaini anche nel ruolo organico della magistratura).

Quindi, per concludere sul punto, il decreto in esame non può essere approvato nella parte in cui assegna il dott. Solaini alla Prima sezione civile in luogo del dott. Vannucci.

Per il resto, il decreto risulta immune da violazioni normative e vizi logici e risulta adeguatamente motivato sicché va approvato:

Pertanto

delibera

- di non approvare il decreto di variazione tabellare n. 127/2018 del 26 settembre 2018 limitatamente all'assegnazione alla Prima sezione civile del dott. Luca Solaini in luogo del dott. Marco Vannucci, con l'invito al Dirigente dell'Ufficio ad adottare apposita modifica tabellare finalizzata ad adeguare il progetto organizzativo alla presente delibera e a verificare che siano apportate le conseguenti modifiche nel sistema CSMAPP;

- di approvare per il resto il predetto decreto.



**CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA****QUARTA COMMISSIONE****ORDINE DE GIORNO****INDICE**

<b>QUARTA VALUTAZIONE DI PROFESSIONALITA'</b> .....	<b>1</b>
Pratica segretata: .....	1
1) - 31/V4/2018 – (relatore Consigliere CASCINI).....	1
<b>CESSAZIONI</b> .....	<b>2</b>
2) - 147/CE/2019 - Dott. Federico DE GREGORIO, consigliere della Corte di Cassazione - (relatore Consigliere BASILE).....	2
3) - 152/CE/2019 - Dott. Gianfranco COCCIOLI, presidente del Tribunale di Macerata - (relatore Consigliere BASILE).....	2
4) - 168/CE/2019 - Dott.ssa Marzia CONSIGLIO, presidente di sezione della Corte di Appello di Napoli - (relatore Consigliere BASILE) .....	3
5) - 180/CE/2019 - dott. Gaetano BUONFRATE, giudice del Tribunale di Bergamo - (relatore Consigliere BASILE).....	3
6) - 184/CE/2019 - dott. Vincenzo DI CERBO, Presidente di Sezione della Corte di Cassazione - (relatore Consigliere BASILE) .....	4
7) - 145/CE/2019 - Dott. Ettore COSTANZO, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo - (relatore Consigliere CASCINI).....	4
8) - 172/CE/2019 - dott. Antonio Maria MAIORANA, presidente del Tribunale di Siracusa - (relatore Consigliere CASCINI).....	4
9) - 181/CE/2019 - dott. Giancarlo TRIZZINO, presidente del Tribunale di Sorveglianza di Palermo - (relatore Consigliere CASCINI).....	5

10) - 123/CE/2019 - Dott.ssa Tiziana BELGRANO, giudice del Tribunale di Alessandria - (relatore Consigliere DONATI) .....	5
11) - 154/CE/2019 - Dott.ssa Rosa SCOTTO DI CARLO, consigliere della Corte di Appello di Roma - (relatore Consigliere DONATI) .....	6
12) - 156/CE/2019 - Dott. Sandro DI LORENZO, giudice del Tribunale di Roma - (relatore Consigliere DONATI).....	6
13) - 179/CE/2019 - dott. Francesco Mauro IACOVIELLO, procuratore generale aggiunto presso la Corte di Cassazione - (relatore Consigliere DONATI).....	7
14) - 183/CE/2019 - dott. Antonio Maria MAIORANA, presidente del Tribunale di Siracusa - (relatore Consigliere DONATI) .....	7
<b>VARIE</b> .....	
15) - 17/VQ/2018 - Circolare in materia di anagrafe patrimoniale dei magistrati ordinari. (relatori Cons. BASILE e Cons. GRILLO).....	8

(ODG 3635 – 13 NOVEMBRE 2019)

La Commissione propone all'unanimità l'adozione delle seguenti pratiche:

## **QUARTA VALUTAZIONE DI PROFESSIONALITA'**

**Applicazione della Legge 30 luglio 2007 n. 111**

Il Consiglio,

Pratica segretata:

1) - **31/V4/2018** – pratica avente ad oggetto valutazione di professionalità per la quale la Quarta Commissione ha deliberato ai sensi dell'art. 34 reg. int., di proporre al Consiglio di escludere la pubblicità della seduta consiliare, nonchè di mantenere la segretezza, già disposta dalla Commissione, sugli atti del fascicolo.

**(relatore Consigliere CASCINI)**

**CESSAZIONI**

Il Consiglio,

2) - **147/CE/2019** - Dott. Federico DE GREGORIO, consigliere della Corte di Cassazione.  
Dimissioni dall'ufficio.

delibera

l'accettazione delle dimissioni dall'ufficio, ai sensi dell' art. 124 D.P.R. 10.1.1957 n. 3, rassegnate dal dott. Federico DE GREGORIO, consigliere della Corte di Cassazione.

Le dimissioni avranno efficacia dalla data indicata dal magistrato, (01/01/2020) ovvero, se questa è antecedente a quella in cui è avvenuta la comunicazione del D.M. di accettazione delle dimissioni, da quest'ultima data.

Delibera, inoltre, di invitare l'ufficio ove presta servizio il magistrato ad inserire telematicamente la data di presa visione del decreto ministeriale che recepisce la delibera consiliare relativa all'accettazione delle dimissioni del magistrato, utilizzando il sito "COSMAPP" raggiungibile sia attraverso il sito "csm.it" o il sito "cosmag.it".

Min.le prot. 37/107-2019

**(relatore Consigliere BASILE)**

3) - **152/CE/2019** - Dott. Gianfranco COCCIOLI, presidente del Tribunale di Macerata.  
Dimissioni dall'ufficio.

delibera

l'accettazione delle dimissioni dall'ufficio, ai sensi dell' art. 124 D.P.R. 10.1.1957 n. 3, rassegnate dal dott. Gianfranco COCCIOLI, presidente del Tribunale di Macerata.

Le dimissioni avranno efficacia dalla data indicata dal magistrato, (1/02/2020) ovvero, se questa è antecedente a quella in cui è avvenuta la comunicazione del D.M. di accettazione delle dimissioni, da quest'ultima data.

Delibera, inoltre, di invitare l'ufficio ove presta servizio il magistrato ad inserire telematicamente la data di presa visione del decreto ministeriale che recepisce la delibera

consiliare relativa all'accettazione delle dimissioni del magistrato, utilizzando il sito "COSMAPP" raggiungibile sia attraverso il sito "csm.it" o il sito "cosmag.it".

Min.le 37/109-2019

**(relatore Consigliere BASILE)**

4) - **168/CE/2019** - Dott.ssa Marzia CONSIGLIO, presidente di sezione della Corte di Appello di Napoli.

Dimissioni dall'ufficio.

delibera

l'accettazione delle dimissioni dall'ufficio, ai sensi dell' art. 124 D.P.R. 10.1.1957 n. 3, rassegnate dalla dott.ssa Marzia CONSIGLIO, presidente di sezione della Corte di Appello di Napoli.

Le dimissioni avranno efficacia dalla data indicata dal magistrato, (1/01/2020) ovvero, se questa è antecedente a quella in cui è avvenuta la comunicazione del D.M. di accettazione delle dimissioni, da quest'ultima data.

Delibera, inoltre, di invitare l'ufficio ove presta servizio il magistrato ad inserire telematicamente la data di presa visione del decreto ministeriale che recepisce la delibera consiliare relativa all'accettazione delle dimissioni del magistrato, utilizzando il sito "COSMAPP" raggiungibile sia attraverso il sito "csm.it" o il sito "cosmag.it".

Min.le 37/108-2019

**(relatore Consigliere BASILE)**

5) - **180/CE/2019** - dott. Gaetano BUONFRATE, giudice del Tribunale di Bergamo.  
Collocamento a riposo per raggiunto limite di età.

delibera

il collocamento a riposo per raggiunto limite di età, a decorrere dal 19.01.2020, del dott. Gaetano BUONFRATE, magistrato di settima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Bergamo.

Min.le 24/10/2019.0191869.u

**(relatore Consigliere BASILE)**

6) - **184/CE/2019** - dott. Vincenzo DI CERBO, Presidente di Sezione della Corte di Cassazione.

Collocamento a riposo per raggiunto limite di età.

delibera

- il collocamento a riposo per raggiunto limite di età, a decorrere dal 17.03.2020, del dott. Vincenzo DI CERBO, magistrato di settima valutazione di professionalità, con funzioni di Presidente di Sezione della Corte di Cassazione.

Min.le del 24.10.2019 .0191873.U

**(relatore Consigliere BASILE)**

7) - **145/CE/2019** - Dott. Ettore COSTANZO, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo.

Dimissioni dall'ufficio.

delibera

l'accettazione delle dimissioni dall'ufficio, ai sensi dell' art. 124 D.P.R. 10.1.1957 n. 3, rassegnate dal dott. Ettore COSTANZO, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo.

Le dimissioni avranno efficacia dalla data indicata dal magistrato, (1/02/2020) ovvero, se questa è antecedente a quella in cui è avvenuta la comunicazione del D.M. di accettazione delle dimissioni, da quest'ultima data.

Delibera, inoltre, di invitare l'ufficio ove presta servizio il magistrato ad inserire telematicamente la data di presa visione del decreto ministeriale che recepisce la delibera consiliare relativa all'accettazione delle dimissioni del magistrato, utilizzando il sito "COSMAPP" raggiungibile sia attraverso il sito "csm.it" o il sito "cosmag.it".

Min.le 37/105-2019

**(relatore Consigliere CASCINI)**

8) - **172/CE/2019** - dott. Antonio Maria MAIORANA, presidente del Tribunale di Siracusa.

Collocamento a riposo per raggiunto limite di età.



delibera

il collocamento a riposo per raggiunto limite di età, a decorrere dal 5/01/2020, del dott. Antonio Maria MAIORANA, magistrato di settima valutazione di professionalità, con funzioni di presidente del Tribunale di Siracusa.

Min.le del 24.10.2019 .0191890.U

**(relatore Consigliere CASCINI)**

9) - **181/CE/2019** - dott. Giancarlo TRIZZINO, presidente del Tribunale di Sorveglianza di Palermo.

Collocamento a riposo per raggiunto limite di età.

delibera

il collocamento a riposo per raggiunto limite di età, a decorrere dal 18.04.2020, del dott. Giancarlo TRIZZINO, magistrato di settima valutazione di professionalità, con funzioni di presidente del Tribunale di Sorveglianza di Palermo.

Min.le del 24.10.2019.0191940.U

**(relatore Consigliere CASCINI)**

10) - **123/CE/2019** - Dott.ssa Tiziana BELGRANO, giudice del Tribunale di Alessandria.  
Dimissioni con diritto a pensione anticipata "quota 100".

delibera

l'accettazione delle dimissioni dall'ufficio con diritto a pensione anticipata "quota 100", rassegnate dalla dott.ssa Tiziana BELGRANO, giudice del Tribunale di Alessandria.

Le dimissioni avranno efficacia dalla data indicata dal magistrato (1/01/2020) ovvero, se questa è antecedente a quella in cui è avvenuta la comunicazione del D.M. di accettazione delle dimissioni, da quest'ultima data.

Delibera, inoltre, di invitare l'ufficio ove presta servizio il magistrato ad inserire telematicamente la data di presa visione del decreto ministeriale che recepisce la delibera consiliare relativa all'accettazione delle dimissioni del magistrato, utilizzando il sito "COSMAPP" raggiungibile sia attraverso il sito "csm.it" o il sito "cosmag.it".

Min.le prot. n. 37/103 - 2019

**(relatore Consigliere DONATI)**

11) - **154/CE/2019** - Dott.ssa Rosa SCOTTO DI CARLO, consigliere della Corte di Appello di Roma.

Dimissioni dall'ufficio.

delibera

l'accettazione delle dimissioni dall'ufficio, ai sensi dell' art. 124 D.P.R. 10.1.1957 n. 3, rassegnate dalla dott.ssa Rosa SCOTTO DI CARLO, consigliere della Corte di Appello di Roma.

Le dimissioni avranno efficacia dalla data indicata dal magistrato (1/01/2020) ovvero, se questa è antecedente a quella in cui è avvenuta la comunicazione del D.M. di accettazione delle dimissioni, da quest'ultima data.

Delibera, inoltre, di invitare l'ufficio ove presta servizio il magistrato ad inserire telematicamente la data di presa visione del decreto ministeriale che recepisce la delibera consiliare relativa all'accettazione delle dimissioni del magistrato, utilizzando il sito "COSMAPP" raggiungibile sia attraverso il sito "csm.it" o il sito "cosmag.it".

Min.le 37/106-2019

**(relatore Consigliere DONATI)**

12) - **156/CE/2019** - Dott. Sandro DI LORENZO, giudice del Tribunale di Roma.

Dimissioni dall'ufficio.

delibera

l'accettazione delle dimissioni dall'ufficio, ai sensi dell' art. 124 D.P.R. 10.1.1957 n. 3, rassegnate dal dott. Sandro DI LORENZO, giudice del Tribunale di Roma.

Le dimissioni avranno efficacia dalla data indicata dal magistrato (01/01/2020) ovvero, se questa è antecedente a quella in cui è avvenuta la comunicazione del D.M. di accettazione delle dimissioni, da quest'ultima data.

Delibera, inoltre, di invitare l'ufficio ove presta servizio il magistrato ad inserire telematicamente la data di presa visione del decreto ministeriale che recepisce la delibera consiliare relativa all'accettazione delle dimissioni del magistrato, utilizzando il sito "COSMAPP" raggiungibile sia attraverso il sito "csm.it" o il sito "cosmag.it".

Min.le 37/104-2019

**(relatore Consigliere DONATI)**

13) - **179/CE/2019** - dott. Francesco Mauro IACOVIELLO, procuratore generale aggiunto presso la Corte di Cassazione.

Collocamento a riposo per raggiunto limite di età.

delibera

il collocamento a riposo per raggiunto limite di età, a decorrere dal 2 marzo 2020, del dott. Francesco Mauro IACOVIELLO, magistrato di settima valutazione di professionalità, con funzioni di procuratore generale aggiunto presso la Corte di Cassazione.

Min.le del 24.10.2019 .0191882.U

**(relatore Consigliere DONATI)**

14) - **183/CE/2019** - dott. Antonio Maria MAIORANA, presidente del Tribunale di Siracusa.

Collocamento a riposo per raggiunto limite di età.

delibera

il collocamento a riposo per raggiunto limite di età, a decorrere dal 05.01.2020, del dott. Antonio Maria MAIORANA, magistrato di settima valutazione di professionalità, con funzioni di presidente del Tribunale di Siracusa.

Min.le del 24.10.2019 .0191884.U

**(relatore Consigliere DONATI)**

**17/VQ/2018** - Circolare in materia di anagrafe patrimoniale dei magistrati ordinari.

**(relatori Cons. BASILE e Cons. GRILLO)**

**Premessa. Il testo normativo**

L'art.17, comma 22, L. 15 maggio 1997, n.127, recante *"Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo"*, estende le disposizioni di cui all'art. 12 della L. 5 luglio 1982, n. 441, anche al personale di livello dirigenziale od equiparato di cui all'art. 2, commi 4 e 5, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché al personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche, precisando che per il personale delle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile e militare, le competenze attribuite dalla L. n. 441/1982 alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Presidente del Consiglio dei ministri, sono esercitate dai rispettivi organi di autogoverno.

Com'è noto, la L. n. 441/1982, recante *"Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti"* dispone quanto segue:

- l'**art. 2** pone a carico dei membri del Senato e della Camera dei deputati l'obbligo di depositare presso l'ufficio di presidenza della Camera di appartenenza, entro tre mesi dalla proclamazione, tra l'altro:

1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, le azioni di società, le quote di partecipazione a società, l'esercizio di funzioni di amministratore o sindaco di società, con l'apposizione della formula *"sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero"*;

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;

3) la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei figli conviventi, qualora gli stessi vi consentano;

- gli **art. 3 e 4** prevedono inoltre l'obbligo di depositare: 1) entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetta all'imposta sui redditi delle persone fisiche, un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi del membro del Parlamento e dei suoi familiari; 2) entro i tre mesi successivi alla

cessazione dall'ufficio, una dichiarazione concernente le variazioni della propria situazione patrimoniale e di quella dei propri familiari intervenute dopo l'ultima attestazione; 3) entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, una copia della propria dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche ed una copia di quelle relative ai propri familiari;

- l'**art. 6** prevede che in sede di prima applicazione, detti adempimenti dovevano essere effettuati entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge;

- l'**art. 7** infine prevede l'intimazione, da parte del Presidente della Camera di appartenenza, di una diffida ad adempiere nel termine di quindici giorni, ed in caso d'inosservanza della diffida, la comunicazione all'Assemblea, senza pregiudizio di sanzioni disciplinari eventualmente previste nell'ambito della potestà regolamentare;

- l'**art. 12** estende l'ambito applicativo degli articoli 2, 3, 4, 6, e 7, con alcune modificazioni.

L'affidamento all'Organo di autogoverno della magistratura delle competenze relative all'applicazione delle disposizioni in esame, ha reso necessario individuare le modalità più adatte a consentire gli adempimenti dalle stesse prescritti. Ciò è stato fatto con la Risoluzione del 25 marzo 1998 che con la presente delibera si intende sostituire in ragione del tempo trascorso da essa ed al fine di tener conto delle sollecitazioni provenienti dal Consiglio di Europa - Gruppo di Stati contro la corruzione, GRECO - riguardanti la necessità di prevedere strumenti idonei a monitorare l'adempimento a detti obblighi da parte dei magistrati. Su tali aspetti la Quarta Commissione ha chiesto all'Ufficio studi un parere (n. 188/2018) il cui contenuto e le cui conclusioni sono condivise e riportate nella presente delibera.

Alla luce delle considerazioni che precedono, la Quarta Commissione nella seduta del 22 ottobre 2019 ha deliberato l'approvazione della seguente

**Circolare in materia di anagrafe patrimoniale dei magistrati ordinari**

**1) L'invio delle dichiarazioni relative alle situazioni patrimoniali ed ai redditi personali e familiari**

**Oggetto degli obblighi**

Gli artt. 2, 3 e 4 della L. n. 441/1982, come si è detto, impongono ai magistrati l'obbligo di depositare una dichiarazione relativa alla situazione patrimoniale ed ai redditi personali e familiari, in particolare: del coniuge non separato, dei figli e parenti entro il secondo grado, se gli stessi vi consentono.

La presentazione della dichiarazione relativa alla situazione patrimoniale e delle attestazioni relative alle variazioni sopravvenute va effettuata mediante la compilazione dei relativi moduli che andranno trasmessi accedendo ad un apposito *link* presente all'interno della scheda personale del magistrato, seguendo le indicazioni descritte nel "*Manuale di breve e rapida consultazione e descrizione delle funzioni*", allegato alla presente Circolare.

I documenti inseriti saranno esclusivamente accessibili: al Segretario generale del Consiglio (o ad un suo delegato), al Funzionario direttore della Quarta Commissione (o ad un suo delegato), ai Consiglieri del C.S.M. ed ai Magistrati segretari addetti alla Quarta commissione.

Una volta realizzato il progetto di reingegnerizzazione del C.S.M., ogni magistrato potrà inserire detti atti direttamente nel proprio fascicolo personale, secondo le modalità che saranno successivamente indicate.

L'accesso alle dichiarazioni dei redditi potrà essere effettuato dai soggetti a ciò autorizzati direttamente dal sito dell'Agenzia delle entrate, previo consenso del magistrato e sulla base di una convenzione per la cui stipula il Consiglio Superiore della Magistratura dà mandato alla Segreteria generale con la presente Circolare.

Il magistrato accedendo al *link* sopraindicato, potrà autorizzare il Consiglio ad acquisire direttamente dall'Agenzia delle entrate, soggetto preposto alla detenzione e conservazione dei dati, la documentazione fiscale.

Nell'ipotesi di mancata prestazione del consenso, il magistrato è tenuto a depositare, unitamente alla dichiarazione patrimoniale, anche la dichiarazione dei redditi annuale.

La conservazione di documenti viene effettuata nel rispetto delle norme in materia di dati sensibili, garantendo la protezione e la riservatezza dei dati in essi contenuti, tenuto conto che la dichiarazione dei redditi è idonea a rivelare dati personali di chi la rende (cfr. art. 9 Reg. UE n. 679 del 2016) e quindi va sottoposta a tutte le garanzie previste in materia di protezione e conservazione dei dati personali.

### **Termini per l'adempimento**

I termini sono differenziati, in particolare:

- a) dichiarazione iniziale: per i magistrati di nuova assunzione, tre mesi decorrenti dalla data di immissione in possesso nell'ufficio;
- b) dichiarazione periodica: per coloro che sono già in servizio, tre mesi decorrenti dalla comunicazione dell'approvazione della presente Circolare e per gli anni successivi un mese dalle sopravvenienze delle variazioni intervenute sulla propria situazione patrimoniale; per la dichiarazione dei redditi un mese dalla scadenza del termine per la sua presentazione, ove non si sia prestato il consenso alla acquisizione diretta presso l'Agenzia delle Entrate;
- c) dichiarazione all'atto della cessazione dal servizio: per coloro che cessano dall'ufficio per qualsiasi ragione, collocamento a riposo, dimissioni ecc., tre mesi decorrenti dalla cessazione per la comunicazione di eventuali variazioni della situazione patrimoniale propria o dei familiari rispetto all'ultima attestazione.

Il Consiglio provvederà a ricordare la scadenza di detti termini mediante la trasmissione di una nota ai Presidenti di Corte di appello ed ai Procuratori generali che sono tenuti a sollecitare i magistrati in servizio presso il loro distretto ad adempiere agli obblighi in materia.

### **2) Il potere di diffida nei confronti dei soggetti inadempienti.**

E' altresì applicabile alla magistratura ordinaria la previsione dell'art.7, 1° comma della l. n. 441/1982, che attribuisce al Presidente della Camera di appartenenza un potere di diffida nei confronti del soggetto che si sia sottratto all'adempimento degli obblighi imposti dagli artt. 2, 3 e 6 citati, con la sola precisazione che il soggetto titolare del potere sollecitatorio deve

essere individuato, per i magistrati ordinari, nel Consiglio Superiore della Magistratura.

In relazione alle conseguenze dell'eventuale inadempimento da parte del magistrato, il 2° comma dell' art. 7 prevede il potere di diffida "*senza pregiudizio di sanzioni disciplinari eventualmente previste nell'ambito della potestà regolamentare, nel caso d'inosservanza della diffida il Presidente della Camera ne dà notizia all'Assemblea*". Al riguardo la Risoluzione del 1998 (che oggi con la presente si sostituisce) disponeva che "*non sembra infatti esservi ostacolo all'irrogazione delle sanzioni di cui al R.D.Lgs. 31 maggio 1946 n. 511 (c.d. legge sulle guarentigie), posto che la mancata presentazione delle prescritte dichiarazioni integra indubbiamente una mancanza ai doveri del magistrato, tale da comportare l'insorgenza di una responsabilità disciplinare. Pertanto, il mancato deposito della dichiarazione relativa alla situazione patrimoniale e della dichiarazione dei redditi, a seguito della diffida del Consiglio, dovrà essere segnalata ai titolari dell'azione disciplinare per le valutazioni di competenza*". Considerato che la riforma in tema di illeciti disciplinari, avvenuta nel 2006, ne ha previsto la tipizzazione e non risultando tale inadempimento riconducibile testualmente ad alcuno degli obblighi previsti dagli artt. 2 - 4 del D.Lgs. n. 109/2006, la disposizione di cui sopra non può essere ripetuta, di tal che il su citato inadempimento non produce allo stato effetti di carattere disciplinare per il magistrato.

### **3) La pubblicità delle dichiarazioni**

Gli artt. 8 e 9 della legge n. 441 del 1982 riconoscono a tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali il diritto di conoscere le dichiarazioni depositate dai membri del Parlamento, le quali devono all'uopo essere riportate in apposito bollettino pubblicato a cura dell'Ufficio di Presidenza, unitamente alle notizie risultanti dal quadro riepilogativo delle dichiarazioni dei redditi.

L'ordito normativo delle norme delle leggi n.127/1997 e n. 441/1982 porta ad escludere che tale diritto possa essere esercitato anche con riguardo alle dichiarazioni dei magistrati, posto che l'art. 17 della L. 15 maggio 1997, n.127 prevede l'applicazione ai magistrati (e alle altre categorie di funzionari ivi indicate) delle «disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 6 e 7», e non di tutte le norme previste dalla legge n.441/1982 (e, quindi, non degli articoli 8 e 9 su citati).



Sul punto possono integralmente richiamarsi le considerazioni contenute nella Risoluzione del 1998 del seguente tenore: *“i soggetti ai quali l'art. 17, comma 22, L. n. 127/97 estende le disposizioni dell'art. 12 L. n. 441/82, non sono responsabili politicamente, non essendo titolari di cariche elettive, né di funzioni d'indirizzo politico o politico-amministrativo e non accedono ai relativi uffici per nomina politica, ma a seguito di concorso pubblico, secondo la regola generale posta dagli artt. 97 c. 3 e 106 c. 1 della Costituzione. Per costoro il fondamento dell'obbligo di rendere conoscibile (alla p.a.) la propria situazione patrimoniale e reddituale consiste nell'esigenza di moralizzare l'azione dello Stato, consentendo agli organi di garanzia e di autogoverno di valutare la posizione economica e il tenore di vita di chi è soggetto al loro controllo, anche al fine di verificare la correttezza del loro operato...”*, ne consegue che *“la ratio della norma in esame giustifica l'acquisizione delle dichiarazioni relative alla situazione patrimoniale ed al reddito degli obbligati, ma consente di escludere la pubblicazione delle stesse, che, in considerazione dell'elevato numero degli interessati (molto superiore a quello dei soggetti indicati dagli artt. 1 e 12 L. n. 441/1982), risulterebbe peraltro estremamente costosa, a dispetto della sua sostanziale inutilità”*.

Si consideri inoltre che l'accesso indiscriminato da parte dei cittadini alle dichiarazioni patrimoniali dei magistrati determinerebbe una diffusione di dati, da un lato, non coerente con il meccanismo di designazione per concorso del corpo giudiziario, del tutto diverso rispetto a quello delle cariche politiche e dei direttori generali ed amministratori delegati e figure assimilate di enti pubblici, di società a partecipazione pubblica, aziende autonome dello Stato e di enti privati a finanziamento pubblico, contemplati dal citato art. 12, e, dall'altro lato, finirebbe per esporre i magistrati ad un inaccettabile rischio derivante da una generalizzata conoscenza dei loro luoghi di residenza o di frequentazione abituale. Per costoro il fondamento dell'obbligo di rendere conoscibile la propria situazione patrimoniale e reddituale consiste nell'esigenza di informare il C.S.M. delle fonti di reddito e della capacità patrimoniale, nonché della loro evoluzione nel tempo, in modo da consentire al Consiglio di apprezzare il rispetto degli obblighi sullo stesso gravanti, tanto di carattere funzionale (quali ad esempio l'indipendenza e l'imparzialità) quanto extrafunzionale (ad esempio il rispetto dei divieti di incarichi extragiudiziari retribuiti e non autorizzati, di essere titolari di cariche di amministratore o sindaco di società per azioni ecc). Così delineata la *ratio* della norma in esame, si giustifica l'acquisizione delle dichiarazioni relative alla situazione patrimoniale ed al

reddito degli obbligati, ma consente di escludere la pubblicazione delle stesse.

Può altresì aggiungersi, a completamento di quanto detto, che la Corte Costituzionale, con sentenza 21 febbraio 2019 n. 20, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1-*bis*, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*), nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblichino i dati reddituali anche per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall'art. 19, commi 3 e 4, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Nel rendere questa decisione la Corte Costituzionale ha ritenuto che violi l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della ragionevolezza intrinseca, imponere a tutti, indiscriminatamente, i titolari d'incarichi dirigenziali, di pubblicare una dichiarazione contenente l'indicazione dei redditi soggetti all'IRPEF, nonché dei diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, delle azioni di società, delle quote di partecipazione a società e dell'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società (con obblighi estesi al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano e fatta salva la necessità di dare evidenza, in ogni caso, al mancato consenso). L'onere di pubblicazione in questione risulta, secondo la Consulta, anche sproporzionato rispetto alla finalità principale perseguita, quella di contrasto alla corruzione nell'ambito della pubblica amministrazione. Si può, pertanto, ritenere che un obbligo del genere certamente non grava sugli appartenenti all'ordine giudiziario che non esercitano funzioni amministrative, ma giurisdizionali.

Le dichiarazioni relative alla situazione patrimoniale e al reddito rese dal magistrato non sono quindi oggetto di pubblicità obbligatoria.

#### **4) La normativa anticorruzione**

Il GRECO nell'ambito del suo Rapporto sull'Italia sul tema della prevenzione della corruzione dei giudici e dei pubblici ministeri, ha prestato grande attenzione al tema dei controlli patrimoniali dei magistrati, con particolare riguardo al controllo sulla veridicità delle dichiarazioni, di tal che appare opportuno fare un cenno alla legislazione rilevante in materia

di anticorruzione, entrata in vigore dopo la risoluzione del Consiglio del 1998, al fine di verificare se essa possa avere un impatto sugli obblighi di comunicazione delle situazioni patrimoniali dei magistrati.

Si tratta in primo luogo della L. n. 190/2012 (recante: *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*) e del D.Lgs. n. 33/2013 (recante: *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*). Essi prevedono, per ciò che qui interessa:

a) l'istituzione dell'obbligo di pubblicità delle situazioni patrimoniali di politici e dei loro parenti entro il secondo grado;

b) la definizione del principio generale di trasparenza: accessibilità totale delle informazioni che riguardano l'organizzazione e l'attività delle P.A., allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche;

c) la totale accessibilità delle informazioni conformemente al *Freedom of Information Act* statunitense, che garantisce l'accessibilità di chiunque lo richieda a qualsiasi documento o dato in possesso delle P.A., salvo i casi in cui la legge lo escluda espressamente (es. per motivi di sicurezza);

d) l'introduzione del nuovo istituto del c.d. "*diritto di accesso civico*", che mira ad alimentare il rapporto di fiducia tra cittadini e P.A. e a promuovere il principio di legalità (e prevenzione della corruzione), prevedendo che tutti i cittadini abbiano diritto di chiedere e ottenere che le P.A. pubblichino atti, documenti e informazioni che detengono e che, per qualsiasi motivo, non hanno ancora divulgato;

e) l'obbligo per i siti istituzionali di creare l'apposita sezione "*Amministrazione trasparente*" nella quale inserire tutto quello che è indicato nella legge;

f) la disciplina del Piano triennale per la trasparenza e l'integrità: parte integrante del Piano di prevenzione della corruzione, esso deve indicare le modalità di attuazione degli obblighi di trasparenza e gli obiettivi collegati con il piano della *performance*.

Vi è inoltre il D.Lgs. n. 97 del 2016 (recante: *Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle*

*amministrazioni pubbliche*) che ha implementato la normativa c.d. FOIA (dal citato *Freedom of Information Act*), che costituisce parte integrante del processo di riforma della pubblica amministrazione, definito dalla legge 7 agosto 2015, n. 124 (recante: *Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*) e che, per quanto di interesse, è fondata sull'accesso civico generalizzato, che garantisce a chiunque il diritto di accedere ai dati ed ai documenti posseduti dalle pubbliche amministrazioni, salvo che non vi sia il pericolo di compromettere altri interessi pubblici o privati rilevanti, indicati dalla legge.

Con la normativa FOIA, l'ordinamento italiano riconosce la libertà di accedere alle informazioni in possesso delle pubbliche amministrazioni come diritto fondamentale, con una opzione preferenziale per l'interesse conoscitivo di tutti i soggetti della società civile: in assenza di ostacoli riconducibili ai limiti previsti dalla legge, le amministrazioni devono, dunque, dare prevalenza al diritto di chiunque di conoscere e di accedere alle informazioni possedute dalla pubblica amministrazione.

Fatta questa premessa normativa, va ricordato che ai sensi del comma 59 dell'articolo 1, le disposizioni sulla prevenzione della corruzione sono applicabili a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni (art. 11). Più precisamente l'art. 2-bis disciplina l' "*Ambito soggettivo di applicazione*", prevedendo, nell'attuale formulazione, che: "1. *Ai fini del presente decreto, per pubbliche amministrazioni si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione*". Ebbene, come indicato in diversi pareri dell'Ufficio Studi, il C.S.M. ha in passato escluso, sul presupposto della sua estraneità alla pubblica amministrazione in senso soggettivo, che le disposizioni sul pubblico impiego possano essere *tout court* applicate al personale di magistratura.

Precipuamente, con riguardo gli adempimenti conseguenti all'entrata in vigore del D.Lgs. 33/2013, nel parere n. 7/2014 l'Ufficio Studi ha ribadito (come già detto in precedenti pareri, il n. 293/2013 e nella relazione n. 199 del 4 giugno 2012) che il C.S.M., al pari delle altre Istituzioni o Organi indipendenti, specie se di rilevanza costituzionale, non fa parte delle Amministrazioni Pubbliche menzionate dall'art. 1, comma 2, D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 ed ha così concluso: "*il C.S.M. non è obbligatoriamente tenuto a nessun adempimento a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*".

A maggior ragione appare lecito addivenire a tale conclusione, se si considera che l'art. 2-bis ha avuto cura di estendere espressamente l'ambito di applicazione del D.Lgs 3/2013, non solo alle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, ma anche alle autorità indipendenti, senza effettuare alcun riferimento alla magistratura.

Anche l'ANAC, nelle sue Linee guida (delibere, da ultimo, n. 241/2017, in precedenza, n. 28/1309 e n. 1310/2016) non ha incluso il Consiglio, né tanto meno i magistrati, tra le categorie sottoposte a tali obblighi, redigendo un elenco di soggetti obbligati all'osservanza delle norme, sia pure di carattere puramente indicativo, stante la funzione di orientamento delle linee guida citate.

L'interpretazione proposta appare, inoltre, coerente con il disposto dell'art. 276, comma 3, R.D. n. 12 del 1941, a tenore del quale *“ai magistrati dell'Ordine giudiziario sono applicabili le disposizioni generali relative agli impiegati civili dello Stato, solo in quanto non sono contrarie al presente Ordinamento ed ai relativi regolamenti”*: ebbene, nella specie non risulta sicuramente congruente con lo statuto di autonomia e indipendenza della magistratura e con la rilevanza costituzionale dell'Organo consiliare, la soggezione del Consiglio Superiore della Magistratura ai controlli dell'ANAC per ciò che concerne il personale di magistratura.

Ne consegue che nessun impatto può avere la normativa in materia anticorruzione sugli obblighi riguardanti la pubblicità delle situazioni patrimoniale dei magistrati.

## **5) Il monitoraggio da parte del C.S.M.**

Stante l'inapplicabilità della normativa anticorruzione al C.S.M., al fine di dare una migliore attuazione, da un lato, alla XI Raccomandazione contenuta nel su citato Rapporto del GRECO, nell'ambito del IV ciclo di valutazione, che sollecita a *“rafforzare il monitoraggio sulle dichiarazioni patrimoniali presentate dai magistrati, in particolare garantendo una verifica più approfondita di tali dichiarazioni e, conseguentemente, sanzionando le infrazioni individuate”* e, dall'altro, al potere di diffida descritto nel punto 2) della presente Circolare, si reputa necessario che il Consiglio attraverso la Quarta commissione provveda in via sistematica e stabile ad un monitoraggio sulle dichiarazioni patrimoniali dei magistrati.

Pertanto, la Quarta Commissione provvederà ad effettuare ogni anno controlli a campione in relazione ai D.M. di nomina dei magistrati, secondo modalità operative da individuare a cura della commissione medesima.

Tali controlli avranno ad oggetto l'adempimento del detto obbligo, nonché l'eventuale riscontro tra i dati riportati nella dichiarazione inviata al Consiglio e quelli risultanti dalla dichiarazione dei redditi depositata dal magistrato o, in caso di prestato assenso, direttamente acquisita dall'Agenzia delle Entrate.

Fermo restando quanto rilevato nel punto 2) della presente Circolare, nel caso in cui si accerti l'inadempimento del magistrato, sarà attivato il potere di diffida spettante al Consiglio superiore della magistratura.

#### **6) Disposizioni abrogate**

La Risoluzione del 25 marzo 1998 in tema di Situazione patrimoniale dei magistrati è abrogata ed è interamente sostituita dalla presente Circolare.

***SISTEMA DI DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITA'  
DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE***

*(art.17, comma 22, legge 15 maggio 1977, n.127)*

**MANUALE UTENTE DI BREVE E RAPIDA  
CONSULTAZIONE  
E DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI**

### **Le funzioni per l'acquisizione della dichiarazione**

Il presente manuale fornisce le indicazioni relative alla procedura di acquisizione della dichiarazione annuale della propria situazione patrimoniale e dei propri familiari ai sensi dell'art.17, comma 22, legge 15 maggio 1997, n.127.

#### **Accesso alla funzione**

Il primo passo da effettuare è accedere al sistema.



L'accesso si effettua accedendo ai propri dati personali dal portale intranet del Consiglio Superiore della Magistratura ([www.cosmag.it](http://www.cosmag.it)) utilizzando le credenziali usualmente utilizzate per accedere al proprio fascicolo personale.

Selezionare nel menù la voce **Dichiarazione Situazione Patrimoniale**.

Verrà mostrata la pagina iniziale:

BENVENUTO NEL SISTEMA DI DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITA' DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE  
(art.17, comma 22, legge 15 maggio 1997, n.127)

Anno Dichiarazione  
2018

BIANNOTTI CARLO  
Tribunale ROMA  
Matricola: 448821 Anno Dichiarazione 2018

	Dichiarante	Nome	CF	Sez.01	Sez.02	Sez.03	Sez.04	Par.	Mod.A	Mod.B	Dich.Fiscale	Anno
<a href="#">Dichiarazione</a>	Mag. Dichiarante	BIANNOTTI CARLO	BNTCRL47B28H501S	No	No	No	No	D				2018

## Inserimento dichiarazione

Il modulo di dichiarazione consta di quattro sezioni relative al possesso di beni immobili, mobili iscritti in pubblici registri, l'eventuale partecipazione in società e, infine, l'eventuale funzione di amministratore o sindaco di società.

Perché sia possibile inserire i famigliari, occorre inserire preventivamente la propria dichiarazione almeno in una delle sezioni previste.

Cliccando sul bottone verde ("Dichiarazione") si accede alla digitazione della dichiarazione.

Viene proposta dapprima una pagina di riepilogo dei propri dati personali come risultano negli archivi del C.S.M. da integrare per l'anno di dichiarazione con la residenza fiscale.

DICHIARANTE  
BIANNOTTI CARLO

Cognome:

[Indietro](#) [Avanti](#)

BIANNOTTI

Nome:

CARLO

Codice Fiscale: BNTCRL47B28H501S Data nascita: 28/02/1947 Sesso: M

Prov. nascita/Stato: RM Comune Nascita: ROMA

Prov. residenza fiscale: BRINDISI Comune residenza fiscale: SAN PIETRO VERNOTICO

Ufficio di appartenenza:

Tribunale

Comune Ufficio: ROMA Prov. Comune Ufficio: RM

© 2018 Consiglio Superiore della Magistratura - USI Ufficio Sviluppo Informatico

Cliccando su <<Avanti>> la pagina successiva riguarda la sez\_01 relativa ai beni immobili posseduti nell'anno di dichiarazione. E' previsto l'inserimento non obbligatorio, ma consigliabile, di una data relativa alla dichiarazione o variazione selezionata. Nel caso non si ricordi è possibile inserirne una presumibilmente vicina oppure scrivere nelle note una indicazione. Questa modalità di inserimento è comune a tutte le sezioni costituenti la dichiarazione. I campi sono tutti obbligatori a livello di riga tranne per la data e le note. Più precisamente, inserendo la natura del diritto, verranno richiesti la descrizione dell'immobile, il comune ed il tipo di aggiornamento. Ugualmente, inserendo un altro dato della riga, gli altri verranno richiesti per la digitazione.

DICHIARAZIONE ANNO 2018

 DICHIARANTE  
 BIANNOTTI CARLO

SEZ.1

[Indietro](#) [Avanti](#)

## BENI IMMOBILI (Terreni e fabbricati)

N.	Natura del diritto	Descrizione dell'immobile	Comune e provincia	Tipo aggiornamento	Data aggiornamento	Annotazioni
1	comproprietà	fabbricato	ROMA	acquisto	13/08/2003	50%
2	Scegli ...	Scegli ...		Scegli ...	clicca sul campo	
3	Scegli ...	Scegli ...		Scegli ...	clicca sul campo	
4	Scegli ...	Scegli ...		Scegli ...	clicca sul campo	
5	Scegli ...	Scegli ...		Scegli ...	clicca sul campo	
6	Scegli ...	Scegli ...		Scegli ...	clicca sul campo	
7	Scegli ...	Scegli ...		Scegli ...	clicca sul campo	

© 2018 Consiglio Superiore della Magistratura - USI Ufficio Sviluppo Informatico

Cliccando su <<Avanti>> la pagina successiva riguarda la sez\_02 relativa ai beni mobili iscritti in pubblici registri posseduti nell'anno di dichiarazione.

DICHIARAZIONE ANNO 2018

 DICHIARANTE  
 BIANNOTTI CARLO

SEZ.2

[Indietro](#) [Avanti](#)

## BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

Sel	Tipo Bene	C.V. Fiscali	Anno di immatricolazione	Tipo aggiornamento	Data aggiornamento	Annotazioni
1	autovettura	55	2009	acquisto	12/08/2009	
2	autovettura	136	2005	perdita della proprietà	14/06/2018	
3	Scegli ...		Scegli ...	Scegli ...	clicca sul campo	
4	Scegli ...		Scegli ...	Scegli ...	clicca sul campo	
5	Scegli ...		Scegli ...	Scegli ...	clicca sul campo	
6	Scegli ...		Scegli ...	Scegli ...	clicca sul campo	
7	Scegli ...		Scegli ...	Scegli ...	clicca sul campo	

© 2018 Consiglio Superiore della Magistratura - USI Ufficio Sviluppo Informatico

Cliccando ancora su <<Avanti>> la pagina successiva riguarda la sez\_03 relativa alla eventuale partecipazione in società nell'anno di dichiarazione.



DICHIARAZIONE ANNO 2018

DICHARANTE  
BIANNOTTI CARLO

SEZ.3

[Indietro](#) [Avanti](#)

## PARTECIPAZIONI IN SOCIETA'

Sel	Denominazione Società	Sede Società	Num.azioni / quote possedute	Tipo aggiornamento	Data aggiornamento	Annotazioni
1	mia società	lucca	85%	acquisto	clicca sul campo	note partecipazione
2				Scegli ...	clicca sul campo	
3				Scegli ...	clicca sul campo	
4				Scegli ...	clicca sul campo	
5				Scegli ...	clicca sul campo	
6				Scegli ...	clicca sul campo	
7				Scegli ...	clicca sul campo	
8				Scegli ...	clicca sul campo	

La sezione 4 riguarda l'eventuale funzione di amministratore o sindaco di società.

DICHIARAZIONE ANNO 2018

DICHIARANTE  
COGNOME CONIUGE NOME CONIUGE

SEZ.4

[Indietro](#) [Avanti](#)

## FUNZIONE DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETA'

Sel	Denominazione Societa'	Sede Societa'	Natura dell'incarico	Tipo aggiornamento	Data aggiornamento	Annotazioni
1	telecom australia	sidney	ceo	acquisto	clicca sul campo	
2				Scegli ...	clicca sul campo	
3				Scegli ...	clicca sul campo	
4				Scegli ...	clicca sul campo	
5				Scegli ...	clicca sul campo	
6				Scegli ...	clicca sul campo	

La dichiarazione si completa cliccando ancora sul bottone <<Avanti>>. La pagina permette l'inserimento di eventuali note (non obbligatorie).

[Torna alla home page](#)

DICHIARAZIONE ANNO 2018

DICHIARANTE

[Indietro](#)

## ANNOTAZIONI

- Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.  
 Allego copia della dichiarazione dei redditi relativi all'anno 2017.  
 Autorizzo il C.S.M. ad acquisire la documentazione fiscale direttamente dall'Agenzia delle Entrate.  
 Sono informato, ai sensi dell'art. 10 L.675/96, che i dati forniti saranno raccolti ai fini del loro trattamento, anche con mezzo elettronico, nella banca dati del Consiglio Superiore della Magistratura.

[Salva la dichiarazione](#)

Sono previste quattro dichiarazioni di cui due sono obbligatorie:

- la prima riguarda l'autenticità della dichiarazione
- la seconda riguarda la consapevolezza che i dati inseriti saranno trattati ai sensi dell'art. 10 L.675/96

Cliccare su << Salva Dichiarazione >> per completare la registrazione e quindi su << Torna alla home page >>

BENVENUTO NEL SISTEMA DI DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITA' DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE  
(art.17, comma 22, legge 15 maggio 1997, n.127)

Anno Dichiarazione  
2018

BIANNOTTI CARLO  
Tribunale ROMA  
Matricola: 448821 Anno Dichiarazione 2018

	Dichiarante	Nome	CF	Sez.01	Sez.02	Sez.03	Sez.04	Par.	Mod.A	Mod.B	Dich.Fiscale	Anno
<a href="#">Dichiarazione</a>	Mag. Dichiarante	BIANNOTTI CARLO	BNTCRL47B28H501S	Si	Si	Si	No	D				2018

[Aggiungi familiari](#)

Avendo inserito dati almeno in una sezione da parte del magistrato dichiarante, verrà resa disponibile la possibilità di inserire gli eventuali familiari secondo la norma citata.

Torna alla login

MAGISTRATO DICHIARANTE  
BIANNOTTI CARLO

Indietro

Parentela con il dichiarante: Coniuge non separato e consenziente

Cognome:  
COGNOME

Nome:  
NOME

Data nascita: 13/05/1952 Sesso: F

Prov. nascita/Stato: BENEVENTO Comune nascita: CASTELFRANCO IN MISCANO

Registra Invia

Inserire i dati richiesti e salvare

Registrazione effettuata con successo

[Torna alla login](#)

Tornando alla home page:



BENVENUTO NEL SISTEMA DI DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITA' DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE (art.17, comma 22, legge 15 maggio 1997, n.127)

Anno Dichiarazione  
2018

BIANNOTTI CARLO  
Tribunale ROMA  
Matricola: 448821 Anno Dichiarazione 2018

	Dichiarante	Nome	CF	Sez.01	Sez.02	Sez.03	Sez.04	Par.	Mod.A	Mod.B	Dich.Fiscale	Anno
<a href="#">Dichiarazione</a>	Mag. Dichiarante	BIANNOTTI CARLO	BNTCRL47B28H501S	Si	Si	Si	No	D				2018
<a href="#">Dichiarazione</a>	Coniuge del Mag. Dichiarante	COGNOME NOME	CGNNMO52E53C106Z	No	No	No	No	C				2018

[Aggiungi familiare](#)

La modalità di inserimento della dichiarazione dei famigliari è analoga a quella del magistrato dichiarante.

Cliccare quindi su <Dichiarazione> del famigliare e proseguire nelle analoghe sezioni del magistrato dichiarante.

Inserendo i dati nelle sezioni se ne avrà contezza nella riga relativa al dichiarante nelle colonne relative alle sezioni.

### Modifica dichiarazione

Cliccando su ognuno dei bottoni verdi <Dichiarazione> è possibile rientrare nella dichiarazione selezionata per poterla modificare con le modalità utilizzate in fase di inserimento.

## Stampa dichiarazione

Sono previste alcune funzionalità per la stampa dei modelli A (dichiarante magistrato) e modello B (relativo alle variazioni successive).

Mod.A	Mod.B	Dich.Fiscale
		

La stampa del modello B in corrispondenza del magistrato dichiarante conterrà tutti i modelli (del dichiarante e dei famigliari).

La stampa del modello B in corrispondenza del singolo famigliare stamperà le sole sue variazioni.

## Allegare documenti

Il magistrato dichiarante ha la possibilità di allegare la propria dichiarazione 730 dei redditi cliccando sul bottone relativo alla Dich.Fiscale come mostrato in figura.

Resta libera la possibilità di allegare qualsiasi altro documento che si ritenga utile alla propria dichiarazione con il limite dimensionale dei files a 10MB ed esclusivamente nel formato PDF. Selezionare il file desiderato con il bottone <Scegli> quindi cliccare su <Carica>



Torna alle tue dichiarazioni

Sfolla... Nessun file selezionato. Carica

DOCUMENTI ALLEGATI A QUESTA DICHIARAZIONE

domanda	nome file	size	tipo	vedi	Canc/Recup	Data_Ins	Data_Canc
	730_19.pdf	0.557607 MB				23/08/2019 18:09	

I files allegati possono essere annullati e/o ripristinati cliccando sull'apposita icona o visualizzati premendo sull'icona <<occhio>>

Qualsiasi dubbio possa insorgere sulle modalità amministrative ed informatiche può essere chiarito attraverso il sistema di Help-Desk predisposto.

I contatti sono reperibili dalla pagina di menù.



Di seguito i facsimili dei moduli A e B come risultano dalle stampe dopo aver inserito i propri dati fiscali.



Modulo A

## DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITA' DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE - ANNO 2018

(art.17, comma 22, legge 15 maggio 1997, n. 127)

## DICHIARANTE

Cognome	Nome	Data di nascita	Comune di nascita	Prov
Ufficio di appartenenza			Comune	Prov
Residenza fiscale				

**SEZ. 1**

BENI IMMOBILI (Terreni e fabbricati)				
N.	Natura del diritto	Descrizione immobile	Comune e provincia	Annotazioni

**SEZ. 2**

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI				
N.	Tipologia	Cavalli Fisc.	Anno Immatricolazione	Annotazioni

**SEZ. 3**

PARTECIPAZIONI IN SOCIETA'				
N.	Denominazione Societa'	Sede	num. azioni/quote	Annotazioni

**SEZ. 4**

FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETA'					
N.	Denominazione Societa'	Sede	Natura Incarico	Data Var.	Annotazioni

*Annotazioni:*



Modulo A

**DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITA' DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE - ANNO 2018**

(art.17, comma 22, legge 15 maggio 1997, n. 127)

- Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.
- Allego copia della dichiarazione dei redditi relativi all'anno 2018.
- Autorizzo il C.S.M. ad acquisire la documentazione fiscale direttamente dall'Agenzia delle Entrate.
- Sono informato, ai sensi dell'art. 10 L.675/96, che i dati forniti saranno raccolti ai fini del loro trattamento, anche con mezzo elettronico, nella banca dati del Consiglio Superiore della Magistratura.





Modulo B

**AGGIORNAMENTO DELLA DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITA' DELLA SITUAZIONE  
PATRIMONIALE**

(art.17, comma 22, legge 15 maggio 1997, n. 127)

**DICHIARAZIONE DEL MAGISTRATO DICHIARANTE**

Cognome	Nome	Data di nascita	Comune di nascita	Prov

**SEZ. 1**

BENI IMMOBILI (Terreni e fabbricati)					
N.	Natura del diritto	Descrizione immobile	Comune e provincia	Data Var.	Annotazioni

**SEZ. 2**

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI					
N.	Tipologia	Cavalli Fisc.	Anno Immatr.ne	Data Var.	Annotazioni

**SEZ. 3**

PARTECIPAZIONI IN SOCIETA'					
N.	Denominazione Societa'	Sede	n. azioni/quote	Data Var.	Annotazioni

**SEZ. 4**

FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETA'					
N.	Denominazione Societa'	Sede	Natura Incarico	Data Var.	Annotazioni

*Annotazioni:*





Modulo B

**AGGIORNAMENTO DELLA DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITA' DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE**

(art.17, comma 22, legge 15 maggio 1997, n. 127)

**DICHIARAZIONE RELATIVA AL CONIUGE NON SEPARATO E CONSENZIENTE**

Cognome	Nome	Data di nascita	Comune di nascita	Prov

**SEZ. 1**

BENI IMMOBILI (Terreni e fabbricati)					
N.	Natura del diritto	Descrizione immobile	Comune e provincia	Data Var.	Annotazioni

**SEZ. 2**

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI					
N.	Tipologia	Cavalli Fisc.	Anno Immatr.ne	Data Var.	Annotazioni

**SEZ. 3**

PARTECIPAZIONI IN SOCIETA'					
N.	Denominazione Societa'	Sede	n. azioni/quote	Data Var.	Annotazioni

**SEZ. 4**

FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETA'					
N.	Denominazione Societa'	Sede	Natura Incarico	Data Var.	Annotazioni

*Annotazioni:*







Modulo B

**AGGIORNAMENTO DELLA DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITA' DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE**

(art.17, comma 22, legge 15 maggio 1997, n. 127)

**DICHIARAZIONE RELATIVA AI FIGLI CONVIVENTI E CONSENZIENTI**

Cognome	Nome	Data di nascita	Comune di nascita	Prov

**SEZ. 1**

BENI IMMOBILI (Terreni e fabbricati)					
N.	Natura del diritto	Descrizione immobile	Comune e provincia	Data Var.	Annotazioni

**SEZ. 2**

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI					
N.	Tipologia	Cavalli Fisc.	Anno Immatr.ne	Data Var.	Annotazioni

**SEZ. 3**

PARTECIPAZIONI IN SOCIETA'					
N.	Denominazione Societa'	Sede	n. azioni/quote	Data Var.	Annotazioni

**SEZ. 4**

FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETA'					
N.	Denominazione Societa'	Sede	Natura Incarico	Data Var.	Annotazioni

*Annotazioni:*

